

Italia Oggi

Serie speciale numero 8
Anno 30 – 6 giugno 2020
a cura di **Marino Longoni**



La Guida più completa a tutti
gli oneri deducibili e detraibili

Modello 730 e Redditi 2020

L'assistenza fiscale anche a distanza
Come sono cambiate le scadenze
Le nuove facilitazioni per gli eredi
I figli a carico con redditi più alti
Le ultime regole per gli impatriati
La platea dei contribuenti si allarga

*Supplemento da vendersi esclusivamente in abbinamento a *ItaliaOggi* con sovrapprezzo di € 6,00 sul prezzo del giornale





INVIARE LE DICHIARAZIONI SENZA PENSIERI? PUOI FARLO SUBITO CON INTEGRATO GB

✔ Il primo software a integrare i modelli ministeriali interattivi (già nel 2006)

✔ Esegui controllo, autentica, invio dei file all'A.d.E. e scarico delle ricevute con il modulo Console Telematica

✔ Produci il telematico con un semplice clic e risparmi tempo prezioso

✔ Consulti deleghe, cassetto fiscale e risultanze catastali con il modulo Scrivania del Professionista

Tutte le operazioni all'interno dello stesso software, senza utilizzare Desktop Telematico o i portali dell'Agenzia delle Entrate

SCARICA IL SOFTWARE » www.softwareintegrato.it

info@gbsoftware.it - 06 97626328

INDICE

Le principali novità del 730 2020

di Andrea Bongi pag. 4

Tutti gli oneri deducibili e detraibili

di Maurizio Tozzi pag. 10

3

ItaliaOggi

Direttore ed editore associato: Pierluigi Magnaschi
Condirettore: Marino Longoni

Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91
ItaliaOggi - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5,
tel. 02/58219.1, fax 02/58317598

Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano - Distribuzione Erinne srl

Stampa: ERRE DI ESSE GRAFICA S.p.A.

Via delle Industrie, 8 23807 Merate (LC).

Ideazione e progettazione grafica a cura di CoItalia coop s.r.l.

Le principali novità del 730 2020

.....
di **Andrea Bonghi**

Assistenza fiscale a distanza, termini mobili di presentazione dei modelli e porte aperte per gli eredi del contribuente. Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità del modello 730/2020. Alcune di queste novità hanno carattere generale e come tali riguardano anche le persone fisiche che devono presentare il modello Redditi PF. Altre invece, come ad esempio i termini scaglionati di presentazione telematica della dichiarazione, riguardano espressamente soltanto chi utilizza il modello 730.

4

Tra le novità di quest'anno vanno considerate anche quelle derivanti dalla situazione emergenziale in atto mentre altre derivano invece dalle normali operazioni di restyling che, con cadenza annuale, interessano le dichiarazioni dei redditi.

Vediamole in rapida sintesi.

■ ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

Al tempo del coronavirus l'assistenza fiscale per il 730 precompilato si può fare anche a distanza e maggiore tolleranza nell'invio delle certificazioni uniche. Tenuendo conto dei disagi collegati alla situazione emergenziale in parte ancora in atto, non verranno sanzionati i sostituti d'imposta che hanno inviato telematicamente le certificazioni uniche necessarie per la predisposizione delle precompilate entro il 30 aprile scorso (termine già oggetto di una prima proroga da parte del decreto Cura Italia).

Queste disposizioni sono contenute nel c.d. "decreto aprile" che interviene per garantire la possibilità ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di presentare tempestivamente

la loro dichiarazione dei redditi precompilata.

Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del DL 23/2020 con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati, la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne e garantirne la provenienza.

Resta comunque fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione originale, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Successivamente il Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2020 (n. prot. 183002/2020) che ha dettato le disposizioni per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte dei CASF e degli intermediari abilitati, ha chiarito che la delega rilasciata dal contribuente a tali soggetti, se acquisita in formato elettronico, deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, con tutte le problematiche e le difficoltà che dà ciò ne conseguono.

Tornando all'assistenza fiscale a distanza, in base alle disposizioni di cui al citato articolo 25 del DL 23/2020, i centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati potranno dunque gestire da remoto, sia l'attività di assistenza fiscale sia l'assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

La norma prevede infatti espressamente la possibilità che titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

Nel caso in cui i contribuenti fossero impossibilitati ai suddetti invii, per esempio a causa dell'indisponibilità dei relativi strumenti informatici, potranno limitarsi all'invio di una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione che potrà essere resa attraverso un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante deposito nel cloud dell'intermediario.

Una volta che l'emergenza sarà cessata, recita espressamente la disposizione in commento, occorrerà procedere obbligatoriamente alla regolarizzazione della documentazione inviata con le modalità di cui sopra.

Regolarizzazione che avverrà con la consegna delle deleghe e dei documenti necessari per le operazioni di assistenza fiscale fornite dai CAF o dai professionisti abilitati.

La regolarizzazione in oggetto costituisce una fase molto delicata che i CAF e gli intermediari abilitati dovranno gestire con la massima attenzione. Nel caso di controlli formali o di richieste documentali da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate, sarà infatti necessario possedere non le copie digitali dei documenti, ma gli originali. In difetto il rischio sanzioni è ovviamente più che concreto.

■ L'EMERGENZA CORONAVIRUS RISCRIVE IL CALENDARIO DEL 730/2020

A seguito delle misure emergenziali intraprese per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, anche le naturali scadenze dell'assistenza fiscale si sono dovute adeguare.

Il primo intervento normativo sulle scadenze del 730/2020 è contenuto nel DL 9 del 2 marzo 2020, poi confluito nei successivi decreti legge n.18 e 23 del 2020.

In tale contesto, oltre ad uno slittamento dei termini per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche (CU), è stato rinviato al 5 maggio il termine della messa a disposizione delle dichiarazioni 730 precompilate che normalmente vengono rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate il 15 aprile di ogni anno.

Con lo stesso provvedimento normativo si è spostato anche dal 23 luglio al 30 settembre 2020, il termine ultimo per l'invio del modello 730/2020 precompilato.

Intervenendo sul DL 124/2019 si sono anche anticipate alcune delle disposizioni relative all'assistenza fiscale che avrebbero dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2021.

Una prima modifica ad opera dell'articolo 61 bis del Decreto-legge del 17/03/2020 n.18 ha riguardato l'articolo 16bis del DL 124/2019 in ordine all'ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730, con conseguente riordino dei termini dell'assistenza fiscale.

Nello specifico si è stabilito che i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g) del Tuir, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre dell'anno succes-

MODELLI 730 E REDDITI 2020

sivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Successivamente, sempre modificando, l'articolo 16-bis del DL 124/2019, si è previsto che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, devono concludere le attività di comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente di copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, nonché alla tra-

missione telematica della dichiarazione stessa entro:

- a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Il nuovo calendario dell'assistenza fiscale 2020 può essere sintetizzato nella seguente tabella:

6

Il termine mobile dell'assistenza fiscale 2020 tramite CAF e intermediari

Dichiarazioni ricevute entro 31 maggio:	Trasmissione entro 15 giugno
Dichiarazioni ricevute da 1 al 20 giugno:	Trasmissione entro 29 giugno
Dichiarazioni ricevute dal 21 giugno al 15 luglio:	Trasmissione entro 23 luglio
Dichiarazioni ricevute dal 16 luglio 21 al 31 agosto:	Trasmissione entro 15 settembre
Dichiarazioni ricevute dal 1 al 30 settembre:	Trasmissione entro il 30 settembre

Le novità di cui sopra impattano anche sulle operazioni di conguaglio che saranno effettuate anch'esse in base ad un termine mobile anziché fisso, sulla base della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ri-

cevuto il risultato contabile della dichiarazione dei redditi.

Per gli enti che erogano pensioni invece le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.

Come cambiano i termini dei conguagli del 730/2020

Lavoro dipendente ed assimilati	Nella prima retribuzione utile o comunque nella busta paga del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato
Pensioni	A partire dal secondo mese successivo a quello in cui l'ente ha ricevuto il risultato del 730

MODELLI 730 E REDDITI 2020

IL MODELLO 730 APRE AGLI EREDI

Da quest'anno per i redditi relativi al 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 se il de cuius aveva i requisiti per utilizzare tale modello semplificato.

Nel nuovo modello 730/2020 spazio anche al nuovo limite di reddito di 4 mila euro per essere considerati figli a carico ed all'aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.

Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità che emergono dall'esame del modello e delle istruzioni pubblicati già in versione definitiva sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Con decorrenza dall'anno 2019 gli eredi dei contribuenti deceduti potranno dunque utilizzare il modello 730 anziché dover ricorrere, come nel passato, al modello Redditi PF.

In queste situazioni, precisano le istruzioni del 730/2020, il modello non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.

Ovviamente l'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto dovrà barrare la casella "Rappresentante o tutore o erede" del frontespizio del modello e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede".

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato invece il codice fiscale del contribuente.

Se il modello 730/2020 del de cuius si chiude con un debito d'imposta il pagamento deve essere effettuato:

- **entro i termini ordinari**, se il soggetto è deceduto entro il 29 febbraio 2020;
- **entro il 30 dicembre 2020**, se il soggetto è deceduto successivamente al 29 febbraio 2020.

Se invece il modello 730 presentato dall'erede si chiude con un credito d'imposta il rimborso verrà effettuato direttamente dall'amministrazione finanziaria (tecni-

camente è infatti un 730 senza sostituto d'imposta).

FIGLI A CARICO: IL REDDITO SALE A 4.000 EURO

Il modello 730/2020 ed il modello Redditi PF, recepiscono la novità normativa, con effetto dall'anno 2019, sulla base della quale il nuovo limite reddituale per essere considerati figli a carico è elevato a 4.000 euro. Il nuovo e più elevato limite reddituale vale però soltanto per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, mentre nelle altre situazioni il reddito complessivo posseduto dai figli resta quello più basso di euro 2.840,51.

Il nuovo doppio limite di cui sopra è il frutto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n.205) all'articolo 12, comma 2, del Tuir.

Tale disposizione normativa prevede infatti che "Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro".

La novità in oggetto può essere rappresentata con alcuni esempi numerici nella tabella che segue:

Età del figlio	Reddito posseduto	Spettanza detrazione
13 anni	€ 3.500	Si
14 anni	€ 4.500	No perché > 4.000
25 anni	€ 2.600	No perché > 2.840,51

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Le istruzioni alla dichiarazione ricordano che nei redditi da considerare ai fini della verifica del suddetto limite rientrano, fra gli altri, quelli derivanti dalla c.d. cedolare secca sugli affitti, quelli relativi al regime forfettario ed al regime dei minimi.

Sono invece espressamente esclusi dal suddetto calcolo i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e quelli assoggettati a tassazione separata (senza scelta per ordinaria).

Qualora il figlio a carico dovesse comunque presentare il modello 730 le istruzioni ricordano che nel frontespizio dello stesso occorrerà indicare, nell'apposita casella denominata "soggetto fiscalmente a carico di altri":

- il codice "1" = contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili che presenta il 730/2020, soggetto fiscalmente a carico;
- il codice 2 = **età non superiore a 24 anni** che presenta il 730/2020, soggetto fiscalmente a carico con reddito non superiore a euro 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili.

■ SPESE DI ISTRUZIONE A QUOTA 800 EURO

Con effetto dall'anno 2019 sale anche l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione irpef che passa da 786 dell'anno 2018, alle attuali 800 euro. Tale detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

In caso di più figli fiscalmente a carico l'importo massimo della spesa detraibile di euro 800 spetta per ciascuno di essi.

Le spese sostenute nel 2019 per tali tipologie di oneri non dovranno necessariamente essere state effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili. Gli

effetti della manovra 2020 si faranno sentire infatti soltanto per quelle sostenute nel corso dell'anno 2020, da inserire nel modello 730/2021.

■ ALTRE NOVITÀ

Il nuovo modello 730 contiene anche altre novità rispetto a quelle sopra evidenziate.

Fra queste meritano di essere ricordate le nuove regole per i c.d. impatriati. Si tratta di contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. Per tali soggetti i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorreranno alla formazione del reddito complessivo non per l'intero importo ma soltanto nella misura del 30%. Misura che si riduce al 10% se tali contribuenti hanno stabilito la loro residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda la c.d. "pace contributiva". L'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, potrà essere infatti detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

■ AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEGLI UTILIZZATORI DEL 730

L'articolo 159 del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 ha ampliato la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2019.

Nello specifico la disposizione in oggetto prevede che con riferimento al periodo d'imposta 2019, allo scopo di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insuffi-

Le principali novità per le persone fisiche

Quadri del 730/2020	Novità
Ampliamento platea	In via eccezionale si potrà optare per il 730 senza sostituto anche nell'ipotesi che lo stesso sia presente (DL Rilancio)
Modello 730/2020 apre agli eredi	Possibilità di utilizzo del modello 730 da parte degli eredi del contribuente deceduto
Prospetto dei familiari a carico	Nuovo limite di reddito per essere considerati a carico elevato a 4.000€ per i figli di età non superiore a ventiquattro anni
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Inserita la possibilità di opzione per la cedolare secca per le locazioni di immobili di categoria C/1 di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Inseriti nuovi campi per gestire le novità sui lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia prima e dopo il 30 aprile 2019
QUADRO D - Altri redditi	Nel rigo D5 si potranno indicare i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, da assoggettare all'irpef ordinaria
QUADRO E - Oneri e spese	Sale a quota 800€ la detrazione per le spese di istruzione per ogni contribuente e per ogni figlio a carico; nuovo rigo E56 per la c.d. "Pace contributiva" o per l'installazione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici
QUADRO G - Crediti d'imposta	Nuovo rigo G15 per la gestione di nuovi crediti d'imposta relativi a: mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali; Ape sociale; sport bonus e bonifiche ambientali.

9

cienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (730 senza sostituto d'imposta), anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Come si evince anche dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto Ri-

lancio, la disposizione in commento, considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbero avere difficoltà di effettuare i conguagli scaturenti dai modelli 730 presentati dai loro dipendenti, al preciso fine di evitare ulteriori danni ai contribuenti prevede la possibilità di presentare il modello 730/2020 con la modalità "senza sostituto" anche nel caso in cui vi sia un sostituto in grado di effettuare il conguaglio.

Tutti gli oneri deducibili e detraibili

.....
a cura di Maurizio Tozzi

RIGO E1 DEL MODELLO 730

RIGO RP1 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E1 deve intendersi anche al rigo RP1)

SPESE SANITARIE

10

Le spese mediche

Medicinali generici

Acquisto di farmaci

Trattasi di spese relative a:

- specialità medicinali come risultanti dai provvedimenti del Ministero della Salute;
- farmaci generici sempre autorizzati dal ministero della Salute
- medicinali omeopatici

Acquisto farmaci

Prodotti fitoterapici

Le precisazioni

Spese detraibili

Per la corretta documentazione ed il rilascio dello scontrino "parlante", si veda la nota n. 5

La **circolare del Ministero delle finanze n. 25 del 6 febbraio 1997** ha specificato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l'inquadramento tra le spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi, delle prestazioni specialistiche, eccetera.

Avvengono solitamente in farmacia. La **circolare 7 del 2017** ha precisato che fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali. La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Spese detraibili, se l'AIFA classifica detti prodotti come medicinali.

Risoluzione n. 396 del 2008. Relativamente ai prodotti fitoterapici, il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, definisce, all'art. 1, lett. II), medicinale di origine vegetale o fitoterapico "ogni

che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”.

I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l'immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l'efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.

Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute).

Preparazioni galeniche

Dispositivi medici

Spese detraibili (risoluzione 219 del 2009 – si veda nota 5)

Spese potenzialmente detraibili. Circolare n. 20 del 2011

Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.

Dal punto di vista fiscale, **fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione**, si precisa che per i dispositivi medici **il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:**

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE;

per i dispositivi medici compresi nell'elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Dispositivi medici - certificazione

Precisazioni della circolare n. 19 del 2012. L'acquisto può avvenire anche in erboristeria. Non rientrando la macchina a ultrasuoni nell'elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare citata, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Il soggetto che vende il dispositivo medico **può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione** integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “*prodotto con marcatura CE*”, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011. Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

Dispositivi medici - natura

Dispositivi medici – individuazione – circolare 7 del 2017

Circolare 7 del 2017

La natura del dispositivo medico e della protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).

Per agevolare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre DL di settore n. 507 del 1992, n. 46 del 1997/97, n. 332 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, è stato allegato alla Circolare n. 20 del 2011 un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni. Per i dispositivi medici compresi in tale elenco inviato dal Ministero della Salute non è necessario verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, ai fini della detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

Interventi chirurgici e degenze

Interventi chirurgici, compresi quelli di piccola chirurgia, necessari per il recupero alla normalità sanitaria della persona

Spese per interventi di chirurgia estetica (cm n. 14/8/606 del 23/4/1981).

Spese detraibili

Indetraibili.

Sono, invece, da ritenere **detraibili** le spese per interventi di chirurgia estetica «ricostruttiva» a seguito, per esempio, di gravi incidenti. Al riguardo, l'agenzia delle entrate, nella **circolare n. 4 del 2005**, ha precisato in materia IVA che le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti da IVA se connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione.

Agenzia entrate, risoluzione 71 del 2015

L'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, quando risulta necessario, è autorizzato dal tribunale (cfr. art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011).

Riguardo la possibilità di ricondurre nell'ambito dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per l'intervento di "metoidioplastica", che consiste nella ricostruzione degli organi genitali maschili, da effettuarsi al fine di adeguare i propri caratteri sessuali, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato, in via preliminare, che "il disturbo dell'identità di genere è catalogato fra i disturbi mentali del DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) e ne viene definito affetto, per l'ottenimento del consenso per il cambio di sesso, solo chi non ha psicopatologia associata."

Il Ministero della Salute ha precisato poi che "il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Così connotato, tale trattamento è indubitabilmente una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditate..."

Sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese per l'intervento di "metoidioplastica"

Metoidioplastica

Procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso

La disciplina di riferimento è recata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, così come modificata dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, secondo cui "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali."

Anestesia, plasma sanguigno, trasfusioni inerenti all'intervento chirurgico

Trapianto di organi e spese per il trasporto di organi da trapiantare

Prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici

Prelievo di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale

Ricovero di un anziano

Ricovero di soggetto portatore di handicap

rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa

Spese detraibili

Spese detraibili

Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, si possono comprendere tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia intestata all'oculista che ha effettuato l'intervento e non al contribuente, la relativa spesa non va computata nell'ammontare che dà diritto alla detrazione. Da notare che il quesito che ha dato luogo alla predetta precisazione riguardava il caso di un trapianto di cornea proveniente dagli Usa che ha necessitato del trasporto aereo (**circolare ministero delle finanze n. 122/E dell'1/6/1999**)

Spese detraibili. Deve trattarsi di danni provocati dall'irsutismo alle stesse condizioni previste per quelle di dermopigmentazione (circ. 7 del 2018)

Spese detraibili - condizioni

Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 2009

La conservazione di sangue cordonale è ammessa dall'ordinamento Italiano soltanto nei casi di "uso allogenic" e "uso dedicato", laddove peraltro la procedura deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente.

Fatte salve le due predette ipotesi è vietata *"l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connesse"*, con la conseguenza che coloro che intendono conservare campioni di sangue per uso autologo (non dedicato) possono tutt'al più essere autorizzati ad esportarli all'estero, a proprie spese, nel rispetto di una specifica procedura.

Da quanto sopra, sul piano del beneficio fiscale deriva che le spese per la conservazione di sangue da cordone ombelicale:

- **sono detraibili solo relativamente agli "usi dedicati";**
- **non possono fruire della detrazione nelle ipotesi di uso autologo**, dato che la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura.

Detraibilità parziale. Circolare 7 del 2017

Nell'ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.

Deducibilità o detraibilità parziale

Nella **circolare n. 95 del 2000**, l'agenzia delle entrate ha precisato che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in detrazione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche (se generiche formano onere deducibile), di assistenza specifica (onere deducibile), etc, che dovranno essere indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza

Spese di comfort, quali: spese per il pernottamento di congiunti, telefono, TV ecc. - (cm n. 14/8/606 del 23.4.1981).

Cure termali

Spese per dermopigmentazione

Indetraibili

È stato, tuttavia, precisato che le differenze di classe imputabili, per esempio, alla presenza del bagno in camera, possono essere computate nell'ammontare delle spese che da diritto alla detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come, per esempio, il telefono, la tv ecc. (**circolare ministero delle finanze n. 122/E dell'1/6/1999**).

Spese detraibili.

Sono indetraibili le spese di viaggio e soggiorno (ris. min. n. 8/207 del 9/4/1976 e cm n. 14/8/606 del 23/4/1981)

Circolare n. 18 del 2016

Il Ministero della Salute, interpellato sulla possibilità di ricondurre nell'ambito delle prestazioni sanitarie il trattamento di dermopigmentazione, ha precisato che "L'intervento di dermopigmentazione, anche se non eseguito per finalità di cura, è volto a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico.". Per entrambi i suddetti motivi, il Ministero interpellato ha, quindi, affermato che l'intervento in esame può essere ricondotto ad un intervento medico-sanitario "a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione.". In base a tali chiarimenti, l'Agenzia ritiene che le spese relative alle prestazioni di dermopigmentazione possano essere ammesse in detrazione a condizione che:

- il contribuente possieda una certificazione medica che attesti che l'intervento di dermopigmentazione è finalizzato a correggere l'effetto anche secondario della patologia sofferta;
- la fattura relativa alla prestazione sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico.

Prestazioni specialistiche

Prestazioni specialistiche rese da ambulatori, istituti specializzati, Asl (esami di laboratorio, elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi; Tac, laser, ecografia, chiroterapia, ginnastica correttiva e per la riabilitazione, dialisi, cobaltoterapia, iodioterapia, neuropsichiatria, psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo, altri esami complessi e particolari terapie (cm n. 14/8/606 del 23/4/1981 e telegramma n. 8/743 del 24/5/1983).

Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni (spese per -)

Prestazioni rese sia da un medico specialista che da un medico generico

Odontoiatra

Spese detraibili

Le spese di «psicoanalisi» e di «psicoterapia» sono «oneri» fiscalmente rilevanti a partire dal 1989, cioè dall'entrata in vigore della legge 18.2.1989, n. 56 istitutiva dell'ordinamento della professione di «psicologo» (Corte costituzionale, ord. n. 74 del 22/2/1995, dep. l'1/3/1995).

La cm n. 108/E del 3/5/1996, punto 2.4.3, ha considerato detraibili anche le spese per l'anestesia epidurale, l'inseminazione artificiale, l'amniocentesi, la villocentesi e le altre analisi di diagnosi prenatale

Spese detraibili

Spese detraibili

Sono detraibili anche le spese per visite e cure di medicina omeopatica rese da un medico generico (risposta ministeriale n. 21 del 23/5/1987)

Spesa detraibile

Per beneficiare della detrazione occorre essere in possesso della documentazione che qualifichi la spesa sostenuta, in modo che possa essere ricondotta a quelle previste dalla disposizione richiamata. In particolare, fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art 21 del DPR n. 633 del 1972 a fini IVA in ordine al contenuto della fattura, si ritiene che, per non penalizzare il

contribuente in buona fede, sia sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. L'indicazione riportata nella fattura di "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l'integrazione della stessa (**circolare Agenzia Entrate 17 del 2015**)

Spese di assistenza specifica

Spese detraibili

Trattasi delle spese per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Da parte sua la C.M. n. 207/E, punto 1.5.2, del 16/11/2000, ha affermato che per spese di assistenza specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad es.: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)

Spese per rilascio di certificati per usi vari (sport, patente, etc)

Spese detraibili

Circ. 108 del 1996. Le spese mediche sono detraibili a prescindere dal luogo o fine per cui sono sostenute

Spese sostenute dal dietista

Trattasi di un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994 e successive modificazioni.

Spese detraibili

Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione in oggetto, la documentazione necessaria è costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico. (**circolare n. 17 del 2006**)

Spese dal fisioterapista

Spese detraibili

Tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica. (**circolare 19 del 2012**)

Spese dal massofisioterapista

Spese detraibili

considerata l'equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, si ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.

Pedagogista

Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa (circolare 17 del 2015)

Spese non detraibili

Il pedagogista, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è "un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)". "L'esercizio della due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l'Educatore professionale classe L/SNT2 ... è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell'Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria".

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero della Salute, deve ritenersi che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili (**circolare 3 del 2016**)

Spese chiroterapiche

La figura del chiropratico non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento. Comunque il ministero della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia.

Spese detraibili

L'agenzia delle entrate ritiene che le spese per prestazioni chiropratiche, purchè prescritte da un medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con la circolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico. (circolare n. 17 del 2006).

Naturalmente il chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità. (**circolare n. 21 del 2010**).

Spese mediche per perizie medico-legali comprese quelle sostenute ai fini di un risarcimento danni

Spese detraibili

La C.M. n. 95/E, punto 1.1.4, del 12/5/2000 ha precisato che le spese mediche sostenute per perizie medico-legali sono detraibili. Da notare che già la C.M. n. 108/E, punto 2.4.2, del 3/5/1996 aveva affermato che compete la detraibilità per le spese per visite effettuate da un medico legale o da un ortopedico ai fini di un risarcimento danni. Si precisa che le spese medico-legali restano detraibili ai fini Irpef anche se ai fini IVA la circolare n. 4 del 2005 non ne ha confermato l'esenzione.

Spese per prestazioni rese nell'ambito delle professioni sanitarie riabilitative elencate dall'art. 3 del D.M. 29 marzo 2001

Spese detraibili

Le professioni sanitarie riabilitative elencate dall'art. 3 del D.M. 29 marzo 2001, ossia: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapeuta occupazionale; h) educatore professionale, rese dalle relative figure professionali e/o, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili. **In particolare, la circolare n. 19 del 2012 ha superato sul punto la circolare n. 39 del 2010, dunque non è più necessaria la prescrizione medica**

Spese per psicoterapia

Spese detraibili

Circolare n. 20 del 2011. Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica.

	<p>È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.</p>
<p>Prestazioni di osteopatia</p>	<p>Le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, se rese da iscritti a dette professioni sanitarie. Non sono invece detraibili le prestazioni rese dagli osteopati (circolare n. 11 del 2014)</p>
<p>Visite nutrizionali</p>	<p>Le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica (circolare n. 11 del 2014)</p>
<p>Crioconservazione</p>	<p>Spese detraibili Per quanto riguarda la crioconservazione degli ovociti, la disciplina di riferimento è recata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana. In merito alla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche. Nello specifico, la crioconservazione degli ovociti può essere effettuata anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita per altri scopi, quali, ad esempio, quelli strettamente conservativi, diretti a garantire la disponibilità di ovociti per una futura gravidanza. Il trattamento di crioconservazione degli ovociti deve essere effettuato solo nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità. Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa (circ. 17 del 2015)</p>
<p>Mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale</p>	<p>In termini generali, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006). Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale (cfr. circolare n. 14 del 1981).</p>

In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione. Ciò premesso, si ricorda che con riferimento alle prestazioni rese dal chiropratico – figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, malgrado l'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007 preveda l'istituzione del registro dei dottori in chiropratica – la detrazione è stata ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Salute), con la circolare n. 66 del 1984, ove si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia.

Per ciò che concerne le attività descritte come trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o grotte di sale), il Ministero della Salute ha precisato che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale”.

Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. circolare n. 17/E del 2006). Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili (**circolare 3 del 2016**)

Crioconservazione degli embrioni

Circolare n. 18 del 2016

La crioconservazione degli embrioni, come quella degli ovociti, è disciplinata dalla legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono contenute nelle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministro della Salute del 1° luglio del 2015, anche per tener conto della sentenza della Corte Costituzionale 1° aprile 2009, n. 151 - relativa all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni - e della più recente sentenza della medesima Corte 9 aprile 2014, n. 162, relativa alle tecniche di fecondazione eterologa. In considerazione di tali recenti modifiche delle linee guida, si è ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute che, in linea con quanto già precisato sulla crioconservazione degli ovociti, ha riconosciuto natura sanitaria alle prestazioni di crioconservazione degli embrioni “ove ricorrono nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche.”. Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, l’Agenzia ritiene che le spese per prestazioni di crioconservazione degli embrioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, nelle ipotesi sopra indicate. Per poter fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Crioconservazione degli ovociti e degli embrioni all'estero**Circolare n. 18 del 2016**

Il Ministero della Salute ha chiarito che è possibile riconoscere carattere sanitario alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti, dei gameti e degli embrioni effettuate all'estero per finalità di cura, previste nel percorso di procreazione medicalmente assistita, previa presentazione delle specifiche relative alle prestazioni come disciplinate dalla legge n. 40 del 2004 e dalle linee guida. Per quanto concerne la documentazione relativa alle spese sostenute, il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che dovrà essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall'Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti. In base a tali chiarimenti, le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all'estero sono ammesse in detrazione solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. Si ricorda, inoltre, che, come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

Interventi all'estero nell'ambito della procreazione assistita**Circolare n. 18 del 2016**

Sulla base del ragionamento effettuato in relazione agli interventi di crioconservazione effettuati all'estero, l'Agenzia delle Entrate ritiene che anche le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all'estero sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett c), del TUIR. In materia di PMA la disciplina di riferimento è, infatti, recata dalla legge n. 40 del 2004, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, nonché dalle relative linee guida aggiornate con decreto del Ministro della Salute 1° luglio 2015. La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà, anche in questo caso, essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall'Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti, così come precisato dal Ministero della Salute con il citato parere. Dalla stessa documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana. In presenza di documentazione sanitaria in lingua estera valgono le considerazioni esposte al punto precedente

Circoncisione rituale**Circolare 7 del 2017**

La detrazione non spetta per la circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016)

Spese per alimenti e integratori**Spesa per la dieta alimentare prescritta dal medico (Malato in attesa di trapianto o futuro dializzato)****Indetraibile**

La spesa per la dieta alimentare (es. pane e pasta proteici) prescritta dal medico a un malato di insufficienza renale, in attesa di trapianto o futuro dializzato, è indetraibile stante la tassatività dell'elencazione della tipologia di spese che l'art. 15, T.u. n. 917/86, considera «sanitarie». La spesa per la dieta non è, infatti, né una spesa medica «generica» o «specialistica» o «chirurgica», né tantomeno una «protesi» (Dir. Aa.agg. e cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/97)

Acquisto di integratori alimentari

Indetraibile

Con la **risoluzione n. 256 del 2008**, l'agenzia delle entrate ha evidenziato che non sono detraibili le spese per l'acquisto di integratori alimentari, in quanto tali prodotti, in ragione della loro composizione, si qualificano come appartenenti all'area alimentare.

Alimenti a fini medici speciali

Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

La spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale "parlante" in cui sono specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario di tali prodotti. Tuttavia, atteso che la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente potrà integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti (**Circolare 7 del 2018**). L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Alimenti a fini medici speciali

Circolare 13 del 31/5/19. atteso che la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno e fino al 31 dicembre 2018, se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente potrà integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti

Acquisto di protesi e macchinari

Protesi sanitarie (spese per l'acquisto o l'affitto di-):

Casistica:

- protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
- lenti a contatto e occhiali da vista;
- apparecchi auditivi;
- apparecchi ortopedici,
- arti artificiali
- protesi fonetiche,
- pacemaker, altre protesi cardiache e vascolari, e simili.

Spese detraibili

Chiarimenti:

In quanto indispensabili alla utilizzazione delle lenti a contatto, la cm n. 108/E del 3/5/1996 - punto 2.4.5 - ha ammesso la detraibilità della spesa relativa all'acquisto del **liquido per lenti a contatto**.

Trattandosi di protesi fonetiche, la dir. reg. entrate-Emilia Romagna - ris. n. 42955 del 18/10/1996, ha ammesso la detraibilità **delle pile per l'alimentazione dell'apparecchio acustico Sono indetraibili le spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi nella montatura degli occhiali** da vista e nella costruzione di apparecchi acustici (cm n. 14/8/606 del 23/4/1981).

Nel caso in cui gli occhiali da vista siano stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da un'attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico (C.M. n. 95/E, punto 1.1.7, del 12/5/2000).

Trattandosi di spese relative a prestazioni protesiche effettuate da un odontotecnico, e non da un medico dentista o da questi

Definizione di protesi – circolare 7 del 2017

prescritte, la comm. trib. centrale, sez. XII, dec. n. 3272 del 6/7/1994, dep. il 6/10/1994, ne ha ammessa la detraibilità in quanto la prescrizione medica non è espressamente prevista dalla legge. Secondo la predetta decisione è sufficiente che queste spese siano giustificate dalla loro comprovata necessità per motivi di salute. Questa decisione, apprezzabile per il rifiuto posto a un eccessivo formalismo, è in linea con la cm n. 14/8/606 del 23/4/1981 ed è in contrasto con la ris. min. n. 8/112 del 16/3/1982 e con la dec. n. 511 del 21/1/1993 della stessa Centrale

In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c). Rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata: - gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato; - gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili; - gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 03.05.1996 n. 108, risp. 2.4.5); - gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche; - gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura); - gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.; - gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Spese per affitto o acquisto di apparecchiature sanitarie (macchina per aerosol o per la misurazione della pressione)

Spese detraibili

Le spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie, come per esempio, la macchina per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, possono essere comprese tra le spese sanitarie (cm n. 122/E dell'1/6/1999)

Acquisto di strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisioterapia e apparecchio medicale per laserterapia

Spese detraibili – Condizioni. Si veda anche quanto riportato per l'acquisto dei dispositivi medici

Risoluzione n. 253 del 2009

E' sempre necessario verificare se tali beni rientrano nel concetto di spese mediche alla luce dei provvedimenti emanati dal Ministero della Salute che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. In particolare, il D. lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, all'articolo 1 definisce dispositivo medico "qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo...". Al fine di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, il Ministero della Salute ha approvato, con decreto ministeriale 22 settembre 2005, la prima versione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici, aggiornata da ultimo con il decreto ministeriale 13 marzo 2008.

Spese per l'acquisto di siringhe e aghi per iniezioni**Spese di acquisto dei pannoloni per incontinenti.**

Il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni.

Acquisto di materassi antidecubito

Il citato DM n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le traverse antidecubito.

Tale decreto è fondamentale per la detrazione degli strumenti in esame, atteso che a parere dell'agenzia delle entrate la stessa è consentita se le apparecchiature considerate sono all'interno della suddetta classificazione nazionale dei dispositivi medici. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, pur se in alternativa all'indicazione dei dati identificativi del destinatario del prodotto il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad attestare che l'acquisto è necessitato dall'esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.

Spese detraibili - condizioni

La C.M. n. 95/E, punto 1.1.6, del 12/5/2000, ha precisato che rientrano tra le attrezzature sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%, anche le siringhe ed i relativi aghi. Il caso che ha determinato la risposta ministeriale è quello di un contribuente affetto da una patologia cronica che richiede l'effettuazione di iniezioni di farmaci più volte al giorno.

Spese detraibili

Secondo l'agenzia delle entrate ne consegue che le spese sostenute per i predetti mezzi di ausilio rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR. Per documentare la detrazione in esame è necessaria la certificazione fiscale (ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale, che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e in ogni caso, la prescrizione del medico. In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. (circolare n. 17 del 2006)

Spese detraibili

Nella risoluzione n. 11 del 2007, l'agenzia delle entrate si è espressa favorevolmente per la detrazione di tale tipologia di spesa. In particolare il decreto fa riferimento agli "ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse)".

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli ausili in discorso, il decreto specifica che gli stessi devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie.

Ne consegue che relativamente ai materassi, l'acquisto può essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie solo se i materassi stessi presentino le caratteristiche tipologiche sopra richiamate, atte a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto si fa presente che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio.

Acquisto di parrucche

Spesa detraibile

La risoluzione n. 9 del 2010, ce ha affrontato il caso particolare della spesa sostenuta per l'acquisto della parrucca da parte di contribuenti sottoposti a specifiche terapie. Al riguardo l'agenzia delle entrate rileva che la parrucca non è ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.", dal che sembrerebbe derivare l'impossibilità del beneficio fiscale. Deve però registrarsi l'importante chiarimento del Ministero della salute, secondo cui è fondamentale tenere in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico. Al ricorrere di tali circostanze, pertanto, il beneficio fiscale può essere senza dubbio riconosciuto.

Costruzione piscina terapeutica

Spesa non detraibile

Circolare n. 20 del 2011. Le spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici, non risultano inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l'acquisto della struttura nella quale tale trattamento può essere svolto

Acquisto di macchina ad ultrasuoni

Spesa detraibile secondo le indicazioni riportate per l'acquisto dei dispositivi medici. Circolare n. 19 del 2012

Diagnosi DSA

Spesa detraibile. Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (circolare 7 del 2018)

Spesa di frequenza di una palestra per la prevenzione delle malattie

Spesa non detraibile.

Circolare n. 19 del 2012. La spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria

Altri chiarimenti

Spese mediche, oggettivamente detraibili, **rimborsate** per effetto di:

- a) contributi volontari per l'assistenza sanitaria, versati ma indetraibili;
- b) premi assicurativi per il rimborso di spese mediche, pagati ma indetraibili

Autoambulanza (spese per il trasporto in -)

Spese detraibili

(per chiarimenti ulteriori sulla problematica delle spese mediche rimborsate, si veda nota 2)

Le spese mediche in questione sono detraibili, mentre:

- a) i contributi sono indetraibili (Corte costituzionale, ord. n. 290 del 10/3/1988);
- b) i premi assicurativi sono indetraibili (Corte costituzionale, ord. n. 291 del 10/3/1988)

Spese indetraibili

Sono detraibili le spese per prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (cm n. 108/E punto 2.4.1 del 3/5/1996)

Trasporto del disabile. Erogazioni alla Onlus

Non può prescindersi dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto.

Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all'art. 15, comma 1.1., del TUIR,

Spese mediche sostenute all'estero

Valgono i criteri di detraibilità e di indetraibilità previsti per le analoghe spese mediche sostenute in Italia.

In caso di pagamento in valuta extra UE, si applica il disposto dell'art. 9 del Tuir, ossia è necessario fare riferimento al cambio del giorno in cui è sostenuta la spesa, oppure se non rilevato, al cambio rilevato nel giorno antecedente più prossimo e se nemmeno tale dato è disponibile si ricorre al cambio medio del mese. Le spese di viaggio e soggiorno non sono detraibili (circ. 122 del 1999, risp. 1.1.10)

Spese mediche all'estero

Spese mediche pagate dagli eredi dopo il decesso del «de cuius»

che prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015), a favore delle ONLUS aventi i requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997.

Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili per effetto dell'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui. In tal caso, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 14, non è cumulabile la deduzione in esame con "ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge" (cfr. circ. n. 39/E del 2005).

Si ricorda che la detraibilità è subordinata all'effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall'attestazione rilasciata dalla ONLUS (cfr. da ultimo circ. n. 11/2014).

Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (**circ. 17 del 2015**)

La detraibilità o indetraibilità delle spese mediche all'estero secondo il criterio dell'analogia con le spese mediche sostenute in Italia, è stata confermata dalla Corte costituzionale, sent. n. 245 del 20/12/1982.

In caso di detraibilità valgono per la documentazione le indicazioni della cm. n. 9/8/570 del 9/5/1987 secondo cui se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano.

Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti domiciliati fiscalmente in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. Inoltre, poiché il trattato di Osimo e lo statuto della regione Friuli Venezia Giulia garantiscono la tutela della minoranza slovena e la relativa conservazione di determinati diritti nell'uso della specifica lingua, la documentazione sanitaria eventualmente redatta in sloveno potrà essere corredata da una traduzione italiana non giurata, ove il contribuente, residente nella sopra citata regione, appartenga alla cennata minoranza.

Circolare n. 13 del 31/05/2019. È ammessa la detrazione delle spese sostenute all'estero e con documentazione redatta in italiano.

Spese detraibili

C.M. n. 122/E dell'1/6/1999.

Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del «de cuius». Pertanto dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d'imposta. Al riguardo si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto a un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.

Spese mediche sostenute dal coniuge nel corso dei mesi dell'anno precedente la separazione (quando cioè la moglie era a carico del marito)

Bollo sulle fatture

Spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria

I soggetti affetti da queste patologie per fruire del particolare meccanismo di detrazione devono essere in possesso di apposita certificazione sanitaria, rilasciata dall'ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia esente o rilascio di apposita tessera) che riporta nel rispetto della privacy un apposito codice numerico identificativo della malattia (circ. 55 del 2001). Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica o un'autocertificazione del soggetto affetto (circ. 15 del 2005)

Documentazione di spesa

Pertanto Minfinanze ha ritenuto che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da parte dell'erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute

Spese detraibili

Corte di cassazione, sent. n. 5499 del 26/1/1994, dep. il 7/6/1994

(per ulteriori chiarimenti relativi alle spese per i familiari a carico si vedano le note 3) e 4)

Spesa detraibile

Nella **risoluzione n. 444 del 2008** l'agenzia delle entrate ha ammesso la detrazione del 19% anche in riferimento alla spesa per il bollo, se regolarmente assolto. In assenza del bollo il documento si ritiene non funzionale alla detrazione, essendo dunque indispensabile l'assolvimento anche da parte del contribuente in luogo dell'emittente della fattura.

Spese detraibili

Nella colonna 1 del rigo E1, il soggetto affetto dalle patologie di cui al dm 28/5/1999, n. 329, come modificato dal DM 18 maggio 2001, n. 296, deve indicare le spese che ha sostenuto qualora si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). L'importo indicato in colonna 1 non deve essere riportato in colonna 2. Nell'ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.

In tale ultimo caso, il contribuente che ha sostenuto effettivamente le spese in discorso deve indicarne l'importo al rigo E2, tenendo presente che l'ammontare massimo, in relazione al quale compete la detrazione d'imposta del 19%, non può superare il limite di euro 6.197,48. Per i restanti aspetti si rinvia a quanto riferito al rigo E2.

Circolare 13 del 31/5/19. Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini cd. "parlanti", che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della detrazione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento

NOTE:

1 - Documentazione delle spese mediche:

Per tutte le spese occorre conservare (non allegare) la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- se gli scontrini non risultano più leggibili, fa fede la fotocopia o l'avvenuta elencazione in dettaglio nel modello 730/2 (circolare n. 15 del 2005). Per la documentazione riferita agli "scontrini parlanti", **si veda la successiva nota 5**;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolta, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati ad intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di avere eseguito la prestazione. La risoluzione del ministero delle finanze n. 33/8/112 del 16 marzo 1982, consente agli ottici optometristi di prescrivere direttamente al paziente occhiali da vista e lenti a contatto. Anche nell'ipotesi della protesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una autocertificazione la cui sottoscrizione può

non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alla predette fatture, ricevute e quietanze, da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari) per attestare la necessità per il contribuente o per i suoi familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

- per i sussidi tecnici e informatici (rigo E3 o RP3, cui si rinvia per altri chiarimenti), oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una autocertificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992.

2 - Spese mediche rimborsate:

Le spese mediche sostenute e detratte ante il periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e che invece in detto periodo sono rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata (con facoltà di opzione per la tassazione ordinaria).

Non vanno indicate alcune spese sanitarie sostenute e che hanno dato diritto a un rimborso da parte di terzi, come per esempio:

- spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che fino a un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di detti contributi è segnalata nella certificazione consegnata al lavoratore; se nelle annotazioni viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate. In tal senso, peraltro, si esprime la circolare dell'agenzia delle entrate n. 50 del 14 maggio 2002. Pertanto, nel caso di contributi versati al fondo pari a 4.500 euro e di spese sanitarie rimborsate pari a 3.000 euro sarà necessario procedere nel seguente modo: l'ammontare dei contributi che ha concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente è pari ad 884,80 euro e rappresenta il 19,66% del totale dei contributi versati. Tale percentuale deve essere applicata alle spese sanitarie rimborsate per individuare l'importo fruibile in deduzione o rispetto al quale calcolare la detrazione che risulta, nell'esempio considerato, pari a 589,80 euro;

26

- il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di euro 1300. L'erogazione di sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale \sqrt{R} possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano una univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie (**Circolare 7 del 2018**).

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione del 19%);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata nella certificazione rilasciata al lavoratore.

In merito è utile richiamare anche le precisazioni (tra le altre, risoluzioni 114 del 2003, 78 del 2004 e n. 167 del 2005, nonché circolare n. 24 del 2004) dell'amministrazione finanziaria in ordine ai rimborsi effettuati dal FASI, fondo che effettua prestazioni sanitarie a favore dei dirigenti di imprese, sia in servizio che in pensione. Ebbene, se ne ricava che mentre per i dirigenti in servizio, trovando applicazione in relazione ai premi versati la predetta disciplina di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro, l'eventuale rimborso lascia il diritto alla detrazione solo in proporzione alla quota parte dei premi che hanno formato reddito, per i dirigenti in pensione, invece, indipendentemente dal rimborso la detrazione resta sempre piena, non trovando mai applicazione la descritta disciplina della concorrenza al reddito dei premi versati. Infatti, i premi versati al FASI per i dirigenti in pensione non sono mai individuali, ma sempre collettivi e non permettono di applicare la norma di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, confluendo appieno nel reddito di pensione. In definitiva, per i rimborsi del FASI, la situazione è la seguente:

- se il rimborso riguarda un dirigente in servizio, bisogna procedere in proporzione e portare in detrazione solo la parte di spesa che corrisponde alla percentuale del premio che ha formato reddito;
- se il rimborso è ottenuto da un dirigente in pensione, la spesa è comunque detraibile per intero. Peraltro ciò è confermato anche se il FASI rimborsa una spesa sostenuta dal familiare del dirigente in pensione, pur se non a carico: infatti, in tal caso il familiare comunque può detrarre la spesa rimborsata (circolare n. 21 del 2010).

Sul punto infine è bene richiamare la risoluzione n. 35 del 2007, che ha escluso la detrazione delle spese mediche

rimborsate dal fondo di previdenza del ministero dell'economia e delle finanze (ipotesi molto diffusa, al pari di altri fondi di previdenza riferiti ad altre amministrazioni pubbliche), in quanto le entrate che alimentano il fondo non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti.

3 - Oneri sostenuti per i familiari a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione.

Nel caso di oneri sostenuti dal dichiarante per il coniuge a carico, la dir. Aa. gg. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 ha confermato che le spese sostenute dal dichiarante (spese «mediche») per il coniuge a carico possono essere detratte dal dichiarante stesso anche se la documentazione è intestata al coniuge. La normativa, infatti, prevede che possono essere detratte le spese mediche sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico e, quindi, che possono essere detratte anche se il documento di spesa è intestato a questi.

La C.M. n. 95/E, punto 1.1.3, del 12/5/2000, invece, ha precisato che il contribuente a cui siano state fatturate le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico non può calcolare la detrazione per tali spese.

Nell'ipotesi di familiare che non è più a carico nel corso d'anno, relativamente alle spese sostenute nel suo interesse, non spetta la detrazione. In particolare, le spese non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. Essendo ininfluenza il momento in cui il familiare è diventato titolare di redditi superiori euro 2840,51, la detrazione non spetta ad alcun soggetto. (C.M. n. 55/E, punto 1.2.4, del 14/6/2001).

4 - ripartizione oneri indipendente dalla ripartizione dei carichi di famiglia

Un chiarimento importante è stato formulato nella circolare n. 11 del 2007 che raccoglie le risposte ai quesiti della stampa specializzata in ordine alla finanziaria del 2007. In particolare, attese le modifiche Irpef che comunque non riguardano l'attuale dichiarazione, l'agenzia delle entrate ha precisato che in ogni caso la ripartizione dei benefici riconosciuti per i familiari a carico in base all'articolo 12 del Tuir non influenza mai la ripartizione delle spese (tra cui l'acquisto dei medicinali) sostenute nell'interesse dei medesimi familiari. In pratica, se anche un genitore decide di non fruire della deduzione per il figlio a carico indicando nell'apposita casella del riquadro dei familiari quale percentuale di spettanza il valore "zero", comunque potrà decidere di detrarre anche al 100% le spese mediche sostenute nell'interesse dello stesso figlio a carico.

5 - Documentazione acquisto medicinali

Il decreto legge 159 del 2007, al comma 4 dell'art. 39, sancisce che a decorrere dal 1° gennaio 2008, al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista contenente la specifica della natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Sul punto diversi sono stati i chiarimenti di prassi, alcuni molto puntuali giunti nel corso del 2009 e all'inizio del 2010.

L'amministrazione finanziaria già nella circolare n. 18 del 2009 ha ribadito **che l'assenza di uno dei requisiti previsti dalla norma, ossia l'indicazione della natura, qualità e quantità del farmaco, nonché del codice fiscale del contribuente, non consente il relativo beneficio fiscale**, non potendo considerare validi i documenti privi di tali caratteristiche.

È poi intervenuta in materia la circolare n. 40 del 2009. In tale documento di prassi l'agenzia delle entrate ha reso importanti indicazioni, soprattutto rivolte a superare le contestazioni sorte in riferimento alle indicazioni sulla qualità del prodotto, atteso che la menzione in chiaro del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti.

Sulla base di quanto stabilito dal Garante del contribuente, in particolare, l'agenzia delle entrate ha precisato che ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio.

Nello specifico, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:

- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario dei medicinali.

L'obbligo dello scontrino parlante completo in ogni suo aspetto, peraltro, è stato ribadito dall'amministrazione finanziaria anche in circostanze particolari, come nell'ipotesi cui si intenda beneficiare della detrazione per l'acquisto di medicinali preparati in farmacia. Chiarisce infatti la risoluzione n. 219 del 2009 che anche per questa tipologia di medicinali, come per quella dei medicinali di origine industriale, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata con documenti contenenti natura, qualità e quantità delle preparazioni galeniche acquistate, e codice fiscale del destinatario delle stesse. Peraltro, **se i farmacisti dovessero incontrare delle difficoltà nell'emettere gli scontrini fiscali "parlanti", soprattutto nel caso di medicinali privi del codice a barre, è possibile ricorrere all'emissione di fattura**, nella quale il farmacista riporterà quale indicazione della natura

del prodotto venduto la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”. Ovviamente, per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, dovranno risultare in fattura anche la quantità di prodotto acquistato e il codice fiscale del destinatario dello stesso.

Sull’argomento, comunque, di fondamentale importanza è la **risoluzione n. 10 del 2010**, che affronta diverse fattispecie in cui è possibile riconoscere l’agevolazione fiscale, a condizione però che la documentazione (scontrino o fattura), anche se non riportante la dicitura “farmaco” o “medicinale”, indichi comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. **Nel dettaglio, secondo l’amministrazione finanziaria sono agevolabili i documenti che indicano la natura del prodotto con le seguenti denominazioni o sigle:**

- **“omeopatico”**. In merito, infatti, l’agenzia rileva che il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, qualifica omeopatici i medicinali ottenuti *“a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”*;
- **“preparazione galenica”**, ossia come detto i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali);
- **“ticket”**, in quanto trattasi di una denominazione che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario;
- **“SOP” e “OTC”**. Infatti, il citato d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, che reca la classificazione dei medicinali, all’art. 87, lett. e), individua le classi dei medicinali sulla base delle modalità di fornitura, prevedendo la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica. Pertanto le sigle SOP e OTC attengono ad una specifica categoria di medicinali che è disciplinata espressamente dal d. lgs. n. 219 del 2006 e sono valide ai fini del beneficio Irpef;
- **“med.” o “f.co.”**, dal momento che nella loro accezione comune sono intese come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco e dunque equivalgono alla menzione per esteso di tali termini.

28

La **circolare n. 7 del 2017** ha precisato che la natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).

La risoluzione n. 10 del 2010, infine, reca due ulteriori importanti precisazioni. Anzitutto, è chiarito che **non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione**, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale. Ciò in quanto il tenore letterale della norma stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.

In secondo luogo, si precisa che in forza dei commentati obblighi di certificazione delle spese mediche, **non è più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale”** e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie e tale indicazione vale anche per i ticket, nel qual caso il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Si rammenta, infine, che nella circolare n. 34 del 2008, è precisato che nel caso di farmaci acquistati all’estero è necessario che la documentazione acquisita sia in grado di riprodurre le stesse indicazioni richieste per gli “scontrini parlanti”, eventualmente anche con autocertificazione.

Per quanto concerne invece i prodotti omeopatici, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), considerato che il Garante per la privacy ha precisato che è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati e rilevabile mediante lettura ottica, è necessario che sul documento fiscale di spesa la qualità del medicinale omeopatico sia riportata utilizzando detto numero identificativo (circolare n. 21 del 2010).

RIGO E2 DEL MODELLO 730

RIGO RP2 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E2 deve intendersi anche al rigo RP2)

SPESE SANITARIE PER I FAMILIARI AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI

Le spese per i familiari non a carico

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari, anche se non fiscalmente a carico

Trattasi delle spese eventualmente da indicare in colonna 2 del rigo E1 se sostenute direttamente dal soggetto affetto. Per la parte di spese per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta dovuta dal soggetto affetto la detrazione può essere fruita da un familiare di quest'ultimo, appunto compilando il rigo E2. L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo E2 non può superare euro 6.197,48. **La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righe E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11**

Le spese mediche vanno comunque indicate per intero

Definizione di patologie – circolare 7 del 2017

Precisazioni

L'art. 15, comma 2, del T.U. 917/86 riconosce il diritto alla detrazione d'imposta per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), T.U. 917/86, anche qualora tali spese siano state sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile, non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale beneficio spetta, limitatamente all'importo annuo di euro 6.197,48, per la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare e sempreché la spesa stessa sia stata sostenuta esclusivamente a causa delle suddette patologie. Con tale misura il legislatore ha mirato ad alleviare gli oneri, ovviamente per il periodo di vigenza della malattia, a carico delle famiglie che si trovano a dover affrontare un periodo di forte disagio. L'amministrazione finanziaria ha fatto, inoltre, presente che il contribuente, per motivi imposti da una esigenza di semplificazione delle procedure, non può richiedere al sostituto d'imposta di tenere conto di detti oneri in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (C.M. n. 207/E, punto 1.5.2, del 16.11.2000). Da tenere presente che l'individuazione delle malattie croniche e invalidanti è stata fornita dal D.M. 28.5.1999, n. 329.

Come evidenziato dalle istruzioni, la parte di spesa medica che non ha trovato capienza nella dichiarazione del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal DM n. 329 del 1999, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (DM n. 296 del 2001) e dal regolamento delle malattie rare (DM n. 279 del 2011). In tali decreti fra l'altro sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell'esenzione. I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell'esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia. Naturalmente le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all'esenzione. Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica.

NOTE:

1 - Soggetti affetti da patologie esenti dal contributo al Ssn privi di reddito

Premesso che il soggetto interessato dalla patologia deve presentare la dichiarazione indicando l'intero importo della spesa relativa a tali patologie e operare la detrazione del 19% fino a concorrenza dell'imposta da lui dovuta, si ha che nel caso in cui questi non abbia alcun reddito o possieda redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi il familiare che ha sostenuto la spesa potrà operare la detrazione in discorso per l'intero onere sostenuto, entro il limite annuo di euro 6.197,48. (C.M. n. 55/E, punto 1.2.7, del 14/6/2001).

Ad esempio, si consideri un contribuente affetto da una patologia esente con una imposta lorda pari a 950 euro, che sostiene per la propria malattia una spesa di 10.000 euro. Detto contribuente, in sede di compilazione della propria dichiarazione, dovrà indicare nel rigo E1, in colonna 1, l'intero importo speso (10.000 euro). La detrazione teoricamente riconosciuta è pari a 1.900 euro (19% di 10.000). Poiché la "capienza" entro la quale il contribuente può detrarre è pari alla propria imposta lorda di 950 euro, il contribuente non può detrarre il restante importo di 950. In effetti, ha fruito della detrazione nella misura del 50%. La parte non detratta, può essere indicata in dichiarazione dal familiare che ha sostenuto la spesa. Il familiare, dunque, nella propria dichiarazione, indicherà nel rigo E2 l'importo di 5.000 euro (50% delle spese non detratte).

2 - Obbligo di certificare che la patologia dà diritto alla detrazione

Particolarità della documentazione occorrente: per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sanitarie sostenute per familiari non a carico fiscalmente è necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui è affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale.

In particolare, i soggetti affetti da queste patologie devono essere in possesso di apposita certificazione sanitaria, rilasciata dall'ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia esente o rilascio di apposita tessera) che riporta nel rispetto della privacy un apposito codice numerico identificativo della malattia (circ. 55 del 2001). Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica o un'autocertificazione del soggetto affetto (circ. 15 del 2005).

Non è sufficiente, invece, che il familiare, sia pure in età avanzata, sia ricoverato in un istituto o clinica.

Inoltre è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenga l'indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è stata sostenuta. Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, questi deve annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal congiunto. Solo in tal caso al familiare stesso compete, nel limite normativo di euro 6.197,48 di spesa, il beneficio della detrazione. (C.M. n. 55/E, punti 1.2.8 e 1.2.9 del 14/6/2001).

RIGO E3 DEL MODELLO 730

RIGO RP3 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E3 deve intendersi anche al rigo RP3)

SPESE SOSTENUTE PER MEZZI NECESSARI PER L'ACCOMPAGNAMENTO, LA DEAMBULAZIONE, LA LOCOMOZIONE, IL SOLLEVAMENTO E QUELLE PER SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI RIVOLTI A FACILITARE L'AUTOSUFFICIENZA E LE POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP

I «mezzi» riconosciuti come necessari ai portatori di menomazioni funzionali permanenti

Poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, arti artificiali per la deambulazione

Le precisazioni

Spese detraibili

La detraibilità «integrale» è prevista dal 3° periodo della lettera c), dell'articolo 15 del Tuir di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Mezzi di sollevamento per portatori di handicap. Superamento barriere architettoniche. Divieto di cumulo con le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del portatore di handicap (spesa di accompagnamento)

Erogazione del disabile ad una Onlus

Spese per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap di cui all'art. 3, legge 5/2/1992, n. 104

Spesa acquisto bicicletta elettrica a pedalata assistita

Abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica

Mezzi di sollevamento per portatori di handicap. Superamento barriere architettoniche. Divieto di cumulo con le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Spesa detraibile

La detrazione del 19% è riconosciuta sull'intero costo del trasporto. Se nei confronti del portatore di handicap, durante il trasporto, sono effettuate prestazioni specialistiche o generiche, le stesse danno diritto ad una deducibilità dal reddito complessivo. Se il trasporto in ambulanza è effettuato nei confronti di soggetti non portatori di handicap, la spesa sostenuta non costituisce onere detraibile. Resta ferma la fruizione della detrazione per le spese per prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto (rientranti nel rigo E1), per l'importo che eccede 129,11 euro. **Circolare 7 del 2017**

La gestione dell'erogazione non può prescindere dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto.

Nel primo caso, al ricorrere delle varie previsioni normative, si potrà fruire di una detrazione o deduzione a titolo di erogazione alle ONLUS. Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (**circolare 17 del 2015**)

Spesa detraibile

Tra le spese per sussidi tecnici e informatici rientrano, per esempio, quelle sostenute per l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer o di un sussidio telematico. Sempre tra le spese ammesse, la C.M. n. 13/E del 6/2/2001 ha fatto rientrare quelle per i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, le tastiere espanse. La circolare n. 122 del 1999, invece, ha ammesso anche l'acquisto di telefonini da parte di coniugi sordomuti, a condizione che la necessità dell'acquisto sia certificata dal medico.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione (Circolare 7 del 2018).

Spesa detraibile

I costi di abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica sostenuti da un portatore di handicap, riconosciuto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, danno diritto alla detrazione d'imposta prevista dalla lett. c), comma 1, art. 15, T.u. n. 917/86, per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile. Ai fini della detrazione è necessario che il disabile sia in possesso di una

Acquisto di cucine con componenti tecnologici

specificazione della certificazione del medico specialista dell'Asl di appartenenza che attesti la valenza del sussidio per i suddetti scopi. (C.M. n. 55/E, punto 1.2.5, del 14/6/2001)

È deducibile l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche. **(circolare 7 del 2017)**

Collegamento tra sussidio e handicap

Circolare 7 del 2017

Per le spese in questione si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata. L'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Spese per sussidi

Risposta ad interpellato n. 422 del 2019. Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e l'acquisto di cucine, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata. Ai fini IRPEF, infatti, per beneficiare delle agevolazioni in argomento occorre possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, anche la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile. Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza è, infatti, richiesta dal D.M.14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata e non è necessaria per le agevolazioni IRPEF. Tali certificati devono attestare, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effettivi migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene, quindi, che l'istante può usufruire della detrazione Irpef di cui al citato art. 15 per l'acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente ed allegati all'istanza, in quanto si trattano sussidi che gli "facilitano l'autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale".

NOTE:

1 - Legge 5/2/1992, n. 104, art. 3 («soggetti portatori di handicap»)

Da tenere presente che i grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del T.u. n. 915/1978, e i soggetti a essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 104/1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Sul problema della certificazione dell'handicap importanti chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 21 del 2010 che hanno riguardato:

- I soggetti con handicap psichico o mentale. La circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l'acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, ha precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di: verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990). L'amministrazione finanziaria però precisa che tali indicazioni non sono tassative e dunque anche per i portatori di handicap psichico o mentale, può validamente farsi ricorso al certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa, anche se potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido *“con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”*
- Lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Tale stato può essere documentato anche prescindendo dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, purché si sia in possesso di una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *“l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore”*, e a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
- La sindrome di Down. Qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, inoltre, l'amministrazione finanziaria precisa che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, l'eventuale sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, in linea di principio non precluda la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto.

Ulteriori chiarimenti della circolare 7 del 2017

Sono considerate persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.. I grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).

2 - documentazione

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una autocertificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992. Per altre informazioni si rinvia a quanto riferito nelle note in calce al rigo E1.

3 - superamento barriere architettoniche

Nel caso di spese sostenute per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (ad esempio, costruzione di rampe), la detrazione del 19% spetta solo sull'importo di spesa che non fruisce della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ad esempio, con riferimento al limite di spesa di 96 mila euro attualmente vigente per le spese di recupero, se sono sostenute delle spese per un importo pari a 100.000

euro, il calcolo della detrazione avviene nel seguente modo:

- fino a 96.000 euro (limite massimo di spesa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio), spetta la relativa detrazione;
- i restanti 4.000 euro danno diritto alla detrazione del 19%.

4 - eventuale ripartizione della detrazione

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo, barando la relativa casella. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno oggetto di dichiarazione, indicate nei righi E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

5 - norma di riferimento per lo status di sordo

Con circolare 30 luglio 2001, n. 72, acquisito il parere tecnico del Ministero della Sanità, ora Ministero della Salute, è stato precisato che per l'esatta individuazione dei soggetti definiti sordi, destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli, occorre fare riferimento all'art. 1 della legge n. 68 del 1999. Successivamente, con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) è stata inserita la lett. c-ter), nel comma 1 dell'art. 13-bis del TUIR (attualmente art.15), la quale prevede la detrazione d'imposta per "le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381".

L'INPS, ente cui è stata trasferita la competenza in materia d'invalidità, interpellato sul punto, ha osservato che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, è la legge n. 381 del 1970, mentre la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970. Tenuto conto delle precisazioni fornite dall'INPS, la circolare n. 3 del 2016 ha evidenziato la correttezza del richiamo alla legge n. 381 del 1970 per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali.

RIGO E4 DEL MODELLO 730

34

RIGO RP4 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E4 deve intendersi anche al rigo RP4)

ACQUISTO DI VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP

I «veicoli» dei portatori di handicap

Ridotte o impedito capacità motorie permanenti

Le precisazioni

Le «ridotte o impedito capacità motorie permanenti» sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità. Vi possono essere comunque altre fattispecie di patologie che comportano «ridotte o impedito capacità motorie permanenti» la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate allorquando nell'ambito dell'attività di accertamento procedono al riconoscimento della detrazione in questione. In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla commissione di cui all'art. 4, della legge n. 104/1992, o, in alternativa, la copia della richiesta avanzata dalla Asl, diretta a ottenere dalla predetta commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/1997. La sussistenza delle condizioni personali può essere anche fornita, all'occorrenza, mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 28/12/2000, n. 445).

Veicoli agevolabili

I «veicoli» cui fa riferimento la lett. c) dell'art. 15, T.u. 917/86, sono:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose;
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonn. se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti;
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente

Acquisto minicar

Non detraibile

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente. (guida alle agevolazioni per disabili _ agenzia entrate, novembre 2009)

Veicoli elettrici

Circolare 7 del 2017

La detrazione spetta anche per l'acquisto di veicoli elettrici, anche se per gli stessi non è possibile applicare l'aliquota IVA ridotta in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla cilindrata del veicolo.

Veicoli ibridi

Circolare 7 del 2018

La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel

Gli adattamenti

I motoveicoli e autoveicoli necessari per la locomozione dei soggetti portatori di handicap, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, anche se prodotti in serie, devono essere «adattati» in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Da notare che tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del dlgs 285/1992.

Adattamenti, ulteriori chiarimenti

Circolare 7 del 2017

Per i portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, il diritto all'agevolazione è condizionato, quindi, all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto. Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

La «patente»

La detrazione in argomento compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti di cui risulta a carico.

Possibilità di rateazione

La detrazione del 19% spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 o, nei casi in cui risultasse che il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di euro 18.075,99, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito ripartire la detrazione in 4 quote annuali costanti e di pari importo. In tal caso indicare nel rigo E4 il numero 1 nell'apposita casella per segnalare che si vuol fruire della prima rata e l'intero importo della spesa sostenuta.

Gli adattamenti del veicolo

I principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzerie e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

La detrazione d'imposta è riconosciuta anche per adattamenti diversi da quelli sopra elencati, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente (guida agevolazioni per i disabili, agenzia entrate, novembre 2009, reperibile sul relativo sito)

Limite di spesa e adattamenti

Quando obbligatori, gli adattamenti devono essere considerati nel conteggio necessario per il confronto con il limite di spesa massimo

Veicoli necessari all'accompagnamento, deambulazione e locomozione di portatori di «gravi» handicap psichici o mentali e di invalidi con gravi limitazioni (affetti da pluriamputazioni)

Il comma 7 dell'art. 30 della legge 23/12/2000, n. 388 ha stabilito che «Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 27/12/1997, n. 449 (modificativo dell'art. 15, comma 1, lett. c, T.u. 917/86), sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della facoltà di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo». Vale quanto indicato in precedenza, significando tuttavia che per i soggetti in discorso non è richiesto che il veicolo sia «adattato» in funzione della limitazione di cui il portatore di handicap è affetto. (Art. 30, comma 7, legge 23/12/2000, n. 388; C.M. n. 46/E dell'11/5/2001). Annotazione: è evidente che nessun particolare adattamento può ritenersi necessario in quanto, per le caratteristiche dell'handicap dei soggetti fruitori, i veicoli non possono che essere condotti da terzi.

La C.M. n. 46/E, parte prima, dell'11/5/2001 ha precisato che a beneficiare dell'art. 30, comma 7, legge n. 388/2001 è la situazione di handicap «grave» definita dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e certificata dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap cui è demandata anche la certificazione dell'appartenenza alla categoria dell'handicap «grave» dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

Veicoli senza obbligo di adattamento e coesistenza di spese di tal genere

La risoluzione n. 113 del 2002 ha precisato che nel limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione (18.075,99 euro), nel caso specifico di portatore di handicap psichico o mentale o di invalido con grave limitazione alla capacità di deambulare o affetto da pluriamputazioni, non devono farsi rientrare le spese sostenute per montare determinate apparecchiature, quali la pedana sollevatrice o lo scivolo a scomparsa. In pratica, tali spese che se riferite ad un veicolo adattato fanno parte delle spese di acquisto per il veicolo, se invece si riferiscono, come nel caso in esame, a veicoli che non necessitano di adattamento, non devono essere considerate in tale contesto, bensì sono spese riconducibili ai mezzi necessari al sollevamento dei disabili e devono essere indicate nel rigo E3.

Veicoli destinati alla locomozione dei «sordomuti»

L'art. 1 della legge 12/3/1999, n. 68, individua i «sordomuti» in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Tale disposto normativo porta a ritenere che il disabile appartenga alla categoria dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente lo qualificano tale. Vale quanto indicato al precedente punto 1, significando tuttavia che per quanto riguarda gli autoveicoli destinati alla locomozione dei «sordomuti» non è dato rinvenire nella normativa vigente prescrizioni che richiedano particolari adattamenti tecnici del mezzo. (C.M. n. 74/E del 12/4/2000, richiamata dalla C.M. n. 72/E del 30/7/2001)

Status di sordo

Con circolare 30 luglio 2001, n. 72, acquisito il parere tecnico del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), è stato precisato che per l'esatta individuazione dei soggetti definiti sordi, destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli, occorre fare riferimento all'art. 1 della legge n. 68 del 1999. Successivamente, con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) è stata inserita la lett. c-ter), nel comma 1 dell'art. 13-bis del TUIR (attualmente art.15), la quale prevede la detrazione d'imposta per "le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381".

L'INPS, ente cui è stata trasferita la competenza in materia d'invalidità, interpellato sul punto, ha osservato che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, è la legge n. 381 del 1970, mentre la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970.

Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dall'INPS, si ritiene corretto il richiamo alla legge n. 381 del 1970 per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali (circ. 3 del 2016).

Veicoli destinati alla locomozione dei «non vedenti»

La legge 12/3/1999, n. 68, individua i «non vedenti» con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Vale quanto indicato al precedente punto 1, significando tuttavia che nessuna particolare caratteristica tecnica può ritenersi necessaria per i veicoli dei «non vedenti», in quanto tali autoveicoli non possono che essere condotti da terzi. (C.M. n. 72/E del 30/7/2001)

Categorie di non vedenti

Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli artt. 2, 3 e 4 della legge 3/4/2001, n. 138. Questi articoli individuano esattamente le varie categorie di «non vedenti», fornendo la definizione di ciechi totali (art. 2), di ciechi parziali (art. 3) e di ipovedenti gravi

(art. 4), come segue:

- a) per ciechi totali si intendono coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- b) per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%;
- c) per ipovedenti gravi si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.

La condizione di appartenenza a una delle suddette categorie, indispensabile per beneficiare della detrazione d'imposta correlata all'autoveicolo, deve risultare dalla documentazione di rito da esibire, per l'individuazione della quale occorre riferirsi ai chiarimenti forniti dalle C.M. n. 74/E del 12/4/2000 e n. 207/E del 16/11/2000, nonché dalla C.M. n. 46/E dell'11/5/2001.

Riparazioni e manutenzione straordinaria dei veicoli dei portatori di «handicap»

La detrazione del 19% spetta sull'intero importo speso. Ai fini della detraibilità occorre che le spese non riguardino l'ordinaria manutenzione e funzionamento del veicolo. Non sono, quindi, ammesse le spese per la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Rientrano le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento del veicolo e l'acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.

Manutenzione straordinaria, limite di spesa e obbligo di detrazione in un anno

Le spese di manutenzione straordinaria concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Devono essere sostenute nel periodo di 4 anni dall'acquisto e devono essere detratte in unica soluzione (circ. 15 del 2005). Pertanto, se il contribuente sostiene una spesa di manutenzione straordinaria e sta fruendo anche di una rata dell'acquisto, potrà continuare a detrarre in rateazione l'acquisto, ma dovrà compilare un nuovo rigo E4 in un secondo modulo per poter fruire in unica soluzione della spesa di manutenzione straordinaria. Inoltre, non vale l'eventuale indicazione di un numero di rata.

Manutenzione del veicolo

Come già in parte chiarito con circolare n. 46/E dell'11 maggio 2001, è possibile rinvenire alla base della normativa l'intenzione del legislatore di riservare un trattamento agevolato ai pezzi, ai ricambi, agli accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. In ragione di tale "ratio", si ritiene che anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e alle cessioni dei ricambi relativi agli adattamenti possa essere applicata l'aliquota agevolata del 4 per cento.

Per quanto concerne la detrazione ai fini IRPEF, l'Agenzia ha avuto modo di chiarire più volte che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell'autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc...), purché sostenute entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo stesso. Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate (cfr. risoluzione n. 306/E del 2002 e circolare n. 15/E del 2005, par. 6.1). Chiarimenti contenuti nella circolare n. 17 del 2015.

Veicolo «adattato» fruito da un portatore di handicap fiscalmente a carico del proprio genitore

La detrazione relativa alla spesa per l'acquisto dell'auto «adattata», spetta al genitore. (C.M. n. 122/E, punto 1.1.7 dell'1/6/1999).

Per fruire della detrazione non è necessario il possesso di una patente di guida né da parte del genitore, né da parte del figlio.

Nel caso particolare in cui il veicolo destinato al figlio è intestato al coniuge fiscalmente a carico, secondo l'amministrazione finanziaria la detrazione non può essere riconosciuta (risoluzione n. 4 del 2007, si veda nota 4)

Soggetto che a seguito di trapianto non ha più il requisito della limitazione alla capacità di deambulazione

La detrazione è riconosciuta se al momento dell'acquisto sussisteva il requisito della limitata capacità a deambulare (circolare agenzia n. 24 del 2004, punto 3.2)

Nel caso in cui in dichiarazione un contribuente indica quale onere detraibile, ripartito in quattro anni, l'importo per l'acquisto di un veicolo non adattato, poiché si tratta di soggetto riconosciuto invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione da una commissione medica, e successivamente all'acquisto, a seguito di trapianto, viene confermato disabile senza però le gravi limitazioni della capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili in quanto lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazioni della capacità di deambulazione è sussistente al momento dell'acquisto.

Portatore di handicap che ha acquistato un'auto e non ha presentato per tale anno la dichiarazione dei redditi non usufruendo, quindi, della prima rata di detrazione.

È possibile fruire della detrazione della seconda o terza rata anche se non è stata prodotta la dichiarazione relativa alla fruizione della prima rata. In analogia con quanto chiarito in materia di detrazione per spese per recupero del patrimonio edilizio nella circolare n. 95 del 2000, al punto 2.1.2. (circolare 15 del 2005), l'agenzia delle entrate nella circolare n. 15 del 2005 ha ammesso la detraibilità della seconda o successiva rata, pur in assenza della dichiarazione riferita alla prima rata. Per rate relative ad annualità precedenti non fruito e per le quali sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore, è possibile procedere ad istanza di rimborso entro 48 mesi ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73 (risoluzione n. 459 del 2008)

Detrazione in caso di furto del veicolo

Nell'ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione per l'auto rubata in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo. (circolare n. 15 del 2005). L'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, prevede che in relazione alle spese per l'acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile spetta la detrazione d'imposta una sola volta ogni quattro anni, e che tale detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il medesimo articolo precisa che se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, il contribuente possa fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisito. Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

Acquisto del veicolo all'estero

Circolare n. 20 del 2011.

Le spese mediche per l'acquisto dei mezzi necessari sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.

Trasferimento del veicolo

La documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La detrazione spetta sempreché sussistano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalle norme agevolative. Nell'ipotesi in cui il contribuente usufruisca della detrazione per il veicolo acquistato all'estero, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto non potrà, pertanto, acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia.

Circolare 7 del 2017

Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salvo le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Famiglia con più soggetti portatori di handicap (padre e figlio a carico)

Il veicolo è riferito al soggetto portatore di handicap. In presenza di contribuente che può detrarre per l'acquisto di più veicoli riferiti a più portatori di handicap, si prescinde dal requisito di un veicolo in quattro anni. Il padre, oltre alla detrazione per il veicolo destinato alla sua locomozione, può fruire anche della detrazione per l'acquisto del veicolo necessario al figlio a carico, prescindendo dal requisito di un veicolo in quattro anni. Infatti, il veicolo è riferito al soggetto portatore di handicap (**circolare n. 15 del 2005**).

Intestazione documentazione di spesa

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento di spesa può essere intestato a lui o a chi lo ha fiscalmente a carico (guida agevolazioni ai disabili, agenzia entrate, novembre 2009) – si veda inoltre la nota 3 (di commento alla risoluzione 4 del 2007) e la nota 4 in ordine alla restante documentazione.

Documenti di spesa

In caso di ricovero di un portatore di handicap è possibile dedurre solo la parte di spesa che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all'alloggio e anche se riferite a familiari non fiscalmente a carico. Nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato. (circ. 39 del 2010).

Decesso contribuente e recupero rate

Circolare n. 19 del 2012

La finalità della ripartizione della detrazione è quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico. Ciò considerato, secondo l'amministrazione finanziaria l'erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, nel compilare il relativo modello REDDITI, può portare in detrazione in un'unica soluzione la somma delle rate residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata.

NOTE:

1 - Rimborso delle spese mediche

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle spese rimborsate dopo essere state fruiti ai fini della detrazione d'imposta, si rinvia alle note in calce al rigo E1 di questo prospetto.

2 - Possesso del veicolo per due anni e utilizzo esclusivo dello stesso

In materia di spese per i veicoli dei portatori di handicap è intervenuta la legge n. 296 del 2006 (finanziaria del 2007) con i commi 36 e 37. Al riguardo, si prevede rispettivamente:

- che le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti;
- che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali il contribuente ha fruito dei benefici prima del decorso di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.

Sul punto, la guida alle agevolazioni per i disabili (agenzia entrate, novembre 2009) precisa che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

La circolare 7 del 2017 ha precisato che la disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Sul tema è anche intervenuta la circolare n. 19 del 2012, affrontando il caso specifico del veicolo cancellato dal PRA, che rappresenta una deroga alla condizione di dover far trascorrere almeno 4 anni da un precedente acquisto di un veicolo per disabili.

La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tra cui la demolizione e la definitiva esportazione all'estero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso.

Proprio richiamando la norma sulle conseguenze della vendita della vettura entro due anni dall'acquisto, la citata circolare n. 19 del 2012 evidenzia che il legislatore ha inteso trattare in modo uniforme le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo indipendentemente dalla circostanza che detto trasferimento avvenga all'estero, e quindi comporti anche la cancellazione dal PRA, o nello Stato, con il permanere dell'iscrizione del veicolo nel PRA. In particolare, ad avviso del fisco l'esportazione all'estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.

3 - Veicolo riferito a figlio disabile ma intestato a coniuge fiscalmente a carico

L'agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 4 del 2007, ha precisato che sulla base del tenore letterale dell'articolo 8 della legge n. 449 del 1997, non è riconosciuta la possibilità di detrazione nel caso in cui il veicolo non è intestato al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico. Pertanto, ai fini della detrazione, è necessario che il veicolo risulti quantomeno intestato al genitore che ha fiscalmente a carico il disabile.

In merito, sia concesso di esprimere la non condivisione delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione finanziaria, per quanto fondate sul piano formale. In effetti, la tesi sostenuta appare eccessivamente rigida e contraria allo spirito della norma nel caso prospettato. L'ipotesi formulata evidenzia che la vettura è intestata soltanto ad uno dei coniugi genitori del disabile (moglie), che però al pari del figlio disabile risulta a carico dell'altro coniuge (marito). Inoltre, i coniugi sono in comunione legale dei beni e dunque il veicolo è civilisticamente di proprietà di entrambi i coniugi. L'agenzia delle entrate afferma che queste condizioni non rilevano, in quanto è necessaria la formale intestazione del veicolo in capo al soggetto (marito) che ha a carico gli altri. In merito, si osserva:

- la comunione legale dei beni dovrebbe ritenersi comunque rilevante sul piano dei benefici fiscali. D'altra parte, laddove l'amministrazione finanziaria dovesse rivalersi nei confronti del marito per imposte non pagate, comunque non esiterebbe ad agire anche nei confronti dei beni ricadenti nella comunione legale;
- la norma di agevolazione intende favorire una particolare condizione sociale. Lo spirito con cui il legislatore introduce determinate agevolazioni, infatti, è quello di riconoscere, mediante la riduzione del prelievo fiscale, l'importanza sul piano sociale delle situazioni in cui possono ritrovarsi i contribuenti. E certamente nell'ipotesi prospettata, dove un solo soggetto (marito) è autonomamente sufficiente sul piano reddituale ed ha a carico il resto della famiglia, lasciando intendere anche situazioni non abbienti, il peso e la rilevanza dell'onere in questione (prestare assistenza in ogni forma ad un soggetto disabile), non merita di essere mortificato da una interpretazione burocratica e formalistica.

4 - Documentazione necessaria – Guida alle agevolazioni per disabili – Agenzia Entrate

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la docu-

mentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:
certificazione attestante la condizione di disabilità:

- **per i non vedenti e sordi:** certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
- **per i disabili psichici o mentali:** verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);
- **per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:** verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
- ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).
- I disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati dovranno presentare:
- **fotocopia della patente di guida speciale** o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
- ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, **autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso.** Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);
- **fotocopia della carta di circolazione**, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
- **copia della certificazione di handicap o di invalidità** rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

5 - Certificazione dell'handicap

Sul problema della certificazione dell'handicap importanti chiarimenti sono contenuti nella **circolare n. 21 del 2010** che hanno riguardato:

I soggetti con handicap psichico o mentale. La circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l'acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, ha precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di: verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990). L'amministrazione finanziaria però precisa che tali indicazioni non sono tassative e dunque anche per i portatori di handicap psichico o mentale, può validamente farsi ricorso al certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la *gravità* della patologia e la natura psichica o mentale della stessa, anche se potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido *"con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita"*

Lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Tale stato può essere documentato anche prescindendo dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, purché si sia in possesso di una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *"l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"*, e a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla *gravità* della patologia.

La sindrome di Down. Qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti

affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, inoltre, l'amministrazione finanziaria precisa che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, l'eventuale sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, in linea di principio non precluda la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto.

Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell'indennità di frequenza. Quest'ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento.

Circolare 7 del 2018

Semplificazioni in materia di certificazione

L'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che "I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità".

Per effetto di tale disposizione, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili. In particolare, i certificati riportano che il soggetto "è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) qualora ricorrano le condizioni per avere diritto al contrassegno di parcheggio per disabili;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli. I medesimi certificati, in ragione del tipo di disabilità riscontrata, riportano, pertanto, che il soggetto è:
 - portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997);
 - affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);
 - invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);
 - sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000);
 - non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l'ipovedente grave.

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, la detrazione, quindi, è subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o omissis).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Attenzione: L'indicazione che il soggetto "è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall'art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.

La legge n. 114 del 2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che «nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».

Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa. (Circolare INPS n. 127 del 2016).

RIGO E5 DEL MODELLO 730

RIGO RP5 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E5 deve intendersi anche al rigo RP5)

ACQUISTO CANE GUIDA PER NON VEDENTI

La spesa per i cani guida	Precisazioni
Tipologia del beneficio	La detrazione del 19% spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
Rateazione	La detrazione può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo; in tal caso occorre indicare nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta
Spettanza detrazione	La detrazione spetta una volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
Precisazioni	La C.M. n. 238/E, punto 1.3, del 22.12.2000 ha precisato, in merito all'intestazione del documento comprovante la spesa sostenuta, che: a) se il soggetto non vedente è titolare di redditi propri per un importo superiore a euro 2.840,51, il documento deve essere a lui intestato; b) - qualora, invece, il soggetto non vedente si trovi nelle condizioni per essere considerato fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al soggetto non vedente o alla persona della quale risulta fiscalmente a carico

44

RIGO E7 DEL MODELLO 730

RIGO RP7 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E7 deve intendersi anche al rigo RP7)

INTERESSI PER MUTUO ACQUISTO PRIMA CASA

Aspetti preliminari	
Documentazione giustificatrice	Dal contratto di mutuo, ovvero da quello di acquisto o ancora da altra documentazione rilasciata dalla banca a seguito di apposita richiesta può essere provato che si è in presenza di un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. In assenza, non può detrarsi e nemmeno può apporsi il visto di conformità, così come non può detrarsi o apporsi il visto se in caso di mutui misti (ad esempio, acquisto e ristrutturazione) non sono chiaramente distinti i due importi. Sul punto, si richiama l'importante precisazione contenuta nella risoluzione n. 147 del 2006 relativamente alla documentazione attestante che trattasi di interessi riferiti all'acquisto dell'abitazione principale. In primo luogo il contribuente può dimostrare che l'agevolazione gli

	<p>spetta attraverso la manifestazione della volontà di destinare la somma presa a mutuo all'acquisto dell'abitazione principale nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo. Qualora cioè non sia avvenuto, per cause imputabili o meno al contribuente, è possibile richiedere alla banca mutuante una espressa dichiarazione in cui sia attestata tale circostanza. La banca potrà rendere tale attestazione solo qualora disponga di tali informazioni, per averle acquisite, ad esempio, nel corso dell'istruttoria della pratica di finanziamento o in altra circostanza.</p> <p>Infine, qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarando che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese.</p>
<p>Documentazione per i mutui misti</p>	<p>Circolare n. 20 del 2011 Punto 1.3: nel caso dei mutui misti, se manca la documentazione bancaria che evidenzia tale particolarità del mutuo, è possibile procedere con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come in precedenza ammesso dalla risoluzione 147 del 2006)</p>
<p>Il mutuo</p>	<p>Ad essere agevolati sono solo gli interessi sul mutuo, non essendo ammesse altre forme di finanziamento. La detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno stato membro dell'Unione europea.</p>
<p>Interessi passivi su finanziamenti, diversi dal mutuo ipotecario, per l'acquisto della prima casa</p>	<p>Poiché il mutuo è un contratto tipico, disciplinato dall'art. 1813 del cod. civ., la disposizione relativa alla detraibilità degli interessi passivi dovuti al mutuante in dipendenza di tale contratto non può essere estesa ad altre forme di finanziamento. L'assenza dei caratteri tipici del contratto di mutuo costituisce la causa legale del mancato riconoscimento del beneficio stesso (dir. Aa. gg. e cont. trib. - ris. n. III - 5-005 del 29/7/1994).</p> <p>In particolare, non danno diritto alla detrazione interessi pagati per aperture di credito bancarie o di cessione di stipendio, ovvero a fronte di un prefinanziamento (circ. 50 del 2002).</p>
<p>Cosa detrarre</p> <p>Spesa rilevante Interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione, pagati, in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</p>	<p>Al pari di tutti gli oneri che danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda o ad una deduzione dal reddito complessivo, la spesa sostenuta è computata con il principio di cassa. Pertanto, possono essere detratti gli interessi passivi il cui pagamento è avvenuto nel corso del periodo d'imposta, pur se riferiti alle rate maturate negli anni precedenti.</p>
<p>Oneri accessori</p>	<p>Tra gli «oneri accessori» sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ecu o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestatto), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica ecc.</p>
<p>Spese notarili</p>	<p>Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, per esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca (vedasi anche: C.M. n. 95/E, punto 1.2.3, del 12/5/2000).</p>

Limite di spesa: mutui stipulati dall'1/1/1993

La detrazione del 19% compete su un importo massimo, 4.000,00.
In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di euro 4.000,00 va suddiviso tra i contestatari. Ad esempio, in caso di mutuo contestato tra i coniugi, ognuno può calcolare la detrazione su un importo massimo di 2.000,00 euro. Tale limite, inoltre, trova applicazione anche nell'ipotesi di più mutui contratti per l'acquisto dello stesso immobile.

Mutui stipulati ante 1993 (fino al 31.12.1992)

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo, a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8/12/1993 e che nella rimanente parte del 1993, così come per gli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (c.m. n. 108/E - punto 2.3.3 - del 3/5/1996). Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.

Interessi passivi parzialmente finanziati dallo stato, dalla regione o da enti pubblici

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, **gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente** (dir. Aa. gg. e cont. trib. - ris. n. III-5-1827 del 17/11/1994).

Mutuo di entità superiore al valore indicato nel rogito

In tali casi, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare di interessi proporzionale al valore indicato nel rogito.

Esempio (dati semplificati):

rogito 160.000 euro;

mutuo 200.000 euro;

interessi annui 3.000 euro.

Calcolo interessi da indicare in E7:

$$\frac{160.000 \times 3.000}{200.000} = 2.400 \text{ euro}$$

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula: interessi sui quali calcolare la detrazione = costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo. **(circolare n. 15 del 2005)**

Costo di acquisizione

Rientrano nel costo di acquisizione:

- l'onorario del notaio per l'acquisto e la stipula del mutuo;
- le spese di mediazione;
- le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- l'iscrizione e la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale (circ. 26 del 2005 e risoluzione n. 128 del 2005).

In pratica, le fasi da espletare sono le seguenti:

- verificare il capitale preso in mutuo e confrontarlo col valore del rogito. Se superiore, procedere nel modo seguente;
- aggiungere al valore di rogito gli oneri accessori, ossia quegli oneri che sono ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. b) detraibili (clausola di indicizzazione, onorario notaio per stipula mutuo, iscrizione/cancellazione ipoteca, imposta sostitutiva su capitale del mutuo);
- aggiungere al valore anche le spese notarili per atto di compravendita, le spese di intermediazione, le imposte di registro,

Rimborsi di contributi in linea interessi

ipotecarie e catastali, le spese x autorizzazione giudice tutelare, x procedura concorsuale o esecuzione individuale;

- determinato il "costo di acquisizione", si rapporta con il capitale prestato e si moltiplica per gli interessi pagati nel corso dell'anno. Il risultato rappresenta l'ammontare di interessi sui quali poter calcolare la detrazione del 19%.

Per ulteriori precisazioni, si rinvia alle note 1 e 2

Nel caso di restituzione di contributi ottenuti nel passato, gli importi dovuti rappresentano gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, in precedenza non dettratti. Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per i quali viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi nel periodo d'imposta in cui restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti. La restituzione delle somme, a seguito del venire meno del titolo della contribuzione, individua, infatti, il momento in cui il contribuente sostiene l'onere per gli interessi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto, occorre considerare l'ammontare degli interessi detraibili, allora non dettratti, e il limite massimo di spesa previsto per tale onere dalla normativa allora vigente. Ai fini della detrazione, le somme restituite alla regione, configurandosi come interessi relativi a mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale per i quali in passato non si è usufruito della detrazione, potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi tra gli oneri diversi da quelli specificamente indicati nella relativa sezione degli oneri detraibili, in particolare tra "gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%". (**risoluzione n. 76 del 2010**).

Conto corrente accessorio

In merito ai conti accessori, nella risoluzione n. 43 del 2011 l'agenzia delle entrate ha ammesso la detrazione. In particolare, l'amministrazione finanziaria asserisce che da una valutazione complessiva dell'operazione in esame si evince che la *ratio* della rinegoziazione è tesa a consentire al mutuatario in difficoltà a causa della crisi che ha colpito il settore finanziario, di corrispondere una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse. L'accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario, essendo strumentale al raggiungimento del fine preordinato dal legislatore, può considerarsi fiscalmente neutrale. Sono detraibili, pertanto, gli interessi passivi relativi all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente accessorio nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente dell'importo di euro 4.000 previsto dalla legge. Gli istituti bancari, nel compilare l'attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, dovranno certificare l'importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.

Spese non rilevanti

Circolare n. 13 del 31/5/19. Non rilevano:

- le spese di assicurazione dell'immobile in quanto non hanno il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo (**Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.4**);
- le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile;
- le spese per l'incasso delle rate di mutuo.

L'immobile da acquistare

Abitazione principale

Trattasi di immobile da destinare ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Ulteriore quota dell'unità immobiliare

Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), ancorché non a carico del contribuente.

Secondo mutuo

La detrazione **spetta** anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare, sempre da destinare ad abitazione principale a seguito di accorpamento.

Mutuo per ulteriore unità immobiliare

La **circolare n. 11 del 21 maggio 2014** ha precisato che il limite resta identico anche in caso di secondo mutuo per acquistare un altro appartamento da accorpare, a seguito di variazione catastale, al primo. In tal caso, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni normative, la detrazione spetta per entrambi i mutui ma nel rispetto del limite complessivo di 4 mila euro.

Circolare 7 del 2017

Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ad un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto di un'ulteriore unità immobiliare adiacente all'abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento, sono detraibili insieme agli interessi passivi e agli oneri accessori relativi al precedente mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, nel limite complessivo di euro 4.000, purché anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e ciò risulti dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. La detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento delle due unità immobiliari le quali devono risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale.

Interessi passivi su mutuo ipotecario stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza (box, cantina ecc.) dell'abitazione principale

La lett. b) dell'art. 15 T.u. 917/1986 stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La disposizione, dunque, non fa alcun riferimento alle eventuali pertinenze, e, pertanto, la **detrazione non spetta** ove il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza della dimora abituale del contribuente (vedasi anche: cm n. 108/E, punto 2.3.4, del 3/5/1996)

Abitazione principale ora assegnata al coniuge separato (non divorziato)

Al coniuge che a seguito di separazione ha trasferito la propria dimora abituale **spetta comunque** la detrazione commisurata all'importo di euro 4.000,00 nell'ipotesi in cui presso l'immobile acquistato abbia la propria dimora abituale un suo familiare (per es. il figlio o il coniuge separato fintanto che non intervenga una sentenza di divorzio) (C.M. n. 55/E, punto 1.3.3, del 14/6/2001).

Interessi passivi su mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale corrisposti dal personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia

L'art.66, comma 2, della legge 21.11.2000, n. 342, ha disposto che la detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, **prescindendo dal requisito della dimora abituale** (vedasi anche: C.M. n. 207/E, punto 2.2.7, del 16.11.2000)

Personale delle forze armate e delle forze di polizia

Limiti alla detrazione. **Circolare n. 20 del 2011**

Punto 1.6. La norma consente la detrazione se il dipendente ha una sola abitazione, anche a prescindere dalla circostanza che non sia la sua dimora abituale. Non è possibile avere la detrazione se si posseggono altri immobili ed a prescindere che su dette ulteriori proprietà vi siano diritti di godimento a favore di terzi. Considerato, tuttavia, che la specifica agevolazione prevista per questi contribuenti è da ritenersi aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, il dipendente delle Forze armate o di polizia, proprietario di un'altra unità abitativa, potrà, comunque, fruire, al pari della generalità dei contribuenti, della detrazione degli interessi passivi, in relazione al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale, propria o dei propri familiari, nel rispetto naturalmente

delle condizioni previste dalla norma. Pertanto, non perdono il diritto alla detrazione nel caso in cui, ad esempio, acquistino l'immobile da adibire ad abitazione principale e si trasferiscano successivamente per motivi di lavoro. Nell'ipotesi in cui, tali soggetti siano proprietari di un solo immobile, non adibito ad abitazione principale per il quale beneficino della detrazione in qualità di dipendente delle Forze armate o di Polizia e successivamente acquistino, anche a titolo gratuito, un secondo immobile, potranno comunque fruire della detrazione, a condizione che il primo immobile sia utilizzato come abitazione principale e sempreché non siano trascorsi dodici mesi dall'acquisto.

Condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:

- per i mutui stipulati dall'1.1.2001 la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.6);
- per i mutui stipulati dall'1.1.1994 fino al 31.12.2000 la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.2). In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell'anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l'immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l'immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell'acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) - e non sei mesi come nella previgente normativa - per adibire l'immobile a propria abitazione principale;
- per i mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994;
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.3) e deve essere indicato con il codice 8 nei rigi da E8 a E10. **Circolare 7 del 2018**

Donazione dell'immobile e acquisto di altra unità

È confermato che la detrazione spetta solo ed esclusivamente al soggetto intestatario del contratto di mutuo che risulti contemporaneamente anche acquirente dell'immobile. Ciò anche nell'evenienza che uno dei coniugi cointestari del mutuo decida di donare la propria quota di proprietà dell'immobile all'altro coniuge, laddove la situazione che si configura è la seguente:

- il coniuge donante possiede i requisiti normativi (intestazione e proprietà dell'immobile) solo fino al momento di donazione e dunque dovrà rapportare la propria quota di interessi annuale su cui detrarre in rapporto ai mesi antecedenti alla donazione. Una donazione a fine maggio, ad esempio, causa un rapporto nella misura di 5/12;
- il coniuge donatario, che per l'intero anno ha entrambi i requisiti, potrà indicare nel rigo RP7 di unico la quota di interessi di propria competenza, essendo ininfluenza la percentuale di immobile

posseduto. Poiché il mutuo non è accollato ma continua ad essere pagato da entrambi i coniugi, ovviamente il donatario potrà detrarre in riferimento al 50% degli interessi annuali certificati dall'istituto di credito.

Inoltre, se il coniuge donante decide di acquistare per intero un altro immobile contraendo un nuovo mutuo, la detrazione può essere riconosciuta ferme restando le condizioni normative e tenendo presente quanto già derivante dal precedente mutuo. Ciò vuol dire, ad esempio, che il donante può procedere all'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale di un suo familiare (ad esempio il figlio) e calcolare la detrazione anche sui relativi interessi, cui però deve sommare quelli riferiti ai mesi di spettanza del primo mutuo e comunque rispettando il limite complessivo di 4.000,00 euro. Deve sottolinearsi, sul punto, che tale soluzione conduce di fatto ad un maggior beneficio fiscale per la famiglia interessata, in quanto si supera il "blocco" rappresentato dalla circolare n. 50 del 2002, laddove al punto 4.4 era stato evidenziato che in presenza di più mutui riferiti a più immobili, la detrazione è fruibile solo relativamente a quello adibito a propria abitazione principale. In sostanza, in assenza di donazione il beneficio sarebbe rimasto ancorato al solo primo immobile. La scelta di donare la propria quota di proprietà, pertanto, evita detto impedimento proprio in quanto il donante, all'atto di acquisto del nuovo immobile, non è più proprietario del precedente. (**circ. 39 del 2010**)

Trasferimento all'estero

Circolare n. 17 del 2015.

Per i soggetti che, in base all'art. 2 del TUIR, risultano fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, l'imposta è determinata e applicata secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del medesimo TUIR.

L'art. 24 del TUIR, in particolare, prevede al comma 3, tra gli oneri che possono essere portati in detrazione da detti soggetti non residenti, anche quelli previsti dall'art. 15, comma 1, lett. b), del predetto TUIR, concernente la detrazione per interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.

Al fine della fruizione di tale detrazione occorre, preliminarmente, verificare se ricorrano le condizioni previste dal richiamato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR. La citata lett. b) prevede tra l'altro che "La detrazione spetta, non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro."

In base all'art. 15 del TUIR in commento, quindi, costituisce presupposto per la spettanza della detrazione che l'unità immobiliare sia effettivamente adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Tale detrazione spetta anche oltre il periodo d'imposta in cui sia variata la dimora abituale, a condizione che detta variazione dipenda da motivi di lavoro.

Al riguardo, con Circolare n. 15/E del 2005, al punto 4.5, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che "In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione".

Successivamente, con Circolare n. 21/E del 2010, al punto 4.5 è stato specificato, tra l'altro, che "Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. La generica formulazione adottata dalla norma "trasferimenti per motivi di lavoro" consente, infatti, di continuare a fruire della detrazione nei casi in cui la variazione dell'abitazione principale risulti oggettivamente attribuibile all'attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l'ulteriore condizione che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.

Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere

derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i motivi di lavoro che hanno determinato la variazione della dimora abituale. Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.”. Si ritiene che la circostanza che il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno stato estero consenta di applicare la deroga richiamata e, quindi, che lo stesso abbia diritto a detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche se la suddetta abitazione risulti locata.

Tutto ciò nel presupposto che:

- siano state rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora abituale in tale immobile entro un anno dall'acquisto;
- che a tutt'oggi permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale;
- che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

Condizioni temporali

Condizioni temporali

Per i mutui contratti fino al 2000, l'immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare **entro sei mesi dall'acquisto** stesso e l'acquisto della unità immobiliare deve essere stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. (circ. n. 50 del 2002).

Per i mutui contratti a decorrere dal 2001, **la detrazione è ammessa a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.** Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato, oltre che nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro (C.M. n. 1/E, punto 1.1.1, del 3/1/2001).

Il termine di un anno, in contrapposizione al precedente termine di sei mesi, deve intendersi riferito a un periodo di 12 mesi (C.M. n. 7/E, punto 2.6, del 26/1/2001). Sul punto, si segnala la posizione dell'agenzia delle entrate assunta con la circolare n. 50 del 12 giugno 2002, nella quale è stato chiarito che la disposizione si applica anche ai mutui stipulati nel corso del 2000 a condizione sempreché al 31 dicembre 2000 non sia decorso il nuovo termine annuale previsto dalla legge. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Interessi su mutuo ipotecario per acquisto immobile locato

Per quanto riguarda l'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia locato, l'art. 15, comma 1, lett. b), T.u. 917/86 prevede che la detrazione spetti a condizione che **entro 3 mesi dall'acquisto venga notificato al conduttore l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione** e che entro un anno dal rilascio dell'immobile questo sia adibito ad abitazione principale. Tale previsione dà rilievo esclusivamente all'ipotesi di sfratto per finita locazione. Per avvalersi della detrazione il nuovo proprietario dovrà, pertanto, provvedere a notificare al conduttore l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione entro 3 mesi dall'acquisto, fermo restando che qualora l'immobile venga rilasciato prima della naturale scadenza del contratto di

locazione, il proprietario stesso o i suoi familiari dovranno stabilire la propria dimora abituale nell'unità immobiliare entro 12 mesi dalla data del rilascio (C.M. n. 7/E, punto 2.7, del 26/1/2001). La circolare n. 50/ del 12 giugno 2002 ha precisato che, in applicazione della norma sopra richiamata, il legislatore non ha previsto espressamente da quale momento è possibile fruire delle detrazioni. Si deve ritenere, pertanto, che la detrazione trovi applicazione secondo le regole generali, sin dalla prima rata. Per quanto concerne i mutui contratti prima del 1 gennaio 2001, la disposizione in commento può essere applicata anche per i mutui stipulati nel corso del 2000, sempreché il 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine di tre mesi previsto dalla norma entro il quale deve essere notificato al locatario l'atto di intimazione della licenza o sfratto per finita locazione e che l'adempimento venga, comunque, posto in essere nei tre mesi decorrenti dall'acquisto. Qualora entro un anno dal rilascio l'immobile non venga destinato ad abitazione principale, gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione di imposta, dovranno essere dichiarati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del DPR 917/86.

Se un soggetto ha la contemporanea presenza dei requisiti per detrarre il mutuo abitazione principale e di quello riferito all'immobile locato, può detrarre solo in riferimento a uno dei mutui. In particolare, tale scelta dovrà essere fatta in relazione all'immobile che risulterà poi dimora abituale. Inoltre, nel periodo in cui l'immobile locato risulta ancora occupato e fino a quando non avvenga il rilascio e sia adibito ad abitazione principale, la detrazione spetta solo per il mutuo riferito all'altro immobile, che è già adibito ad abitazione principale (circ. 50 del 2002).

Se tale immobile è locato, l'acquirente deve comunque attivare un **procedimento giudiziario** per ottenere la disponibilità dell'immobile, ritrovandosi, dunque, in una situazione sostanzialmente analoga. Pertanto, anche in tale circostanza la detrazione può essere applicata sempre che il contribuente attivi il procedimento entro tre mesi dall'acquisto e poi, entro un anno dal rilascio, adibisca l'immobile ad abitazione principale. (risoluzione n. 385 del 2008)

Interessi detraibili dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve essere **entro due anni dall'acquisto**. (C.M. n. 7/E, punto 2.9, del 26/1/2001)

Il rispetto del requisito dei due anni può risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 (circ. 15 del 2005).

Nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, per individuare la categoria di opere che permette la detrazione per interessi dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque, entro due anni dall'acquisto, è necessario far riferimento all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 8/8/1978, n. 457. L'agevolazione è pertanto esclusa nel caso in cui l'immobile sia soggetto a opere differenti da quelle individuate dalla citata norma. Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro due anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta. Ciò in quanto, per ragioni di coerenza logica, è da ritenere estensibile il principio contenuto nel dm n. 331/1999, concernente le diverse ipotesi di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale.

È opportuno precisare, infine, che la fattispecie prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b), T.u. 917/86, riguarda i mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, mentre il comma 1-ter dello stesso articolo prevede una detrazione d'imposta a fronte di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per la

costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi di mutuo per l'acquisto dell'immobile, ancorché oggetto di ristrutturazione edilizia, le condizioni e le modalità per poter beneficiare della detrazione sono indicate nella lett. b) del comma 1 del citato art. 15. Di contro, nell'ipotesi di mutuo contratto per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile, si devono applicare le disposizioni contenute nel comma 1-ter dello stesso articolo. Con riferimento alle nuove disposizioni, la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, prevede che la stessa possa essere applicata anche ad un mutuo contratto nel 1999 a condizione che, alla data del 31 dicembre 2000, non era decorso il termine previsto dalla previgente disciplina. In sostanza, il termine biennale previsto dalla nuova disposizione si applica con riferimento ai mutui stipulati nel corso del 2001.

In caso di contemporanea presenza del mutuo per l'acquisto da indicare in E7 e del mutuo per la ristrutturazione da indicare in E8 (nuovo rigo residuale) con il codice 10, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni secondo il seguente principio e ferme restando le relative regole applicative:

- il mutuo prima casa (E7) non incontra limiti temporali e può essere sempre detratto;
- il mutuo di ristrutturazione può essere detratto solo per il periodo di esecuzione lavori e fino ai sei mesi successivi il termine dei lavori stessi.

Immobili da ristrutturare

L'agenzia delle entrate conferma che nel caso di acquisto di immobili in cui sono eseguiti lavori di ristrutturazione la detrazione spetta solo a decorrere dal momento in cui lo stesso è adibito a dimora abituale, evento che deve concretizzarsi entro massimo due anni dall'acquisto. È bene rammentare che tale precisazione riguarda solo gli interessi per il mutuo prima casa, mentre se è contratto un c.d. mutuo misto, ossia relativo sia all'acquisto che alla ristrutturazione, gli interessi riferiti alla quota di mutuo destinata ai lavori, ferme restando le rispettive condizioni normative, sono detraibili da subito e sino ad un massimo di sei mesi successivi alla conclusione dei lavori, spettando nel prosieguo solo la detrazione riferita all'acquisto. (circ. 39 del 2010)

Il diritto alla detrazione

Avente diritto alla detrazione

Detrae colui che è **contemporaneamente proprietario dell'immobile**, anche in parte, ed **intestatario del contratto di mutuo**

Mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi di cui uno è fiscalmente a carico dell'altro

Nell'ipotesi di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi è previsto, a partire dall'anno d'imposta 2001, che ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro quest'ultimo può beneficiare della detrazione in discorso in relazione **a entrambe le quote**. Questa statuzione costituisce la novità introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 6 della legge 23/12/1999 n. 448.

La circolare dell'agenzia delle entrate n. 50 del 12 giugno 2002 ha chiarito che il principio in base al quale il contribuente con redditi può assumere la detrazione della parte di interessi relativa al contribuente fiscalmente a carico, vale solo per i mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 1993 in riferimento ai quali, per effetto dell'articolo 3, comma 7, del dl 330/1994, trova applicazione l'articolo 15, comma 1, lettera b) del DPR 917/86.

È comunque necessario, però, che entrambi i coniugi siano acquirenti dell'unità immobiliare. Ciò si evince non solo dal tenore letterale della norma, ma anche dalle interpretazioni rese dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, per tutti i mutui stipulati successivamente al 1991, la detrazione non compete al coniuge che non ha acquistato il fabbricato (circ. n. 95 del 2000).

Interessi su mutuo per l'acquisto di un immobile da parte di un familiare

Il beneficio della detrazione **spetta esclusivamente al proprietario dell'immobile**, per cui, nel caso in cui un soggetto contraiga un mutuo per finanziare l'acquisto di una unità immobiliare da parte di un familiare, tale soggetto non potrà usufruire della detrazione prevista per gli interessi passivi (C.M. n. 7/E, punto 2.5, del 26/1/2001).

Mutuo contratto dal nudo proprietario

Come evidenziato nella circolare n. 108 del 1996, L'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR non prevede che ai fini della detrazione il contribuente debba risultare anche obbligato a dichiarare il reddito dell'unità immobiliare. Pertanto, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma (ivi compresa quella in base alla quale l'immobile acquistato deve essere la dimora abituale), **il nudo proprietario può fruire del beneficio in questione**, che invece non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

Nudo proprietario e calcolo della detrazione

Circolare n. 20 del 2011. Punto 1.5: per quanto concerne il nudo proprietario, nel calcolo delle detrazioni spettanti avrà diritto alla detrazione al 100% degli interessi pagati, senza dover "valutare" con le disposizioni esistenti in materia di imposte dirette qual è il valore della proprietà riferita alla nuda proprietà. Ovviamente serve il rispetto delle altre condizioni normative

Perdita della detrazione ed eccezioni

Il diritto alla detrazione viene meno **a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale** (a eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). (C.M. n. 1/E punto 1.1.1, del 3/1/2001). Inoltre, nelle ipotesi di trasferimento per motivi di lavoro la detrazione spetta anche se l'unità immobiliare viene locata, mentre nel caso di ricoveri l'immobile deve essere libero (circ. 15 del 2005).

54

Interessi su mutuo per l'acquisto di un immobile che cessa di essere l'abitazione principale ma che in seguito ridiventa l'abitazione principale

Interessi indetraibili dall'anno successivo a quello in cui l'immobile cessa di essere l'abitazione principale, **detraibili dal momento in cui l'immobile torna a essere l'abitazione principale**. Premesso che il contribuente perde il diritto alla detrazione per gli interessi su mutui ipotecari dell'anno successivo a quello in cui l'immobile non è più adibito ad abitazione principale, è stato chiesto a Minfinanze di chiarire, qualora in anni successivi lo stesso immobile torni a essere utilizzato come abitazione principale, se il contribuente può, a decorrere da tale momento, detrarre nuovamente gli interessi passivi. Al riguardo Minfinanze ha dichiarato di ritenere che il contribuente possa ricominciare a esercitare il diritto alla detrazione d'imposta per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere dal momento in cui l'immobile torna a essere utilizzato come abitazione principale. La continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (C.M. n. 55/E, punto 1.3.1, del 14/6/2001).

Inagibilità per evento straordinario (terremoto)

La **circolare n. 11 del 2014** ha effettuato un'importante precisazione nel caso di immobile divenuto inagibile a seguito di terremoto. In tale circostanza, infatti, il requisito di utilizzo quale abitazione principale viene inevitabilmente meno. L'Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che in presenza di ordinanze di sgombero la variazione della dimora dipende da una causa di forza maggiore che non può pregiudicare la fruizione della detrazione, ovviamente a condizione che le rate di mutuo siano pagate e che il contribuente sia comunque inciso dalle stesse (in pratica resta fermo il principio di cassa e la necessità che non vi siano contributi in conto interesse).

Trasferimenti per motivi di lavoro

Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, in quanto bisogna fare riferimento a variazioni dell'abitazione principale oggettivamente attribuibili all'attuale situazione lavorativa del contribuente, senza necessità che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.

Inoltre, l'amministrazione finanziaria sottolinea che potrà continuarsi a fruire della detrazione solo fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i "motivi di lavoro" che hanno determinato la variazione della dimora abituale. Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi. (circ. 21 del 2010)

Le vicende dei mutui

Interessi passivi rimborsati alla cooperativa dagli assegnatari di alloggi, o all'impresa dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, relativi a mutui ipotecari indivisi

Sono detraibili le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione **alla cooperativa o all'impresa costruttrice** a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. La rm. n. 8/386 dell'8/1/1993 ha precisato che sono indetraibili gli interessi corrisposti all'impresa conseguenti alla rateizzazione del prezzo di cessione

Interessi passivi derivanti da accollo di mutuo ipotecario (compreso l'accollo avvenuto per successione a causa di morte)

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente all'1/1/1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, **devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo**; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo di mutuo. In caso di accollo di mutuo, avvenuto per successione a causa di morte dopo il 1° gennaio 1993, le condizioni di detraibilità, previste per i mutui a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo

Il coniuge superstite cointestatario del mutuo

La c.m. n. 122/E dell'1/6/1999, punto 1.2.1, ha chiarito che il **coniuge superstite può usufruire della detrazione** per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreché in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi, è possibile che legittimamente il reddito dell'unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, per esempio, dal coniuge superstite, titolare dell'abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione

Separazione dei coniugi e accollo interno

Circolare n. 20 del 2011

Punto 1.1: **detrae il coniuge che a seguito di separazione diventa unico proprietario dell'immobile e procede al pagamento del mutuo mediante c.d. accollo interno.** Ciò anche se non interviene modifica dell'atto di mutuo originario. È necessario che l'accollo risulti da scrittura privata autenticata, da atto pubblico e che le quietanze siano integrate dall'attestazione che paga solo un coniuge. Il titolare del contratto di mutuo, a seguito della cessione dell'immobile, non ha più titolo per detrarre

Separazione e obbligo di pagamento

Circolare n. 20 del 2011

Punto 1.2: **detrae il coniuge che a seguito di separazione è obbligato a pagare il mutuo, anche senza accollo formalizzato.** Ciò anche se non interviene modifica dell'atto di mutuo originario.

È necessario che l'accollo risulti da scrittura privata autenticata, da atto pubblico e che le quietanze siano integrate dall'attestazione che paga solo un coniuge. Ovviamente in capo a chi detrae devono ricorrere le condizioni e bisogna far attenzione al "caso" separazione (ex coniuge ancora tra i familiari), in quanto al sopraggiungere del divorzio è fondamentale che nell'immobile vi sia la dimora dei figli

Pagamento del mutuo da parte degli eredi senza accollo

Circolare n. 20 del 2011

Ammissa la detrazione. Punto 1.4. Ciò anche se non interviene modifica dell'atto di mutuo originario. È necessario un accordo degli eredi, formalizzato con scrittura privata autenticata, o da atto pubblico da cui risulti il soggetto che si assume l'obbligo di pagare

Regolarizzazione accollo

Circolare n. 13 del 31 maggio 2019. La regolarizzazione dell'accollo del mutuo è necessaria anche in presenza di unico erede

Rinegoziazione del mutuo (si vedano anche le note 3 e 4)

Sia per i mutui antecedenti al 1992, che per quelli successivi, i contribuenti, nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo, **continuano ad aver diritto al beneficio della detrazione nel rispetto della normativa** vigente al momento di stipula dell'originario contratto.

La possibilità di rinegoziazione è stata inserita allo specifico scopo di tener conto delle mutate condizioni del mercato per quanto riguarda i tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, onde garantire la detrazione degli interessi passivi corrisposti in caso di estinzione del vecchio contratto di mutuo e successiva stipula di uno nuovo con tassi più favorevoli.

La possibilità di fruire della detrazione continua a sussistere a condizione che siano invariate le parti contraenti ed il cespite immobiliare concesso in garanzia. Le parti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene tra la banca e colui che è subentrato nel contratto di mutuo a seguito di accollo. Inoltre, è ancora riconosciuto il diritto al beneficio, ferme restando le altre condizioni, nel caso in cui il soggetto mutuante sia diverso da quello originario (circ. n. 95 del 2000).

Ai fini della detrazione nel caso di rinegoziazione è altresì necessario che l'importo del mutuo risulti non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione, maggiorata dell'importo derivante da clausole di indicizzazione (sul punto, importanti precisazioni sono state effettuate nel corso del 2007, a partire dalla risoluzione n. 390, commentate alla nota n. 3 in calce). Nella quota capitale rientrano le eventuali rate scadute e non pagate, il rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, gli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera da rimborsare alla data di rinegoziazione.

Mutuo originario di un solo coniuge rinegoziato in capo ad entrambi

È ammessa la detrazione nell'ipotesi in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari. Inoltre, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. Resta inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000,00 euro complessivi per entrambi i coniugi. (circ. 21 del 2010)

Altri chiarimenti

Interessi passivi su mutuo ipotecario pagati per la «costruzione di immobili»

Gli interessi passivi relativi a mutui stipulati ante 1991 **danno diritto alla detrazione.** Per gli interessi passivi derivanti da mutui stipulati dal 1991 al 1997 non è prevista alcuna detrazione in forza dell'art. 5 della legge 29/12/1990, n. 405 che aveva limitato la detraibilità alla sola ipotesi dei mutui garantiti da ipoteca per l'«acquisto» (non per la «costruzione») della propria abitazione (vedasi anche: cm n. 73/E - punto 1.1.1 del 27/5/1994).

Interessi passivi su mutuo ipotecario - Ipoteca iscritta su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale

A partire dai mutui stipulati dall'1/1/1998 per «costruire» la propria abitazione, i relativi interessi passivi sono ridiventati detraibili nei limiti e alle condizioni del comma 1-ter inserito nell'art. 15, T.u. n. 917/1986, dall'art. 3, comma 1, legge 27/12/1997, n. 449 (vedasi successivo mutuo per costruzione/ristrutturazione abitazione principale)

L'art.15, T.U. 917/86, prevede la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Pertanto, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi potranno - conformemente alle indicazioni della C.M. n. 7/E, punto 2.4, del 26.1.2001, essere oggetto di detrazione d'imposta **anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale**. Nella circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, l'agenzia delle entrate ha chiarito che, in caso di interessi passivi corrisposti per l'acquisto di due unità immobiliari, la detrazione di imposta potrà essere computata soltanto con riferimento all'immobile adibito a propria abitazione, in conformità del concetto previsto per la deduzione relativa alla abitazione principale.

Pagamento delle spese notariili nel mese di dicembre dell'anno precedente ma certificazione del compenso con parcella emessa a febbraio del mese interessato dalla dichiarazione. come detrarre

Detrazione in riferimento ad emissione della parcella (circolare n. 24 del 2004, punto 3.1) In risposta ad uno specifico quesito, dove era evidenziato, tra l'altro, che in parcella erano riportati i riferimenti dell'atto stipulato a dicembre 2003 e che il contribuente era in possesso di fotocopia dell'assegno di pagamento con data 2003, l'agenzia delle entrate ha evidenziato come, per avere piena prova del pagamento della parcella si deve fare riferimento, in linea generale, alla data del documento di certificazione del compenso. Pertanto, la detrazione spetta nell'anno 2004 (ad ogni buon fine, l'agenzia ha altresì specificato che nel caso esaminato la violazione è commessa dal notaio, in quanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle prestazioni di servizi la fattura deve essere emessa all'atto del pagamento del corrispettivo e dunque se il pagamento avviene mediante contanti o assegno la fattura dovrà essere emessa al momento del ricevimento dei contanti o dell'assegno).

Somma in deposito al notaio per onorario e per spese in nome e per conto. Notaio emette fattura entro 60 gg ma in anno successivo

Circolare n. 19 del 2012

Vige criterio di cassa. Necessaria documentazione completa (data deposito, pagamento, fattura notaio) per conoscere l'esatto ammontare dell'importo detraibile che costituisce onere accessorio

Contratto di assicurazione sull'immobile

Gli oneri accessori che danno diritto alla detrazione sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Per quanto riguarda le spese per l'assicurazione dell'immobile, **non si ritiene che diano diritto alla detrazione** non rinvenendosi il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo. (circolare n. 15 del 2005)

Acquisto di più immobili con lo stesso atto e lo stesso mutuo

La casistica affrontata riguarda l'acquisto, in comunione, di un immobile composto da tre unità immobiliari così catastalmente classificate:

- A/2, adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, con rendita catastale di ... euro;
- A/3, attualmente in ristrutturazione al fine di realizzare un'unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale, con rendita catastale di ... euro;
- C/6, pertinenza dell'abitazione principale, con rendita catastale di ... euro.

Inoltre, nell'atto di compravendita è stato indicato un prezzo di acquisto unitario di ... euro, riferito all'intero immobile, così come è stato stipulato un mutuo per l'acquisto, per un importo di ... euro, anch'esso riferito all'intero fabbricato e non suddiviso per le singole unità catastali.

Secondo l'agenzia delle entrate, per quanto concerne, in particolare, l'unità catastale A3, in corso di ristrutturazione, la detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo ed imputabile al relativo acquisto

non può essere riconosciuta. L'agevolazione potrà essere fruita, anche in relazione alla parte di interessi imputabile all'unità A3, solo dopo che sarà realizzato l'accorpamento, risultante anche dalle conseguenti variazioni catastali, di tale unità abitativa all'immobile adibito ad abitazione principale.

Nella fase attuale, quindi, si può fruire dell'agevolazione in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all'acquisto delle unità catastali A2 e C6, adibite, rispettivamente **ad abitazione principale ed alla relativa pertinenza.**

Essendo necessario individuare tale quota di mutuo nel caso in esame si rende necessario individuare, preliminarmente, la parte del prezzo di acquisto, indicato nell'atto in modo unitario per l'intero fabbricato, imputabile alle unità catastali agevolabili. Tale parte può essere individuata in una percentuale del prezzo di acquisto indicato in atto, pari alla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato. La medesima percentuale deve quindi essere applicata all'importo del mutuo, al fine di individuare la quota di interessi su cui calcolare la detrazione.

Acquisto immobile all'estero

Indetraibilità. Risposta 524 del 2019

La richiesta effettuata nell'interpello riguarda una contribuente in precedenza residente in Italia e successivamente non residente. La contribuente però ritiene di poter detrarre gli interessi passivi a prescindere dal requisito della residenza ed anche se l'immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale è localizzato all'estero. L'agenzia delle entrate non è dello stesso avviso ed evidenzia che la detrazione spetta solo in riferimento agli acquisti di immobili localizzati in Italia

1 - In ordine all'utilizzo del rapporto per l'individuazione degli interessi su cui calcolare la detrazione è intervenuta l'agenzia delle entrate nel corso del 2006 con la circolare n. 17. Considerato che a poter fruire del beneficio fiscale è soltanto il contribuente che risulta contemporaneamente proprietario dell'unità immobiliare e intestatario del mutuo, come peraltro ribadito più volte dall'agenzia delle entrate (circ. 7 del 2001), le maggiori problematiche in sede di applicazione del rapporto sono emerse nelle situazioni (abbastanza diffuse) in cui gli acquirenti dell'immobile sono i due coniugi ma il mutuo è intestato ad un soggetto soltanto. In particolare, sulla base di una interpretazione rigida di quanto asserito dall'amministrazione finanziaria, diversi contribuenti, nonché CAF, hanno ritenuto che in tali ipotesi il valore dell'immobile da prendere come riferimento doveva essere ridotto al 50%, con conseguente ulteriore forte riduzione della detrazione. Nella citata circolare n. 17, invece, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel rapporto **il valore d'acquisto deve essere sempre considerato in maniera complessiva**, senza procedere ad eventuali suddivisioni. È stato, pertanto, fissato un preciso principio: in sede di determinazione degli interessi, si prescinde dal numero degli acquirenti e dal numero degli intestatari, facendosi riferimento solo ai valori assoluti. Ciò torna utile soprattutto nel caso di immobile di proprietà di un solo coniuge e mutuo cointestato, laddove la detrazione spetta solo all'acquirente. Egli però effettua il pagamento di solo parte del mutuo (presumibilmente al 50%). Poiché la detrazione compete per l'effettivo importo sostenuto, sarà solo in riferimento a detta somma che si potrà detrarre, fermo restando l'obbligo di effettuare il rapporto in base ai valori assoluti. Ad esempio, se il valore dell'immobile è pari a 200.000 e il mutuo a 250.000 euro, il rapporto deve essere sempre effettuato con tali importi, senza dover procedere all'abbattimento del mutuo al 50%. Dal rapporto deriva, dunque, che gli interessi che possono essere indicati in dichiarazione sono pari all'80% dell'onere effettivamente sostenuto. Pertanto, se dalla certificazione rilasciata dall'istituto creditizio risulta che gli interessi pagati sul mutuo da entrambi gli intestatari sono pari a 4.000 euro, essendo di competenza dell'avente diritto solo il 50%, dovrà applicarsi l'80% all'importo di 2.000 euro, con la conseguenza che il solo beneficiario nella sua dichiarazione andrà ad indicare nel rigo E7 (730) o RP7 (Redditi) l'importo di 1.600 euro. In merito, occorre effettuare una precisazione nel caso in cui il coniuge non intestatario dell'immobile sia fiscalmente a carico di colui che può beneficiare della detrazione. In coda alla lett. b) del c. 1 dell'art. 15 del Tuir che disciplina i mutui, è previsto che in caso di mutuo contestato la detrazione spetta ad entrambi i coniugi per la propria quota d'interessi, ma se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può fruire della detrazione per entrambe le quote. Orbene, la norma non disciplina un onere sostenuto nell'interesse del familiare a carico, ma semplicemente attribuisce la possibilità di fruire di una detrazione altrimenti "persa". Il punto, però, è che serve il requisito dell'essere "beneficiario" della detrazione, cosa che accade solo se si è contemporaneamente acquirenti e intestatari. Nel caso in esame, essendo il coniuge a carico non acquirente dell'immobile (e ipotizzando assente la comunione dei beni), non può detrarsi tale quota, man-

cando uno dei presupposti normativi.

2 - Le precedenti conclusioni sono state è confermate anche nel caso in cui a seguito di rinegoziazione di un mutuo, **a risultare intestatario del nuovo mutuo sia soltanto uno solo dei coniugi**. In questo caso, la porzione predetta resta invariata ma pur sempre in valori assoluti, potendo poi detrarre il coniuge intestatario (risoluzione n. 57 del 2008).

3 - Alcune importanti precisazioni sono state fornite in materia di rinegoziazione dei mutui. Come detto, sia per i mutui stipulati in data antecedente al 31 dicembre 1992, che per quelli successivi, i contribuenti, nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo, continuano ad aver diritto al beneficio della detrazione nel rispetto della normativa vigente al momento di stipula dell'originario contratto. La detrazione continua a sussistere a condizione che:

- rimangano invariate le parti contraenti ed il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulti non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione, maggiorata dell'importo derivante da clausole di indicizzazione.

La risoluzione n. 390 del 2007, emanata in ordine ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale, ha superato l'assunto normativo secondo cui il nuovo mutuo non può essere di importo superiore all'ammontare residuo del vecchio, **stabilendo che se il nuovo mutuo "supera" il residuo, la detrazione continua a sussistere in riferimento agli interessi passivi relativi proporzionalmente alla parte di mutuo destinata alla rinegoziazione del "residuo"**. Tale tesi, peraltro, è stata confermata anche dalla risoluzione n. 57 del 2008. La successiva circolare n. 34 del 2008, inoltre, ha precisato che tale assunto vale anche per i mutui contratti nel passato. Il solo inconveniente in tal senso, però, è che non è chiarito come recuperare le cifre non detratte nel passato, atteso il blocco posto dalla risoluzione n. 24 del 2007 secondo cui si può procedere solo con l'integrativa a favore (che dunque riguarderebbe solo lo scorso anno) e non con l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, pur se tale strada appare praticabile, nei limiti dei 48 mesi, in quanto non si tratta di un errore del contribuente ma di una tardiva interpretazione dell'agenzia delle entrate che ha "impedito" nel passato la detrazione.

4 - La risoluzione n. 328 del 2007 dell'agenzia delle entrate ha affrontato un particolare caso, riguardante una situazione di rinegoziazione di un mutuo che in origine evidenziava una notevole differenza tra l'importo indicato nel rogito e l'ammontare del prestito ottenuto. Infatti, il mutuo, contestato, era stato contratto per un importo di 145 mila euro, mentre la spesa evidenziata in atto era pari a circa 76 mila euro. Pertanto il rapporto di detrazione utilizzabile era di poco superiore al 50%. Uno dei due acquirenti ha poi deciso unitamente al proprio coniuge di acquistare la restante quota del 50%, dal valore effettivo di 125 mila euro, effettuando la seguente operazione:

- dazione in contanti di circa 56 mila euro;
- contrazione di un mutuo di 144 mila euro per estinguere il totale mutuo precedente, residuo a complessive 137 mila euro, più le spese. In sostanza, tale mutuo è servito a rinegoziare il 50% del mutuo originario e ad acquistare la restante quota dell'immobile.

In merito, l'agenzia delle entrate ha fissato due importanti principi. **In primo luogo, l'eventuale rinegoziazione di un mutuo non modifica il risultato emergente dal rapporto originario stabilito con i valori del primo mutuo e delle spese sostenute**. Vale a dire, ad esempio e con riferimento al caso di specie, che il rapporto di detrazione di circa il 50% (76.000/145.000) non varia in caso di successive rinegoziazioni, a prescindere dai nuovi valori di mutuo rinegoziati (che si ricorda, ai fini della detrazione non possono essere superiori alla quota residua del primo mutuo). Dunque, anche se del nuovo mutuo di 144 mila euro un importo di circa 68.000 euro è finalizzato alla rinegoziazione del mutuo originario, ciò non modifica la percentuale di detrazione da tener presente in sede di dichiarazione, ovviamente per la parte di interessi riferiti alla rinegoziazione.

Il secondo rilevante principio riguarda la "prevalenza" del concetto di "mutuo ex novo" rispetto al mutuo rinegoziato. Nel caso in esame, infatti, i coniugi, nell'acquistare la restante parte dell'appartamento, hanno accollato la quota di mutuo del venditore e poi, entro un anno dall'acquisto, hanno contratto un nuovo mutuo con cui hanno estinto (rinegoziato) il mutuo accollato. L'agenzia delle entrate pone in rilievo il rispetto della condizione temporale di aver contratto un mutuo entro l'anno di acquisto dell'immobile, statuendo che si tratta di un mutuo a se stante a prescindere che sia servito anche a rinegoziare il mutuo precedentemente accollato. Pertanto, pur se la quota di mutuo accollata, in origine, aveva una detrazione del 50%, configurando il mutuo ex novo deriva la necessità di effettuare nuovamente il rapporto, considerando l'ammontare di mutuo riferito al nuovo acquisto e il valore dell'immobile acquistato. In particolare, risulta che il mutuo finalizzato all'acquisto è pari a 76 mila euro (differenza tra totale mutuo di 144 mila euro e 68 mila euro destinati alla rinegoziazione), mentre il valore dell'immobile acquistato è pari a 125 mila euro. Da ciò consegue che per la parte di interessi riferita al nuovo acquisto la detrazione spetta per intero, essendo il rapporto superiore all'unità.

Sul piano pratico, una volta ricevuta la documentazione degli interessi, ad esempio pari a 6.000 euro, i contribuenti dovranno suddividere gli stessi tra interessi riferiti alla rinegoziazione (pari a 68/144, ossia circa il 47% e dunque 2.820 euro) e quelli riferiti al nuovo mutuo (il restante 53%, ossia 3.180). Della prima quota di interessi, potrà essere considerato solo il 50% e dunque 1.410 euro, da sommare a 3.180 euro. Il totale emergente, infine, dovrà poi essere confrontato con il limite massimo ammesso per il calcolo della detrazione. La circolare

n. 34 del 2008 sul punto ha precisato che quanto in precedenza illustrato vale anche per i mutui contratti nel passato.

5 - Mutui misti. L'ipotesi riguarda la Contrazione di un solo mutuo, per acquistare e ristrutturare l'immobile da destinare ad abitazione principale. Trattasi di "mutui misti" e come illustrato dalla guida ai mutui presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate è necessario che gli importi delle differenti destinazioni siano ben individuati. Bisogna rammentare che per esplicita previsione del decreto n. 311 del 1999, le due detrazioni sono cumulabili limitatamente al periodo di durata dei lavori di costruzione o ristrutturazione, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Inoltre, mentre la detrazione per le spese di ristrutturazione è immediatamente fruibile, nel caso di acquisto di un immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione per il mutuo scatta soltanto dal periodo d'imposta in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale. Se i punti di contatto permettono la stipula di tale tipologia di mutuo "misto", è altrettanto vero che ai fini delle detrazioni particolare attenzione deve essere posta alle differenze normative esistenti. In primo luogo, proprio sul piano documentale, il decreto attuativo n. 311 del 1999, in materia di mutui di ristrutturazione, richiede che il contribuente conservi la copia della documentazione comprovante il sostenimento delle spese di costruzione o ristrutturazione, nonché le abilitazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia. Inoltre, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la quota del coniuge è ammessa in detrazione solo nelle ipotesi di acquisto dell'abitazione principale e non in quella di ristrutturazione. Infine, l'aspetto più delicato è senza dubbio rappresentato dalla diversa tempistica da rispettare, in quanto le due tipologie di mutui si differenziano nel seguente modo:

- nell'ipotesi "acquisto", la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. Tra le deroghe previste a tali obblighi normativi, importante in tale sede è la statuizione che se sono effettuati lavori di ristrutturazione, la destinazione dell'immobile ad abitazione principale può avvenire entro due anni dall'acquisto;
- per la "costruzione/ristrutturazione", l'articolo 1, comma 3, del decreto n. 311 del 1999 prevede che il mutuo debba essere stipulato non oltre i sei mesi antecedenti o successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione e che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori stessi. Sul punto, inoltre, la legge n. 222 del 2007, con l'articolo 44, comma 4-ter, è intervenuta nel comma 1-ter dell'articolo 15 del Tuir, stabilendo, a partire dal 1° dicembre 2007, che la detrazione è riconosciuta a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare oggetto dei lavori avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi l'inizio dei lavori di costruzione. La nuova decorrenza temporale, di fatto, trova applicazione in tutte le ipotesi di lavori iniziati da luglio 2007 in poi. Resta fermo, invece, che entro sei mesi dalla conclusione dei lavori l'immobile debba essere adibito ad abitazione principale del contribuente.

Estremamente difficile, dunque, potrebbe rivelarsi il monitoraggio delle diverse condizioni temporali ed il rispetto dei requisiti per la detrazione. Numerose, infatti, sono le casistiche che possono verificarsi, come dimostra in parte la tabella sottostante:

Mutuo	Acquisto	Inizio lavori	Fine lavori	Abitazione principale	Detrazione acquisto	Detrazione costruzione
20.12.2007	01.01.2008	30.01.2008	30.09.2008	30.12.2008	SI	SI
20.12.2007	01.01.2008	30.01.2008	30.09.2009	31.01.2010	NO	SI
20.12.2007	01.01.2008	30.01.2008	30.09.2008	30.04.2009	SI	NO

A determinare la presenza o meno della detrazione sono le diverse condizioni:

- nel primo caso, il mutuo è contratto entro l'anno antecedente dall'acquisto e entro i sei mesi antecedenti dall'inizio dei lavori. Inoltre, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro il termine massimo di due anni (caso acquisto) ed entro il termine di 6 mesi dalla fine dei lavori (caso ristrutturazione). La detrazione, dunque, spetta per entrambe le fattispecie;
- nella seconda ipotesi, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori ma oltre i due anni previsti nel "caso acquisto". Pertanto, spetta solo la detrazione per la ristrutturazione;
- nel terzo esempio, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro due anni dall'acquisto ma oltre i sei mesi dalla conclusione dei lavori. Si detrae solo per il mutuo "acquisto".
- In definitiva, rispetto allo stesso mutuo "misto", se si intendono fruire entrambe le detrazioni, è necessario confrontare:
 - la data di contrazione del mutuo, che non può essere antecedente l'acquisto di più di un anno e l'inizio dei lavori di più di sei mesi. Nel caso di contrazione successiva, invece, non bisogna superare un anno dall'acquisto, anche se per la ristrutturazione è ammesso il periodo di 18 mesi dall'inizio dei lavori;
 - la data di destinazione dell'immobile ad abitazione principale, che non deve avvenire oltre i sei mesi dal termine dei lavori e comunque entro due anni dall'acquisto dell'immobile.

Viste le condizioni da rispettare per i mutui misti, è altrettanto necessario osservare le possibilità di fruizione

di entrambe le agevolazioni. In merito, bisogna soprattutto rammentare la precisazione del decreto n. 311 del 1999 secondo cui il cumulo della detrazione è previsto solo per il periodo di durata dei lavori e per i sei mesi successivi alla loro conclusione.

Ciò vuol dire, in sostanza, che nei mutui “misti”, atteso il contemporaneo verificarsi dell’acquisto dell’immobile e della sua ristrutturazione, con connessa possibilità di detrazione solo dal momento in cui si adibisce l’immobile ad abitazione principale, un vero e proprio cumulo vi sarà soltanto da tale destinazione (presumibilmente di poco successiva alla conclusione dei lavori), fino al periodo di sei mesi successivi a detta conclusione dei lavori.

6 - Mutui Misti. Risposta n. 38 del 2019. Nel confermare quanto evidenziato in precedenza, la risposta ad interpello in oggetto sottolinea altresì la necessità di verificare cosa accade a seguito della ristrutturazione, che nel caso specifico conduce alla suddivisione dell’immobile in due unità, di cui solo una destinata ad abitazione principale. L’agenzia evidenzia che in questo caso bisogna anche proporzionare gli interessi alla quota di immobile destinato ad abitazione principale. La risposta n. 38 del 2019 ribadisce che è possibile il cumulo delle detrazioni di cui al rigo E7 e al rigo E8 codice 10, circostanza che ricorre soprattutto quando il contribuente contrae un mutuo cd. misto, ossia stipulato sia per l’acquisto che per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Resta fermo che, sempre come chiarito nella citata circolare n. 7/E del 2018, nell’ipotesi di un mutuo cd. misto al fine del rispetto del requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale, occorre fare riferimento ai limiti temporali previsti per le singole detrazioni. Pertanto la cumulabilità della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo misto (acquisto e ristrutturazione) presuppone che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e solo se non siano ancora trascorsi due anni dall’acquisto. Invece, se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall’acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto; se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione; se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano. Qualora siano rispettate tutte le condizioni normative è possibile usufruire “cumulativamente” – ma soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi – delle detrazioni previste dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR (detrazione degli interessi passivi riferita a contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale) e dall’articolo 15, comma 1-ter, del TUIR (detrazione degli interessi passivi relativa a contratti di mutuo stipulati per la costruzione/ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale). Nel caso in cui al termine dei lavori di sdoppiamento e ristrutturazione, verranno create due unità immobiliari, è possibile beneficiare della detrazione, di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR, soltanto per la parte di mutuo riferibile all’immobile che sarà adibito a dimora abituale. La risposta n. 38 del 2019 reca un esempio al riguardo: se l’immobile acquistato è pari a 200 metri quadrati e, a seguito di ristrutturazione, viene “sdoppiato” in due abitazioni, rispettivamente, di 150 e 50 metri quadrati e l’istante adibisce, a dimora abituale, quella di 150 metri quadrati, potrà detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per un importo proporzionale, ossia, per stare all’esempio, pari a $\frac{3}{4}$ del valore del mutuo stesso.

Rigo E8/E10 DEL MODELLO 730

RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

Codice onere: 8

MUTUI IPOTECARI ANTE 1993

Gli interessi passivi

Interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione, pagati, in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale

Le precisazioni

Vale lo stesso principio di cassa, già visto in sede di commento (rigo E7) dei mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. Tra gli «oneri accessori» è compreso anche l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui

stipulati in ecu o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta «provvigione» per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica ecc.

Sul punto è bene ricordare che:

- a. Dall'1/1/1993 è fiscalmente rilevante solo il mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile da adibire a propria abitazione principale (vedasi quanto riferito al «rigo E7» - punto 1, sub. a). Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (es. per l'acquisto di una residenza secondaria),
- b. nel caso di mutui stipulati dall'1/1/1991 al 31/12/1992 la detrazione, commisurata ad un importo massimo di euro 2.065,83, spetta solo per gli interessi relativi all'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale vale invece quanto descritto nel prospetto relativo al rigo E7) e per la quale non sia variata tale condizione (per esempio, si verifica «variazione» se l'immobile è concesso in locazione).
- c. per i mutui stipulati ante 1991, la detrazione, commisurata ad un importo massimo di euro 2.065,83, compete per i mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. Compete anche per la «costruzione» e la «ristrutturazione» di immobili. Il beneficio, inoltre, spetta anche nell'ipotesi di acquisto di box o di successiva concessione in locazione dell'abitazione

NOTE:

1 - Esempi pratici di detrazione in caso di coesistenza di interessi passivi di cui ai righe E7 ed al codice onere 8 in commento

- a) regola generale: Se l'ammontare di rigo E7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo E8, con il codice 8, non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo E7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righe E7 ed E8, codice 8, non deve superare euro 2.065,83
- b) esempio n. 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo E7) euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria euro 1.032,91; nel rigo E8, con il codice 8 non va indicato alcun importo.
- c) esempio n. 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo E7) euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria euro 1.032,91; nel rigo E8, con il codice 8, indicare euro 774,69

2 - In caso di rinegoziazione del mutuo, vale quanto già evidenziato in sede di commento della detrazione degli interessi passivi connessi all'acquisto dell'abitazione principale. In particolare, il contribuente conserva i medesimi diritti del mutuo originario.

3 - Qualora un contribuente, già titolare di un mutuo contratto prima del 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale, sia diventato contraente, dopo il 1993, di un nuovo mutuo riferito ad un altro immobile poi divenuto sua abitazione principale, in relazione al mutuo ante 1993 potrà fruire della detrazione relativa alle abitazioni secondarie e quindi compilare il rigo E8, con il codice 8, con la precisazione di dover considerare, nel limite di 2.065,83 euro, anche quanto indicato nel rigo E7.

Rigo E8/E10 DEL MODELLO 730

RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

Codice onere: 9

INTERESSI SU MUTUI DEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Gli interessi passivi

Interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione

Le precisazioni

Trattasi di oneri pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di uno stato membro della Ue, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 **per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) ed d)** dell'art. 31, comma 1, della legge 5/8/1978, n. 457. In realtà, il citato articolo 31 è stato implicitamente abrogato dall'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, che comunque reca la medesima elencazione per quanto concerne le distinzioni tra le tipologie di lavori eseguibili.

La detrazione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale

Interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la detrazione, **sono i seguenti:**

- a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opera di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

Condizioni

Al fine di fruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, ex art. 1813 cc, **con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio** che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite a usi diversi (box, cantine, uffici, negozi), sempreché gli interventi stessi

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Rinegoziazione del mutuo in anno successivo al 1997

siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

La detrazione per interessi passivi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia è concessa solo per i contratti stipulati nel 1997 (art. 1, comma 4, dl n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997), e quindi, per i nuovi mutui stipulati in anni successivi al 1997, **non esiste il diritto alla detrazione.** (C.M. n. 55/E, punto 1.3.4, del 14/6/2001)

Limite di spesa

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28** e, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Modalità di utilizzo

La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 o negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione **non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente** l'ammontare delle stesse

NOTE:

64

1 - Documentazione: L'art. 3 del dm 22/3/1997 stabilisce che per fruire della detrazione degli interessi di cui al punto 1 di questo prospetto è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione: a) quietanza di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; b) copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti; c) copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi. Si evidenzia, in particolare, che l'esigenza che dal contratto di mutuo risulti che lo stesso è finalizzato agli interventi di recupero non è superabile nemmeno se, attraverso le fatture ed altra documentazione, è possibile dimostrare la tipologia degli interventi effettuati.

2 - Come evidenziato, la detrazione può essere calcolata in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo. Pertanto il contribuente deve considerare, nella determinazione dell'importo in base al quale calcolare la detrazione, **solo la parte di mutuo utilizzata per le spese.** Ad esempio, se il contribuente ha contratto nel 1997 un mutuo di importo complessivo pari a 50.000.000 di lire, del quale però ha utilizzato per il sostenimento degli interventi solo 40.000.000, ossia l'80 per cento del mutuo erogato, la detrazione effettivamente spettante è riferibile solo all'80 per cento degli interessi corrisposti. Ne consegue che, se nel periodo d'imposta lo stesso contribuente ha sostenuto interessi passivi per complessivi 2.500 euro, potrà calcolare la detrazione solo sull'80%, pari a 2.000 euro. Inoltre, qualora avesse detratto negli anni precedenti importi maggiori rispetto a quelli realmente spettanti, perché calcolati su interessi relativi all'intero mutuo e non riferiti all'effettivo utilizzo, è necessario che proceda alla dichiarazione di tale parte di interessi assoggettandoli a tassazione separata.

3 - Pur se il chiarimento è stato fornito in merito ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale, i cui interessi vanno indicati in E8 con il codice 10, è utile richiamare quanto precisato nella circolare n. 17 del 2005, attesa **la medesima modalità di determinazione degli interessi su cui calcolare la detrazione.** In tale circolare, infatti, è stato ribadito che ai fini della proporzione descritta in precedenza bisogna considerare le spese effettivamente sostenute, ossia quelle che risultano al termine dei lavori di ristrutturazione. Come detto, in relazione ai mutui del 1997 di cui al rigo E8, codice 9, rileva che si tratti di mutuo effettivamente contratto in detto anno, senza possibilità di rinegoziazione, ma nulla vieta che il contribuente possa aver utilizzato la cifra presa in prestito in più anni, ad esempio dal 1997 al 2000, per l'esecuzione dei lavori. Ne deriva che:

- nell'anno 1997 e in quelli in cui i lavori erano ancora in esecuzione, il contribuente può aver detratto il 19% di tutti gli interessi pagati, senza necessità di rapporto;
- dal periodo d'imposta in cui i lavori si sono conclusi, avendo la contabilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti, dovrà detrarsi in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo (rapporto spese/capitale);
- se dal rapporto risulta una percentuale inferiore al 100% per quanto concerne gli interessi da poter indicare in dichiarazione, è necessario procedere al recupero delle detrazioni fruite in più nei precedenti periodi mediante assoggettamento a tassazione separata.

RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730

RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

Codice onere: 10

INTERESSI PER MUTUI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Gli interessi passivi	Le precisazioni
Interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione	Oneri pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di uno stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dall'1/1/1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare , ancorché non a carico.
Interessato alla detrazione	Detrae colui che è intestatario del mutuo e proprietario dell'immobile da costruire o ristrutturare , anche pro quota. Non sono detraibili, però, gli interessi passivi di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale da parte di un familiare.
Abitazione principale	Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o un suo familiare dimora abitualmente . A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione (legge n. 15/1968) con cui il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Nel caso in cui contraente del mutuo per la costruzione dell'unità immobiliare sia un soggetto appartenente al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, non è necessario il requisito della dimora abituale, ma il diritto alla detrazione è riconosciuto a condizione che l'immobile costituisca l'unica abitazione di proprietà del medesimo soggetto (circolare n. 207/E; punto 2.2.7, del 16 novembre 2000)
Abitazione principale e sisma	La Circolare n. 11 del 2014, pur se con un chiarimento rivolto all'ipotesi di acquisto di abitazione principale ma evidentemente estendibile anche alle casistiche in commento, ha precisato che se l'unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipende da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.
Interessi passivi derivanti da contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell'abitazione principale - Detraibilità in capo al coniuge superstite	La risoluzione 129 del 2017 affronta il caso di un mutuo cointestato finalizzato alla ristrutturazione dell'abitazione principale, con decesso nel 2013 di uno dei coniugi e accollo dell'intero mutuo da parte del coniuge in vita. In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, l'assistenza fiscale ha negato al contribuente la detrazione dell'intero importo degli interessi passivi, riconoscendone soltanto il 50%. L'Agenzia delle Entrate invece, evidenzia che la detrazione spetta al 100%, precisando quanto segue: <i>"con circolare n. 122 dell'1 giugno 1999, punto 1.2.1, la Scrivente ha chiarito che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a</i>

Limiti di spesa

condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo. Sebbene tale orientamento sia stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, si ritiene che, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l'abitazione principale."

È detraibile dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo, **non superiore a euro 2.582,28**, degli interessi di cui al comma 1-ter dell'art. 15, T.u. 917/86. Il limite è considerato complessivamente. In caso di mutuo contestato, dunque, ogni coniuge può calcolare la detrazione su un importo non superiore a 1.291,14 euro. Il limite è fisso anche in caso di più mutui.

Quota del coniuge

Non essendoci una esplicita previsione normativa, **non è possibile detrarre la quota del coniuge fiscalmente a carico** (Circolare n. 11 del 21 maggio 2014)

Spese tra coniugi

Circolare 13 del 31/5/19. Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano stipulato un mutuo per la costruzione o per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, di proprietà di uno solo dei coniugi, e le fatture di spesa siano intestate in parte ad un coniuge e in parte all'altro coniuge, il coniuge proprietario dell'immobile può calcolare la detrazione con riferimento anche alla parte di spesa imputata all'altro coniuge non proprietario, a condizione che sulle fatture a quest'ultimo intestate sia annotato che la spesa è stata interamente sostenuta dal coniuge proprietario. Si rammenta, tuttavia, che in tale caso il coniuge proprietario dell'immobile potrà portare in detrazione solo la quota di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo.

Decreto attuativo

Il dm 30/7/1999, n. 311, ha provveduto a regolamentare le **modalità e le condizioni** cui è subordinata la detrazione d'imposta per interessi passivi

Costruzione o ristrutturazione

Per «costruzione di unità immobiliare» si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all'art. 31, c. 1, lett. d), legge 5/8/1978, n. 457 (quest'ultimo provvedimento riguarda le **ristrutturazioni** che, pertanto, vengono equiparate alle «nuove costruzioni» - Come detto, in realtà, il citato articolo 31 è stato implicitamente abrogato dall'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, che comunque reca la medesima elencazione per quanto concerne le distinzioni tra le tipologie di lavori eseguibili

Tempistica

Fino al 1° dicembre 2007 la detrazione era ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio **nei sei mesi antecedenti o successivi** alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.

A decorrere dal 1° dicembre 2007, la citata legge n. 222 del 2007, con l'articolo 44, comma 4-ter, è intervenuta nel comma 1-ter dell'articolo 15 del Tuir, riferita alla detrazione in commento, stabilendo che la stessa è **riconosciuta a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare oggetto dei lavori avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi l'inizio dei lavori di costruzione.** Restano immutate, invece, le altre condizioni e soprattutto che l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Perdita dell'agevolazione

Circolare 7 del 2018

Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

	<ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione; • i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione); • i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso, salva la possibilità di proroga. <p>Se i termini, di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno.</p>
Non spettanza della detrazione	<p>La detrazione non spetta se i lavori di costruzione non sono iniziati nei 18 mesi antecedenti (prima 6) o 6 successivi alla data di stipula del contratto di mutuo, oppure se detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia o in a decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei lavori</p> <p>Il diritto alla detrazione non viene meno se i termini non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia</p>
Condizioni di cumulo con E7	<p>La detrazione in discorso è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui all'art. 15, comma 1 lett. b), T.u. 917/86, soltanto per tutto il periodo dei lavori e dei sei mesi successivi al termine dei lavori stessi</p>
Documentazione	<p>Per fruire della detrazione è necessario conservare ed esibire o trasmettere (anche in copia), a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, la documentazione comprovante il sostenimento delle spese di costruzione o di ristrutturazione e le abilitazioni richieste dalla normativa edilizia vigente.</p>
Calcolo della detrazione	<p>Come per i mutui contratti nel 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (rigo E8, codice 9), la detrazione deve essere calcolata su un ammontare degli interessi proporzionale all'effettivo utilizzo del mutuo (si vedano note 2 e 3)</p>
Costruzione o ristrutturazione di fabbricato rurale adibito ad abitazione principale di coltivatore diretto	<p>Anche per la costruzione e ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 31, comma 1, lett. d, legge n. 457/1978) di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto spetta la detrazione degli interessi passivi relativi ad un mutuo a tal fine contratto</p>
Immobile all'estero	<p>Risposta 524 del 2019. Anche se la risposta è stata fornita in riferimento all'acquisto dell'abitazione principale, il principio può dirsi consolidato: la detrazione non spetta nel caso in cui l'immobile non sia localizzato in Italia</p>

NOTE

1 - La detrazione spetta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale (**concessione edilizia o DIA**) nel quale sia indicato che l'autorizzazione riguarda i lavori di costruzione o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, c. 1, lett. d), legge 5/8/1978, n. 457. In assenza di tale indicazione, il contribuente deve essere in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale (circ. 95 del 2000).

2 - Come evidenziato, **la detrazione può essere calcolata in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo**. Pertanto il contribuente deve considerare, nella determinazione dell'importo in base al quale calcolare la detrazione,

solo la parte di mutuo utilizzata per le spese. Ad esempio, se il contribuente ha contratto nel 1999 un mutuo di importo complessivo pari a 50.000.000 di lire, del quale però ha utilizzato per il sostenimento degli interventi solo 40.000.000, ossia l'80 per cento del mutuo erogato, la detrazione effettivamente spettante è riferibile solo all'80 per cento degli interessi corrisposti. Ne consegue che, se nel periodo d'imposta lo stesso contribuente ha sostenuto interessi passivi per complessivi 2.500 euro, potrà calcolare la detrazione solo sull'80%, pari a 2.000 euro. Inoltre, qualora avesse detratto negli anni precedenti importi maggiori rispetto a quelli realmente spettanti, perché calcolati su interessi relativi all'intero mutuo e non riferiti all'effettivo utilizzo, è necessario che proceda alla dichiarazione di tale parte di interessi assoggettandoli a tassazione separata

3 - Nella circolare n. 17 del 2005, è stato ribadito che ai fini della proporzione descritta in precedenza bisogna considerare le spese effettivamente sostenute, ossia quelle che risultano al termine dei lavori di ristrutturazione. In effetti, nulla vieta che il contribuente possa aver utilizzato la cifra presa in prestito in più anni, ad esempio dal 1998 al 2000, per l'esecuzione dei lavori. **Ne deriva che:**

- negli anni in cui i lavori erano ancora in esecuzione, il contribuente può aver detratto il 19% di tutti gli interessi pagati, senza necessità di rapporto;
- dal periodo d'imposta in cui i lavori si sono conclusi, avendo la contabilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti, dovrà detrarsi in proporzione all'effettivo utilizzo del mutuo (rapporto spese/capitale);
- se dal rapporto risulta una percentuale inferiore al 100% per quanto concerne gli interessi da poter indicare in dichiarazione, è necessario procedere al recupero delle detrazioni fruiti in più nei precedenti periodi mediante assoggettamento a tassazione separata.

4 - Nella circolare n. 13 del 2013 è stato precisato che in presenza di un mutuo per la costruzione dell'abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%, nel caso di fatture intestate ad uno solo dei coniugi è comunque possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50 per cento di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.

5 - In merito a tale tipologia di mutui, due importanti precisazioni sono state effettuate sul piano interpretativo da parte dell'amministrazione finanziaria nel 2006 e all'inizio del 2007. In primo luogo, nella circolare n. 17 è stato affermato che la detrazione **non può essere riconosciuta** per la parte degli interessi riferita all'ammontare di mutuo utilizzato per l'acquisto del terreno su cui si costruisce l'abitazione principale. Quindi nel rapporto necessario all'individuazione degli interessi, i contribuenti non possono far confluire la spesa per l'acquisto del terreno. In secondo luogo, nella risoluzione n. 1 del 2007, è stato precisato che la detrazione **può riguardare anche le ipotesi di acquisto di un fabbricato "a grezzo"**. Pertanto, in tale seconda ipotesi, l'acquisto dell'immobile ancora non ultimato rientra tra le spese da conteggiare ai fini del citato rapporto.

6 - Anche nel caso di mutui finalizzati alla costruzione dell'abitazione principale, pur se il DM 311 del 1999 richiede che nel mutuo sia indicata la finalità dello stesso, è ammessa la detrazione **se tale finalità è evidenziata nella certificazione rilasciata dalla Banca o da un'autocertificazione prodotta dal contribuente** (risoluzione n. 241 del 2007) ha precisato che. In sostanza, l'agenzia ha ribadito la tesi interpretativa sostenuta nella risoluzione n. 147 del 2006 in riferimento all'acquisto dell'abitazione principale.

7 - È necessario rammentare quanto precisato nella risoluzione n. 310 del 2007, laddove l'agenzia delle entrate ha affrontato il caso di un contribuente che ha acquistato un immobile allo stato grezzo in attesa di completamento, stipulando, contestualmente all'acquisto, un contratto di mutuo ipotecario e iniziando, nei sei mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo, i lavori di completamento dell'immobile da adibire ad abitazione principale senza però comunicare al Comune la data di inizio lavori. Tale mancata comunicazione, infatti, è dipesa dalla circostanza che sono stati operati dei lavori di finitura dell'immobile acquistato allo stato grezzo utilizzando la concessione edilizia che era stata rilasciata all'impresa costruttrice. Ciò in base all'assunto di poter comunque dimostrare, mediante la data delle prime fatture di spesa a lui intestate, di aver soddisfatto il requisito temporale di iniziare i lavori di costruzione nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo. **In merito, l'amministrazione non ha riconosciuto sussistenti i requisiti richiesti dalla norma**, evidenziando che la mancanza di comunicazioni al Comune in ordine alla licenza di costruzione impedisce di attribuire un riferimento certo all'inizio dei lavori, utile per verificare il rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge. Nello specifico bisogna tener presente che le modalità attuative di tale disposizione sono individuate dal citato decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311, che tra l'altro prevede che il mutuo debba essere stipulato non oltre i sei mesi antecedenti o successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione ed inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, è previsto espressamente che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta anche in copia le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. Discende, dunque, che è fondamentale avere riferimenti certi per poter verificare il rispetto della tempistica richiesta dal legislatore, pena l'impossibilità di fruire della detrazione. E per quando concerne l'inizio dei lavori, atteso il tenore letterale dell'art. 3 del decreto n. 311 del 1999, tale riferimento certo va associato al rilascio delle abilitazioni amministrative previste dalla legge. Sulla falsariga di tale interpretazione, la risoluzione n. 73 del 2008 ha affrontato anche il caso specifico in cui il contraente del mutuo è giunto in possesso della DIA solo a seguito di voltura, avendo ricevuto in donazione l'immobile allo stato grezzo. Ebbene, in queste circostanze l'agenzia asserisce che il decorso dei termini per verificare il rispetto delle condizioni temporali deve riferirsi, come data di inizio lavori, a quella in cui è avvenuta la voltura della DIA.

8 - La risoluzione n. 390 del 2007 ha fornito un importante chiarimento in ordine alla **rinegoziazione** del mutuo riferito alla costruzione dell'abitazione principale. Al riguardo, l'agenzia precisa che, considerato l'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante la disciplina relativa alla c.d. "portabilità del mutuo", in base al quale è previsto espressamente al comma 4, il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore, l'agevolazione in esame torna applicabile anche nel caso di estinzione e successiva stipulazione di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale. Infatti, considerata la stretta affinità che sussiste tra la fattispecie di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir) e quella di mutuo contratto per la costruzione della stessa (art. 15, comma 1-ter, del Tuir), e al fine di evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, si è ritenuto possibile, atteso il carattere unitario dell'operazione di estinzione ed accensione del nuovo mutuo e della sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato, conservare i benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto. Una particolare attenzione merita comunque la conclusione cui è giunta l'amministrazione finanziaria in riferimento all'esempio contenuto nella risoluzione. Infatti, ammessa la possibilità di rinegoziazione, è precisato che la detrazione non può essere riconosciuta sul totale dell'importo del secondo mutuo, in quanto tale importo (pari ad euro 104.000,00) risulta essere superiore, anche se di poco, alla residua quota di capitale da rimborsare in relazione al primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, (pari ad euro 103.978,37). Secondo l'Agenzia consegue che, al fine di fruire dell'agevolazione in esame, è necessario determinare la percentuale dell'importo del secondo mutuo rispetto all'importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo. Per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione degli interessi passivi è possibile adottare la seguente formula: $X = 100 \times \text{residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati} / \text{importo del secondo mutuo}$. Vale a dire: $X = (100 \times 103.978,37) / 104.000,00 = 99,98\%$. Pertanto la detrazione può essere fruita in relazione agli interessi passivi pagati sul 98,98% dell'importo del secondo mutuo.

9 - In caso di mutui "misti", si rinvia agli esempi in calce al commento al rigo E7, ivi inclusi i chiarimenti contenuti nella risposta n. 38 del 2019.

RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730

69

RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

Codice onere: 11

MUTUI AGRARI

Gli interessi passivi

Interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione

Le precisazioni

Oneri pagati a soggetti residenti in Italia o in Paesi della UE o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui o prestiti agrari di ogni specie, aventi durata di breve, medio e lungo termine, che possono essere:

- di conduzione;
- di dotazione;
- di miglioramento.

I contratti di conduzione solitamente non superano la durata di dodici mesi, sono erogati mediante la sottoscrizione di cambiali agrarie e non necessitano di ulteriori documenti, mentre la data a decorrere dalla quale può fruirsi della detrazione è collegata alla stessa cambiale agraria.

I prestiti di dotazione e miglioramento, invece, si caratterizzano per una durata pluriennale e prevedono sia la forma di un atto scritto che la redazione di un piano di ammortamento. In tal caso, il riferimento per la decorrenza dell'agevolazione è collegato alla data dell'atto scritto.

Limite di detrazione

Come si evince nelle istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione gli interessi passivi, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo o del prestito agrario, **sono detraibili nei limiti del reddito**

dei terreni dichiarato, inteso come somma dei redditi dominicali e agrari. Pertanto, qualora l'ammontare degli interessi pagati nel periodo d'imposta sia superiore al totale dei redditi dei terreni dichiarati, la detrazione del 19 per cento sarà calcolata in riferimento a tale ultimo importo. In effetti, è stata risolto il dubbio interpretativo relativamente ai mutui contratti fino al 31.12.89, per i quali in precedenza era riconosciuta la piena deducibilità degli interessi passivi versati.

Sul punto, si è espressa in maniera favorevole all'interpretazione dell'amministrazione finanziaria la Corte Costituzionale con sentenza n. 285 del 13 luglio 2004, nella quale è stata ritenuta infondata la questione di legittimità relativamente all'applicazione del nuovo metodo di detrazione anche per i mutui ante 1990. Pertanto, ogni tipologia di mutuo, indipendentemente dalla data di stipula, può dare diritto alla detrazione dei relativi interessi nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati.

NOTE

1 - Esempio di determinazione dell'importo massimo di interessi su cui calcolare la detrazione. Come detto, l'importo di interessi non può superare il reddito dei terreni dichiarato, ossia la somma dei redditi dominicali e agrari. Ne deriva che se nel periodo d'imposta il contribuente dichiara un complessivo di redditi di terreni pari a 400 euro e sostiene interessi su mutui agrari pari a 1.500 euro, potrà fruire della detrazione del 19% solo per 400 euro. In particolare, anche se in dichiarazione nel rigo E8, con il codice 11, dovesse indicarsi l'importo di 1.500 euro, sarà lo stesso software a calcolare la detrazione sul limite di 400 euro.

70

RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730

RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO REDDITI PF

Codice onere: 12 e 13

SPESE DI ISTRUZIONE

Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
CODICE 12

Per le spese di istruzione sostenute per la **frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione** (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo attualmente stabilito nella misura di 800,00 euro per alunno o studente. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa

Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
CODICE 13

per le spese di istruzione sostenute per la **frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri**. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Detrazione delle spese per la frequenza delle scuole

- dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di
- secondo grado sostenute all'estero

Limiti di spesa – circolare 7 del 2017

Nella **risposta 158/2018** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 15, comma 1, lett. e-bis del TUIR. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 non soltanto non cita le scuole straniere, ma anzi esplicitamente circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del "sistema nazionale di istruzione". Pertanto in assenza di una modifica normativa, il contribuente non può detrarre dall'IRPEF la spesa sostenuta in relazione alla frequenza di le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

I medesimi limiti fissati per la frequenza universitaria si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale. In calce al paragrafo sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle regioni per area geografica. Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 208 del 2015, per i master privati di I e II livello, è richiesto, a partire dal 2015, solo la verifica della circostanza che i master siano attivati da istituti universitari. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogate da università statali. Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere. Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test. Nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è compresa anche l'imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni (vedi art. 1, comma 4, del decreto MIUR).

Limite di spesa – circolare 7 del 2017

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l'Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso. Nell'ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto. Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull'intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.

Spese per la frequenza a corsi universitari di specializzazione presso università statali o private

La detrazione compete sull'intero importo delle spese - Deve trattarsi di corsi riconosciuti in base all'ordinamento universitario (vedasi anche: C.M. n. 7 del 10/6/1993 - punto 12.8)

Spese per la frequenza di istituti o università straniere (C.M. n. 95/E, punto 1.5.1, del 12.5.2000

La detrazione va calcolata nei limiti della spesa prevista per la frequenza di corsi similari presso l'università italiana più vicina al domicilio del contribuente - Le spese per la frequenza presso istituti o università private o straniere sono detraibili in misura non superiore a

Spese per la frequenza di «master» universitari (C.M. n. 101/E, punto 8.2, del 19.5.2000)

quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente

Condizioni di detraibilità: i costi per la frequentazione di «master» danno diritto alla detrazione d'imposta, nei limiti del 19%, qualora, per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Per quanto riguarda i «master» gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani

Corsi telematici

Onere detraibile.

A condizione che siano tenuti da istituti di istruzione secondaria o universitaria, sia statali che privati (Risoluzione n. 6 del 2007)

Corsi telematici. Condizioni post modifiche normative

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale che individua i limiti massimi per ogni annualità, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università.

Frequenza del corso SSIS, scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario

Onere detraibile.

Infatti si tratta di un corso di istruzione secondaria (risoluzione n. 77 del 2008)

72

Contributo versato per poter partecipare alla prova di preselezione universitaria

Onere detraibile.

La prova è eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi e costituisce una condizione indispensabile per l'accesso a corsi di istruzione universitaria (risoluzione n. 87 del 2008).

Dottorato di ricerca

Onere detraibile.

Infatti, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca istituiti dalle università, i master sono conseguiti a seguito di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione.

Il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione (risoluzione 11 del 2010).

Contributi per il riconoscimento della laurea all'estero

Non detraibile

Non è possibile ottenere il beneficio fiscale in relazione ai contributi versati per ottenere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, in quanto l'agevolazione è prevista solo per le spese relative alla frequenza dei corsi di istruzione ed in tale ipotesi, invero, non si procede affatto alla frequentazione di istituti di formazione, pubblici o privati, nonché a corsi di specializzazione o master. (circ. 39 del 2010).

Frequenza di corsi di laurea in teologia

In relazione ai corsi di laurea in teologia, la circolare n. 13 del 2013 ha ammesso la detrazione. Ciò in quanto il MIUR, interpellato al riguardo, ha affermato che i corsi in esame sono tenuti "...esclusivamente presso le Università Pontificie che rilasciano titoli accademici in Teologia". Il medesimo dicastero ha inoltre precisato che "A seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano (art. 1 del d.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell'Ordinamento Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del 1990). Oltre al riconoscimento suddetto, lo Stato italianoriconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie, quali

Laurea in teologia. Città del Vaticano. Condizioni post modifiche normative

università straniere, ai sensi dell'art. 2 della legge 148/2002 e ai sensi del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009.”.

In relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea tenuti presso università straniere, la circolare del 12 maggio del 2000, n. 95 (par. 1.5.1), ha riconosciuto la detraibilità in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Dal che deriva che le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia siano detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

Le modifiche normative non riguardano l'ambito oggettivo di applicazione della detrazione ma la modalità di determinazione dell'importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso università private. Per le università non statali è prevista la detraibilità delle spese nella misura stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. In attuazione di tale disposizione, con decreto ministeriale viene individuato l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile. Per gli anni 2015 e 2016 gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio. Pertanto, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto:

- ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare “Umanistico – sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Frequenza Istituti Tecnici Superiori

La circolare 17 del 2015 precisa che:

Sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano – per le caratteristiche evidenziate dal MIUR – **nell'ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione**. Considerato che la lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR agevola le spese per frequenza di corsi che coprono il percorso formativo dello studente nella fase dell'“istruzione secondaria” (IV livello formativo) e in quella “universitaria”(dal VI all'VIII livello), si ritiene che le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (V livello formativo), così come definiti dal MIUR, che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria, possano essere anch'esse ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione previste dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, **beneficiando della relativa detrazione. Per la determinazione dell'importo ammissibile alla detrazione**, si richiama quanto previsto nell'allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che “Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.”.

Spesa per la frequenza scolastica

Circolare n. 3 del 2016

Attesa la rilevanza sociale e le implicazioni di carattere tecnico connesse alla attuazione della nuova disposizione di cui alla lettera e-bis), anche in riferimento alla previgente lettera i-octies), è stato interpellato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per individuarne l'ambito applicativo. L'amministrazione interpellata ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell'art. 15, "i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica".

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Mensa scolastica

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado" - quindi detraibili - anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, esente dall'imposta di bollo, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare delle spese sostenute nell'anno e i dati dell'alunno o studente. Si rammenta che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l'uso per il quale gli stessi sono destinati.

Per l'anno d'imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa. **(circolare n. 18 del 2016)**. Per l'anno di imposta 2017, per le spese sostenute per la mensa scolastica e servizi scolastici integrativi è necessario conservare la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l'indicazione del servizio mensa o del servizio scolastico integrativo, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l'acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente. **Circolare 7 del 2018**

Ripartizione spesa mensa

La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno.

	<p>Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima (circolare n. 18 del 2016)</p>
<p>Spese scolastiche</p>	<p>Risoluzione 68 del 2016 Sono detraibili le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.</p>
<p>Spese di trasporto scolastico</p>	<p>Circolare 13 del 31/5/19. Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Cfr. <i>art. 15, comma 1, lett. i-decies</i>). Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la Risoluzione 4.08.2016 n. 68. Per le spese sostenute nel 2018 per il servizio di trasporto scolastico è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola.</p>
<p>Tipologia di spesa</p>	<p>Circolare 7 del 2017 La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: - scuole dell'infanzia (scuole materne); - scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); - scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali. La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13). Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-ocies) del TUIR.</p>
<p>Gite scolastiche</p>	<p>Circolare 7 del 2017 La detrazione spetta per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all'agenzia di viaggio). Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente. Circolare 7 del 2018</p>

Divieto di cumulo

Circolare 7 del 2017

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Tirocini formativi attivi

Circolare 7 del 2017

la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a più anni.

Ricognizione universitaria

Risposta ad interpello n. 434 del 2019. In merito alla possibilità di detrarre i costi di ricognizione sostenuti per poter discutere la tesi per il corso di studi biennale in Amministrazione presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino a cui era iscritto negli anni passati, si osserva che la ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell'intero importo delle tasse d'iscrizione degli anni già trascorsi. In particolare, il *"Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020"* dell'Università degli Studi di Torino, a cui l'art. 26 del d.P.R. n. 616 del 1° ottobre 1974 fa rinvio per la determinazione delle tasse e sovrattasse da pagare in caso di iscrizione alla Scuola di Amministrazione Aziendale, al punto 17.4 in tema di ricognizione precisa che *"coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, possono riattivare la carriera pagando un diritto fisso di importo pari a euro 200,00 per anno accademico e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione"*.

Ciò posto, nel presupposto che il corso della Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino rientri fra quelli di laurea di perfezionamento e/o di specializzazione di università statali e non statali previsti dalla norma, si ritiene che si possa portare in detrazione le spese sostenute per la cosiddetta *"ricognizione"*, oltre ad i costi sostenuti per la tesi, atteso che le tra le spese ammesse all'agevolazione rientrano anche quelle pagate dagli studenti fuori corso e riferite a più anni accademici.

Frequenza scuola professionale di danza all'estero (scuola privata -indebitabilità)

Risposta n. 53 del 2020.

Nel quesito è richiesta all'agenzia delle entrate la possibilità di detrarre le spese di frequenza di una scuola privata all'estero, dedicata alla danza. L'amministrazione evidenzia anzitutto la differenza della detrazione tra spese per la frequenza di università ed altre spese, posto che solo per le università è ammessa la detrazione per la frequenza all'estero, mentre relativamente alle altre spese scolastiche la detrazione è riferita solo al sistema nazionale di istruzione. Nel caso specifico, posto che non trattasi di università, è negata la detrazione

NOTE

1 - Le spese per la frequenza di corsi di istruzione danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

2 - Corsi di specializzazione o master non gestiti da università statali o private non danno diritto alla detrazione.

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Infatti, ai sensi della circolare n. 101 del 2000, **i master universitari sono detraibili se, per durata e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da università, pubbliche o private.** Nel secondo caso, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730

RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO UNICO PF

Codice onere: 14

SPESE FUNEBRI

Tipologia della spesa	Spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone. Non è più richiesto un vincolo di parentela
Limite di spesa	La detrazione compete, per ciascun decesso, sull'importo massimo di euro 1.550,00
Spese all'estero	La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all'estero a condizione che, analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena (circolare 7 del 2018)

NOTE

1 - Le spese funebri detraibili **sono solo quelle occorrenti per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma.** Sono escluse le spese pagate anticipatamente ad una congregazione che si impegna a fornire al momento della morte tutti gli accessori necessari per il funerale. Non sono detraibili nemmeno le spese per l'acquisto di un loculo prima della morte (RM n. 944 del 1976). Ciò in quanto le spese funebri devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate.

2 - Se il documento contabile è intestato ad un solo soggetto ma la spesa è stata sostenuta da più persone, **può essere effettuata una ripartizione della spesa a condizione che la stessa ripartizione sia annotata in calce al documento dall'intestatario dello stesso** (circ. 26 del 1979)

3 - Sono considerate spese funebri anche l'erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e alla sepoltura, compreso il loculo, la fornitura dei marmi e la spesa relativa all'incisione del nominativo del defunto (comm. Trib. Centrale del 1984, n. 7825).

4 - Non sono detraibili le spese di riesumazione della salma (risposte faq).

RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730

RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO UNICO PF

Codice onere: 15

DETRAZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER L'ASSISTENZA PERSONALE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Tipologia della detrazione

Detrazione irpef del 19% su un importo massimo di spesa **pari a 2.100 euro** riconosciuta in presenza delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'avente diritto, comunque, non può avere un reddito complessivo **superiore a 40 mila euro**

A chi spetta

La detrazione spetta sia se le spese sono sostenute direttamente dal soggetto non autosufficiente, sia se sostenute nell'interesse di quest'ultimo da un proprio familiare, indipendentemente dal ricorrere dei requisiti per l'essere considerati fiscalmente a carico. La norma infatti espressamente prevede che la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute a favore dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, ma non pone la condizione che si tratti di soggetti fiscalmente a carico

Condizioni

I soggetti interessati dalla disposizione sono quelli non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, ossia l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione, invece, non compete per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. L'Agenzia delle Entrate, circolare n. 2 del 2005, ha chiarito che è considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continua e lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacità di svolgere, anche solo in parte, uno o più degli atti suddetti

Documentazione

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Limite di spesa

L'importo di 2.100 euro di spesa deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In sostanza, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per uno dei familiari di cui all'art. 433 del c.c., l'importo massimo di spesa resta comunque di 2.100 euro. Allo stesso tempo, l'importo di 2.100 euro deve essere considerato quale soglia massima nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare. In tal caso, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. Naturalmente, se la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di 2.100 euro, la detrazione sarà calcolata in riferimento alla spesa sostenuta

Case di riposo

La detrazione spetta anche nel caso di soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura o di riposo I corrispettivi riferiti all'assistenza personale devono essere distintamente certificati rispetto alle altre spese (Circ. 10 del 2005, ribadita dalla risoluzione n.397 del 2008)

**Cooperative servizi e
agenzia interinale**

Circolare 7 del 2017

Ammissa la detrazione anche nel caso di assistenza prestata da una cooperativa di servizi. In tal caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso; se invece il servizio è offerto da un'agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

RIGO E8/E10 DEL MODELLO 730

RIGHI RP8/RP13 DEL MODELLO UNICO PF

Codice onere: 16

**SPESA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI SPORTIVI DA PARTE DEI GIOVANI
DI ETÀ COMPRESA TRA 5 E 18 ANNI**

Le spese	Precisazioni
Tipologia delle spese	Spese di iscrizione annuale e di frequenza dei centri sportivi da parte dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, fino ad un massimo di spesa di 210 euro . Si tratta delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Attività sportiva	Come chiarito dalla circolare n. 34 del 2008, per usufruire della detrazione è necessario che i ragazzi praticino l'attività sportiva presso le «associazioni sportive» , che il decreto attuativo definisce come le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'articolo 90, commi 17 e seguenti, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica. Per «palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica» si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Nozione di abbonamento	La dizione generica di "abbonamento" lascia presumere che siano ammesse al beneficio le diverse tipologie di offerte al riguardo , basti pensare all'uso frequente, da parte di palestre e piscine, di abbonamenti mensili, trimestrali o anche ad "entrate". Inoltre, non sembra che siano indispensabili entrambe le spese, per cui può ammettersi la detrazione sia del solo pagamento dell'iscrizione annuale (nel caso in cui, poi, per un qualsivoglia motivo, il ragazzo decide di non frequentare), sia della sola frequenza (l'ipotesi ovvia e sicuramente ricorrente riguarda quegli sport con campionati a "cavallo" di due anni, tipo il calcio, la pallacanestro o il rugby, laddove l'iscrizione annuale avviene solitamente a settembre e poi si procede al pagamento delle mensilità.
Certificazione	Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. Dal documento deve risultare: <ul style="list-style-type: none"> • la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;

Documentazione in caso di pagamento al Comune

- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Circolare n. 20 del 2011. Punto 5.9: per le spese delle palestre, nel caso di pagamento al comune che ha stipulato una convenzione con una associazione sportiva, **comunque sono necessarie tutte le indicazioni normative sui documenti di spesa**. Quindi serve l'indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell'attività sportiva esercitata; d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Detrazione

Il beneficio massimo ottenibile è pari a 40 euro (ossia il 19% di 210 euro) per ciascun familiare che frequenta un centro sportivo, come confermato dalla citata circolare n. 34 del 2008. Pertanto se ad esempio due figli che hanno i requisiti previsti dalla norma frequentano centri sportivi, **la detrazione annua potrà essere calcolata su un limite di spesa doppio**, ossia pari a 420 euro.

Intestazione documento

Se il documento è intestato al figlio è confermato l'assunto che la detrazione spetta in via di principio al 50% tra i genitori salvo che in calce al documento non sia annotata la volontà di una differente ripartizione.

Determinazione del limite su un figlio

La risoluzione n. 50 del 2009 ha precisato che rispetto allo stesso figlio il limite di spesa resta fisso anche se i genitori possono effettuare separate dichiarazioni. In sostanza, se due genitori per lo stesso figlio sostengono 500 euro di spesa, nelle rispettive dichiarazioni dovranno comunque rispettare il limite massimo di spesa pari a 210 euro, **do-
vendo dunque indicare 105 euro a testa di spesa**.

Requisito anagrafico

I frequentatori dei centri sportivi devono essere di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La circolare n. 34 del 2008, ha stabilito che le detrazioni spettano per tutte le spese sostenute in riferimento all'anno in cui si realizza la condizione di età.

In sostanza, se il bambino ha compiuto 5 anni anche alla fine del periodo d'imposta, comunque tutte le spese sono agevolate, così come a medesime conclusioni si giunge per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni anche ad inizio anno.

RIGHI DA E8 A E10 DEL MODELLO 730

RIGHI DA RP8 A RP13

DEL MODELLO UNICO PF

ALTRI ONERI DETRAIBILI

Altri oneri detraibili

Nei righi in argomento vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi dei quadri E o RP. In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai diversi codici di cui alle istruzioni alle dichiarazioni, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo.

	<p>Nella colonna 1 occorre indicare il codice e nella colonna 2 l'importo dell'onere per il quale spetta la detrazione d'imposta. Per gli oneri contraddistinti dai codici n. 8 al n. 16 si rinvia agli appositi approfondimenti.</p>
<p>Chiarimento comune ad alcuni oneri (come riepilogati nel documento di prassi)</p>	<p>Circolare 7 del 2017 E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall'anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.</p>
<p>Spese per intermediazione immobiliare (codice 17)</p>	
<p>La spesa</p>	<p>Compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000. L'agenzia delle entrate nella circolare n. 28 del 2006 ha espresso il parere che la detrazione possa essere fruita una sola volta</p>
<p>Spettanza detrazione: indicazione spesa di intermediazione</p>	<p>La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13). L'art. 35, comma 22, del DL n. 223 del 2006 dispone che all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. (Circolare 7 del 2018)</p>
<p>Intermediari immobiliari - circolare 7 del 2017</p>	<p>Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l'attività di mediazione nel ramo immobiliare iscritti negli specifici ruoli tenuti presso le Camere di commercio ai sensi della legge n. 39 del 1989. Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l'attività di intermediazione nella stipula dell'eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall'ambito della detrazione in esame.</p>
<p>Modalità di pagamento</p>	<p>La norma non richiede specifiche modalità di pagamento per cui dovrebbe far fede esclusivamente il rilascio della fattura dal soggetto che ha effettuato l'intermediazione.</p>
<p>Condizione di adibire l'immobile ad abitazione principale</p>	<p>Circolare n. 19 del 2012 Il concetto di "prima casa" da prendere in considerazione è quello utilizzato ai fini della detrazione per i mutui. Dunque l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro la tempistica prevista per i mutui riferiti all'acquisto dell'abitazione, vale a dire entro un anno dall'acquisto, salvo le particolari casistiche di deroghe (acquisto immobile locato o destinato alla ristrutturazione). Rileva la "dimora abituale", che può anche divergere dalla residenza.</p>

Acquisto in comproprietà

Secondo la circolare n. 28 del 2006, se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Questa tesi è stata confermata anche dalla circolare n. 34 del 2008

Gestione della detrazione in casi particolari. Differenze tra titolare del documento di spesa e proprietario

Circolare n. 20 del 2011

Punto 5.8: La ripartizione per le spese di intermediazione avviene in funzione della quota di proprietà dell'immobile. Pertanto:

Se la fattura è intestata ad un solo proprietario, bisognerà integrare il documento con i dati dell'altro;

Se la fattura è cointestata a due soggetti ma uno solo è proprietario, bisognerà integrare il documento annotando che paga solo il proprietario. Se la fattura è rivolta ad un soggetto non proprietario, non si detrae.

Acquisti di diritti diversi dalla proprietà

La circolare n. 34 del 2008 ha sottolineato che la detrazione spetta anche per l'acquisto di diritti diversi dalla proprietà, purché si tratti di abitazione principale. La detrazione non può essere riconosciuta se l'acquisto non va a buon fine.

Stipula del preliminare di vendita

La risoluzione n. 26 del 2009 ha precisato che, qualora sia stato stipulato un compromesso di vendita e, contestualmente, il promissario acquirente abbia pagato il compenso all'agenzia immobiliare, la detrazione d'imposta compete a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato.

Ciò in quanto, la registrazione del contratto preliminare di vendita formalizza l'impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto. La soluzione prospettata risulta in linea con i pareri espressi anche in riferimento ad altre fattispecie analoghe. L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha ribadito, ad esempio, la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare delle detrazioni d'imposta relative alle spese già sostenute in mancanza del contratto definitivo d'acquisto (es: risoluzione n. 38 dell'8 febbraio 2008 riguardante la detrazione d'imposta del 36% nel caso di acquisto di box prima del rogito notarile).

Si rammenta, peraltro, che la circolare n. 34 del 4 aprile 2008 ha chiarito che, poiché l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l'acquisto dell'immobile non sia stato concluso. Con riferimento al caso in esame ciò implica che, poiché un preliminare di vendita non produce effetti reali, in quanto il promissario acquirente diventa proprietario dell'immobile solo all'atto della stipula del contratto definitivo, nell'ipotesi in cui le parti non giungano alla stipula del contratto definitivo la detrazione relativa al compenso di intermediazione immobiliare, operata in sede di dichiarazione dei redditi dal promissario acquirente, dovrà essere restituita.

Intermediazione pagata prima del preliminare

L'agenzia delle Entrate considera possibile la fruizione del beneficio fiscale anche se tale spesa è sostenuta prima della stipula sia del preliminare che del rogito, essendo riferita all'accettazione della proposta. Ciò in quanto appare palese che la spesa sia collegata all'acquisto della prima casa, mentre l'eventuale non concretizzarsi della compravendita rappresenterebbe in ogni caso una ipotesi di decadenza dall'agevolazione. Tale soluzione è sicuramente favorevole al contribuente, soprattutto se rapportata alle posizioni assunte nel passato in relazione ad altri oneri, come ad esempio nell'ipotesi dell'acquisto del box pertinenziale, laddove nella risoluzione n. 38 del 2008 è stata negata l'agevolazione in assenza del preliminare d'acquisto, anche se lo stesso è successivamente intervenuto in corso d'anno. Deve comunque rammentarsi che per le spese di intermediazione il beneficio fiscale può essere ottenuto una sola volta e per il limite massimo di 1.000,00 euro, peraltro da rapportare alle rispettive quote di proprietà dell'immobile (circolare del 28 del 2006).

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede (codice 18)

Le spese

La nuova lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del Tuir consente dal 2007 la detrazione Irpef del 19% delle spese relative a canoni di locazione pagati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza. La detrazione è riconosciuta in una percentuale del 19% dei canoni di locazione e fino ad un importo massimo del canone pari a 2.633 euro, dando luogo, dunque, ad un beneficio effettivo al massimo pari a 500 euro

Requisiti

La norma elenca una serie di requisiti indispensabili:

- i contratti di locazione devono essere esclusivamente quelli di stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'università frequentata deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- l'unità immobiliare presa in locazione deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

Schemi contrattuali

Circolare 7 del 2018. Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di: - contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti; - i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Costi accessori

La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione. Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto. **(circolare 7 del 2018)**

Corso di laurea

Non è stata utilizzata la formulazione ampia contenuta nella lettera e) del comma 1 dello stesso articolo 15 del Tuir in materia di spese di istruzione, dove si fa riferimento a corsi universitari nei quali rientrano anche quelli di specializzazione e perfezionamento. La detrazione per i canoni di locazione riguarda solo ed esclusivamente gli iscritti ai corsi di laurea, indipendentemente se siano fuori corso o meno.

Corsi diversi da quelli di laurea. Circolare n. 17 del 2015

Diversamente dalla detrazione prevista dalla lett. e), la detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i-sexies), comma 1, dell'art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti "iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso" da quello di residenza. Stante il tenore letterale della disposizione in esame, non essendo possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari per quanto evidenziato nel parere del MIUR, si ritiene che la frequenza di tali corsi **non consenta di fruire della detrazione** per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR.

Contratto di locazione

La circolare n. 34 del 2008 ha ammesso che la stipula può essere effettuata anche da chi ha a carico lo studente

Requisiti di distanza dal comune di residenza

La norma è chiara: si deve trattare di una distanza di 100 km dal comune di residenza. Pertanto anche se si va in un'altra regione a meno di 100 km, la detrazione non spetta. Inoltre, deve andarsi in un'altra provincia. Pertanto, se si resta nella stessa provincia ma a più di 100 km la detrazione non spetta (fatta eccezione per le regole particolari limitate agli anni 2017 e 2018 in precedenza descritte per le comunità montane e le zone disagiate).

La circolare n. 34 del 2008 ha precisato che al fine di verificare il rispetto è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri. Come anticipato, limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza è rispettato anche all'interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Distanza chilometrica

Circolare 13 del 31/5/19. In assenza di una esplicita definizione contenuta nella normativa fiscale:

- per i comuni montani occorre far riferimento all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente *"Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984"*, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53;
- per le zone disagiate, la valutazione del disagio è effettuata sulla base di criteri oggettivi riferibili al comune di residenza e non rispetto al comune in cui è sita la sede universitaria

Distanza chilometrica

Circolare 7 del 2017

Nei casi in cui nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'Università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

Spettanza del beneficio

La circolare n. 34 del 2008, sostiene che il limite massimo di 2.633 euro sia di importo complessivo anche in riferimento a più studenti.

Ripartizione beneficio tra genitori

Circolare n. 20 del 2011

Punto 5.10: il limite di spesa di 2.633 euro è complessivo, a prescindere dai contratti di locazione e dai familiari interessati. Se i contratti sono intestati ai figli e sono separati, ogni genitore potrà fruire della detrazione anche singolarmente, fermo restando il predetto limite complessivo (dunque non è obbligatorio dividere la detrazione tra i coniugi). Serve l'effettivo pagamento dei canoni

Ripartizione spesa e limiti

Circolare n. 12 del 2016

La circolare n. 34/E del 2008 ha precisato che, quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima è diversa dal 50 per cento. In caso di contratto di locazione stipulato da

entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro. La circolare n. 20/E del 2011 ha ribadito tale assunto precisando che l'importo di 2.633 euro, costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. L'ipotesi ivi delineata, tuttavia, era quella di due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori. A tali condizioni ciascun genitore avrebbe potuto beneficiare della detrazione del 19 per cento sull'importo massimo per ciascuno di 2.633 euro.

Nella circolare n. 12 del 2016 è analizzato il caso di uno studente con un canone annuo di 4.200 euro. Nel caso prospettato, l'agenzia conferma che la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. Diversamente, infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita a ciascun genitore una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito dall'art. 15 medesimo.

Documentazione di spesa

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima è diversa dal 50 per cento.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

Spese all'estero nella Comunità Europea

Oggi la detrazione è ammessa. Secondo la circolare n. 18 del 2009, la detrazione non era ammessa nel caso di studenti all'estero in locazione. Alla luce dell'**articolo 16** della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, serie generale, del 2 gennaio 2012), a seguito dell'adeguamento alle direttive europee, tale "blocco" non sussiste per i paesi CE e quelli aderenti allo spazio economico europeo, come evidenziato dalle istruzioni alla dichiarazione. Come precisato dalla circolare n. 7 del 2018, La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. E', tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli "enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative". Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un'attestazione dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Subcontratto

Non detraibile

L'ipotesi del "subcontratto" non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. *i-sexies*, del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione. (circ. 21 del 2010)

Più intestatari

Circolare 7 del 2018

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.

Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità (codice 20)

Erogazioni liberali in denaro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati

La detrazione compete su un importo massimo erogato non superiore a euro 2.065,83.

Come precisato dall'agenzia delle entrate nella circolare n. 7 del 2001, nel caso di liberalità in denaro destinate alle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche avvenuti all'estero, il limite predetto di 2.065,83 euro, che segna il tetto massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione, opera complessivamente, nel senso che le erogazioni liberali in commento andranno cumulate, ai fini del calcolo, con le eventuali erogazioni in denaro a favore delle ONLUS effettuate nello stesso periodo di imposta.

Pertanto deve tenersi conto di quanto riportato nei righi da E8 a E10 con il codice 41. Valgono, inoltre, le regole specifiche per le Onlus per quanto concerne la documentazione della spesa sostenuta.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d'imposta assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione 17.11.2008 n. 441 e dalla Risoluzione 15.06.2009 n. 160. **(circolare 7 del 2018)**.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. **(circolare 7 del 2018)**.

Erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (codice 21)

Erogazioni liberali in denaro alle società o associazioni sportive dilettantistiche

In particolare, si intendono come società sportive i seguenti soggetti:

- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati.

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Limite di spesa	La detrazione compete per un importo complessivo di spesa in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500,00
Condizioni	Come condizione per poter fruire della detrazione, è normativamente previsto che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale, ovvero con altre modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze. Tra le modalità di effettuazione dei versamenti vanno ricordate quelle già indicate nella C.M. n. 43/E dell'8.3.2000 (conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società sportive destinatarie dei versamenti). Le predette modalità di versamento devono essere osservate qualunque sia l'importo dell'erogazione liberale effettuata (vedasi anche: C.M. n. 207/E, punto 1.5.8, del 16.11.2000)
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (codice 22)	
Tipologia di società	Società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15/4/1886, n. 3818 (art. 13, comma 1, lett. a), d. lgs 4/12/1997, n. 460).
Limite di spesa	La detrazione del 19% compete su un importo massimo di contributi non superiore ad euro 1.300,00.
Tipologia dei contributi	Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione
Condizioni di detraibilità	La disposizione pretende l'ottemperanza di queste tassative condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • la società di mutuo soccorso deve operare esclusivamente nei settori di cui all'art. 1, della legge n. 3818/1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie; • i versamenti devono risultare effettuati mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla società di mutuo soccorso)
Incumulabilità con i contributi per i paesi in via di sviluppo	La detrazione, in forza dell'art. 13, comma 5, dlgs 4/12/1997, n. 460, non può venire cumulata con gli oneri deducibili, di cui all'art. 10, comma 1, lett. g), T.u. 917/86, rappresentati dalle erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni non governative (per «la fame nel mondo»)
Erogazioni liberali a favore della società di cultura «La Biennale di Venezia» (codice 24)	
Le erogazioni	Somme versate al patrimonio della Società di cultura e somme versate come contributo alla gestione della medesima
Limite di spesa	La detrazione va calcolata su un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato. Ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo pari a 15.000 euro, avrà come limite massimo l'importo di 4.500 euro
Condizioni	Si applicano, per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura «La Biennale di Venezia», le disposizioni dell'art. 15, comma 1, lett. i) del T.u. n. 917/86. Per le somme versate al patrimonio della società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2%, previsto dall'art. 15, comma 1, lett. i), T.u. n. 917/1986 è elevato al 30%. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (codice 25)	
Le spese	Spese per la conservazione del patrimonio storico, artistico e archivistico e, precisamente, spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle «cose» vincolate ai sensi del d. lgs n. 42 del 2004 (che ha abrogato il d. lgs. 29/10/1999,

n. 490 - già legge 1/6/1939, n. 1089) e del dpr 30/9/1963, n. 1409).

Le spese che danno diritto alla detrazione devono riguardare:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico di cui al comma 2 dell'art.2 del D.Lgs 490/99;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico, ivi comprese le raccolte librerie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale, quali testimonianze di rilevanza storico-culturale;
- i beni archivistici, di cui all'art.2, comma 4, del D.Lgs 490/99;
- i beni librari, di cui all'art.2, comma 5, del D.Lgs 490/99;
- gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
- gli studi d'artista definiti nell'articolo 52 del D.Lgs 490/99;
- le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53 del D.Lgs 490/99;
- le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalgono ad oltre venticinque anni;
- i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
- i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni;
- i beni non ricompresi nelle predette categorie, individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.

Sono escluse, infine, a norma dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs 490/99 le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalgono ad oltre cinquanta anni.

Condizioni

Il beneficio in parola, comunque, non è consentito in caso di:

- mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati;
- tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.

Limite di spesa

La detrazione va calcolata sull'intero importo rimasto effettivamente a carico del soggetto.

Cumulo della detrazione

La detrazione è cumulabile con quella per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%. In sostanza, per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 25 giugno 2012, da un lato si ha diritto alla detrazione del 36% con il limite di spesa di 48.000 euro e dall'altro alla detrazione del 50% nel rigo in commento (ovviamente se le spese eccedono l'importo di 48.000 euro, per l'ammontare eccedente non vi è riduzione al 50%). Per le spese dal 26 giugno 2012, sul fronte del recupero del patrimonio edilizio si avrà la detrazione del 50% fino al limite di spesa di 96.000 euro.

Divieto di cumulo – circolare 7 del 2017

La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate non è, invece, cumulabile, con quella (del 65 per cento delle spese o del 55 per cento per quelle sostenute prima del 6 giugno 2013) spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell'art.1,

	<p>commi da 344 a 349 della legge n. 296 del 2006 e secondo le modalità stabilite dal DM 19 febbraio 2007 . Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato DM 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.</p>
Perdita della detrazione	<p>Circolare 7 del 2018. Il contribuente può perdere il diritto ad operare la detrazione in questione, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, nei casi di mutata destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione, mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata di tali beni.</p>
Necessità della spesa	<p>La necessità delle spese, quando non sono previste come obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione dalla Sovrintendenza previo accertamento della loro congruità. La cm n. 32/4693 del 13/6/1979 ha precisato che la detrazione della spesa, per il suo ammontare complessivo, senza tener conto dei diversi precedenti tempi di pagamento di eventuali acconti, debba essere ammessa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta a condizione che il rilascio della prescritta certificazione sia stato completato entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Qualora il rilascio sia stato completato dopo il predetto termine, la spesa stessa, sempre per il suo intero ammontare, sarà dedotta dal reddito complessivo relativo al periodo d'imposta in cui è stato completato da parte dei competenti uffici il rilascio della relativa certificazione. La legittimità di questo particolare criterio di detraibilità delle spese (criterio della «certificazione») è stata ribadita dalla c.m. n. 137/E punto 2.4.1. del 15/5/97 dove, a questo proposito, è stata richiamata e confermata anche la c.m. n. 27 del 25/5/1979 della soppressa Direzione generale delle imposte dirette.</p>
Requisito soggettivo	<p>E' necessario che il contribuente - al momento del sostenimento delle spese - possa qualificarsi come soggetto obbligato alla manutenzione, protezione o restauro dell'immobile in argomento in base a un titolo giuridico idoneo a conferire alla contribuente stesso la qualifica di proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento conservativo. (risoluzione n. 10 del 2009)</p>
Manutenzione archivi	<p>In considerazione della specificità del bene "archivio", si deve ritenere che, in base alle normative sui beni culturali e alle indicazioni fornite dall'amministrazione competente alla loro tutela, le attività di ordinazione e inventariazione degli archivi di particolare importanza, risultano riconducibili alle nozioni di conservazione, ed in particolare di "manutenzione".</p> <p>Le spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati, nella misura in cui si rendono obbligatorie ai sensi del citato articolo 30, possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per la manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati, beninteso, a condizione che la congruità del relativo ammontare, ove le spese non siano obbligatorie, sia previamente accertata da Codesto Dicastero d'intesa con l'Agenzia del Territorio (risoluzione n. 93 del 2009)</p>
Documentazione – circolare 7 del 2017	<p>Fino al 2011, la necessità delle spese, non obbligatorie per legge, doveva risultare da un'apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze. L'art. 40, comma 9 del DL n. 201 del 2011, ha previsto che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto</p>

di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al predetto Ministero.

Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche (codice 26)

Le erogazioni

Costo specifico o, in mancanza, valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle «cose» individuate ai sensi del dlgs 29/10/1939, n. 490 (già legge 1/6/1999, n. 1089) e nel dpr 30/9/1963, n. 1409.

Convenzione

In ordine all'«apposita convenzione» che deve essere stipulata tra il soggetto erogante e il soggetto beneficiario, e non anche con il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ovvero con le Soprintendenze competenti per territorio), le risoluzioni n. 42 del 5 aprile 2005 e n. 133 del 14 giugno 2007 hanno chiarito che la convenzione deve essere stipulata in forma scritta se il soggetto erogatore o il beneficiario è un'amministrazione pubblica, un ente o un'istituzione pubblica e deve essere corredata da un progetto nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento nelle quali rientrano anche le liberalità, l'avvenuto versamento delle somme erogate ed i tempi di attuazione dell'iniziativa. Se, invece, si tratta di persone giuridiche private senza scopo di lucro e persone fisiche, deve essere stipulato un accordo scritto comprovante la volontà di voler realizzare l'iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario della medesima beneficiando degli sgravi fiscali connessi.

Limite di spesa

La detrazione va calcolata sull'intero importo dell'erogazione liberale in denaro. Trattandosi di beni ceduti gratuitamente, la detrazione va calcolata in relazione al loro costo specifico o, in mancanza, al loro valore venale.

Erogazioni

La risoluzione n. 133 del 2007 ha chiarito che i versamenti devono essere eseguiti:

- tramite banca o ufficio postale;
- oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Condizioni

Tra le erogazioni rilevanti ai fini della detrazione, sono comprese anche quelle effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle «cose» anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Erogazioni a parrocchie

Le iniziative culturali devono essere autorizzate da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali cui è demandato il compito di approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo, di stabilire i tempi necessari affinché le erogazioni liberali a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi suindicati nonché di controllarne l'impiego

Con la risoluzione n. 42 del 2005 l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che tra i soggetti beneficiari delle suddette erogazioni, anche sulla base dell'autorevole parere espresso in materia dal Consiglio di Stato (parere n. 66 del 31 gennaio 1989), possano essere ricondotte anche le parrocchie in quanto:

- a) sono enti riconosciuti. L'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce, infatti, che le Parrocchie "acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto";
- b) non perseguono fini di lucro;
- c) realizzano interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Condizioni – circolare 7 del 2017

L'art. 40, comma 9, del DL n. 201 del 2011, ha previsto dal 2012 che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Il Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito MIBACT) ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma 9, del DL 214 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere le detrazioni in questione. L'iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare n. 222 dell'11 giugno 2012 del MIBACT (nota prot. n. 0004483 del 14 febbraio 2017). Come precisato dal MIBACT nella citata nota il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione costituisce l'autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

Documentazione da controllare e conservare

Circolare 7 del 2018. Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Erogazioni a Fondazione. Requisiti di detrazione

Risposta ad interpello n. 465 del 2019. la concreta detraibilità dell'erogazione è condizionata al rispetto dell'iter previsto e disciplinato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 ottobre 2002 e dalle indicazioni fornite dallo stesso Ministero attraverso la circolare n. 222 dell'11 giugno 2012. L'iter procedimentale delle erogazioni in esame prevede in sostanza che: il beneficiario deve presentare alla Soprintendenza territorialmente competente la convenzione stipulata con l'erogatore, unitamente al preventivo di spesa corredato dal progetto/evento con l'indicazione delle fonti di finanziamento (nelle quali rientrano anche le suddette liberalità) e i tempi di attuazione dell'iniziativa; il riconoscimento del valore culturale dell'evento si esprime di volta in volta attraverso la concessione dell'autorizzazione ad intraprendere l'iniziativa culturale in oggetto da parte della Soprintendenza territorialmente competente; è necessario che l'erogatore faccia esplicito riferimento nella causale del bonifico alla finalità o attività autorizzata dalla Soprintendenza e per la quale la somma è stata elargita.

Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (codice 27)

Le erogazioni

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo

Erogazioni liberali effettuate a favore di un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale non solo in modo diretto, ma anche indirettamente

La risoluzione 59/E/2017 fornisce chiarimenti in relazione alle **erogazioni liberali effettuate a favore di un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale non solo in modo diretto, ma anche indirettamente**. Nello specifico, l'esercizio indiretto dell'attività si realizza mediante l'erogazione di parte dei fondi ricevuti a favore di altro ente, che opera e persegue l'esercizio esclusivo dell'attività musicale, utilizzando tali somme in modo vincolato alle indicazioni dell'associazione e, comunque, esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo, di cui alla citata lett. i), comma 1, dell'articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986. Il fatto che la produzione nei vari settori dello spettacolo - cui sono finalizzate le erogazioni liberali - sia attuata anche tramite altri soggetti **non osta alla fruizione del beneficio** e, di conseguenza, **sarà onere dell'associazione istante verificare l'effettivo utilizzo**, da parte del soggetto terzo, delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Considerando che la platea dei potenziali sostenitori dell'associazione istante può comprendere anche soggetti IRES, per questi ultimi troverà applicazione la disposizione di cui all'articolo 100, comma 2, lett. g), del D.P.R. n. 917 del 1986, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato

Limite di spesa

La detrazione va calcolata su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

Documentazione

La documentazione dell'erogazione è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dagli enti percipienti, recante l'importo della somma erogata e gli estremi dell'attestazione ministeriale comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi degli enti medesimi fissati dall'art. 12 della legge 30/4/1985, n. 163.

Erogazioni

Le erogazioni

Erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del dlgs 29/6/1996, n. 367, modificato dal dlgs 23/4/1998, n. 134

Limite di spesa

In forza della delega contenuta nell'art. 2, comma 57, della legge 28/12/1995, n. 549, devono venire trasformati in «fondazioni di diritto privato» gli «enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale» che, per espressa previsione del dlgs 29/6/1996, n. 367 (artt. 1, 2 e 25), modificato dal dlgs n. 134/1998, sono:

- a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14/8/1967, n. 800 e successive modificazioni;
- b) gli altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attività di rilevanza nazionale.

Per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle «fondazioni» predette nonché degli «enti» non trasformati in fondazione, vale, in virtù del comma 1 dell'art. 25 del dlgs n. 367/1996, il disposto della lett. i), comma 1, art. 15, T.u. n. 917/1986 e, quindi, la detrazione del 19% è ammessa per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. È previsto il recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Circolare 7 del 2018

Spese veterinarie (codice 29)

Le spese

Spese per prestazioni veterinarie sostenute per la cura di animali detenuti a scopo di compagnia e per pratica sportiva. Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario (Cfr. circolare n. 207 del 2000), l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006 e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Risoluzione 24 del 2017

Limite di spesa

Ai fini della detrazione del 19% le spese veterinarie rilevano fino all'importo di euro 387,34, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro, dunque per un massimo di euro 258,23

Animali interessati

L'art. 1 del dm 6/6/2001, n. 289, ha precisato che la detrazione compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre la detrazione non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla produzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole nonché per la cura di animali utilizzati per attività commerciali o agricole nonché per la cura di animali utilizzati per attività illecite. Dal canto suo la C.M. n. 55/E, punto 1.4.2, del 14/6/2001, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- è possibile usufruire della detrazione sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario che per quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti;
- la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario dell'animale.

Documentazione

Con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, essendo sufficiente lo scontrino parlante. I farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

Risoluzione 24 del 2017

Integratori alimentari

In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare (**Risoluzione n. 24 del 2017**)

Natura di farmaco

Circolare 7 del 2017

La natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (codice 30)

Le erogazioni

Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge n. 381 del 26 maggio 1970.

Tipologia di handicap

La circolare dell'agenzia delle entrate n. 15/E del 1 febbraio 2002 ha precisato che si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita od acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Al fine di poter usufruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso dell'apposita certificazione che attesta la fruizione dei servizi di interpretariato e che deve essere fornita a richiesta dell'amministrazione finanziaria

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici (codice 31)

Le erogazioni

Detrazione del 19% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Tali istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. La detrazione in commento è estesa anche alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria (art. 10, comma 3, D.L. n. 104/2013 - Decreto istruzione).

Limiti

Il comma 7 dell'articolo 13 del DL 7/2007, prevede che i soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali in esame non possono far parte:

	<ul style="list-style-type: none"> • del consiglio di istituto; • della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Tipologia dell'erogazione	<p>Le erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione del 19% non incontra limiti nell'erogazione effettuabile. Con la nota prot. n. 312 del 20 marzo 2012 il Ministero dell'Istruzione ha evidenziato gli aspetti che tutte le istituzioni scolastiche devono tenere presenti. Innanzitutto, i contributi in questione sono volontari e le scuole hanno l'obbligo di fornire alle famiglie le dovute informazioni, soprattutto in merito alla netta distinzione tra quelli che sono i contributi obbligatori (tasse scolastiche) e tali forme di sovvenzionamento che, proprio perché volontarie, non possono riguardare le attività curriculari o di funzionamento ordinario e amministrativo, ma dovranno essere indirizzate verso interventi di ampliamento e arricchimento dell'offerta culturale e formativa.</p> <p>Tutto ciò che organizza la scuola al di fuori dei programmi ministeriali vale a dire, corsi pomeridiani, visite a musei, tornei sportivi, ecc., sono definite "ampliamento dell'offerta formativa". La richiamata nota invece ribadisce che rientrano tra le attività curriculari le "gite scolastiche" e quindi non si è in presenza di contributi per ampliamento dell'offerta formativa.</p>
Modalità	<p>Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.</p>
Divieto di cumulo	<p>Circolare 7 del 2017</p> <p>La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR per le spese di frequenza scolastica. L'incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.</p>
Documentazione da controllare e conservare	<p>Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.</p> <p>Circolare 7 del 2018</p>
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea del familiare fiscalmente a carico (codice 32)	
Condizioni	<p>Il comma 77 dell'art. 1 della legge 247 del 2007 ha effettuato particolari modifiche al D. Lgs. n. 184 del 1997, inserendo nell'art. 2 un nuovo comma 5-bis che prevede, nella sostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la deducibilità del contributo versato per il riscatto di laurea; • in alternativa, la detraibilità dello stesso al 19% dall'Irpef dei soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico. <p>In questo rigo si indicano i contributi versati per il riscatto in riferimento ai familiari che non hanno una forma previdenziale di appartenenza</p>

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Distinzioni – circolare 7 del 2017

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. L'INPS, con Circolare 11.03.2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti "inoccupati" per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del DLGS n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

Spesa per frequenza asili nido (Codice 33)

Limite di spesa

E' possibile fruire di una detrazione Irpef del 19% in riferimento alle rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asili nido. Rispetto ad ogni retta, però, il limite massimo di spesa ammesso è fissato in 632 euro. Il beneficio, al pari di ogni altro onere deducibile o che permette una detrazione, può essere fruito solo da chi sostiene effettivamente la spesa e secondo un rigido criterio di cassa. In relazione al sostenimento della spesa, in caso di onere sostenuto da entrambi i genitori, per la ripartizione dell'agevolazione si usa il criterio già in auge per le spese mediche, ossia la supposizione che l'onere sia sostenuto in parti uguali, salvo che gli stessi contribuenti non indichino, in calce alla documentazione della spesa, in che modo lo stesso onere è stato sostenuto (ad esempio, 70% un genitore e 30% l'altro).

Condizioni

I soli fruitori potranno essere i genitori, in quanto espressamente si fa riferimento al pagamento delle rette "per ogni figlio". Tale precisazione porta a due conclusioni. In primo luogo, la detrazione spetta per ogni figlio e dunque, mutuando il concetto dall'articolo 12 del Tuir, essa spetta sia per i figli naturali che per quelli adottati, affiliati o affidati. In secondo luogo, non potranno godere dell'agevolazione soggetti uniti da altri vincoli di parentela ai bambini che frequentano l'asilo, ancorché li abbiano fiscalmente a proprio carico. È questa, forse, una stortura non voluta della norma, ma difficilmente superabile attesa l'inequivocabilità del tenore letterale della stessa. In pratica, un nonno che ai sensi del citato articolo 12 del Tuir ha tutte le carte in regola per fruire della deduzione rispetto al proprio nipote, non potrà, per lo stesso bimbo, fruire della nuova detrazione per la frequenza dell'asilo nido.

Frequenza

Inoltre, essendo richiamati esclusivamente gli asili nido, i bambini interessati sono quelli che effettivamente frequentano tali strutture (circ. 6 del 2006).

Frequenza

Circolare 13 del 31/5/19. Ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido, e non anche l'età e il compimento degli anni del minore

Documentazione di spesa

La documentazione di spesa è costituita dalla fattura, dal bollettino bancario o postale, dalla ricevuta o dalla quietanza di pagamento

Sezioni primavera

Circolare 13 del 2013. L'art. 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 prevede, tra l'altro, che "per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età".

Le caratteristiche dei servizi educativi in esame sono state oggetto di un primo accordo in sede di conferenza unificata del 14 giugno 2007 per l'avvio in via sperimentale, a partire dal settembre 2007, di un'offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni, denominata "Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia". Il punto n 5) di detto accordo, in particolare, definisce i criteri di qualità cui deve rispondere l'offerta formativa. Successivamente nell'accordo del 7 ottobre 2010 è stato stabilito che, "ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007."

Pertanto, al verificarsi del quadro normativo richiamato, è riconosciuta la detrazione per le spese in argomento

Assistenza domiciliare

Le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all'infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 posso essere ammesse alla detrazione d'imposta. Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. (circolare n. 11 del 2014)

Bonus asilo e welfare aziendale

Risposta 164 del 2018. Se le spese per la frequenza dell'asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell'istante, l'importo non è detraibile. Nel caso prospettato, dal momento che, per tali oneri, il contribuente ha ricevuto dall'INPS il "bonus asilo nido", per un importo pari ad euro 1.000, che non ha concorso a formare il reddito imponibile dell'istante, non è ammessa la detrazione.

Conseguentemente, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla più volte citata lett. f-bis) del TUIR, opererà solo sulla differenza tra l'importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall'INPS. Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di educazione e istruzione e le spese per la frequenza dell'asilo nido risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore. Infine, si fa presente che ad analoghe conclusioni si perviene anche qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell'asilo nido è corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ai sensi dell'art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge Stabilità 2016) e ss.mm.

Erogazioni liberali in denaro per il fondo d'ammortamento dei titoli di Stato (codice 35)

Spettanza detrazione

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (codice 36)

Premi versati per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati ante 2001

Da tenere presente che la stessa C.M. n. 29/E del 2001, punto 2.4, ha chiarito che l'espressione «rinnovati», riferita ai contratti in discorso, ricomprende anche i fenomeni di tacita rinnovazione o proroga. È precisato che per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati in anni precedenti il 2001 e tuttora in corso, resta salva la previgente disciplina che, nel rispetto del limite massimo dei premi corrisposti di euro 530, delle

condizioni di durata minima dei 5 anni e della non concedibilità di prestiti nello stesso periodo, per le polizze vita, consente di continuare a beneficiare della detrazione. Qualora l'assicurazione sia riscattata nel periodo di durata minima, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione costituisce reddito da assoggettare a tassazione separata. Al riguardo, si rammenta quanto precisato dall'agenzia delle entrate nella circ. n. 95 del 2000 relativamente al decesso entro i predetti cinque anni, del contribuente che ha stipulato la polizza. In tale evenienza, infatti, il tenore letterale della norma non evince l'obbligo di estendere la previsione della tassazione separata. Pertanto, le detrazioni fruito da de cuius restano valide.

Premi agevolati dal 2001

Premi pagati per contratti di assicurazione sulla vita, stipulati o rinnovati dall'1/1/2001, aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente— esclusi dal beneficio i contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario - (C.M. n. 29/E, cap. III, punti 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5, del 20/3/2001).

Da tenere presente che il comma 2 dell'art. 13, d. lgs n. 47/2000 stabilisce che per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio. Ciò, evidentemente, al fine di evidenziare i premi per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Limite del beneficio

La detrazione compete su un importo massimo di euro 530,00 comprensivo di tutti i premi versati per le diverse tipologie di contratti di assicurazione sulla vita.

Non è, invece, riconosciuto alcun beneficio fiscale relativamente ai premi versati per contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario.

Il momento rispetto al quale si origina il diritto alla detrazione coincide al pari di tutti gli oneri con l'effettivo sostenimento del premio, indipendentemente dalla data di scadenza. Si applica, dunque, un rigido criterio di cassa.

Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini di tale limite, anche dei predetti premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

Nell'eventualità della contemporanea presenza di una pluralità di contratti stipulati dal medesimo soggetto sulla base della «vecchia» e della «nuova» lett. f), comma 1, art. 15, T.u. 917/86, detto limite di euro 530,00 è da intendersi come l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d'imposta

Polizze vita collettive - condizioni di detraibilità

Possibile la detrazione. Circolare n. 95 del 2000. Con specifico quesito, è stato chiesto il parere dell'Agenzia delle entrate in merito alla detraibilità dei premi pagati nelle polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti per ricavarne maggior profitto. In tali polizze, infatti, il contraente è una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi. Trattasi, tuttavia, di stipula in nome e per conto, tanto che nel certificato di assicurazione che viene rilasciato al singolo assicurato, quest'ultimo viene definito sottoscrittore. Inoltre, nel certificato di assicurazione si evince in dettaglio, per ciascun assicurato, l'ammontare del maturato individuale accantonato e rivalutato a quella data, distinto per ciascun versamento unico ricorrente individuale effettuato.

Al riguardo, l'agenzia delle entrate ha evidenziato che le polizze collettive, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulate in nome e per conto del contraente-assicurato danno diritto alla detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.

Premi di assicurazione versati in unica soluzione

Possibile la detrazione. Circolare n. 101 del 2000. Con specifico quesito, è stato chiesto all'Agenzia delle entrate se fosse detraibile il premio di assicurazione sulla vita, pagato in unica soluzione, riguardante tutta la durata del contratto (contratti di assicurazione cosiddetti "a premio unico"). L'agenzia ha evidenziato la possibilità di detrarre il premio unico, fermo restando l'obbligo di rispettare il limite complessivo

Premi assicurativi vita e infortuni versati all'estero

Detraibilità (o indetraibilità) identica a quelli versati in Italia La Dir. AA.GG. e Cont. trib., cm n. 137/E, punto 2.3.1, del 15/5/1997, ha precisato che, purché ricorrano le condizioni di detraibilità previste per quelli versati in Italia, i premi assicurativi vita e infortuni versati all'estero a compagnie estere sono ugualmente detraibili.

Assicurazione infortuni per il conducente dell'auto, compresa nella polizza R.C. auto

La detrazione compete su un importo massimo di euro 530,00 comprensivo di tutti i premi versati per le diverse tipologie di contratti assicurativi vita e infortuni.

Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto, rientrano tra quelle previste dal comma 1, lett. f), art. 15, T.u. 917/86 (il riferimento è alla «lett. f)» vigente ante dlgs n. 47/2000, ma la sua applicabilità sembra potersi estendere anche ai periodi di vigenza della nuova «lett. f)», per cui danno diritto a detrazione fino all'importo di euro 530,00. Lo ha precisato la C.M. n. 95/E, punto 1.4.1, del 12/5/2000.

Premi assicurativi diversi da quelli sulla vita e contro gli infortuni (es.: furto, incendio, rischi professionali ecc.)

Non compete alcuna detrazione. Si tratta di premi assicurativi estranei alla previsione dell'art. 15, T.u. 917/86. Possono rilevare soltanto nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e d'impresa.

Premio pagato per un familiare

La circolare n. 17 del 2006 ha precisato che la detrazione è ammessa anche quando a contrarre l'assicurazione sia direttamente il familiare fiscalmente a carico

Spettanza della detrazione – circolare 7 del 2017

La detrazione spetta al contribuente se: - egli è contraente e assicurato; - egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato; - un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato; - egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente; - il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Premi aggiuntivi

Con la risoluzione n. 143 del 2005 l'agenzia delle entrate ha precisato che in presenza di contratti di assicurazione stipulati prima del 1° gennaio 2001, laddove vi fosse una apposita clausola di accettazione da parte dell'assicurato al versamento di premi aggiuntivi, non verificandosi novazione del contratto originario, rimane applicabile la disciplina della detrazione. Caso diverso, invece, si ha se in assenza di tale clausola, il contribuente comunque alla scadenza del contratto conviene di procedere al pagamento di ulteriori premi. In tal caso, infatti, non è possibile calcolare la detrazione in quanto il contratto si intende rinnovato e non trovano applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 47 del 2000.

Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte - I contratti di tipo «misto»

Ai fini della detrazione, per i contratti di tipo «misto», rileva solo la parte del premio riferita al rischio di morte.

Relativamente ai contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte, si osserva che in tale tipologia di contratti rientrano non solo quelli in cui il contratto prevede l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli che prevedono l'erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (c.d. contratti di tipo «misto»). Pertanto, in quest'ambito rientrano anche i contratti che hanno per oggetto il cosiddetto «rischio di morte a vita intera». Sotto il profilo fiscale, per i contratti di tipo «misto», si sottolinea che solo la parte del premio riferibile al rischio di morte può fruire della detrazione.

Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di «invalidità» permanente -

Ai fini della detrazione rilevano i premi corrisposti per i contratti aventi a oggetto il rischio di «invalidità permanente» derivante da «qualsiasi causa» (sia di infortunio che di malattia) purché l'invalidità non sia inferiore al 5%, mentre sono indetraibili le somme versate per garantire la copertura del rischio di «invalidità temporanea» anche se totale.

Per quanto riguarda i contratti aventi a oggetto il rischio di «invalidità permanente», va evidenziato che la nuova formulazione della norma consente la detrazione con riferimento ai premi se l'invalidità permanente è derivante da «qualsiasi causa», quindi sia se è causata da infortuni sia se deriva da malattia, sempreché l'invalidità sia non inferiore al 5%. Resta fermo che, nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore a tale limite percentuale, sarà riconosciuta la detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%. Tenuto conto della specificità che di frequente si riscontrano in tali contratti, quali, nelle assicurazioni individuali, l'indicizzazione dei premi e, in quelle di gruppo, la varietà delle condizioni che regolano la copertura del rischio, la quota di premio cui spetta la detrazione d'imposta potrà essere individuata anche in modo forfettario, sulla base di dati obiettivi desunti dall'esperienza del portafoglio assicurativo. Detta quota deve essere indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all'assicurato. Rimangono, altresì, escluse dal beneficio della detrazione, le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità «temporanea», anche se totale.

Assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38)

Tipologia assicurazione

Trattasi di assicurazione per la tutela delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Limite di spesa

L'importo per i premi non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36)

Assicurazioni sul rischio di non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana (codice 39)

Contratti di assicurazione sulla vita aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza

Relativamente alle polizze assicurative aventi a oggetto il rischio di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è riconosciuta la detrazione con riferimento al relativo premio se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto e prevede che le caratteristiche alle quali devono rispondere tali contratti devono essere stabilite con decreto del ministero delle finanze, sentito l'Isvap (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private). Con dm 22/12/2000, è stato previsto che la detrazione in discorso compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana e che tali atti sono quelli concernenti l'assunzione di alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere anche solo in parte uno o più dei predetti atti. Lo stesso dm stabilisce, altresì, le caratteristiche alle quali devono rispondere tali contratti, che possono essere stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.

MODELLI 730 E REDDITI 2020

	<p>Se i contratti vengono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di 10 anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell'impresa assicuratrice a ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest'ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell'impresa assicuratrice di variare, a intervalli non inferiori a 5 anni, l'importo dei premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza, per la quale spetta, pertanto, la detrazione d'imposta. Quanto alle prestazioni erogate in dipendenza dei contratti in esame, esse sono escluse da qualunque tipo di tassazione previsto dall'art. 6, comma 2, del T.u. 917/86, trattandosi di prestazioni aventi carattere risarcitorio derivanti dall'invalidità permanente del contribuente.</p>
Limite di spesa	Il limite di spesa è pari a 1.291,14 euro, al netto di quanto riportato con il codice 36 e con il codice 38
Acquisto abbonamenti trasporto pubblico (codice 40)	
Spese agevolate	Trattasi dell'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro. Non possono essere indicate le spese sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" della Certificazione Unica con il codice onere 40
Limite di spesa	Circolare 13 del 31/5/19. Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico. Il predetto importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.
Sostenimento Spesa	Circolare 13 del 31/5/19. In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2018 per l'acquisto dell'abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2018 con validità dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019). Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Tipologia spesa	Circolare 13 del 31/5/19. Ai fini della detrazione, per "abbonamento" si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. La detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l'acquisto:

- di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
- delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Ai fini della detrazione, inoltre, per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

Documentazione

Circolare 13 del 31/5/19. La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento (es. smart card nominativa ricaricabile). Deve essere documentata, inoltre, la durata dell'abbonamento. Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 con l'indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell'indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato. In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo e il titolo di spesa è intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa

Assicurazione eventi calamitosi (codice 43)

Spese agevolate

Trattasi dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Immobili

Circolare 13 del 31/5/19. La detrazione spetta per le unità residenziali e le pertinenze. Non se l'assicurazione riguarda la sola pertinenza.

Spettanza detrazione

Circolare 13 del 31/5/19. La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall'intestazione dell'immobile oggetto della stessa, poiché l'agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.

La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.

Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.

La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.

In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dagli amministratori; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Spese mediche per disturbo DSA (codice 44)

Spese agevolate

Trattasi delle spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Riferimenti

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 75067 del 6 aprile 2018, che ha acquisito il parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con cui sono stati definiti l'oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.

Tipologia spesa

Circolare 13 del 31/5/19. Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Requisiti

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.

Circolare 13 del 31/5/19. Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

Altri oneri detraibili al 19% (codice 99)

Condizioni

Utilizzabile a fronte di altri eventuali oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. In particolare è utilizzato dai soci delle società semplici per gli oneri sostenuti da queste ultime e detraibili pro-quota dai relativi soci

Restituzione contributi sui mutui

Nel caso di restituzione alla Regione di contributi ottenuti nel passato, gli importi dovuti rappresentano gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, in precedenza non detratti.

Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per i quali viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi nel periodo d'imposta in cui restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti. La restituzione delle somme, a seguito del venire meno del titolo della contribuzione, individua, infatti, il momento in cui il contribuente sostiene l'onere per gli interessi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto, occorre considerare l'ammontare degli interessi detraibili, allora non detratti, e il limite massimo di spesa previsto per tale onere dalla normativa allora vigente. Ad esempio, se il contributo risale al 2006, il limite di spesa era pari a 3.615,20 euro. Se all'epoca gli interessi totali pagati erano pari a 4.000 euro ed il contributo è risultato pari a 1.500 euro, il contribuente in dichiarazione ha indicato, per l'anno 2006, l'importo di 2.500 euro. Oggi che avviene il rimborso del contributo, il contribuente per comprendere in relazione a quale cifra ha diritto al rimborso, deve immaginare di poter integrare la dichiarazione del 2006, ossia dell'anno in cui ha ricevuto il contributo. Infatti, in assenza del contributo in conto interessi, nell'anno 2006 avrebbe avuto piena possibilità di detrarre, fino a concorrenza del limite massimo previsto per i mutui prima casa. Indi, avendo pagato 4.000 euro, nel rigo E7 dell'epoca avrebbe indicato 3.615,20 euro. Poiché ha indicato 2.500 euro, oggi può recuperare la differenza non detratta, ossia 1.115,20 euro, in relazione appunto al rimborso del contributo.

MODELLI 730 E REDDITI 2020

	<p>In definitiva, ai fini della detrazione, le somme restituite alla regione si configurano come interessi relativi a mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale per i quali in passato non si è usufruito della detrazione e dunque potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi tra gli oneri diversi ed in particolare tra "gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%" con il codice residuale (numerato quale codice 99). (risoluzione n. 76 del 2010)</p>
Erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 61)	
Le ONLUS	<p>L'art. 10 del D.Lgs 460/97 definisce espressamente i requisiti qualificanti le ONLUS che, in via generale, si caratterizzano per l'esercizio della propria attività senza scopo di lucro e per l'esclusivo perseguimento di finalità altruistiche e di solidarietà sociale. Sono, altresì, considerate Onlus :</p> <ul style="list-style-type: none">• le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato);• le organizzazioni non governative (ONG), che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità a norma dell'art. 28 della L. 49/87 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);• le cooperative sociali ed i consorzi, a norma della L. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali).
Limite di spesa	<p>La detrazione del 26% compete su un importo massimo erogato non superiore a euro 30.000,00.</p>
Documentazione	<p>L'importo dell'erogazione deve risultare dalla apposita ricevuta rilasciata dalla Onlus. I versamenti devono risultare effettuati utilizzando esclusivamente uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio postale; sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del dlgs 9/7/1997, n. 241 (carte di debito; carte di credito; carte prepagate). Per i versamenti in carta di credito è sufficiente la tenuta ed esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito (circ. 43 del 2000)</p>
Condizioni	<p>Ai fini della detrazione occorre che le erogazioni siano effettuate tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Onlus;• organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche od a altri eventi straordinari;• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;• associazioni sindacali di categoria.
Incumulabilità con i contributi per i paesi in via di sviluppo (per la fame nel mondo)	<p>La disposizione pretende l'ottemperanza di queste tassative condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'onere in discorso non deve già risultare dedotto dal diritto d'impresa del soggetto erogante imprenditore;• la detrazione, in forza dell'art. 13, comma 5, dlgs 4/12/1997, n. 460, non può venire cumulata con gli oneri deducibili, di cui all'art. 10, comma 1, lett. g), T.u. n. 917/86, rappresentati dalle erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Adozioni a distanza	<p>La C.M. n. 95/E del 26/6/2000 ha affermato che le spese sostenute per le adozioni «a distanza» non rappresentano né un onere deducibile né un onere detraibile. Le spese sono detraibili solo se effettuate a favore di una onlus.</p>

L'incrocio con le ONG

Se beneficiaria delle spese sostenute dal contribuente, e delle erogazioni liberali da questi effettuate, è una onlus, l'importo speso o erogato concorre a formare l'importo per la detrazione. A tal fine è necessario che sia la stessa onlus che percepisce l'erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d'imposta. (vedi: C.M. n. 55/E, punto 1.6.2, del 14/6/2001)

Certificazione

Tutte le ONG sono Onlus (ma non è vero il contrario). In presenza di erogazioni effettuate alle ONG il contribuente può decidere se fruire della detrazione dall'imposta lorda secondo le regole appena descritte o ricorrere alla deduzione. Ad ogni buon conto non è ammessa la cumulabilità dei benefici. Nel caso però di erogazioni in natura, si segnala che ai contribuenti è concessa solo la possibilità di dedurre per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17.03.05, atteso che nell'ambito della detrazione solo le erogazioni in denaro sono ammesse.

Erogazioni alle Onlus

È necessario il rilascio da parte della ONLUS della documentazione attestante la spettanza della deduzione. In caso di successive erogazioni liberali effettuate nel corso di un medesimo periodo di imposta potrà essere rilasciata al contribuente un'unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse. (circolare n. 11 del 2014)

Circolare 17 del 2015

Qualora il contribuente intenda avvalersi – nel rispetto delle condizioni di legge previste – della deduzione di cui all'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del TUIR, né della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1., del medesimo testo unico.

Diversamente, il contribuente che non intenda avvalersi della deduzione prevista dall'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 e che abbia effettuato distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà scegliere di fruire della deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR o della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1.1., del TUIR, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Circolare 13 del 31/5/19. In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (**Risoluzione 24.02.2015, n. 22**) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 61 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione

	<p>dell'articolo 15, comma 1.1. del TUIR, delle agevolazioni previste per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10 cod 71); • le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 cod 76); • le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36); • le erogazioni liberali di cui all'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22) (rigo E26, cod. 7).
<p>Erogazioni liberali a favore di partiti politici (codice 62)</p>	
<p>Limite di spesa</p>	<p>La detrazione va calcolata sugli importi delle erogazioni comprese tra euro 30,00 e 30.000,00.</p>
<p>Modalità di effettuazione dell'erogazione</p>	<p>L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario</p>
<p>Ambito applicativo</p>	<p>Partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.</p>
<p>Versamento in favore di un partito politico effettuato mediante un conto corrente postale recante la causale "tesseramento".</p>	<p>L'agenzia delle entrate, nella circolare n. 24 del 2004, al punto 3.4, ha chiarito che per "erogazioni liberali in denaro" devono intendersi donazioni effettuate senza alcuna controprestazione. Al contrario, il versamento per il tesseramento o quota associativa, viene effettuato a fronte del diritto di manifestare l'appartenenza al partito nonche' di partecipare alle vicende dell'associazione partitica stessa (come l'elezione degli organi rappresentativi). Pertanto non rientra tra le erogazioni che danno diritto alla detrazione il versamento effettuato a fronte del tesseramento. Si ritiene che tale interpretazione trovi conferma anche con la nuova formulazione della norma</p>
<p>Nuove formazioni politiche</p>	<p>La risoluzione n. 41 del 2008 ha precisato che la detrazione spetta anche nel caso in cui l'erogazione liberale sia effettuata a favore di nuove formazioni politiche, a condizione che si tratti di una formazione nata dal coordinamento di diverse formazioni politiche e annoveri tra i suoi esponenti diversi parlamentari presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. (posizione ribadita dalla risoluzione n. 205 del 2008)</p>
<p>Erogazioni destinate a comitati elettorali, liste e mandati</p>	<p>La risoluzione n. 220 del 2008 non ha ammesso la detrazione, in quanto trattasi di enti non in grado di esprimere una loro autonoma rappresentanza in Parlamento</p>
<p>Partito che non supera il c.d. sbarramento</p>	<p>Secondo la risoluzione n. 410 del 2008 le detrazioni spettano anche in tale evenienza</p>
<p>Erogazione ad articolazione regionale</p>	<p>Detraibile l'erogazione liberale in denaro effettuata direttamente nei confronti dell'articolazione regionale di un partito o movimento politico iscritto entro la fine dell'esercizio nella prima sezione del Registro di cui all'articolo 4 del decreto 149/13 (risoluzione 108 del 2014)</p>
<p>Documentazione da controllare e conservare</p>	<p>Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o</p>

postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. **Circolare 7 del 2018**

Erogazioni liberali a ONLUS e APS (codice 71)

Detrazioni per erogazioni liberali a favore delle ONLUS APS

Dal 2018 è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. Ovviamente sussiste il divieto di cumulo con le altre detrazioni/deduzioni previste per le medesime tipologie di erogazione

Documentazione di spesa

Circolare 13 del 31/5/19. L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Erogazioni liberali a organizzazione del volontariato (codice 76)

Erogazione agevolata

Trattasi delle erogazioni alle organizzazioni del volontariato. Spetta la detrazione nella misura del 35% e fino ad un importo complessivo di 30.000,00 euro per periodo d'imposta. Ovviamente sussiste il divieto di cumulo con le altre detrazioni/deduzioni previste per le medesime tipologie di erogazione

Documentazione di spesa

Circolare 13 del 31/5/19. L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta

prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

RIGO E14 DEL MODELLO 730

RIGO RP14 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E14 deve intendersi anche al rigo RP14)

SPESE PER CANONI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

109

Tipologia di agevolazione

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Leasing interessati e spese relative – circolare 7 del 2017

L'agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d'imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (Art. 1, comma 84, Legge n. 208 del 2015 e Guida MEF 2016 – il Leasing Immobiliare Abitativo). La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing.

Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli: - oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili; - eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

Oggetto del leasing

Circolare 7 del 2017

L'oggetto del leasing abitativo può essere: - un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile; - un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo; - un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare. Nel contratto deve essere esplicitata l'intenzione dell'utilizzatore di adibire ad abitazione principale l'immobile messogli a disposizione dal concedente.

Requisito reddituale

Il requisito reddituale, rileva solo al momento della stipula del contratto.

La condizione del rispetto del limite di euro 55.000 di reddito complessivo "non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l'agevolazione può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito".

Requisito reddituale

Ai fini della verifica reddituale deve essere assunto il reddito complessivo come definito ai sensi dell'**articolo 8 del Tuir (circolare n. 27 del 2016)**

Circolare 7 del 2017

In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell'eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.

Regole applicabili

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia

Abitazione principale – circolare 7 del 2017

Per quanto concerne la nozione di abitazione principale si fa riferimento all'art. 10, comma 3-bis, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Limiti di spesa

L'importo dei canoni di leasing non può superare: - il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; - il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto – circolare 7 del 2017

La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l'acquisto o la costruzione dell'immobile che sarà adibito ad abitazione principale. Analogamente a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. b) del DPR n. 917 del 1986 per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l'età del singolo contraente. Ad esempio nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35) o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli under 35) o euro 5.000 (per gli over 35) al momento del riscatto. Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro; in tale ultimo caso, quest'ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all'altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.

Prezzo di riscatto

Il prezzo di riscatto non può superare: - il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; - il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

Requisito anagrafico

Si prende in considerazione la data anagrafica al momento di stipula del contratto di leasing

Importi su cui calcolare la detrazione

Circolare 27 del 2016

L'agevolazione è riconosciuta sui "canoni e i relativi oneri accessori" pattuiti nel contratto di leasing abitativo (compresi quindi i costi di stipula del contratto di leasing) ed è subordinata all'effettivo pagamento degli stessi da parte dell'utilizzatore, che deve essere attestato dall'ente concedente. Non sono detraibili:

- gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
- gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento, per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

RIGO E21 DEL MODELLO 730

RIGO RP21 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E21 deve intendersi anche al rigo RP21)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEDUCIBILI

Contributi agevolati

Trattasi di contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi sono deducibili anche se versati per persone fiscalmente a carico (per i familiari di cui all'art. 433 del codice civile). Se il soggetto nel cui interesse sono stati versati i contributi, è a carico di più contribuenti, si applicano le ordinarie regole previste per gli oneri delle persone fiscalmente a carico. Ad esempio, l'onere per i contributi versati per un figlio va ripartito tra i genitori in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto. Inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico di un altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo.

Casistica essenziale:

- contributi obbligatori versati da artigiani, commercianti. La Comm. trib. centrale - sez. XXV - dec. n. 4362 del 9/3/1992, ha affermato che i contributi versati dagli artigiani non sono «costi» deducibili dal reddito d'impresa ma «oneri» deducibili dal reddito complessivo Irpef;
- contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato. La R.M. n. 79/E dell'8/3/2002 ha chiarito che i contributi previdenziali versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono «oneri deducibili» dal reddito complessivo Irpef e che, quindi, non possono essere considerati componenti negativi del reddito professionale. Il chiarimento ministeriale conferma quanto già indicato in passato dalla R.M. n. 8/1258 del 6/6/1975 nonché dalla e dalla C.M. n. 20 dell'1/6/1985. Di contro, si segnala che la Corte di cassazione, sez. trib., sentenza n. 2781 del 26/2/2001, si è invece espressa per la loro deducibilità dal reddito professionale e non dal reddito complessivo Irpef. Tale tesi è stata ribadita sempre dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1939 del 2009;
- contributo oggettivo versato da avvocati, procuratori legali e praticanti procuratori (legge 20/9/1980, n. 576);
- contributo soggettivo versato da ingegneri e architetti (legge 31/1/1981, n. 6);
- contributo soggettivo versato dai geometri (legge 20/10/1982, n. 773);
- contributo soggettivo versato dagli spedizionieri doganali (dm 30/1/1973 e cm 20/8/168 dell'1/6/1985);
- contributo soggettivo versato dai dottori commercialisti (legge 29/1/1986, n. 21);
- contributo soggettivo versato dai veterinari (legge 18/4/1991, n. 136)
- contributo soggettivo versato dai consulenti del lavoro (legge 5/8/1991, n. 249);
- contributo soggettivo versato dai ragionieri e periti commerciali (legge 30/12/1991, n. 414)

Contributo alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, co. 26, legge 8/8/1995, n. 335

Interamente deducibile l'importo rimasto a carico dell'iscritto alla Gestione separata Inps. Se, però, il soggetto nei cui confronti è prestata la collaborazione, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, applica l'art. 51, c.2, lett. a) del Tuir, già in sede di determinazione del reddito di collaborazione avviene la non concorrenza di detti contributi e dunque una sorta di deduzione. In pratica, il soggetto che corrisponde la remunerazione, nell'operare la trattenuta contributiva, già non fa concorrere tale importo alla formazione del reddito, di fatto deducendo tali importi.

Inail dei collaboratori coordinati e continuativi

Pertanto, essendo già stato dedotto nella formazione del reddito, l'importo di contributi a carico del collaboratore non può essere nuovamente dedotto in dichiarazione

È possibile dedurre dal reddito complessivo del collaboratore la quota a suo carico versata nel corso dell'anno all'Inail per l'assicurazione obbligatoria sul lavoro e malattie professionali. Infatti, le somme versate a titolo di premio all'Inail hanno la natura di contributo assistenziale in quanto volte a garantire il lavoratore parasubordinato nell'ipotesi di infortunio o malattia. (C.M. n. 55/E, punto 1.1.3, del 14/6/2001). Si rammenta che l'assicurazione Inail è obbligatoria quando il collaboratore fa un uso diretto di macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, e quando per l'esercizio delle proprie mansioni si avvale, non in via occasionale, di autoveicoli condotti da lui personalmente.

Inail delle «casalinghe» - Assicurazione infortuni domestici - Legge 3/12/1999, n. 493, artt. 6, 7 e 8

In forza delle considerazioni svolte dalla C.M. n. 55/E, punto 1.1.3, del 14/6/2001, a proposito dell'Inail dei collaboratori coordinati e continuativi, e in assenza di altre specifiche indicazioni ministeriali, è da ritenere che l'Inail in questione possa collocarsi tra gli oneri deducibili. La circolare n. 48 del 7 giugno 2002 ha riconosciuto la deducibilità del versamento in esame per ogni componente del nucleo familiare che presenta le caratteristiche previste dalla legge. **Il contributo è deducibile anche quando versato nell'interesse di persone fiscalmente a carico.**

Contributi versati al «fondo delle casalinghe» - Dlgs 16/9/1996, n. 565, art. 1

Si tratta dei contributi versati da parte dei soggetti che si sono iscritti volontariamente al «fondo». Si rammenta che tale iscrizione è consentita ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione e responsabilità familiare, che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non sono titolari di pensione diretta. La deducibilità dei suddetti contributi versati spetta dall'1/1/2001, prima era prevista la detrazione del 19% dall'imposta in concorrenza con i premi per assicurazione vita e infortuni. (C.M. n. 29/E, cap. III, punto 5.2, del 20/3/2001).

Contributi previdenziali volontari

Casistica essenziale:

- contributi per il riscatto degli anni di laurea;
- contributi versati per la prosecuzione volontaria;
- contributi per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi;
- altri contributi volontari.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 298/E del 12 settembre 2002 ha confermato la deducibilità integrale dei contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita. Nel caso di riscatto degli anni di laurea per un familiare fiscalmente a carico, privo della previdenza di appartenenza, si ha diritto alla detrazione del 19% compilando il rigo residuale E19-E21 e utilizzando il codice 34

Cau - Contratti agricoli unificati versati dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale

I Contributi agricoli unificati (Cau) versati all'Inps - Gestione ex Scau - dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale sono stati confermati come integralmente deducibili sia dalla Dir. AA.GG. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 4.2.1, del 15/5/1997, sia dalle istruzioni al mod. 730. La circolare n. 50/E del 12 giugno 2002 ha precisato la deducibilità dei contributi agricoli unificati obbligatori versati a favore dei familiari fiscalmente a carico. Tale interpretazione è stata assunta in considerazione del fatto che l'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir stabilisce, tra l'altro, che dalla deduzione "sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati". Considerata la collocazione dell'esclusione della deducibilità di tali oneri nella predetta lettera a) anziché nella lettera e) del medesimo articolo 10 del Tuir - in base al quale sono deducibili "i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge" - si è ritenuto che i contributi versati dall'imprenditore agricolo all'Inps-Gestione ex SCAU per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale sono deducibili, ivi compresi i premi versati all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni (**circolare n. 15 del 2005**)

Lavoratori autonomi occasionali

I lavoratori autonomi occasionali, con compensi superiori a 5.000 € nel corso dell'anno, sugli importi eccedenti devono una contribuzione previdenziale di cui 1/3 a carico del lavoratore occasionale, **che è deducibile.**

Iscrizione all'albo professionale

Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

Contributo integrativo minimo degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali

Serve la certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS. Ovviamente è possibile la deduzione in quanto da un lato si è in presenza di contributi obbligatori previsti dalla legge e dall'altro tali contributi non possono fruire della disciplina di cui all'art. 51, c.2, lett. a) del Tuir poichè non si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (dunque questi contributi non sono stati dedotti nella formazione del relativo reddito)

Non si tratta di contributi e pertanto non rientrano nella previsione normativa

L'associato in partecipazione con apporto di solo lavoro è tenuto alla contribuzione INPS della gestione separata. Tale importo è deducibile in quanto da un lato si è in presenza di contributi obbligatori previsti dalla legge e dall'altro tali contributi non possono fruire della disciplina di cui all'art. 51, c.2, lett. a) del Tuir poichè non si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (dunque questi contributi non sono stati dedotti nella formazione del relativo reddito)

Tali soggetti sono tenuti a versare il contributo integrativo minimo ai sensi dell' art. 12, comma 3, della Legge 30/12/1991, n.414, e dell'articolo 37 del Regolamento di esecuzione dell'Associazione. Secondo l'amministrazione, con la risoluzione n. 69 del 2006, è anzitutto necessario rammentare che la citata Legge 30 dicembre 1991, n. 413, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, prevede due tipi di contributi alla Cassa, quello soggettivo (articolo 11) e quello integrativo (articolo 12). L'articolo 12, al comma 3, inoltre, sancisce l'obbligo di corrispondere un contributo integrativo minimo. Più precisamente, il contributo soggettivo annuale grava su ogni iscritto agli Albi dei ragionieri e periti commerciali ed è determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente. Tale contributo, per espressa disposizione normativa (art. 11, comma 5) è deducibile, ai fini IRPEF, dal reddito dell' iscritto.

Per quanto riguarda, invece, il contributo integrativo, l'articolo 12, comma 1, dispone che gli iscritti *"devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne alla Cassa l'ammontare ... indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.*

La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali". Ai sensi del successivo comma 5, del medesimo articolo 12, *"la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF..."*

Il contributo integrativo, assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, è indeducibile dal reddito dei contribuenti. Tale indeducibilità ricorre anche nell'ipotesi in cui l'iscritto pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo, non lo esercita.

Diverse considerazioni devono essere fatte in relazione al contributo integrativo minimo, espressamente disciplinato dal comma 3, del citato articolo 12.

Tale contributo è dovuto nell' ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un limitato volume d'affari o, addirittura, un volume d'affari pari a zero. In questi casi, infatti, la norma richiede agli iscritti di versare comunque un importo minimo, dato dall'applicazione della maggiorazione percentuale (4% dal 2005) ad un volume d'affari teorico (pari a 15 volte il contributo minimo soggettivo di cui all'articolo 11, comma 2).

Gli iscritti che nell'anno non raggiungono il volume d'affari teorico, sono obbligati, pertanto, a versare alla Cassa il contributo integrativo minimo che necessariamente sarà superiore al contributo integrativo che il professionista può addebitare al committente esercitando la rivalsa.

Ne consegue che la differenza che ne risulta rimane a completo carico dell'iscritto che non può recuperare dai propri clienti l'onere contributivo.

Contributi fondazione Onaosi

Pertanto, considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo e attesa la sua obbligatorietà qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (per l'intero, nel caso di volume d'affari uguale a zero, o unicamente per quella quota differenziale che prescinde dal volume d'affari realizzato e che non è suscettibile di rivalsa) è **possibile dedurlo dal reddito complessivo** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir.

Contributi versati con carta di credito

Circolare n. 17 del 2006. Sono ritenuti deducibili dal reddito complessivo in considerazione della loro obbligatorietà e natura assistenziale.

Deducibili. Risoluzione n. 77 del 2007. Nel caso in cui una banca dovesse lanciare sul mercato il servizio di versamento on-line dei contributi previdenziali con l'utilizzo della carta di credito con addebito sul conto corrente nel mese successivo (caso particolare con addebito al 15 gennaio), i professionisti possono dedurre l'onere sostenuto nell'anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta di credito, a prescindere dal momento in cui verrà addebitato sul conto corrente del professionista l'importo versato

Contribuenti minimi o forfettari

I contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, se nelle condizioni di compilare il quadro RP, relativamente ai contributi attinenti l'attività svolta possono dedurre in detto prospetto esclusivamente i contributi non dedotti all'interno della determinazione del reddito d'impresa o professionale .

Contributo ENPAB. Biologi

Dall'esame della normativa relativa ai contributi integrativi obbligatori, emerge che essi, assistiti dal meccanismo della rivalsa, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo ed alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, e sono pertanto ineducibili dal reddito dei contribuenti.

Considerazioni differenti devono essere fatte in relazione al contributo integrativo minimo, dovuto nell'ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un limitato volume d'affari, o addirittura un volume d'affari pari a zero.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69 del 18/05/2009, in questi casi la norma richiede agli iscritti di versare comunque un importo minimo e, considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo ed attesa la sua obbligatorietà, sarà deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir nell'ipotesi in cui il contributo rimanga effettivamente a carico del contribuente.

Il capo VIII del regolamento contempla, inoltre, la disciplina della contribuzione volontaria: l'articolo 32 del regolamento prevede che l'iscritto, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione all'Ente, possa conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente medesimo.

L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa dall'ENPAB purché l'iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

A seguito dell'autorizzazione, l'iscritto deve corrispondere il contributo soggettivo obbligatorio, maggiorato del contributo integrativo obbligatorio, nell'importo pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata all'ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I contributi integrativi possono, dunque, essere versati volontariamente dai lavoratori che hanno interrotto o cessato l'attività lavorativa autonoma, al fine di perfezionare i requisiti di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica.

In relazione alla deducibilità dei contributi integrativi versati volontariamente, si rammenta che l'articolo 10, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986 prevede che dal reddito complessivo si deducono "i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi".

Contributi per familiari fiscalmente a carico

Sono dunque deducibili i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Impresa agricola. Deduzione contributi per coadiuvanti

La risoluzione n. 114 del 2009 ha ammesso la deducibilità dei contributi versati dal coniuge al luogo del *de-cuius* per ottenere il trattamento di reversibilità. Ciò anche se i documenti non sono intestati al coniuge superstite il quale comunque potrà dimostrare, con le ricevute di pagamento, che ha sostenuto la spesa.

Risposta ad interpello n. 248 del 2019. In caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, sono tali ultimi soggetti che potranno portare in deduzione i contributi versati nel caso in cui il titolare dell'impresa artigiana o commerciale abbia effettivamente esercitato detta rivalsa.

L'assenza di una disciplina esplicita del diritto di "rivalsa" nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori, non consente il riconoscimento della deducibilità IRPEF di tali contributi, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare collaboratore (cfr. circolari nn. 137/1997, 50/2002, 15/2005 e n. 7 del 2018).

Contributi versati dagli eredi a seguito di accertamento

Risposta ad interpello n. 267 del 2019. Ai fini della deducibilità, da parte dell'erede, dei contributi previdenziali corrisposti alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del *de cuius*, è necessario che l'onere sia stato integralmente assolto dall'erede e che il versamento dello stesso, ancorché effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si ponga in rapporto di causa-effetto rispetto al trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l'erede stesso (cfr. risoluzione n. 114/E del 2009).

Nel caso di specie, l'istante riferisce che il versamento, in qualità di erede, dei contributi previdenziali obbligatori per legge relativi al genitore defunto non è avvenuto volontariamente ma solo a seguito di adesione all'atto di recupero coattivo emesso dal competente Ufficio finanziario e che lo stesso versamento non è preordinato al conseguimento di una controprestazione di natura previdenziale in favore degli eredi.

Tanto premesso, si ritiene di non poter condividere la soluzione prospettata dall'istante. Nel caso di specie, infatti, l'istante, nonché il fratello e la madre, in qualità di eredi, non hanno alcun interesse, specifico e personale, nel pagare i contributi previdenziali del soggetto deceduto, posto che il versamento non è finalizzato ad ottenere un trattamento pensionistico, né, peraltro, il *de cuius* risulta essere fiscalmente a carico dei vari eredi, circostanza che, comunque, legittimerebbe il sostenimento della spesa da parte degli stessi.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si ritiene, pertanto, che sia preclusa agli eredi, che hanno provveduto in nome e per conto del *de cuius* al versamento dei contributi previdenziali obbligatori di cui questi era debitore, la possibilità di fruire, con riferimento a tale specifico onere, del diritto alla deduzione fiscale, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR.

Contributi facoltativi versati all'estero

Risposta ad interpello n. 284 del 2019. I contributi obbligatori e facoltativi versati alle forme pensionistiche obbligatorie possono essere dedotti fino a capienza del reddito complessivo.

Al riguardo, si precisa che il Ministero delle Finanze, con Circolare 326/E del 23 dicembre 1997, al punto 2.2.1, ha espressamente chiarito che "... tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o "facoltativi", siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia".

Tale requisito non appare soddisfatto nel caso rappresentato, in quanto sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente le somme e i valori cui i contributi si riferiscono, ossia quelli derivanti dal rapporto di lavoro subordinato che ha determinato l'apertura della posizione previdenziale presso l'ente pensionistico lussemburghese, non sono stati assoggettati a tassazione in Italia, in quanto nel periodo in cui la contribuente prestava la propria attività lavorativa in Lussemburgo risultata fiscalmente non residente in Italia. Si ritiene, dunque, che i contributi volontari in argomento versati dall'Istante all'ente previdenziale lussemburghese non possano essere dedotti dal reddito complessivo della contribuente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR.

Contributi versati da non residente

Risposta 148 del 2020. Contributi non deducibili. Per i soggetti non residenti, l'elencazione tassativa degli oneri deducibili, contenuta nell'articolo 24 del Tuir, esclude la possibilità di dedurre i contributi obbligatori. Eventualmente potrebbe tornare utile il comma 3-bis del citato articolo 24 del TUIR che rende applicabili i medesimi oneri deducibili previsti per i residenti [e quindi anche la lettera e), comma 1, dell'articolo 10, che consente la deduzione dei contributi] a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano che risultino residenti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, come elencati nel decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23 marzo 2017, "a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza".

RIGO E22 DEL MODELLO 730

RIGO RP22 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E22 deve intendersi anche al rigo RP22)

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Gli assegni

Gli assegni corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, di divorzio

**Residenza del coniuge
Separazione di fatto**

Il coniuge può anche essere residente all'estero.

In caso di separazione di fatto, l'eventuale corresponsione volontaria di assegni non fa sorgere alcun diritto alla deduzione

Assegni periodici

Gli assegni periodici sono deducibili nella misura in cui risultano in base a provvedimento della autorità giudiziaria

Per il coniuge percipiente gli assegni in discorso rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Da tenere presente che gli arretrati degli assegni per alimenti all'ex coniuge non sono soggetti a tassazione separata ma a tassazione ordinaria in quanto la nozione di emolumenti arretrati riguarda solo i lavoratori dipendenti e altre specifiche categorie di lavoratori assimilati a questi (nota min. n. 984/E del 17/7/1997). A seguito di un'apposita previsione della finanziaria del 2007, il soggetto erogante l'assegno deve indicare in dichiarazione, anche il codice fiscale dell'ex-coniuge percettore e dunque destinatario dell'assegno stesso. In tal modo, si consente all'amministrazione finanziaria una maggiore facilità nel controllo incrociato in ordine alla dichiarazione degli assegni percepiti quali reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Assegno «una tantum»

L'indeducibilità è stata giudicata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con ord. n. 383 del 22/11/2001, dep. il 6/12/2001. In proposito la Corte ha, tra l'altro, affermato che «la deducibilità dell'assegno una tantum finirebbe con il rendere deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente patrimoniale». La posizione è stata confermata di recente con l'ordinanza n. 113 del 2007.

L'indeducibilità del versamento effettuato una tantum o comunque in un'unica soluzione è stata ribadita dall'agenzia delle entrate nella circolare n. 50/E del 12 giugno 2002

Assegni periodici corrisposti al coniuge separato – mantenimento dei figli

In assenza della specificazione della parte destinata al mantenimento dei figli è deducibile il 50% dell'importo erogato

Assegni riferiti al solo mantenimento dei figli

Vi è assoluta indeducibilità. Trattasi di assegni estranei alla previsione dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.u. n. 917/86. In merito, anche la sentenza n. 373 del 2008 della Corte di Cassazione

Pagamento spese disposte dal giudice

Con la sentenza n. 13029 del 2013, la Cassazione civile ha ammesso la deducibilità delle «spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio» che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale. In tale sentenza è stabilito che «le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c.. In quanto la disponibilità di un'abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto.»

La Cassazione, nel ritenere sussistenti i presupposti per la deducibilità dal reddito complessivo delle spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio a titolo di assegno di mantenimento, in base all'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, ha altresì evidenziato che nel caso esaminato tale contributo per la casa è «periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur 'per relationem' a quanto risulta da elementi certi e conoscibili.»

Ciò premesso, l'amministrazione finanziaria ritiene che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex-coniuge, abbiano i requisiti previsti dalla citata sentenza della Cassazione n. 13029 del 2013 per essere considerati alla stregua dell'assegno di mantenimento e, quindi, siano deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr. art. 3 del DPR n. 42 del 1988).

Per quel che attiene la quantificazione del «contributo casa», si ritiene che l'importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, possa essere determinato 'per relationem', qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell'onere potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento.

Si evidenzia, inoltre, che la deduzione di tali somme ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all'altro coniuge separato, ai sensi del citato art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR.

(circolare 17 del 2015)

Adeguamento automatico

Se la sentenza del giudice prevede un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, la deduzione spetta anche in riferimento a tale adeguamento. In merito, si segnala la risoluzione n. 448 del 2008, con cui l'amministrazione finanziaria ha evidenziato che le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso

Assegno alimentare e assegno di mantenimento

in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo. In sostanza, resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento.

L'indicazione degli importi degli assegni di mantenimento e di quelli alimentari avviene in due righe diversi della dichiarazione dei redditi in quanto differiscono nel loro trattamento tributario. **L'assegno di mantenimento, ai sensi della lett. c), del comma 1, dell'art. 10 T.U. 917/1986, è deducibile solo per la parte spettante al coniuge.** Tale quota, se non è diversamente esplicitato, si presume essere pari al 50% dell'importo totale. L'assegno alimentare, ai sensi della successiva lett. d), è, invece, deducibile per il suo intero importo (C.M. n. 95/E, punto 1.5.2, del 17/5/2000).

Assegno per un periodo definito

In sostanza, si configura una sorta di rateazione dell'importo stabilito. La possibilità di disciplinare gli interessi economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio in unica soluzione o mediante un assegno periodico ha riflessi sul piano fiscale in quanto in ragione della forma di regolamentazione prescelta l'assegno assume natura reddituale e, conseguentemente, diventa fiscalmente rilevante l'onere sopportato dal coniuge che lo eroga. Ai fini della deducibilità e della imponibilità delle somme in questione è richiesto dunque che la misura e la periodicità di corresponsione delle stesse risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. La particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione *una tantum* dell'ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge, a parere dell'amministrazione finanziaria, espresso nella risoluzione n. 153 del 2009, si ritiene permanga anche nell'ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una "successiva domanda di contenuto economico". In tal caso la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo. Ne consegue che, nel caso in esame, qualora ricorra la predetta condizione, il coniuge erogante non potrà beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Restituzione di importi dall'ex-coniuge

Il caso affrontato nella risoluzione 157 del 2009 riguarda la restituzione, da parte della ex moglie, di una somma a suo tempo trattenuta in eccesso a valere sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro del marito. In particolare, il giudice ha stabilito che la restituzione di parte della suddetta liquidazione, in quanto non dovuta, debba avvenire mediante l'ordinanza all'IN-PS "di non effettuare più la trattenuta sulla pensione, fino ad esaurimento del credito. Quanto disposto dal giudice, in merito alla sospensione della erogazione dell'assegno periodico, realizza pertanto una compensazione tra due diversi emolumenti, gli assegni periodici spettanti alla moglie e la quota di liquidazione che la stessa deve restituire al marito. In sostanza nel nuovo assetto dei rapporti economici conseguenti allo scioglimento del matrimonio, delineato dal giudice, permane a carico dell'istante l'obbligo degli alimenti nei confronti dell'ex moglie, che è assolto, peraltro, attraverso la descritta procedura di compensazione.

In tale contesto, l'amministrazione finanziaria ha espresso il parere che si possa dedurre l'importo corrispondente all'assegno alimentare, dato che si realizza la situazione disciplinata dall'art. 10 del TUIR, secondo cui gli assegni periodici sono deducibili nella misura in cui risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziaria e siano sostenuti dal contribuente (sia pure con il meccanismo della compensazione).

Peraltro, gli assegni periodici deducibili dal reddito da parte del coniuge che li eroga, vanno assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del TUIR. Nel caso in esame, infatti, la percezione si deve ritenere realizzata per effetto della intervenuta compensazione.

Pagamento mutuo – circolare 7 del 2017

devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

RIGO E23 DEL MODELLO 730

RIGO RP23 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E23 deve intendersi anche al rigo RP23)

CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

I contributi	Contributi previdenziali pagati per gli addetti ai servizi domestici (colf, baby sitter, assistenti per anziani ecc.) L'importo massimo deducibile è di euro 1.549,37
Spesa agevolata	La deducibilità è consentita in relazione alla quota dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro privato che, in assenza di una disposizione normativa specifica, non potevano essere prima dedotti in quanto non riferiti a lavoratori assunti nell'ambito di una attività d'impresa o nell'esercizio di un'arte o professione. L'importo massimo che il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo è di euro 1.549,37 annue. Questo tetto massimo di deduzione evita che questo «onere» arrechi un maggior vantaggio a soggetti particolarmente agiati. La norma risponde ad una duplice esigenza: da un lato alleviare il carico economico che il contribuente sopporta allorché ricorre all'ausilio di personale per la gestione delle attività familiari (come, ad esempio, i servizi domestici, la cura dei bambini o l'assistenza alle persone anziane) e dall'altro fare emergere, come effetto indiretto, il lavoro nero e favorire la regolarizzazione di tali posizioni lavorative (C.M. n. 207/E, punto 1.5.1, del 16.11.2000)
Principio di cassa	Tali contributi sono deducibili secondo il principio di cassa e senza tener conto dei trimestri di competenza.
Divieto di cumulo	Tali contributi possono fruire solo della presente deduzione e non possono allo stesso tempo confluire nella nuova disposizione che consente la detrazione delle spese sostenute per l'assistenza ai non autosufficienti. Non esiste un problema di fruizione di entrambe le disposizioni, ma ovviamente non è possibile duplicare il beneficio in relazione allo stesso onere sostenuto.
Contributo forfettario regolarizzazione dipendenti stranieri	Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).
Agenzia interinale – circolare 7 del 2017	Sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima se quest'ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
Contributi a carico del datore di lavoro	La circolare n. 7 del 2018 riporta delle tabelle di sintesi per la corretta determinazione dei contributi dovuti nel 2016/2017, con evidenziazione della quota a carico del datore di lavoro
Contributi non deducibili	Circolare 7 del 2017 Non sono deducibili: - i versamenti alla CAS.SA.COLF; - i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del DLGS n.109 del 2012).

Versamento contributi**Risposta ad interpello n. 278 del 2019**

L'istante, in qualità di datore di lavoro – così come risulta dal bollettino MAV prestampato inviato dall'INPS ed allegato all'istanza – è l'unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali versati alla collaboratrice domestica (nella specie, la badante della suocera), a prescindere dalla circostanza per cui l'effettivo pagamento di tali contributi sia avvenuto utilizzando un conto corrente di terzi (nel caso di specie, un conto corrente intestato alla suocera).

L'articolo 10, comma 2, infatti, consente soltanto al datore di lavoro la facoltà di portare in deduzione i contributi previdenziali pagati per i domestici e per gli addetti ai servizi personali o familiari (cfr. circolare n. 207/E del 2000, paragrafo 1.5.1).

Rigo E24 DEL MODELLO 730**Rigo RP24 DEL MODELLO REDDITI PF**

(ogni riferimento effettuato al rigo E24 deve intendersi anche al rigo RP24)

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE**Le erogazioni**

- Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa cattolica (La deducibilità è prevista direttamente dall'art. 10, co. 1, lett. i), T.u. n. 917/1986)
- Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (La deducibilità è prevista dall'art. 29 della legge 22/11/1988, n. 516)
- Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia (La deducibilità è prevista dall'art. 21 della legge 22/11/1988, n. 51)
- Erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola Valdese (La deducibilità è prevista dall'art. 3 della legge 5/10/1993, n. 409)
- Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia – Ucebi (La deducibilità è prevista dall'art. 16 della legge 12/4/1995, n. 116)
- Erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia – Celi (La deducibilità è prevista dall'art. 26 della legge 29/11/1995, n. 520)
- Erogazioni liberali in denaro e contributi annuali a favore dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (La deducibilità è prevista dall'art. 30, comma 2, della legge 8.3.1989, n. 101, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 20/12/1996, n. 638. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati)
- Erogazioni liberali alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza (art. 20 Legge n. 126/12)
- Erogazione liberale all'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari (art. 24 legge 127/12)
- Erogazioni alla Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. (articolo 23 della legge 128/12)
- Erogazione all'Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e

MODELLI 730 E REDDITI 2020

	<p>le attività di religione o di culto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erogazione all'Unione Induista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto • Erogazione all'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
<p>Volontà espressa – circolare 7 del 2017</p>	<p>E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall'anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.</p>
<p>Limite di spesa</p>	<p>Erogazioni deducibili fino a un importo massimo di euro 1032,91, per ciascuna istituzione religiosa</p>
<p>Erogazioni liberali indeducibili</p>	<p>Erogazioni liberali a favore di confessioni religiose diverse da quelle previste dalla norma. Sono erogazioni estranee alla previsione di deducibilità di cui all'art. 10, T.u. 917/1986 e alle norme ad esso complementari</p>
<p>Documentazione di spesa</p>	<p>Le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose devono essere conservate ma non allegate.</p>
<p>Decreto 12 dicembre 1988</p>	<p>Il D.M. 12 dicembre 1988 ha fissato le modalità per la deducibilità dei versamenti a favore del sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana, che tornano utili per tutti gli altri versamenti, che devono risultare dai seguenti documenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'istituto percettore; • quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Istituto su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenente: il numero progressivo della quietanza, il cognome, il nome e il comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata all'Istituto centrale, può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante dell'Istituto, anche da altri soggetti incaricati dall'Istituto medesimo. L'Istituto può affidare la raccolta delle somme che costituiscono oggetto di erogazione liberale anche ad enti, istituzioni, organizzazioni, comitati od altro organismo associativo; in questi casi la sottoscrizione della quietanza a nome dell'Istituto stesso deve essere preceduta dall'indicazione della denominazione dell'ente; • ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accredito dell'importo dell'erogazione liberale sul conto corrente bancario intestato all'Istituto beneficiario, in caso di bonifico bancario.
<p>Certificazione erogazioni per la Chiesa Valdese</p>	<p>Risoluzione n. 69 del 2011. Ricevuta del versamento postale o del bonifico, oppure attestazione o certificazione della Tavola Valdese mediante appositi stampati. Nella circolare 21 del 2010 sono stati precisati il contenuto della documentazione (numerazione progressiva, dati anagrafici e importo erogazione), e i soggetti ammessi a rilasciarla (oltre che il legale rappresentante della Tavola Valdese, anche incaricati presso le Chiese)</p>
<p>Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore della parrocchia, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo</p>	<p>Risoluzione n. 89 del 2017. è confermata la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore della parrocchia, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo, sia da persone fisiche/enti non commerciali che da imprese ai sensi rispettivamente dell'art. 15, comma 1, lettera h), art 147 e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR; inoltre nel caso in cui il soggetto erogatore sia un'impresa o ente commerciale la norma non prevede l'obbligo della stipula della convenzione; il soggetto beneficiario deve richiedere al competente ufficio del MIBACT l'approvazione del progetto, l'autorizzazione ai lavori o all'avvio dell'iniziativa culturale allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale deve presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle</p>

attività cui i benefici fiscali si riferiscono; **il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate.** La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione

Utilizzo carte di credito

Risoluzione n. 199 del 2009. Affronta la possibilità di utilizzare, per le erogazioni effettuate a favore del sostenimento del clero cattolico, anche le carte di credito, pur se tale modalità di pagamento non è prevista dal decreto del 12 dicembre 1988.

Sul punto l'amministrazione finanziaria evidenzia che l'utilizzo della carta di credito è stato previsto, unitamente ad altri sistemi di pagamento, quali carte di debito e prepagate, assegni bancari e circolari per il versamento delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. Inoltre, analoghe modalità di versamento sono state previste per l'effettuazione delle erogazioni liberali.

I predetti sistemi di pagamento, trovano applicazione, come precisato nella circolare n. 39/E del 2005, anche in assenza di una specifica previsione normativa. Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione confermano la generale applicabilità degli anzidetti sistemi di versamento delle erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali. In particolare, le medesime istruzioni precisano che per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

In considerazione di tutto ciò, l'amministrazione finanziaria ritiene che anche le erogazioni liberali a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero possano essere effettuate tramite carta di credito.

Modalità di pagamento – recenti chiarimenti – Risoluzione 72 del 2017

Con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stato precisato che, ai fini della deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose, tali erogazioni sono effettuate tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti tranne che per quelle in favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese stessa. Ad integrazione di questo chiarimento, con la risoluzione 72 del 2017 si è deciso di evitare disparità tra le varie istituzioni religiose. In particolare, nel richiamato documento di prassi, è precisato che: *“Ad integrazione di quanto indicato nella citata circolare n. 7/E, si fa presente che le precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di altre istituzioni religiose, deducibili in base alle disposizioni volte a regolare i rapporti tra dette istituzioni e lo Stato sulla base di intese, per le quali i decreti ministeriali di attuazione prevedano le medesime modalità di documentazione. Tali modalità sono previste, in particolare, per le erogazioni liberali a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (art. 46 legge 20 maggio 1985, n. 222 - D.M. 12 dicembre 1988) nonché per quelle a favore dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (art. 29, legge 22 novembre 1988, n. 516 - D.M. 1 dicembre 1989). Si deve ritenere, inoltre, che le medesime istruzioni valgano anche in ordine alle erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali nelle leggi di regolazione delle intese con lo Stato italiano, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF senza che, tuttavia, sia stato emanato alcun provvedimento in ordine alle modalità di documentazione, a fini fiscali, delle stesse, come nel caso delle erogazioni effettuate in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (art. 16, legge 12 aprile 1995, n. 116) e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (art. 26, legge 29 novembre 1995, n. 520). Per le erogazioni liberali a favore dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), si fa presente che l'art. 30, comma 1, della legge 8 marzo 1989 n. 101- espressamente richiamata nel comma 1, lett. e), dell'articolo 10 del TUIR - stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone*

fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo. In vigore della precedente disposizione, che consentiva la deducibilità dei soli contributi versati alle Comunità ebraiche, era stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 1991, con il quale è stato previsto che i predetti contributi annuali dovessero risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo: 1) dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, contenente la causale del versamento e l'indicazione del periodo d'imposta al quale si riferiscono i contributi versati, dovuti alla comunità a norma del relativo statuto; 2) dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità stessa, da cui risultino: il numero della quietanza; il cognome, il nome e il comune di residenza del soggetto che, a norma dello statuto della comunità, ha effettuato il versamento; l'importo del contributo versato; la causale della contribuzione e il periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati. Si ritiene che, in assenza di successivi provvedimenti, emanati a seguito delle modifiche normative sopra indicate, tale modalità probatoria possa essere estesa anche alle erogazioni liberali a favore delle predette Comunità ebraiche".

RIGO E25 DEL MODELLO 730

RIGO RP25 DEL MODELLO REDDITI PF

123

(ogni riferimento effettuato al rigo E25 deve intendersi anche al rigo RP25)

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Le spese

Spese mediche sostenute dalle persone portatrici di handicap:

- spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
- spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai portatori di handicap

Soggetti portatori di handicap

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 3:

«1 - È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2 - La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

3 - Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4 - La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali».

Sono inoltre portatori di handicap non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc. I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 T.u. n. 915/1978 e i soggetti a essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992. In tal caso, infatti, rileva la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Portatori di handicap, definizione

Sono considerati "disabili", sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'articolo 10, comma 1, lett. b), non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. A parere dell'Agenzia, pertanto, la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.

Tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Si ricorda, infatti, che con circ. n. 55/E del 2001 è stato precisato che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta, in definitiva, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse. Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; l'Agenzia ritiene che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento. Detta indennità è, infatti, riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di particolare gravità quali, ad esempio, i cittadini riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di una assistenza continua; gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente – **risoluzione 79 del 2016**

Limite di spesa

La deducibilità compete per l'intero importo della spesa indipendentemente dalla circostanza che il soggetto fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento

Spese per i familiari

Queste spese sono integralmente deducibili anche se sono state sostenute per i familiari indicati nell'art. 433 cc portatori di handicap e anche se gli stessi familiari portatori di handicap non sono fiscalmente a carico.

Spese sostenute dagli eredi

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Circolare 7 del 2018

Spese di assistenza specifica

Le spese di «assistenza specifica» dei portatori di handicap sono quelle relative: all'assistenza infermieristica e riabilitativa;

- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

La deducibilità integrale compete solo per la parte diretta che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica - In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tale fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Un importante chiarimento è stato fornito nella circolare n. 24 del 2004 al punto 2.1. In particolare, la problematica affrontata concerne l'ipotesi in cui alcuni istituti di assistenza per anziani rilasciano, sulla base di quanto previsto da una delibera regionale, una dichiarazione nella quale vengono indicate le «spese per prestazioni assistenziali continue e specifiche» sostenute da persone definite «non autosufficienti» e che tale situazione di non autosufficienza, secondo quanto riportato nella delibera regionale, può riguardare sia i portatori di handicap che le persone anziane. In merito, l'agenzia delle entrate ha sottolineato come, indipendentemente dalla normativa regionale, sia sempre necessario il riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992, nonché la ripartizione delle somme pagate tra spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al vitto ed alloggio.

Spese farmaceutiche

Minifinanze ha affermato che «è da ritenere che le spese relative all'acquisto di medicinali sostenute da un soggetto portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, pur rientrando nella nozione di spesa medica, ... in considerazione delle peculiarità personali del soggetto che le sostiene» vadano considerate deducibili anziché detraibili. (C.M. n. 55/E, punto 1.2.1, del 14/6/2001). In merito alla problematica dei c.d. scontrini parlanti si rinvia a quanto illustrato in riferimento al rigo E1

Altre tipologie di spese

Per gli interventi chirurgici, le protesi e le spese di deambulazione competono le detrazioni d'imposta da indicare nella Sezione I, nei righe E1, E2, E3 ed E4. Vedasi quanto descritto nei prospetti illustrativi dei righe E1, E2, E3 ed E4

Spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali

Le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale dicui all'art. 7 del decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1.

Circolare 7 del 2018

Spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell'apprendimento

Le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell'apprendimento. Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

Circolare 7 del 2018

Documenti di spesa

In caso di ricovero di un portatore di handicap è possibile dedurre solo la parte di spesa che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all'alloggio e anche se riferite a familiari non fiscalmente a carico.

Nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato.

(circ. 39 del 2010).

Documentazione di spesa

Circolare 13 del 31/5/19. Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini cd. "parlanti" che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.

Contributi economici ad associazioni di servizi socio-assistenziali per handicappati

Tali contributi sono indeducibili. L'indeducibilità deriva dal fatto che si tratta non di un «contributo» obbligatorio ma di un «corrispettivo» versato dagli utenti per la fruizione di un servizio socio-assistenziale goduto. Lo ha affermato la Dir. Aa. gg. e cont. trib. - ris. n. 204/E-III-5-735 del 15/7/1995

Ippoterapia e musicoterapia

Spese deducibili. Circolare n. 19 del 2012

Si ritiene che le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, possano essere ammesse alla deduzione in esame qualora:

un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap;

siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc...), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato presso cui è eseguita l'ippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Terapia multisistemica in acqua

Non deducibilità. Risposta 159 del 2018

L'agenzia ritiene dubbia la deducibilità di simili spese, pur avendo avviato una richiesta specifica al Ministero della Salute per un miglior inquadramento della fattispecie

126

NOTE

1 - Certificazione dell'handicap

Sul problema della certificazione dell'handicap importanti chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 21 del 2010 che hanno riguardato:

I soggetti con handicap psichico o mentale. La circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l'acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, ha precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di: verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990). L'amministrazione finanziaria però precisa che tali indicazioni non sono tassative e dunque anche per i portatori di handicap psichico o mentale, può validamente farsi ricorso al certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa, anche se potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido *"con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita"*

Lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Tale stato può essere documentato anche prescindendo dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, purché si sia in possesso di una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *"l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"*, e a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

La sindrome di Down. Qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, inoltre, l'amministrazione finanziaria precisa che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, l'eventuale sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, in linea di principio non precluda la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto.

RIGO E26 DEL MODELLO 730

RIGO RP26 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E26 deve intendersi anche al rigo RP26)

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

<p>Chiarimento comune ai codici 7, 8, 9, 12</p>	<p>E' necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall'anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.</p> <p>Circolare 7 del 2017</p>
<p>Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale – codice 6</p>	
<p>I contributi</p>	<p>Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del dlgs 30/12/1992, n. 502. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelle assicurate dal Ssn e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1 (ndr, del dlgs n. 502/1992), definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi». (Art. 9, comma 1, dlgs 30/12/1992, n. 502).</p>
<p>Definizione – circolare 7 del 2017</p>	<p>Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del DM 31.03.2008 e DM 27.10.2009): - prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 3-septies del DLGS n. 502 del 1992; - prestazioni di cui all'art. 26 della legge n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; - prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche. Il Ministero della Salute - che con decreto 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del DLGS n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) del TUIR. Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali, non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapposibilità delle due tipologie di fondi (Risoluzione 3.12.2014, n.107).</p>

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Limite di spesa

Contributi nell'interesse dei familiari

I contributi sono deducibili per un limite non superiore a 3.615,20 euro

Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del T.u. 917/86, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

Esempio: Contribuente (A) con contributi versati al fondo integrativo SSN, nel periodo d'imposta, pari a 3.400 euro.

Soggetto (B) fiscalmente a carico di (A), con un reddito di 1.000 euro, rispetto al quale (A) ha versato al fondo integrativo SSN contributi per complessivi 1.800 euro.

Ai fini del calcolo della deduzione, si procederà nel modo seguente:

(B) effettua la dichiarazione e deduce i contributi versati nel suo interesse, nei limiti di capienza del proprio reddito.

Reddito (B) = 1.000 euro; capienza dei contributi per 1.000 euro. La restante parte dei contributi (1.800 euro contributi totali - 1.000 euro dedotti da (B) = 800 euro) è potenzialmente deducibile da (A).

Il contribuente (A) può dedurre massimo 3.615,20 euro a fronte di contributi al fondo integrativo del SSN.

Egli ha versato nel proprio interesse 3.400 euro. Inoltre, può dedurre anche la parte di contributo che non ha trovato capienza nel reddito del soggetto fiscalmente a carico (B).

Il totale dei contributi potenzialmente deducibili è: $3.400 + 800 = 4.200$.

In tal caso, (A) può dedurre al massimo 3.615,20 euro, per cui degli 800 euro che non hanno trovato capienza nel reddito di (B) avrà dedotto solo 215,20 euro.

Contributi del pensionato

Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato: nell'interesse proprio; nell'interesse di familiari anche non a carico (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).

Contributi per i Paesi in via di sviluppo («per la fame nel mondo») - codice 7

I contributi

Contributi, donazioni, oblazioni erogati a favore delle Organizzazioni non governative (O.N.G.) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per visionare l'elenco delle O.N.G. riconosciute idonee è possibile consultare il sito www.esteri.it

Limiti di spesa

Divieto di cumulo

I contributi sono deducibili nella misura del 2% del reddito complessivo

Si rammenta che tutte le ONG sono Onlus (ma non è vero il contrario). Pertanto, in presenza di erogazioni effettuate alle ONG il contribuente può decidere se fruire della detrazione dall'imposta lorda o ricorrere alla deduzione. Si segnala inoltre che a decorrere dal 17.03.2005 per le erogazioni alle onlus è prevista anche la possibilità di fruire del meccanismo delle deduzioni, secondo le particolari regole tra breve illustrate (compilazione rigo E26 codice 8). Ad ogni buon conto non è ammessa la cumulabilità dei benefici. Infatti è l'art. 13, comma 5, dlgs 4/12/1997, n. 460 che ha disposto che la deducibilità dei contributi per «la fame nel mondo» è consentita a condizione che per le medesime erogazioni (cioè per le stesse somme erogate) il soggetto erogante non usufruisca della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-bis), T.u. n. 917/1986 (erogazioni liberali a favore delle onlus).

Documentazione

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Circolare 7 del 2018

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute - codice 8

Gli oneri	<p>Trattasi delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore delle:</p> <ul style="list-style-type: none">• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (devono aver acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e la valorizzazione dei beni);• fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal d.P.C.m. 29 luglio 2019 (G.U. n. 209 del 6 settembre 2019).
Limite di spesa	<p>La deduzione spetta entro il limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui. Esempi di determinazione importo deducibile:</p> <p>Reddito 100.000 euro, 10% = 10.000; erogazione 7.000 euro; Si deduce 7.000 euro</p> <p>Reddito 60.000 euro, 10% = 6.000; Erogazione 7.000 euro; Si deduce 6.000 euro</p> <p>Reddito 1.000.000 di euro, 10% 100.000; Erogazione 110.000; Limite max = 70.000; Si deduce 70.000 euro</p>
Documentazione	<p>Ai fini della deduzione</p> <ul style="list-style-type: none">• il versamento deve essere effettuato tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;• il contribuente deve possedere una ricevuta che attesti il versamento.
Documentazione	<p>E' sempre necessario il rilascio della documentazione attestante la spettanza della deduzione. In caso di successive erogazioni liberali effettuate nel corso di un medesimo periodo di imposta potrà essere rilasciata al contribuente un'unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse (circolare n. 11 del 2014). Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.</p> <p>Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.</p> <p>Circolare 7 del 2018</p>
Beni in natura	<p>Possono costituire oggetto di erogazione liberale anche beni in natura. Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In sostanza per l'identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.</p>

In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d'arte, gioielli, ecc), ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.

In ogni caso il donante avra' cura di acquisire, a comprova delle effettivita' della donazione e della congruita' del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, etc...), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori. (circ. 39 del 2005)

Divieto di cumulo

La deducibilità "non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge". Si vuole evitare la possibilità di fruire di una doppia agevolazione a fronte della medesima erogazione.

Al riguardo, e' bene precisare che la non cumulabilita' prescinde dall'importo delle liberalita' erogate. Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a piu' beneficiari) liberalita' per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000,00 euro, non potra' avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge (circ. 39 del 2005 e circolare 17 del 2015).

Erogazioni liberali in denaro a favore di università - codice 9

Tipologia di erogazione

Erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o vigilati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali

Modalità di pagamento

Necessaria una modalità di pagamento certa, ossia un versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Erogazioni ad aziende ospedaliero universitarie

Le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, sono incluse tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-quater, del TUIR

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Circolare 7 del 2018

Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali - codice 12

Limite di spesa

Deduzione nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui

Erogazioni

Effettuate in favore di:

- trust;
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla

MODELLI 730 E REDDITI 2020

	<p>gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale</p>
Documentazione da controllare e conservare	<p>Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.</p> <p>Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.</p> <p>E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.</p> <p>Circolare 7 del 2018</p>
Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali - codice 13	
Condizioni e limite	<p>Le casse in questione devono prevedere la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. I versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6'</p>
Documentazione da controllare e conservare	<p>Documento rilasciato dalla cassa o dall'ente attestante il pagamento oltre ad eventuale altra documentazione dalla quale rilevare:</p> <ul style="list-style-type: none">• che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale,• che il pensionato è un ex dipendente che a tale ente o cassa aveva aderito anche nel corso del rapporto di lavoro;• che il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza di continuare a versare i contributi assistenziali all'ente o alla cassa. <p>Circolare 7 del 2018</p>
Altri oneri deducibili - art. 10 T.u. n. 917/1986 e leggi speciali - codice 21	
Gli altri oneri Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale	Le precisazioni <p>Deducibile l'intero importo degli assegni corrisposti. Per il beneficiario gli assegni rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo è deducibile nei limiti di quanto fissato nel testamento o nell'atto di donazione, regolarmente registrati, a condizione che, ovviamente, l'erede o il donatario abbiano accettato l'eredità o la donazione con il connesso obbligo di corrispondere l'assegno periodico a favore di terzi beneficiari. Il beneficiario, inoltre, può anche non essere legato da vincoli di parentela con il contribuente erogante.</p>
Assegni alimentari corrisposti a persone indicate dall'art. 433 del cod. civile	<p>Deducibile l'intero importo risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. La deducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d), T.u. n. 917/1986. Non è ammessa la deducibilità degli assegni corrisposti volontariamente</p>
Assegni periodici corrisposti a titolo oneroso (a seguito dell'acquisto di beni)	<p>Indeducibili. Questi assegni sono indeducibili in quanto costituiscono il prezzo per l'acquisto di un bene e, quindi, sono estranei alla previsione dell'art. 10, T.u. 917/1986. Lo ha affermato la Comm. Trib. Centrale - dec. n. 3182 del 22/6/1995, dep. 3/10/1995 - in relazione ad assegni periodici corrisposti per l'acquisto di quote di una società di capitali</p>

Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo

Deducibile l'intero importo corrisposto. La deducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), T.u. n. 917/1986.

Il canone consiste in una prestazione periodica, in denaro o in natura, dovuta al proprietario dei terreni per la loro coltivazione o il loro godimento.

Il livello ha ad oggetto una prestazione annua con l'aggiunta di un modico canone. Il censo si sostanzia in una prestazione annua e perpetua che il proprietario del fondo si riserva all'atto di alienazione.

La deducibilità di tali oneri deriva dal fatto che gli stessi non sono stati presi in considerazione in sede di determinazione degli estimi catastali.

Contributi a consorzi obbligatori per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione

Deducibile l'intero importo corrisposto. La deducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), T.u. n. 917/1986. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha fornito indicazioni sulla possibilità di deduzione dal reddito dei contributi versati a consorzi obbligatori in relazione ad un immobile soggetto ad IMU. Il contributo in esame infatti è deducibile se il reddito fondiario dell'immobile su cui grava, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF (cfr. articolo 10, comma 1, lett. a) TUIR. Il problema della deducibilità si era posto in particolare per gli immobili non locati. Per gli immobili non locati e non affittati, infatti, l'IMU prende il posto dell'Irpef, c.d. effetto sostitutivo. La soluzione proposta dall'amministrazione finanziaria è che indipendentemente dall'effetto sostitutivo o meno il contributo è deducibile se non è stato considerato in sede di formazione della rendita.

L'Agenzia delle entrate infatti afferma che i contributi versati ai Consorzi di bonifica sono deducibili se: *"in assenza dell'IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale."*

L'IMU non è deducibile da Irpef per cui non si verifica la deduzione neppure indiretta. I contributi obbligatori versati ai consorzi sono perciò deducibili.

Tale orientamento interpretativo non si estende agli immobili locati ed assoggettati a cedolare secca. Il regime della cedolare secca pur essendo sostitutivo dell'Irpef, è facoltativo e come tale consente di effettuare una valutazione di convenienza tra la tassazione ordinaria Irpef che consente la deduzione dei contributi versati ai consorzi di bonifica e la cedolare secca.

Contributi versati obbligatoriamente a un consorzio volontario

Indeducibili. A impedire la deducibilità è la «volontarietà» del consorzio, come ha precisato la ris. min. n. 8/420 dell'8/1/1993

Contributi a consorzio obbligatorio di bonifica

Deducibile l'intero importo corrisposto. La deducibilità è stata confermata dalla comm. trib. centrale, decisioni n. 6351 del 13/11/1992, dep. il 23/11/1992, e n. 971 del 27/11/1992, dep. il 12/2/1993

Cau - Contributi agricoli unificati - (versati per i dipendenti agricoli)

Indeducibili. L'indeducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), T.u. n. 917/1986. Sono, invece, interamente deducibili i Contributi agricoli unificati versati dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale

Indennità per la perdita dell'avviamento

Corrisposto per legge (comprese quelle previste dalla legge 27/7/1978, n. 392) al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili non ad uso abitativo. Importo deducibile per intero. Per il percettore l'indennità costituisce reddito soggetto a tassazione separata. Deve trattarsi di immobili nei quali viene svolto l'esercizio di un'attività commerciale, industriale e artigiana basata sul contatto diretto e continuo con la clientela, tale da configurare la presenza dell'avviamento

Somme ai dipendenti, pari a tre giorni di ferie retribuite, chiamati ad adempiere funzioni elettorali (presidenti di seggio, scrutatori, segretari)

Deducibile l'intero importo corrisposto. La deducibilità è testualmente prevista dall'art. 10, comma 1, lett. f), T.u. n. 917/1986

Poiché la norma espressamente prevede il beneficio fiscale a condizione che l'onere non abbia già formato oggetto di deduzione in sede di determinazione della singola categoria reddituale di colui che eroga gli importi, l'agevolazione può sostanzialmente riguardare pochi contribuenti, come i privati datori di lavoro.

Addizionale regionale Irpef, art. 50, dlgs 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni

Somme che non dovevano formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato

Spese per l'adozione di minori stranieri (art. 10, comma 1, lett. I-bis, T.u. n. 917/1986)

L'addizionale regionale Irpef, istituita con effetto dall'1/1/1998, è prevista espressamente come indeducibile dall'art. 50 del dlgs 15/12/1997, n. 446.

Interamente deducibili. si tratta degli importi che per disposizione di legge non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, e che invece vi hanno concorso subendo, di conseguenza, la relativa tassazione.

Deducibile il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione. La lett. I-bis) è stata inserita nel comma 1 dell'art. 10 T.u. 917/86 dall'art. 4 della legge 31/12/1998, n. 476. Sulla base di questa disposizione è consentita la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4/5/1983, n. 184 (vedasi anche: C.M. n. 101/E, punto 8.3, del 19/5/2000 e R.M. n. 55/E dell'8/5/2000)

Tra le spese che danno diritto alla deduzione rientrano quelle sostenute per l'assistenza ricevuta, per la legalizzazione dei documenti e per la traduzione degli stessi, per la richiesta di visti, per i soggiorni e i trasferimenti, per altre costi documentati finalizzati all'adozione. In considerazione dell'onerosità della procedura complessivamente considerata, la deducibilità è riconoscibile indipendentemente dall'esito della stessa.

Con la risoluzione del 28/05/2004 n. 77, l'agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla deduzione in commento. In particolare:

- 1) per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. È possibile, invece, usufruire della deduzione in argomento a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso in cui la procedura, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, si interrompe, gli aspiranti all'adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare l'ente autorizzato di tutte le spese sostenute sino a quel momento per l'incarico ricevuto. Si realizza, pertanto, la situazione considerata dal legislatore ai fini della fruizione della deduzione (sostenimento di spese connesse alla procedura di adozione).
- 2) Agli effetti fiscali deve ritenersi che la procedura di adozione inizi con il conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione. È da questo momento che gli adottanti avranno diritto ad usufruire delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. I-bis) del Tuir.
- 3) La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale. L'ente autorizzato deve, quindi, certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.
- 4) L'ente autorizzato dovrà certificare non solo le spese sostenute direttamente dall'ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato. Non si potrà, quindi, in ogni caso, procedere alla deduzione delle spese non certificate. Tuttavia, al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. I-bis) del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983".

Spese sostenute per le «adozioni a distanza»

Nello specifico, la prevista deduzione nella misura del 50 per cento è riferibile a tutte le spese sostenute purché:

- finalizzate all'adozione del minore;
- debitamente documentate;
- certificate dall'ente autorizzato.

5. Le relazioni e gli incontri post-adozionali non costituiscono parte della procedura di adozione che si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni. I predetti adempimenti costituiscono, invece, un onere per la coppia di genitori adottivi, necessario per verificare il corretto inserimento del bambino nell'ambito sociale e familiare. Si tratta di un compito afferente alla potestà genitoriale rientrante nel più generico dovere di mantenere, istruire, ed educare i figli, tutelato dalla Costituzione (art. 30) e previsto dal Codice Civile all'art. 147 e per il quale sono già riconosciute dal nostro ordinamento tributario apposite detrazioni (art. 13 del Tuir).

Ripartizione onere

Indeducibilità delle spese - La C.M. n. 95/E, punto 1.5.4, del 12.5.2000, ha precisato che non costituiscono oneri deducibili, o che danno diritto a detrazione, le spese sostenute per le cosiddette «adozioni a distanza». Successivamente è venuta a configurarsi l'eventualità della detrazione d'imposta per le spese in argomento, al cui proposito si rinvia a quanto riferito in merito alle Onlus

Circolare 17 del 2015.

Il legislatore non ha inteso ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25 per cento per ogni coniuge, ma piuttosto ha inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50 per cento delle spese sostenute. Pertanto, poiché è principio generale che gli oneri individuati dall'art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito imputabile al contribuente che ha sostenuto le spese, si ritiene che la deduzione del 50 per cento, di cui all'art. 10, comma 1, lett. I-bis) del TUIR, **debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi.**

Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, **la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa**, nella misura del 50 per cento.

Si ricorda, tuttavia, che è necessario che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura. Per motivi di semplificazione legati alle obiettive difficoltà di individuare il coniuge che ha concretamente sostenuto, anche all'estero, le spese nelle procedure in esame, i coniugi potranno specificare all'ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla risoluzione n. 77 del 2004, **anche quale sia l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi.** Si ritiene in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa.

Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento delle spese sostenute. Diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.

Adozioni internazionali. Spese per relazioni periodiche

Risoluzione n. 85 del 2019 l'Agenzia ha rilevato che, nell'ambito della procedura di adozione internazionale, taluni Paesi di origine dei minori richiedono - in base alla legislazione interna, nonché in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano in materia di adozioni internazionali - l'elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l'acquisizione dello *status* di genitore.

Dai predetti accordi internazionali deriva, in particolare, l'impegno a trasmettere, per il tramite degli enti autorizzati o delle autorità centrali, al Paese di

origine del minore, informazioni sull'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale, periodicamente e secondo le scadenze indicate nei citati accordi.

Per adempiere tale obbligo, gli enti autorizzati acquisiscono dagli adottanti un'apposita dichiarazione che li impegna, per l'intero arco di tempo previsto dall'accordo internazionale con il Paese estero da cui proviene il bambino, a fornire agli enti stessi le notizie necessarie per predisporre tali relazioni.

In considerazione di tale circostanza, la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E (confermata dalla circolare 31 maggio 2019, n. 13/E) ha ricompreso dette spese tra quelle ammesse alla deduzione, alla stregua di ogni altra spesa documentata finalizzata all'adozione del minore atteso che, sulla base della normativa sopra delineata, le predette verifiche costituiscono, in sostanza, un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale.

Alla luce di quanto precede, in linea con i chiarimenti già forniti con le circolari n. 7/E del 2018 e n. 13/E del 2019, si precisa che, solo qualora sulla base dell'accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche *post* adozione, le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di adozione, sono deducibili ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. I-bis), del TUIR.

Erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche

Le erogazioni liberali sono deducibili. La deducibilità è disposta dalla lett. 1-ter), comma 1, art. 10, T.U. n. 917/1986, inserita dall'art. 19, comma 1, lett. a), della legge 29/3/2001, n. 134

RIGHI DA E27 A E31 DEL MODELLO 730

RIGHI DA RP27 A RP 31 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuati ai predetti righi del modello 730 deve intendersi anche ai corrispondenti righi del modello Redditi PF)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'onere

La disciplina dei contributi versati alla previdenza complementare è recata dalla lettera e bis) del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, secondo cui è ammessa la deduzione dei premi e contributi versati a forme integrative di previdenza, ossia versati alle forme pensionistiche complementari o alle forme pensionistiche individuali previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ovvero, in virtù della modifica apportata dal comma 313 della legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006) anche versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Tale variazione è stata necessaria al fine di superare un blocco recato dalla normativa in materia di previdenza complementare, evidenziato tra l'altro da una risposta a quesito fornita dall'agenzia delle entrate, con cui legittimamente sulla base del tenore letterale della norma si limitava la deducibilità ai soli contributi versati ai fondi istituiti in Italia ai sensi del d. lgs. 124/93, aspetto peraltro oggetto di una indagine della comunità europea in quanto contrario ai relativi principi. Dunque, si prevede che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche in presenza di contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Tipologia di contribuzione

Nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, la deduzione dal reddito complessivo compete per i contributi e premi versati:

- ad una forma pensionistica complementare istituita su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti);
- ad una forma pensionistica individuale attuata mediante adesione ai fondi pensione aperti;
- ad una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita

Limite di spesa

Per effetto del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 **la deducibilità dei contributi in commento incontra il solo limite massimo di 5.164,57 euro**, in riferimento sia ai contributi diretti del contribuente, che a quelli versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Vengono meno, dunque, gli ulteriori limiti riferiti al 12% del reddito complessivo del contribuente e quelli tipici dei lavori dipendenti che aderivano ad un fondo negoziale. A decorrere dal 2018 vengono meno anche le regole particolari di deduzione riferite ai fondi pensione dei dipendenti pubblici

Calcolo del limite di spesa

Come precisato dalla circolare n. 70 del 2007, ai fini del computo del limite di euro 5.164,57, si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, comprendendo anche le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del TUIR, ossia gli accantonamenti ai fondi "interni", istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

Familiari a carico

È consentita la deduzione delle somme versate alle forme di previdenza nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. La deduzione spetta, in primo luogo, alla persona a carico, senza il rispetto di nessun limite e fino a capienza del reddito complessivo, mentre l'importo eccedente può essere dedotto dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico, sempre nel rispetto del limite di euro 5.164,57.

Se la persona a favore della quale sono state versate le predette somme è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, ossia l'onere deve essere ripartito in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto.

Fondi in squilibrio finanziario

Trattasi di soggetti iscritti a fondi di previdenza per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In tal caso, per un periodo di 8 anni dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la piena deducibilità dei contributi versati. Ciò, peraltro, vale anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del *citato D. Lgs. 252/05*.

Come precisato nella circolare n. 70 del 2007, in caso contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario ed ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario.

Lavoratori di prima occupazione	<p>In sostanza, se i contributi versati ai fondi in squilibrio eccedono il limite di 5.164,57 euro, solo essi sono deducibili, non essendo possibile dedurre altri contributi a fondi non in dissesto. Se invece i contributi ai fondi in squilibrio sono pari, ad esempio, a 4.000 euro, eventuali altri contributi a fondi non in dissesto sono deducibili fino a concorrenza del limite di 5.164,57 euro, ossia per un massimo di 1.164,57 euro.</p> <p>Come sottolineato dalla circolare n. 70 del 2007, trattasi dei soggetti che non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. In sostanza, dal sesto anno in poi il limite massimo di deducibilità diventa, ricorrendone i presupposti, pari a 7.746,86 euro. Sul piano pratico, se il contribuente in questione nei primi cinque anni ha versato complessivamente 23.822,85 euro, incrementa la sua deduzione dal sesto anno di un importo pari a 2.000 euro, mentre se ha versato 20 mila euro, incrementa la sua deduzione di 2.582,29 euro.</p>
Dipendenti pubbliche amministrazioni	<p>Dall'anno 2018 non trovano più applicazione le regole specifiche per la deduzione di tali contributi, dovendosi applicare le regole generali dianzi descritte (le istruzioni, al riguardo, evidenziano la necessità di procedere alla compilazione di E27 o di RP27)</p>

RIGO RP32 DEL MODELLO 730

RIGO RP32 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E32 deve intendersi anche al rigo RP32)

SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE

Spese agevolate	<p>Trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, invendute alla data del 12.11.2014; • acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo; • prestazioni di servizi per la costruzione di un'unità immobiliare residenziale su aree edificabili già in possesso del contribuente • interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari di cui sopra. <p>L'agevolazione opera fino al 31 dicembre 2017.</p>
Beneficiari	<p>Possono beneficiare della deduzione del 20% le persone fisiche non esercenti attività commerciale. Il titolare di reddito d'impresa che acquista come privato un immobile residenziale con l'intenzione di locarlo è amesso al beneficio</p>
Tipologia di agevolazione	<p>Spesa deducibile. La deduzione spetta nella misura del 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di spesa di 300 mila euro. La norma non prevede un limite massimo al numero di unità immobiliari acquistate, ma un solo tetto massimo di spesa. Dunque è possibile procedere a più acquisti, fermo restando il limite di 300 mila euro complessivo</p>

Calcolo agevolazione

Circolare 3 del 2016

Calcolando la deduzione pro-quota ed una sola volta per ogni singolo immobile, si avrà, a titolo esemplificativo, che nel caso in cui tre soggetti acquistino in comproprietà e in parti uguali un immobile, il cui prezzo è pari a 900.000 mila euro, ciascun di essi potrà calcolare la deduzione su un ammontare massimo di 100.000 euro, pari a un terzo del limite massimo di spesa deducibile di 300.000 euro, comprensivo di IVA, spettante per l'immobile medesimo.

La norma primaria, introduttiva dell'agevolazione, indica chiaramente che l'importo di 300.000 euro costituisce il limite complessivo di spesa spettante al singolo soggetto, anche nel caso in cui questi acquisti più unità abitative da destinare alle finalità previste dalla norma.

Assumendo, quindi, il limite di 300.000 euro come importo massimo sul quale il singolo soggetto può calcolare la deduzione si avrà che questi, se acquista più abitazioni nel periodo di vigenza dell'agevolazione (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), ha comunque diritto alla deduzione del 20 per cento su un importo massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.

Riprendendo l'esempio precedente, il soggetto che acquista una abitazione in comproprietà per la quale può fruire della deduzione su un importo massimo di spesa di 100.000 euro e, nel medesimo anno, acquista una seconda abitazione del costo di 150.000 euro, questi avrà diritto, per il periodo d'imposta in questione, alla deduzione pari al 20 per cento di 250.000 euro.

Se nell'anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una terza abitazione al prezzo di 200.000, avrà diritto ad un deduzione del 20 da calcolare su 50.000 euro, vale a dire sull'ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.000 euro.

Spese interessate dall'agevolazione

Trattasi di:

- prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita;
- spese sostenute per prestazioni di servizi (dipendenti da contratti d'appalto) per la costruzione dell'unità immobiliare sull'area edificabile posseduta (In questo caso, le spese di costruzione dovranno essere attestate dall'impresa che esegue i lavori);
- interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto.

Deduzione per gli interessi

La circolare 3 del 2016 ha precisato che:

Per evitare che la deduzione degli interessi risulti avulsa dal contesto della norma agevolativa - nonché dai principi generali previsti per gli oneri deducibili che sono sempre ancorati ad un limite massimo di spesa ammissibile - si ritiene che la stessa debba essere correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene.

Considerato, dunque, il nesso (rapporto) tra il prezzo dell'abitazione e il mutuo contratto per il suo acquisto, si ritiene che la deduzione per interessi debba essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro.

Pertanto, in caso di mutuo stipulato per un importo superiore a 300.000 euro, gli interessi su cui calcolare la deduzione devono essere ridotti proporzionalmente.

La deduzione inoltre spetta secondo un principio di cassa e per l'intera durata del mutuo

Condizioni per il beneficio

La norma prevede espressamente che entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione l'unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni.

Tuttavia, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell'art. 21 del DL n. 133 del 2014 non può fruire anche della detrazione d'imposta per recupero del patrimonio edilizio (attualmente prevista nella misura del 50 per cento), di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un'unità

	<p>immobiliare, sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi successivi alla fine dei lavori, né può fruire della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, di cui all'art. 1, comma 56, della legge n. 208 del 2015. (circolare 7 del 2018).</p>
Tipologia di immobile	<p>L'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio). L'unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone E ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444, ovvero in zone destinate a usi agricoli e deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B.</p>
Canone di locazione	<p>Il canone di locazione non deve essere superiore a quello cosiddetto "concordato" sulla base degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998 n. 431, oppure a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia "convenzionata" o, infine, a quello definito in ambito comunale ai sensi dell'art. 3 comma 114 L. 24 dicembre 2003 n. 350 (c.d edilizia a canone speciale)</p>
Durata del contratto	<p>La circolare n. 3 del 2016 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se è stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, la cui durata è stabilita in anni "sei più due" ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 2, che consente "alla prima scadenza" di prorogare il contratto "di diritto", ove entrambe le parti non concordino sul rinnovo del contratto medesimo e fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della citata legge n. 431 del 1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3; • nel presupposto che sussistano le altre condizioni previste dalla legge, può considerarsi rispettato il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad anni otto. <p>In pratica il rispetto del requisito temporale ricorre non solo nell'ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni.</p>
Vincoli familiari	<p>Il locatore ed il locatario non devono essere parenti entro il primo grado (Sono parenti di primo grado ad esempio il padre ed il figlio).</p>
Usufrutto	<p>E' possibile cedere in usufrutto (anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni), le unità immobiliari acquistate con l'agevolazione fiscale in oggetto, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che: venga mantenuto il vincolo alla locazione con i relativi limiti di canone; il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione</p>
Fruizione	<p>La deduzione è fruibile in otto rate annuali di pari importo</p>

RIGO E33 DEL MODELLO 730

RIGO RP33 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E33 deve intendersi anche al rigo RP33)

SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE

Somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti

Somme restituite ai soggetti erogatori

L'onere in argomento era già previsto nel passato ed è stato riformulato nel corso del 2013. In particolare, a partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Attraverso l'introduzione di questo «onere deducibile» pari all'importo delle somme che in un periodo d'imposta sono state assoggettate a tassazione e che successivamente vengono rimborsate all'ente erogatore, il legislatore ha cercato di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore. Non essendo previsto, infatti, l'istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, rimaneva dubbia l'esistenza di un supporto giuridico per procedere al rimborso delle imposte relative a somme che erano entrate nella disponibilità del contribuente, ma che successivamente erano state restituite. Come già precisato, la disposizione non riguarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, quindi, potrà trattarsi anche di compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, diritti d'autore ecc.), nonché redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Va evidenziato, inoltre, che per effetto della lett. h) del comma 2 del nuovo articolo 51 T.u. 917/86, l'onere deducibile in discorso può anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta e non concorrere a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente debba presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere (Circolare n. 326/E - punto 8.2 - del 23/12/1997).

Nella risoluzione n. 71 del 2008 è stato chiarito che: nell'ipotesi in cui non siano ancora state restituite le somme al lordo delle ritenute subite, tornano applicabili le precisazioni contenute nella risoluzione del 29 luglio 2005, n. 110, secondo cui, l'istante potrà recuperare le ritenute chiedendo direttamente al sostituto d'imposta il riconoscimento delle somme restituite tra gli oneri deducibili (fino alla capienza del reddito di pensione), che non concorreranno a formare il reddito imponibile.

In alternativa, l'interpellante potrà operare una deduzione (totale o per la parte residua non recuperata dal sostituto), in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui la somma è restituita.

Nell'ipotesi in cui la restituzione delle somme al lordo delle ritenute subite sia già avvenuta, qualora non sia ancora decorso l'anno e non sia ancora stata presentata la dichiarazione annuale, l'istante potrà recuperare le ritenute, con le modalità appena descritte.

Qualora, invece, il contribuente, abbia già presentato la dichiarazione, potrà integrare tale dichiarazione dei redditi per far valere gli oneri deducibili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, in vigore dal 1 gennaio 2002, secondo cui *“per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare (...) non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”*.

Somme restituite. Modalità di deduzione

Risposta ad interpello n. 206 del 2019. La presenza nell'ordinamento dell'onere deducibile di cui alla lett. d-bis) in esame presuppone che la somma restituita sia stata assoggettata a tassazione; inoltre tale previsione è di senso compiuto solo con riferimento alla restituzione dell'intera somma assoggettata a tassazione.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, l'Ente istante dovrà recuperare da ciascun dipendente la somma stabilita dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.

In tale contesto, la Fondazione "ALFA", sempreché sia ancora in essere il rapporto di lavoro con i ricorrenti, riconoscerà, ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, l'onere deducibile previsto dalla più volte richiamata lett. d-bis) dell'articolo 10 del TUIR fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente, il cui imponibile sarà, pertanto, calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore.

Qualora, invece, il rapporto di lavoro fosse cessato, l'Ente istante sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la percezione dell'importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione delle somme, al fine di consentire ai ricorrenti di avvalersi in sede di dichiarazione dell'onere deducibile in esame.

Somme restituite e deduzione

Risposta ad interpello n. 291 del 2019. Con la risoluzione n. 110/E del 29 luglio 2005 e con la risoluzione n. 71/E del 28 febbraio 2008, l'Agenzia delle entrate ha precisato che *“L'introduzione della predetta lettera d-bis) si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto”*.

Tanto premesso, l'Istante dovrà recuperare le somme erogate negli anni dal 2007 al 2009, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, al lordo delle ritenute IRPEF operate. Non è, pertanto, necessario esperire alcuna procedura per il recupero delle predette ritenute versate all'Erario in qualità di sostituto d'imposta.

Considerato, inoltre, che, come emerge dall'istanza di interpello, il rapporto di lavoro è, nel frattempo, cessato, l'Istante sarà tenuto a rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione delle somme restituite al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione, al fine di consentire agli ex-dipendenti medesimi di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, dell'onere deducibile in esame. Il predetto onere, come già precisato, corrisponde all'importo delle somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite e non alle ritenute operate all'atto del pagamento delle somme stesse.

Si precisa, infine, che, l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione delle somme in questione può essere dedotto dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, l'ex dipendente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto - determinato applicando a tale importo l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato TUIR - secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2016.

RIGO E36 DEL MODELLO 730

RIGO RP36 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E36 deve intendersi anche al rigo RP36)

EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA A ONLUS, ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE

Erogazioni liberali o in natura a Onlus, Organizzazione volontariato e associazione promozione sociale

Il beneficio fiscale

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Divieto di cumulo

Circolare 13 del 31/5/19. In alternativa alla deduzione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (**Risoluzione 24.02.2015, n. 22**) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1.1 del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – (rigo E8/E10 cod. 61);
- detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – (rigo E8/E10 cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10 cod 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 cod 76);
- dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto

Documentazione

la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (*Risoluzione 24.02.2015, n. 22*) (rigo E26, cod. 7).

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario

RIGHI DA E41 A E53 DEL MODELLO 730

143

**RIGHI DA RP41 A RP53 DEL MODELLO
REDDITI PF**

(ogni riferimento effettuato ai predetti righi del modello 730 deve intendersi anche ai corrispondenti righi del modello Redditi PF)

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Aspetti generali

Le spese

Spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Esistenza edificio

Per espressa previsione normativa, è necessario che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano "censiti dall'ufficio del catasto", oppure sia stato chiesto l'accatastamento. Gli immobili sui quali possono essere effettuati gli interventi agevolabili devono essere situati nel territorio nazionale

Soggetti interessati

La detrazione spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione

o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il soggetto beneficiario può anche essere imprenditore individuale, a condizione che l'immobile non costituisca bene strumentale o bene merce. La norma trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata. Si tratta delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari.

Anche in tal caso è necessario che l'immobile non costituisca bene strumentale o bene merce, con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione sia dei soggetti che hanno diritto alla detrazione che dell'importo di detrazione spettante, determinato sulla base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso articolo 5 del Tuir.

L'agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione compete solo ai soggetti legittimati all'inizio dei lavori (risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002); analoga conclusione è stata raggiunta con riferimento alle spese sostenute dal soggetto convivente che deve essere possessore o detentore dell'immobile al momento di inizio dei lavori (circolare n. 50 del 12 giugno 2002 e risoluzione n. 184/2002)

Coniuge assegnatario dell'immobile

Nella circolare n. 13 del 2013 è stato chiarito che la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione

Familiare convivente

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (egli deve, pertanto, eseguire i bonifici di pagamento ed avere intestate le fatture).

Ciò che rileva è che il familiare sia convivente con il possessore intestatario dell'immobile e che in detto immobile si espliciti la convivenza. La detrazione compete, ferme restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali risultano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che fruisce della detrazione. Perché il convivente possa beneficiare della detrazione non è necessario che l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione costituisca l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare convivente, ma è necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplicita la convivenza.

La convivenza, inoltre, deve sussistere all'inizio dei lavori (risoluzione 184 del 2002 e circolare 15 del 2005)

Convivente more uxorio

Per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76 - recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" il quadro normativo di riferimento risulta mutato rendendo opportuno riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi.

La richiamata legge n. 76 del 2016, in particolare, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che - fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) - "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso." (comma 20)

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989).

La citata legge n. 76 del 2016 estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente

superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016 - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.

Ai fini della detrazione in commento, pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.

Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16bis, può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia. (**risoluzione 64 del 2016**). Quanto sopra è stato ribadito di recente nella circolare 8 del 2017, con la precisazione che l'interpretazione resa trova applicazione a decorrere dalle spese eseguite dal 1° gennaio 2016 (dunque secondo l'amministrazione finanziaria per le spese precedenti trova applicazione il vincolo matrimoniale).

Promissario acquirente

Ammesso a fruire del beneficio è anche il promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili. In tale ipotesi è altresì necessario che:

- sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unità immobiliare;
- per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore in quanto l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente. La detrazione compete soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull'unità immobiliare e pertanto tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative all'acquisto dell'unità immobiliare (Circ. n. 121/E del 1998).

Infine, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e comunque siano in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile.

Promissario acquirente

Circolare 13 del 31/5/19. Occorre che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell'immobile ed esegua gli interventi a proprio carico. Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso dell'immobile.

La detrazione spetta al futuro acquirente, anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l'acquisto

Detrazione e limiti

La detrazione, a regime, spetta nella misura 36% calcolato su un importo massimo di spesa fissato a 48.000 euro. Inoltre, dal 1° ottobre 2006 il limite è riferito solo all'unità immobiliare e non più agli aventi diritto. **Dal 26 giugno 2012 la detrazione è innalzata al 50% delle spese, con un limite massimo delle stesse di 96.000 euro.**

Si considerano le spese effettivamente rimaste a carico, applicando un rigido criterio di cassa. Ai fini della detrazione, rileva il momento in cui la spesa è sostenuta, cioè quando avviene il relativo pagamento.

Vendita immobile e modifiche normative vigenti dal 17 settembre 2011

Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo di imposta diverso da quello in cui i lavori vengono eseguiti o è emessa fattura delle spese

In caso di vendita dell'unità immobiliare, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Ciò è confermato per tutte le compravendite eseguite fino al 16 settembre 2011. L'individuazione del soggetto che potrà fruire della detrazione deve essere effettuata in riferimento a colui che possedeva l'immobile alla fine del periodo di imposta. Ad esempio, se l'immobile è stato ceduto entro il 16 settembre 2011, la detrazione per tale periodo spetta al soggetto acquirente, possessore dell'immobile alla data del 31.12.2011.

In sostanza il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta, la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, si trasferisce all'acquirente.

Dal 17 settembre 2011, invece, per esplicita previsione normativa (art. 2, commi 12 bis e 12 ter, del DI 138/11), in caso di vendita dell'unità immobiliare, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte possono essere ancora fruite dal venditore oppure possono essere attribuite all'acquirente. Pertanto sarà deciso in sede contrattuale a chi residuerà il diritto alla detrazione. La norma a regime dal 2012 prevede che per conservare la detrazione in capo al venditore dell'immobile è necessaria un'esplicita indicazione nell'atto di vendita (art. 16-bis, comma 8, Tuir), altrimenti la detrazione residua passa ad acquirente.

Permute e donazioni

Circolare n. 25 del 2012.

Come sottolineato, la conservazione della detrazione in capo al venditore dell'immobile deve essere indicata in atto (art. 16-bis, comma 8, Tuir), oppure passa all'acquirente. Tali regole si applicano anche ai passaggi "gratuiti"

In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità.

La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione (de cuius) era il conduttore dell'immobile purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.1).

In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto che aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (come, ad esempio, il convivente more uxorio ed il coniuge che non accetta l'eredità), la detrazione residua andrà persa.

In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'erede sia il comodante, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E' necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (Circolare 6.05.2016, n. 18, risposta 3.2).

Vendita donazione da parte di erede e non trasmissione beneficio (circolare 7 del 2018)

In tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l'erede potrà continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius avendo un vincolo giuridico con l'immobile che gli consente di beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

(circolare 7 del 2018)

Decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede

Usufrutto

Circolare 7 del 2017

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.

	<p>Ciò in quanto la previsione del trasferimento del beneficio fiscale prevista dal comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR riguarda il caso di vendita, ipotesi alla quale in via di prassi è stata assimilata la donazione. In entrambi i casi si tratta di trasferimento dell'intera titolarità dell'immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di diritti reali.</p>
<p>Cessione immobile</p>	<p>Circolare 7 del 2017 In mancanza di specifico accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.</p>
<p>Cessione pro quota dell'immobile</p>	<p>Le medesime conclusioni si hanno qualora il trasferimento riguardi una parte dell'immobile, autonomamente accatastata. Nel caso, invece, di cessione di quota della proprietà non autonomamente accatastata il diritto alla detrazione permane in capo al cedente (circolari n. 95 del 2000 e n. 24 del 2004). La circolare n. 25 del 2012 precisa che il passaggio della detrazione può avvenire a vantaggio dell'acquirente ma a condizione che su di se si consolidi il diritto di proprietà pieno, altrimenti la detrazione permane in capo al cedente la quota</p>
<p>Trasferimento mortis causa</p>	<p>Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 viene però stabilito che nell'ipotesi di trasferimento mortis causa dell'unità abitativa oggetto di ristrutturazione il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Resta fermo che qualora la detenzione dell'immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali. In sostanza la detrazione spetta a chi degli eredi può disporre dell'immobile a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale. A tale riguardo si precisa che: - se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento; - nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione; - nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità; - nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene. (circ. 24 del 2004 e art. 1810 del c.c.)</p>
<p>Trasferimento agevolazione in caso morte</p>	<p>Circolare 13 del 31/5/19. In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno, si trasferisce all'erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all'anno del decesso anche nell'ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.</p>
<p>Eredi e contratto di comodato</p>	<p>Circolare n. 20 del 2011. Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell'articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l'obbligo di restituirlo. L'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporre in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.</p>
<p>Erede del conduttore</p>	<p>Secondo la circolare n. 13 del 2013, anche nei confronti dei conduttori valgono le medesime regole viste per i proprietari e dunque avrà diritto alla detrazione delle rate residue solo l'erede che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene</p>

Eredi e fattispecie da analizzare

Circolare 17 del 2015

Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporre in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

Erede comodante

Circolare n. 18 del 2016

Il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell’asse ereditario. Si ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l’immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile medesimo.

Immobile acquisito per successione

Risposta ad interpello n. 282 del 2019. L’amministrazione ribadisce che per fruire del beneficio fiscale sia necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento.

Ne consegue che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, come nel caso di specie, l’erede non può usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.

Nuda proprietà, usufrutto ed eredità

Circolare 13 del 31/5/19. La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario atteso che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 del c.c.).

Tuttavia, nell’ipotesi in cui erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Consolidamento proprietà

Risposta 142 del 2020. Trasferimento della detrazione. Nella domanda è richiesto se sono agevolate ipotesi in cui una madre proceda a vendere o donare ai figli la sua quota di nuda proprietà, venendosi così a consolidare in capo ai figli l’intera proprietà dei due immobili con conseguente possibilità di fruire, nella misura del 33,33 per cento ciascuno, del diritto alla detrazione delle quote residue delle spese. Come soluzione alternativa, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 25021 del 7 ottobre 2019, è ritenuto possibile procedere anche con l’ipotesi di divisione notarile della sola nuda proprietà tra tutti gli eredi del de cuius facendo in modo, in seguito, che lo stesso diritto reale venga attribuito solo ed esclusivamente ai figli. Entrambe le soluzioni hanno a parere dell’amministrazione finanziaria riscontro positivo.

Divieto di detrazioni per i soggetti diversi da quelli Irpef

Risposta ad interpello n. 313 del 2019. Come chiarito con diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 7/E del 2018, sono ammessi a fruire della detrazione in esame tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, la società venditrice dell'immobile che ha eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni del complesso immobiliare è una SGR costituita sotto forma di S.p.A.. La stessa, essendo soggetta all'imposta sul reddito delle società e non all'imposta sul reddito delle persone fisiche non rientra, quindi, tra i soggetti ammessi a fruire della detrazione di cui all'art. 16-*bis* del TUIR.

A parere della scrivente, dunque, laddove gli interventi effettuati siano riconducibili nell'ambito applicativo della previsione recata dal citato articolo 16-*bis* del TUIR, il contribuente istante non potrà beneficiare della detrazione prevista dalla medesima disposizione in quanto il diritto alla detrazione non spetta alla società cedente che, quindi, non può trasferirlo all'istante.

Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotte dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e attualmente disciplinate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, si rammenta che le stesse spettano anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali (*cf.* decreto del 19 febbraio 2007, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico).

Anche per tali agevolazioni è previsto che, in assenza di diversa indicazione nell'atto di trasferimento dell'immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all'acquirente.

Con specifico riferimento ai titolari di reddito d'impresa, le risoluzioni n. 303/E del 2008 e n. 340/E del 2008 hanno chiarito, tuttavia, che le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica competono con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e non anche ai beni merce (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa).

Ciò, in quanto la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l'attribuzione di un beneficio che un'interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio come nel caso di specie.

Il contribuente istante precisa, infatti, di aver acquistato l'unità residenziale da una SGR che ha dismesso l'intero immobile oggetto dei lavori.

A prescindere, dunque, dalle modalità utilizzate dalla SGR per il pagamento dei lavori effettuati, si ritiene che a detta società, costituita sotto forma di S.p.A., non possa essere riconosciuta la spettanza delle detrazioni in esame in quanto il complesso immobiliare, nel quale rientra l'unità acquistata dal contribuente istante, non può considerarsi per la stessa un bene strumentale; dette detrazioni, dunque, non possono essere trasferite all'acquirente.

Lavori eseguiti da inquilino

Risposta 140 del 2020. Nel caso di lavori eseguiti dall'inquilino, il consenso del proprietario può giungere anche dopo, a condizione che sia reso in forma scritto e formalizzato in tempo utile per la dichiarazione dei redditi

Limite di spesa

Limite di spesa

Il limite di spesa è di 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 il limite è innalzato a 96.000 euro

Prosecuzione dei lavori e limiti di spesa

A partire dal 2002, nel caso in cui gli interventi effettuati siano la prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla singola unità immobiliare, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Tale regola è confermata anche per il limite di 96.000 euro

Rateazione

La detrazione è rateizzabile in 10 anni. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione non è modificabile.

Detrazione per soggetti con età superiore a 75 anni

Con l'introduzione della norma a regime la detrazione, a decorrere dal 2012, non ammette altre rateazioni. Fino al 2011, invece, i soggetti, proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile, che avevano compiuto almeno 75 anni di età potevano accelerare la detrazione. In particolare, i proprietari o titolari di altro diritto reale che avevano compiuto 75 anni di età potevano decidere di ripartire in 5 anni, mentre gli ottantenni potevano ripartire in tre rate. Il requisito anagrafico doveva essere verificato alla fine dell'anno. Ovviamente per gli anni precedenti al 2011 si conserva la detrazione progressiva.

In riferimento alla possibilità, introdotta nel 2002, per i soggetti di età superiore a 75 o 80 anni, di detrarre, rispettivamente, in un periodo pari a 5 o 3 anni, la stessa ha trovato applicazione, per espressa previsione legislativa, solo ai soggetti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Non potevano pertanto beneficiare di tale disposizione i soggetti che avevano la mera detenzione dell'immobile sul quale erano stati effettuati gli interventi, come ad esempio l'inquilino o il comodatario.

Il requisito dell'età previsto dalla citata disposizione deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno considerato. Come detto, dal 2012 non è più prevista tale facoltà.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione si rendeva applicabile alle quote di detrazione da far valere per il periodo d'imposta in cui era stato raggiunto il requisito anagrafico, anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti.

Ad esempio, il contribuente che ha compiuto entro la data del 31 dicembre 2011 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2005, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, ha potuto ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi d'imposta e, pertanto, potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta, 2011, 2012 e 2013. Dalle istruzioni al modello si evince inoltre che una volta effettuata tale scelta, la stessa è confermata anche in riferimento agli eredi.

Limite di spesa. Abitazioni ad uso promiscuo

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante deve essere ridotta nella misura del 50 per cento.

Esecuzione di più lavori e limite di spesa

Il limite di spesa è altresì riferito ad ogni tipologia di intervento, fermo restando il limite oggettivo dello stesso immobile nello stesso anno. In pratica, se un soggetto possiede due immobili, nello stesso anno può fare due interventi diversi su i due immobili (immobile A = ristrutturazione e immobile B = barriere architettoniche) ed avere il limite di spesa per ogni immobile. Se invece gli interventi sono fatti su un unico immobile nello stesso anno, il limite è unico. Caso diverso, invece, è se sullo stesso immobile gli interventi sono fatti in anni diversi. In questo caso, infatti, in ogni anno spetta un limite di spesa a se stante e trattandosi di interventi diversi nemmeno scatta l'obbligo di considerare quanto già fruito poiché ciò sussiste solo per la prosecuzione dei lavori.

Limite di spesa - opere condominiali

La risoluzione n. 124 del 2007 precisa che il limite di spesa opera in riferimento ad ogni unità immobiliare. Sarà compito dell'amministratore certificare le spese sostenute.

Limite di spesa ancorato all'immobile

Ai fini dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori.

Qualora siano eseguiti interventi su una unità immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo di 48.000 euro (o 96.000), anche se al termine dei lavori saranno state realizzate due o più unità immobiliari autonome.

Determinazione del limite di spesa

Circolare n. 17 del 2015

In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, la norma prevede che "ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni". Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo

restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'autonoma configurabilità dell'intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori. L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Ciò premesso, si rileva che l'art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.

Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Limite di spesa e pertinenze**Circolare 3 del 2016**

Considerata la rilevanza del vincolo pertinenziale anche in relazione alle detrazioni previste dall'art. 16-bis del TUIR per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, si forniscono di seguito alcune indicazioni sulla determinazione della detrazione spettante in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni.

Per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate (cfr. risoluzioni n. 124/E del 2007, n. 19/E e 181/E del 2008).

Sul tema la circolare 3 del 2016 effettua tre esempi che si riproducono per maggiore chiarezza.

Esempio 1

Anno 2015

Spesa per la pertinenza comune

Limite massimo di spesa per abitazione e pertinenza

Limite residuo di spesa utilizzabile

Abitazione A

40000

96000

56000

Abitazione B

60000

96000

36000

In questo esempio l'intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 100.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari delle distinte unità abitative A e B l'importo è inferiore al limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa.

Esempio 2

Anno 2015

Spesa per la pertinenza comune

Limite massimo di spesa per abitazione e pertinenza

Limite residuo di spesa utilizzabile

Abitazione A

100000

96000

0

Abitazione B

0

96000

96000

In questo esempio l'importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 100.000, è ammissibile fino all'importo euro 96.000 in quanto sostenuto dal proprietario della distinta unità abitativa A per la quale opera il predetto limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa.

Esempio 3

Anno 2015

Spesa per la pertinenza comune

Limite massimo di spesa per abitazione e pertinenza

Limite residuo di spesa utilizzabile

Abitazione A

96000

96000

0

Abitazione B

96000

96000

0

In questo esempio l'intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 192.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari delle distinte unità abitative A e B l'importo rientra nel limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa.

Lavori condominiali, spettanza della detrazione

La detrazione spetta in riferimento all'anno in cui l'amministratore ha effettuato il bonifico, anche se le quote dei condomini sono state pagate prima o dopo la data di effettuazione dello stesso bonifico, ma in tempo utile per la dichiarazione.

Spese condominiali – circolare 7 del 2017

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. È l'amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi agli altri adempimenti relativi alla detrazione. Per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei condomini, l'amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultino: - le generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione, - gli elementi identificativi del condominio, - l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento, - la quota parte millesimale imputabile al condòmino. Tale documento deve essere rilasciato dall'amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condòmino

Spese su beni vincolati

In presenza di spese per interventi eseguiti su immobili storici ed artistici (beni «vincolati») si può fruire, in relazione al medesimo importo, oltre che della detrazione in commento, anche della detrazione d'imposta del 19%, ridotta del 50%.

Si tratta degli interventi eseguiti sugli immobili di cui al D. Lgs. 42 del 2004 che ha sostituito il D. Lgs. 29.10.1999, n. 490, già legge 1.6.1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni

Mobilità dei portatori di handicap

Nel caso di spese sostenute per favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna dei soggetti portatori di handicap, è applicabile la detrazione del 36% (50%). Solo sull'importo di spesa eventualmente eccedente il limite massimo su cui calcolare la detrazione è ammessa la detrazione del 19%. Se si tratta di spese per l'acquisto di beni mobili e strumenti è applicabile la detrazione del 19% (vedi anche quanto riferito al rigo E3).

Le spese escluse dalla detrazione del 36% (50%) riguardano, per esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse, nonché le altre spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili (C.M. n. 13/E del 6/2/2001). In pratica, deve trattarsi di interventi strutturali sull'immobile per avere diritto al 36% (50%), altrimenti si rientra solo nell'ipotesi di spesa detraibile al 19%.

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Immobile non residenziale

E' ammesso alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purchè soggetto passivo dell'Irpef) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Se tale percentuale è inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Lavori agevolati

Interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali

Tali lavori consistono nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, ovvero nelle opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.

Interventi di manutenzione straordinaria sia su singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici residenziali

Detti lavori riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari

Interventi di restauro e risanamento conservativo

Il restauro ed il risanamento conservativo consistono nelle opere rivolte ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con esse compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico - artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali

Interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla "sistematicità" delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell'organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente

Ristrutturazione edilizia. Ulteriori precisazioni. Circolare 7 del 2017

L'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380 del 2001 così come riformulato dall'art. 30, comma 1, lett. a) del DL n. 69 del 2013 ridefinisce la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminando il riferimento al rispetto della "sagoma" per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione, ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione è consentito anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014). Medesime conclusioni sono raggiunte nella risposta n.131/2018

Ristrutturazione edilizia

Circolare 13 del 31/5/19. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (adunanza collegiale straordinaria del 16 luglio 2015), nel chiarire alcune questioni interpretative relative al citato art. 3, comma 1, lettera d), DPR n. 380 del 2001, ha precisato, invece, che “la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”.

Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, “interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (...) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia”.

Pertanto, nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, le relative spese potranno beneficiare della detrazione.

Disciplina attività edilizia – circolare 7 del 2017

Attualmente la disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita: - attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione; - attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori: si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori; - attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-DIA; - attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10 del DPR 380 del 2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d'uso); - attività edilizia soggetta a DIA alternativa al permesso di costruire (i.e. super DIA): si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla DIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

Messa a norma degli edifici sia per gli impianti elettrici che per gli impianti a metano

Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio

Realizzazione di autorimesse o posti auto

La legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni:

- 1) a privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purchè ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell'uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici;
- 2) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da “destinare a pertinenza di immobili privati”.

La legge prevede l'obbligo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall'immobile principale, essendo considerato il parcheggio spazio “asservito”, indispensabile all'uso dell'unità immobiliare. Nel caso 1), è consentito usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di realizzazione di parcheggi che per opere di recupero degli stessi, purchè esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Nel caso 2) la detrazione può essere concessa qualora si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio

	<p>realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all'Irpef, vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all'Irpef, oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente e siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, e quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale.</p>
Box auto	<p>Circolare 13 del 31/5/19. Per "realizzazione" di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di nuova costruzione. La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall'impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l'intervento di ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d'uso.</p>
Eliminazione delle barriere architettoniche	<p>Possono riferirsi a diverse categorie di lavori, quali la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, come il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.</p>
Realizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati atti a favorire la mobilità dei portatori di handicap grave	<p>Tali interventi concernono la realizzazione di strumenti che mediante la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata siano in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per gli interventi sugli immobili</p>
Prevenzione degli atti illeciti da parte di terzi	<p>Con il termine "atti illeciti" si fa riferimento agli atti penalmente illeciti (furto, aggressione). Tra le misure agevolabili, rientrano il rafforzamento delle cancellate o delle recinzioni murarie, l'acquisto di porte blindate o rafforzate, l'apposizione di saracinesche o di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati</p>
Prevenzione degli infortuni domestici	<p>Tra le opere oggetto dell'agevolazione devono ricomprendersi tutti quegli interventi effettuati negli immobili ad uso abitativo e nelle parti comuni degli edifici volti alla prevenzione degli infortuni domestici, qualora non rientranti tra gli interventi già precedentemente agevolati. A titolo puramente esemplificativo può trattarsi di interventi di installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, oppure del montaggio di vetri antinfortunistica</p>
Cablatura degli edifici	<p>Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza</p>
Contenimento dell'inquinamento acustico.	<p>La normativa di riferimento è quella prevista dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1997, n. 280. Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: (ad es. sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es., scheda tecnica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa</p>
Conseguimento di risparmio energetico	<p>Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette e vale quanto detto a proposito dell'inquinamento acustico</p>

Adozione di misure antisismiche

La normativa tecnica regolamentare di riferimento è contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, del 16 gennaio 1996 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996. Gli interventi di messa in sicurezza statica e quelli relativi all'adozione di misure antisismiche sono, in genere, riferiti ad opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione, nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. La legge, però, oltre a disporre che gli interventi in questione devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendente interi edifici, stabilisce che nell'ambito dei centri storici essi *"devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari"*. La norma, pertanto, rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l'intervento attivo degli enti locali. Ai fini dell'applicazione della disposizione, dunque, è necessario che siano i privati, di norma, a predisporre "progetti unitari", ed a sottoporli all'esame del comune, per una approvazione di tipo "edilizio", ovvero sia mediante una concessione, anche se non può essere esclusa l'iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari. Si evidenzia, infine, che le disposizioni in questione, per ovvi motivi tecnici ed esecutivi, è estesa a tutti i casi di miglioramento o di adeguamento della sicurezza statica ed antisismica, in quanto l'ulteriore specificazione del legislatore nel caso dei centri storici è una indicazione di metodo circa la particolare cautela da tenere nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati correntemente

Acquisto di case antisismiche (circolare 7 del 2018)

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell'80 per cento, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.

Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.

La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Gli acquirenti delle unità immobiliari possono cedere, in luogo della detrazione, il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati. Non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari.

Opere di bonifica dall'amianto

L'ambito di applicazione è circoscritto alle unità immobiliari a carattere residenziale

Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

Interventi necessari in caso di eventi calamitosi, (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all'1.1.2012. Nuova previsione dell'articolo 16-bis del Tuir

Installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Pannelli fotovoltaici

Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. L'Agenzia delle entrate, **con la risoluzione n. 22 del 2013**, ha chiarito che per gli acquisti di pannelli fotovoltaici effettuati a decorrere dal 2012, in alternativa agli incentivi statali, è possibile fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

La **circolare n. 13 del 31/5/19** reca un elenco esemplificativo dei lavori agevolabili

Altre spese per le quali è ammessa la detrazione

Trattasi di:

- progettazione dei lavori;
- acquisto di materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.

I pagamenti in relazione alle spese per oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori non necessitano, ovviamente, del requisito del bonifico. Non rientrano gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, etc) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, nè i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Risparmio energetico – contabilizzazione del calore

Circolare 18 del 2016

L'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora, l'uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari. Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

Accumulatori di energia

Nella risposta 8 del 2018, a specifico interpello, è stata individuata la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi in questione (e non quella per il risparmio energetico), a fronte dell'acquisto e montaggio di un sistema di accumulo collegato all'impianto fotovoltaico. La detrazione non spetta, però, se per l'impianto non si è fruito dell'agevolazione in commento, quanto della tariffa incentivante (**circolare 13 del 31/5/19**)

Impianto fototermico

Nella risposta 135 del 2018, a specifico interpello, è stata individuata la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi in questione (e non quella per il risparmio energetico), a fronte della realizzazione di un impianto fototermico

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Comunicazione al centro operativo di Pescara (per i lavori iniziati fino al 13 maggio 2011)

La variazione normativa contenuta nel DL 70 del 2011

A far data dal 14 maggio 2011, la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara non è più obbligatoria. Dunque i chiarimenti che seguono si applicano per i lavori iniziati entro il 13 maggio 2011

Comunicazioni preventive

E' sempre necessario inviare, prima dell'inizio dei lavori, una comunicazione su apposito modello al Centro Operativo di Pescara (in precedenza la comunicazione andava effettuata al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette competente per territorio), corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della suddetta documentazione e la disponibilità, ove richiesto, ad esibirla agli uffici finanziari.

Il modulo deve essere compilato dai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le spese in questione, se le stesse sono rimaste a loro carico

Quando eseguire la comunicazione

La comunicazione deve essere sempre effettuata prima dell'esecuzione dei lavori e non necessariamente prima dei pagamenti, in quanto il contribuente può anche tener conto, nel calcolo della detrazione, degli eventuali acconti corrisposti sui lavori da eseguire. La comunicazione al Centro Operativo di Pescara inviata nel giorno stesso dell'inizio dei lavori deve ritenersi valida ai fini della detrazione. Può infatti ipotizzarsi che il requisito previsto dal decreto n. 41 del 1998, secondo il quale la comunicazione deve precedere l'inizio dei lavori si realizzi anche se l'adempimento è posto in essere nell'arco della stessa giornata ma in un momento antecedente a quello in cui i lavori hanno inizio.

(circ. 15 del 2005)

Cosa contiene la comunicazione

Al modulo di comunicazione preventiva, che deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di acquisto) o gli estremi della domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente allegati in fotocopia:

- 1) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. È sufficiente inoltrare fotocopia della denuncia di inizio di attività, dell'autorizzazione o della concessione edilizia. Nel caso della manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare la delibera assembleare;
- 2) la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in forza dell'articolo 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata;
- 3) la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta. Si precisa che in caso di effettuazione di lavori sulle parti comuni, nessuna fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici eventualmente dovuta sulle parti comuni deve essere allegata, anche se tale documentazione dovrà essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- 4) la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente;
- 5) la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi.

Invio della comunicazione inizio lavoro

Il requisito è rispettato anche se la comunicazione avviene lo stesso giorno di inizio lavori

(circolare n. 15 del 2005)

Articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, concernente l'approvazione del modello da utilizzare per la comunicazione di inizio lavori

“In caso di comproprietà, contitolarietà di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fluire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto”. In materia di comproprietà, contitolarietà del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, qualora tutti i comproprietari o contitolari intendano fruire della detrazione relativamente al medesimo intervento, la circolare n. 57 del 1998 ha precisato che il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti. Successivamente, tuttavia, è stato precisato con circolare n. 122 del 1999 che nell'ipotesi in esame, se sul bonifico bancario è indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione, gli altri comproprietari o contitolari non perdono il diritto alla detrazione qualora indicano nella propria dichiarazione dei redditi (nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione e che è stato già riportato sul bonifico bancario. In questo caso, infatti, tale indicazione “sana” l'irregolarità del bonifico stesso. Inoltre, con circolare n. 95 del 2000 è stato chiarito che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori è stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purchè venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Sulla base delle precisazioni indicate e già fornite dall'Amministrazione finanziaria, in relazione al quesito posto si può affermare che il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura, così come precisato nella circolare n. 95 del 2000 (circ. 15 del 2005)

Nuovi adempimenti dal 14 maggio 2011

Il comportamento da adottare

Per esplicita previsione normativa, dal 14 maggio 2011 non è più obbligatoria la comunicazione preventiva di inizio lavori. In luogo della stessa, il contribuente deve provvedere ad indicare in dichiarazione i dati catastali dell'immobile oggetto dei lavori e conservare la documentazione necessaria, come individuata dal provvedimento del 2 novembre 2011.

Sul fronte dichiarativo, sono state inserite delle nuove sezioni in cui riportare i dati catastali degli immobili, se trattasi di lavori avviati a decorrere dal 14 maggio 2011. Le istruzioni ai modelli di dichiarazione sono molto lineari e assistono la compilazione delle sezioni, anche mediante degli esempi pratici cui si rinvia per approfondimenti ulteriori. **Con la Circolare 1.06.2012, n. 19, punto 1.1 l'amministrazione finanziaria ha esteso la semplificazione a tutto il periodo d'imposta 2011**, pertanto la comunicazione non è più necessaria per tutti i lavori iniziati nel 2011, a condizione di inserire i dati nell'apposito riquadro della dichiarazione presentata nel 2012. Di fatto, il mancato adempimento è rimasto causa di esclusione solo per le omesse comunicazioni fino a tutto il 2010, tranne per i la costruzione dei box. Infatti, a tale riguardo, l'amministrazione finanziaria ha precisato, con la medesima **Circolare 1.06.2012, n. 19, punto 1.2** che **la soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione preventiva, decorre dagli acquisti di box avvenuti dal 2010**. Ciò in quanto per i box la comunicazione doveva essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intendeva fruire del beneficio: pertanto la variazione normativa è sopraggiunta prima di Unico 2011, rendendosi applicabile, limitatamente ai box, anche per l'anno 2010.

Documentazione da conservare. Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011

1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo serve la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.
3. Ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.
4. Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.
6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.
8. Ricevute dei bonifici di pagamento.

Integrazione dei documenti di spesa (circolare 7 del 2018).

Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).

Familiari conviventi e integrazione documenti (circolare 7 del 2018)

Possono fruire della detrazione se hanno sostenuto le spese, anche se non risultino intestatari del bonifico e/o della fattura, a condizione che integrino i documenti di spesa con le modalità sopra indicate.

Comunicazione all'asl

Adempimento immutato

Altro adempimento preventivo, non mutato dal legislatore, è l'invio di una comunicazione alla Azienda sanitaria competente per territorio.

La comunicazione all'ASL non va effettuata nelle ipotesi in cui le disposizioni normative non prevedono l'obbligo di detta notifica preliminare

Nella comunicazione all'ASL è necessario indicare:

- 1) l'ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
- 2) la natura delle opere da realizzare;
- 3) l'impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro;
- 4) la data di inizio dei lavori.

Comunicazione all'ENEA

Adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2018

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018 l'invio della documentazione all'Enea va effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa attraverso un nuovo portale che sarà disponibile a breve sempre sul sito dell'Enea.

Interventi soggetti a comunicazione:

Ristrutturazione edilizie:

- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno

- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno

Infissi

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti

- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto
- microcogeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$)
- scaldacqua a pompa di calore
- generatori di calore a biomassa
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
- installazione di impianti fotovoltaici

Comunicazioni all'enea

Anche se la risposta è stata fornita in riferimento alla detrazione per il risparmio energetico, le relative conclusioni si ritiene possano rappresentare un principio di carattere generale. Nello specifico, **nella risposta 163 del 2018**, è stato evidenziato che l'errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all'ENEA – a fronte della corretta indicazione, nella stessa comunicazione, dell'ubicazione dell'immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori – non costituisca, di per sé, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione prevista dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge Finanziaria 2007.

Resta fermo che, in caso di controllo formale delle dichiarazioni – ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 – l'istante, nella sua qualità di erede, deve dimostrare, ai fini del riconoscimento della detrazione in esame, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull'immobile indicato, attraverso l'esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto (cfr. circolare n. 21/E del 2010, domanda 3.7).

Comunicazioni Enea

Chiarimenti. Risoluzione 46 del 2019. Nessun impatto fiscale in caso di mancato adempimento.

L'agenzia, posto che l'adempimento introdotto è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito ha evidenziato che la trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.

E' prevista, inoltre, la trasmissione delle informazioni relative all'acquisto nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni) sempreché collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, atteso che le relative spese danno diritto alla detrazione.

Infine, precisazione importante, Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle

informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione attesa che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

Altri adempimenti

Conservazione documenti

Necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese di realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario o del bonifico postale mediante il quale è stato eseguito il pagamento.

Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 26 settembre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

È opportuno precisare che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di spese sostenute da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, le fatture o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di spese relative alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati ai condomini.

Titoli abilitativi

Circolare 7 del 2018 e circolare 13 del 2019. Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.5). Attualmente, la disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita:

- attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione;
- attività edilizia libera previa comunicazione di inizio dei lavori: si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al comune dell'inizio dei lavori;
- attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta a super DIA;
- attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art.10 del DPR n. 380 del 2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d'uso);
- attività edilizia soggetta a DIA alternativa al permesso di costruire (i.e. super DIA): si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla DIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

Titoli abilitativi

Risposta ad interpello n. 287 del 2019. La regolarità, sotto il profilo amministrativo, dei lavori edilizi eseguiti sull'immobile costituisce, pertanto, una delle condizioni per fruire della detrazione.

Relativamente alle abilitazioni amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il citato art. 16-*bis* del TUIR non prevede, peraltro, ai fini della detrazione, procedure speciali o semplificate; pertanto, le procedure e i procedimenti necessari, ai predetti fini, sono quelli stabiliti dalla vigente legislazione edilizia, in base alla tipologia di lavori che si intendono realizzare.

Nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Va rilevato, al riguardo, che con il decreto legislativo n.222 del 2016 è stato attuato, tra l'altro, un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi – la cui disciplina è contenuta a livello nazionale nel citato Testo unico dell'Edilizia - prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

In estrema sintesi, il citato decreto legislativo - che modifica anche alcune disposizioni del citato d.P.R. n. 380 del 2001 - nel delineare i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi distingue, tra l'altro, tra interventi realizzabili in edilizia libera - senza alcun titolo abilitativo - e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA). Il decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella "A" che, nella Sezione II – Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. In attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 222 del 2016, infine, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

Considerato, tuttavia, che le modifiche recate dal predetto decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato anche le definizioni degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 del medesimo Testo unico dell'edilizia, cui fa rinvio il citato articolo 16-*bis* del TUIR deve ritenersi che le stesse non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione.

Sulla base di quanto sopra esposto, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici rientrano, in linea di principio - come chiarito da ultimo con la citata circolare n. 13/E del 2019 - tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), del TUIR.

Il contribuente dovrà, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Trasmissione di dichiarazione da parte di addetti

Secondo la disposizione normativa, sarebbe necessario trasmettere, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 (lire 100 milioni), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. La circolare n. 21 del 2010 ha di fatto eliminato tale obbligo alla luce del limite di spesa di 48 mila euro, modificato nel 2004. La circolare n. 13 del 2013 ha confermato che a prescindere dall'innalzamento del limite di spesa a 96.000 euro tale adempimento non è più dovuto.

Pagamenti con bonifico

Utilizzo bonifico

Bisogna effettuare il pagamento delle spese obbligatoriamente mediante bonifico bancario o postale. Per le tipologie di lavori previsti dall'art. 1 della 449/97 e successive modificazioni, dunque, non sono ammesse altre tipologie di pagamento, come ad esempio assegni, bancomat e ricorso a finanziarie o

crediti di vario genere. Il bonifico, inoltre, è indispensabile anche nel caso di acquisto di box pertinenziale verso ditte edilizie. La norma, infatti, prevede una eccezione a tale modalità di pagamento solo per un'altra fattispecie, ossia l'acquisto di unità immobiliari che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati (vedasi nel prosieguo). Dal bonifico bancario o postale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Non serve il bonifico per gli oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto, imposte e diritti per le necessarie autorizzazioni

Pagamenti diversi

Nella circolare n. 43 del 2016, posizione ribadita dalla circolare 7 del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato nuove valutazioni sul tema. In particolare si è ritenuto che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Circa le modalità di pagamento, nella circolare 43 del 2016 l'agenzia ripercorre i vari chiarimenti forniti nel tempo, fino a giungere alla risoluzione 55 del 2012, in cui ha evidenziato la necessità che il bonifico sia tale da consentire la ritenuta ad opera degli istituti di credito, altrimenti essendo necessaria la ripetizione del pagamento. Nella circolare 43 del 2016 però l'amministrazione finanziaria afferma che la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale può ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall'atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dall'art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria. Quanto sopra è stato ribadito di recente nella circolare 8 del 2017.

Sostenimento spese tramite istituti di pagamento

L'accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall'articolo 3 del D.M. n. 41 del 1998). Risoluzione 9 del 2017

Cause di decadenza – art. 4 decreto n. 41 del 1998

Mancata allegazione dei documenti

La mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione del modello di comunicazione (fino a tutto il 2010 in tale secondo caso) comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non ottemperò entro il congruo termine indicato dall'ufficio.

Mancata trasmissione preventiva della comunicazione di inizio dei lavori al, al Centro Operativo di Pescara

Fino al 2001, le comunicazioni andavano effettuate al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente per territorio. Nella risoluzione n. 118 del 2004, L'agenzia ritiene che è possibile fruire della detrazione IRPEF per le relative spese sostenute, sebbene la prevista comunicazione di inizio lavori sia stata inviata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette di Milano anziché al Centro Operativo di Pescara, attesa la buona fede del contribuente ed in particolare esibendo e conservando la prova della preventiva comunicazione di inizio lavori trasmessa al soppresso Centro di Servizio di Milano, cioè la ricevuta della raccomandata. È inoltre valida la comunicazione inviata lo stesso giorno di inizio lavori (circ. 15 del 2005). Come detto, dal 2011 la comunicazione preventiva non è più prevista quale adempimento da effettuarsi.

Altri motivi

Trattasi di:

- mancata allegazione delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori;
- assenza delle copie delle ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta. Non è prevista la decadenza nell'ipotesi che l'Ici risulti pagata tardivamente.
- mancata allegazione della copia della delibera assembleare e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. La decadenza interviene anche se successivamente non è trasmessa la copia della nuova tabella di ripartizione delle spese se diversa da quella preventiva.
- assenza della dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi. Non è richiesta la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile qualora questi sia un familiare convivente;
- mancata trasmissione, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma euro 51.645,69 (lire 100 milioni), della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. Non è obbligatorio procedere all'invio di tale dichiarazione mediante raccomandata. Tale causa di decadenza, in considerazione della riduzione del limite massimo di spesa ammessa alla detrazione, dal 2003 pari a 48.000 euro, è dalla stessa annualità da ritenersi non più esistente (circ. 21 del 2010, poi confermato dalla circolare n. 13 del 2013);
- mancata effettuazione preventiva della comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori. L'omissione della preventiva comunicazione alla ASL della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra-fiscale vigente;
- mancata conservazione, trasmissione ed esibizione, a richiesta degli uffici finanziari, delle fatture o delle ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi da parte del soggetto che fruisce della detrazione. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 26 settembre 1972, n. 633, va conservata altra idonea documentazione;
- pagamento non effettuato mediante bonifico bancario o postale. Non sono ammesse altre tipologie di pagamenti, salvo se non previste dalla norma (ad esempio, acquisto di immobile facente parte di fabbricato interamente ristrutturato);

- mancata conservazione, trasmissione ed esibizione, a richiesta degli uffici finanziari, della ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento. La decadenza interviene anche se il bonifico risulta intestato a un soggetto diverso da quello che fruisce della detrazione, salvo quanto specificato per gli interventi realizzati dai soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir e sulle parti comuni;
- esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate all'ufficio finanziario competente. Possono distinguersi due situazioni di realizzazione di opere edilizie difformi: 1) la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso. In tal caso, se il richiedente mette in atto il procedimento di sanatoria previsto nelle normative vigenti, non può essere ravvisato un motivo di decadenza dai benefici fiscali. Al termine della procedura di sanatoria, comunque, è opportuno comunicare all'Amministrazione finanziaria, integrando la comunicazione a suo tempo inviata, l'avvenuto rilascio del titolo in sanatoria; 2) la realizzazione di opere difformi da titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Il caso in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa;
- violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché delle obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente. La detrazione comunque non si perde se il contribuente è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori attestante l'osservanza delle suddette disposizioni.

Mancata allegazione delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori

Al riguardo, si segnalano le importanti precisazioni contenute nella risoluzione n. 325 del 2007 in ordine alla possibilità di sostituire la DIA con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA, (ossia alla dichiarazione di inizio attività). Nel caso concreto la normativa edilizia della Regione Umbria, ed, in particolare, la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004, non prevede l'obbligo della DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti essenzialmente nella realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici. Secondo l'agenzia delle entrate, dal tenore della disposizione emerge che l'obbligo di allegazione non opera nelle ipotesi in cui la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia, anche se l'Amministrazione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell'agevolazione in esame. In relazione all'eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (coincidente, nel caso di specie, con la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004).

Principali chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate

Non fruizione del beneficio

L'importo della quota di detrazione spettante per ciascun periodo d'imposta, non fruito in uno degli anni per incapienza in quanto superiore all'imposta dovuta per lo stesso anno, non può essere cumulato con la quota spettante per un altro periodo d'imposta, non può essere richiesto in diminuzione dalle imposte dovute per l'anno successivo e non può essere richiesto a rimborso, nè utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, non ha presentato la dichiarazione dei redditi essendone esonerato, ovvero non ha

indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, può continuare a fruire dell'agevolazione relativamente alla restanti rate presentando la relativa dichiarazione dei redditi, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate.

Per il recupero delle rate non fruiti, se non è possibile effettuare una dichiarazione integrativa a favore, si può procedere con l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73 (risoluzione n. 459 del 2008)

Costruzione di immobile e box pertinenziale

Possibilità di detrarre, le spese di costruzione del box qualora questo venga terminato prima della costruzione dell'appartamento e considerato che non si è ancora costituito il vincolo pertinenziale con l'abitazione. Il fatto che gli immobili ancora non siano stati ultimati non rileva ai fini dell'agevolazione. A tale conclusione si giunge in considerazione di precedenti chiarimenti forniti dall'amministrazione (circolare n. 95 del 2000 e n. 55 del 2001). Nel caso in esame poiché' trattasi di costruzione realizzata in economia, si deve ritenere che l'esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate da pagamento avvenuto mediante bonifico.

Cambio di destinazione d'uso locali da civili abitazioni a "Box auto e Cantinole"

Con la risposta n. 6 all'interpello del 19 settembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile usufruire del beneficio nei casi in cui il box auto acquistato dal contribuente derivi da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d'uso e non da un intervento di "nuova costruzione".

Acquisto di box e pagamenti prima del preliminare

La risoluzione n. 38 del 2008 ha effettuato una importante precisazione in ordine all'acquisto del box pertinenziale, nella particolare fattispecie in cui sono stati effettuati dei pagamenti in acconto in assenza del preliminare di vendita, ancorché l'atto di acquisto sia stato stipulato nel medesimo periodo d'imposta. In merito, ribadendo quanto già sostenuto nel passato, l'agenzia delle entrate evidenzia che il preliminare di vendita è necessario per poter riscontrare l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Pertanto, l'effettuazione di pagamenti in assenza di qualsiasi atto ufficiale che testimoni l'acquisto o il futuro acquisto non permette la fruizione del beneficio fiscale, pur se nel seguito effettivamente si concretizzi il vincolo pertinenziale.

Pagamento del box nello stesso giorno del preliminare

Con la risoluzione n. 7 del 2011 è spiegato che nella peculiare ipotesi in cui il bonifico per l'acquisto di un box pertinenziale sia effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, è comunque applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

Box realizzati dalle cooperative

La risoluzione n. 282 del 2008 ha sottolineato la necessità di soffermarsi sul particolare procedimento che porta all'assegnazione degli immobili ai soci, laddove la richiesta di assegnazione dell'abitazione e del box pertinenziale deve essere accettata dal Consiglio di Amministrazione, con tanto di verbale di accettazione, trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione che rientra tra i libri sociali obbligatori delle cooperative (artt. 2516 e 2421 del c.c.) e che deve essere sottoposto a vidimazione. Secondo l'amministrazione finanziaria, la presenza di tale procedura, peraltro sottoposta alla specifica vigilanza amministrativa delle cooperative, permette la formalizzazione della sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'alloggio abitativo e il box già prima dell'assegnazione degli immobili e pertanto risulta soddisfatto il requisito normativo per il riconoscimento della detrazione del 36%, anche nell'ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d'imposta successivo.

Pagamento mediante bonifico postale

Possibile utilizzare anche il bonifico postale come modalità di pagamento. Il "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", emanato con D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, al comma 2 dell'articolo 5, statuisce, nell'ambito delle attività di bancoposta, l'equiparazione delle Poste alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza, richiamate ai commi 3 e 4 del medesimo art.5.

D'altra parte, l'integrazione dei due sistemi di pagamento, bancario e postale, disposta dall'articolo 146 del testo unico bancario, e' stata attuata a seguito dell'adesione di Poste Italiane S.p.A. alla Rete Nazionale Interbancaria (infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla societa' interbancaria per l'automazione - S.I.A.) ed alla partecipazione alla procedura interbancaria, gestita dalla S.I.A. per conto della Banca d'Italia prevista dall'"Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le banche dell'Italia".

Pertanto, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche del bonifico postale, che appare strumento idoneo all'agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento) e che quindi non costituisce ostacolo all'attivita' di controllo da parte degli uffici finanziari, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato in via interpretativa, e per i fini che qui interessano, al bonifico bancario.

(circolare n. 24 del 2004, punto 1.11)

Pagamento da società finanziaria

Secondo l'amministrazione finanziaria, il contribuente può fruire della detrazione a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%. L'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione.

(circolare n. 1 del 2014)

Impossibilità all'applicazione della ritenuta del 4%

Risoluzione n. 55 del 2012

In considerazione del mutato impianto normativo e del nuovo obbligo di operare una ritenuta del 4% da parte degli intermediari finanziari nei confronti delle imprese che ricevono i pagamenti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e/o del risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha precisato di non ritenere ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, **tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento.** Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato).

La risoluzione n. 55 del 2012 comunque offre anche la soluzione a tale inconveniente. **Infatti, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria** mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell'anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.

Non impedimento della ritenuta

La presenza di meri errori materiali, come ad esempio l'errata indicazione della normativa di riferimento (bonifico che cita la normativa sul risparmio energetico e non quella degli interventi di recupero del patrimonio edilizio), non è rilevante **(chiarimento contenuto nella circolare n. 11 del 2014)**

Non coincidenza del nominativo del bonifico

In merito alle modalità di ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i nominativi riportati sulla scheda informative e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, può tornare utile, ad esempio quanto chiarito con circolare n. 15 del 2005, la quale, riprendendo precedenti pronunce, ha precisato che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione

la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Non si ritiene che un simile errore possa avere impatto sulla detrazione, anche in considerazione della citata risoluzione n. 55 del 2012, che il realtà affronta il caso diverso dell'incompletezza dei dati del bonifico tali da non consentire l'applicazione della ritenuta del 4%.

Non coincidenza tra intestatario delle fatture e pagatore del bonifico

Circolare n. 20 del 2011

La risoluzione n. 353/E del 7 agosto 2008, ha evidenziato che, in caso di più soggetti che intendono fruire della detrazione, l'eventuale indicazione sul bonifico del solo codice fiscale di colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara non pregiudica il diritto degli altri aventi diritto purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato agli oneri agevolabili, il codice fiscale, riportato sul bonifico, del soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa.

Si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell'apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'invio. In tal caso non sembrano sussistere impedimenti derivanti dalla risoluzione n. 55 del 2012.

Ordinante del bonifico differente dal beneficiario

Circolare 17 del 2015

Nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

Soggetto avente diritto

Circolare 7 del 2017

Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l'invio della comunicazione al centro operativo di Pescara, fin quando prevista), nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.

Indicazione percentuale di spesa

La circolare n. 11 del 2014 ha, in particolare, sottolineato che l'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È inoltre esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Cambio di destinazione del fabbricato da strumentale agricolo in abitativo

È necessario che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo (risoluzione n. 14 del 2005)

Fedele ricostruzione

Sono ammessi alla detrazione anche gli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia (fanno eccezione le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, di cui all'articolo 3, lettera d), del DPR n. 380 del 2001). Possono, essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti. A titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.

(cir. n. 57/E del 1998)

Ristrutturazione e ampliamento

Risposta ad interpello n. 150 del 2019. In relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, l'agenzia delle entrate ha acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (parere n. 27/2018 espresso dalla Prima Sezione del Consesso nell'adunanza del 22 marzo 2018).

Tale parere ha specificato che rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Come chiarito con circolare del 4 aprile 2018, n. 7/E, pag. 238 e seguenti, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, **la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione".**

Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

Pertanto, nel caso analizzato la fruizione della detrazione è consentita, come chiarito nella circolare del 4 aprile 2018, n. 7/E, solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso. Bisognerà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Ristrutturazione e riduzione volumetria

Risposta ad interpello 210 del 2019. L'agenzia evidenzia che secondo il C.S.L.P. *"interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (...) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le (...) finalità"*.

Tali conclusioni muovono da un'analisi dell'evoluzione della normativa edilizia, culminata con le modifiche apportate all'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto Sblocca Italia), sempre nell'ottica di *"semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese"*.

Sulla base dei chiarimenti resi dal predetto autorevole Organo Collegiale, l'amministrazione ritiene che nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all'immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia.

L'agenzia comunque precisa, infine, che tale soluzione vale nel caso in cui l'intervento in questione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004; in tale ultimo caso, infatti, ai sensi dell'articolo 3 della lettera d) del Testo Unico dell'edilizia, l'agevolazione fiscale in argomento non potrebbe essere riconosciuta, in quanto l'intervento sull'edificio non potrebbe definirsi di "ristrutturazione edilizia" non essendo rispettato il requisito della *"medesima sagoma dell'edificio preesistente"* richiesto dalla norma.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Risposta ad interpello n. 383 del 2019. Tenuto conto che le modifiche recate dal decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 del medesimo D.P.R. n. 380

del 2001, cui fa rinvio l'articolo 16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni.

Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell'istanza di interpello, si fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa. Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono "assorbiti" nella categoria superiore se necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme.

Da ultimo, si segnala che poiché la qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente, si è ritenuto opportuno formulare un'apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 3 del citato testo unico. In tal caso, infatti, le richiamate modifiche normative potrebbero esplicitare effetti anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali in commento.

Qualora, sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi edilizi oggetto della presente istanza, sarà cura della scrivente comunicare all'interpellante l'esito di tale istruttoria.

Coniugi conviventi in un'immobile di proprietà di uno soltanto di essi

Costruzione di box pertinenziale. Il coniuge proprietario dell'immobile è fiscalmente a carico dell'altro. Detrazione delle spese relative alla costruzione della pertinenziale.

La circolare n. 121 del 1998 relativamente all'individuazione dei soggetti che possono fruire della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 annovera, tra i possibili beneficiari, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

La convivenza, tuttavia, deve sussistere già nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, mediante l'inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

L'individuazione dei soggetti beneficiari del diritto alla detrazione deve essere infatti operata, con carattere di definitività, al momento dell'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, l'articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, che ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione precisandone le modalità di invio e di compilazione, stabilisce, da un lato, che, in presenza di più soggetti che si avvalgono del beneficio è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modello di comunicazione, dall'altro, che il contribuente che non ha trasmesso il modello deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi

(circ. 15 del 2005)

Spese incapienti per il coniuge

Il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell'immobile, può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spesa in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese

(circolare n. 11 del 2014)

Acquisto box pertinenziale da familiare convivente

Con circolare n. 15/E del 2005, par. 7.2, è stata ritenuta ammissibile la fruizione della detrazione in esame da parte del coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell'altro coniuge, a carico del primo.

Fermo restando che il vincolo pertinenziale deve risultare dall'atto di acquisto, si ritiene che la detrazione competa al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico

(circolare n. 11 del 2014)

Spese superamento barriere architettoniche. Spese in condominio. Calcolo detrazione

Sull'argomento, è interessante richiamare la risoluzione n. 264 del 2008, che ha affrontato il caso particolare della realizzazione in toto da parte di un contribuente di un intervento che dovrebbe essere di competenza condominiale. Ebbene, se anche per i condomini dovrebbero osservarsi tutti i relativi adempimenti, tra cui la preventiva delibera assembleare di approvazione dell'intervento, con la relativa ripartizione millesimale delle spese, la detrazione è stata comunque ammessa, anche se in base alle quote millesimali, in quanto il contribuente ha ricevuto preventiva autorizzazione da parte del comune per la realizzazione dell'intervento. Peraltro, l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base del parere della Avvocatura Civica, la quale ha dichiarato che l'intervento (installazione dell'ascensore) può essere realizzato anche senza il preventivo nulla osta del condominio, essendo anche finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche.

La successiva risoluzione n. 336 del 2008, ha affrontato il caso dell'installazione di un montascale all'interno del condominio al fine di superare le barriere architettoniche. Anche in tale circostanza è stato dato il nulla osta al beneficio. In particolare, per quanto riguarda la misura della detrazione spettante, l'agenzia si è espressa anche sul dilemma se fosse possibile detrarre per l'intero la spesa sostenuta, entro il limite massimo di 48.000 euro, oppure se potesse essere riconosciuta solo la spesa calcolata in base alla quota millesimale, proprio facendo riferimento alla risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008, inerente l'installazione nel cavedio condominiale di un ascensore il cui costo era stato sostenuto per l'intero ammontare da un unico condomino, laddove è stato riconosciuto il beneficio fiscale della detrazione del 36%, per un tetto massimo di spesa di euro 48.000, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione millesimale della tabella condominiale.

La differenza sostanziale tra il caso oggetto della risoluzione n. 336 e quello della risoluzione n. 264 sta nel fatto che, mentre l'ascensore diviene "oggetto di proprietà comune" e quindi è utile e utilizzabile per tutti i condomini, il montascale è prettamente necessario solo al soggetto istante in quanto mezzo d'ausilio per il raggiungimento del piano garage. Gli altri condomini non hanno né la necessità e né l'interesse ad utilizzare detto mezzo d'ausilio che è necessario all'uso specifico del solo condomino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa. Pertanto, il diritto di godere del beneficio fiscale della detrazione del 36%, per un tetto massimo di euro 48.000, spetta in relazione alle spese integrali sostenute per l'installazione del montascale (ovviamente si ribadisce che dal 26 giugno 2012 la percentuale di detrazione è innalzata al 50% ed il limite di spesa è di 96.000 euro).

Sostituzione vasca da bagno. Manutenzione ordinaria**Circolare n. 3 del 2016**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato in proposito ha precisato che l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri una accessibilità nell'accezione più completa così come stabilito dal DM n. 236 del 1989, può ritenersi comunque finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli "ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque" e di migliorare "la sicura utilizzazione delle attrezzature".

In merito al corretto inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero ha precisato che gli stessi "si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi "che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici" come stabilito dall'art. 3 del DPR n. 380/2001."

In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli interventi in esame non sono stati ritenuti agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Si ritiene, inoltre che, l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella risposta fornita dall'Amministrazione interpellata non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57 del 1998 e 13/E del 2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.

Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore" (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Superamento barriere architettoniche

Risposta n. 147 del 2020. In presenza di spese con descrizione generica, comunque non rientranti nelle casistiche di cui al DM 236/89, il beneficio fiscale non è riconosciuto, nemmeno nel caso di lavori eseguiti all'interno di specifici progetti (come nell'ipotesi dell'interpello, progetto ADA, ossia adattamento domestico autonomia personale)

Adempimenti effettuati dal rappresentante giudiziale

Risoluzione n. 314 del 2008. Come è noto, per quanto riguarda gli interventi da effettuare su parti comuni di edifici residenziali, nel modello devono essere indicati:

- il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando l'apposita casella per specificare se detta persona è l'amministratore del condominio o uno dei condomini e deve essere inoltre indicato;
- nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio.

Inoltre, la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

Il caso specifico affrontato dalla risoluzione riguarda una comunicazione nella quale è stata barrata la casella prevista per l'amministratore del condominio ed è stato indicato il codice fiscale dell'amministrazione giudiziale dei beni immobili indivisi.

L'amministrazione finanziaria ha sottolineato come l'amministratore della cosa comune sia nominato dall'autorità giudiziaria qualora sussistano le condizioni di applicabilità dell'art. 1105 c.c., la cui previsione è diretta ad ovviare all'inerzia dei comunisti che comporti l'impossibilità di provvedere alla gestione. Infatti, il citato articolo prevede, all'ultimo comma, che *"Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore"*.

L'amministratore giudiziario della comunione, dunque, munito di poteri ordinari di gestione, ha come compito generale quello di espletare le incombenze di legge e compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In sostanza, il rappresentante giudiziale è mandatario *ex lege* dei comunisti. I suoi poteri e i suoi doveri, pertanto, sono i medesimi di cui gode l'amministratore nominato convenzionalmente dai partecipanti alla comunione.

Ciò posto, l'agenzia delle entrate ha ritenuto che all'amministratore giudiziario possa essere riferita la disciplina prevista, in generale, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, e che quindi il predetto soggetto possa effettuare gli adempimenti con le stesse modalità seguite dall'amministratore del condominio.

Conseguentemente la comunicazione e gli altri adempimenti relativi alla detrazione del 36% in esame possono essere posti in essere dall'amministratore giudiziale. Quest'ultimo quindi, nella comunicazione di inizio lavori deve barrare la casella predisposta per l'amministratore di condominio, indicando nell'apposito spazio il codice fiscale dell'amministrazione giudiziale, da riportare anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento. Successivamente, l'amministratore giudiziale deve rilasciare ai singoli proprietari una certificazione (relativa agli interventi effettuati e ai pagamenti eseguiti) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e che indichi la somma di cui il partecipante alla comunione può tenere conto ai fini della detrazione, determinata in funzione della quota di comunione posseduta.

Una conclusione analoga è stata raggiunta nella risoluzione n. 442 del 2008, concernente una tipologia molto particolare di intervento, volta alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio condominiale. Anche in tal caso, infatti, l'agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che la totalità dei lavori previsti viene realizzata sulla base di un unico contratto di appalto, ha ritenuto che l'assolvimento degli adempimenti necessari per la fruizione delle agevolazioni fiscali, sia per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni che per quelli realizzati sulle singole unità abitative, sia disposto da parte di un unico soggetto d'imposta, individuato nell'Amministratore Giudiziario del condominio.

Costo manodopera. Adempimento non più obbligatorio

Non più causa di decadenza, anche per il passato. Dunque possibile recuperare le detrazioni non fruite negli anni precedenti mediante apposita istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/73 (si veda la risoluzione 459 del 2008, che consente la presentazione di dette istanze di rimborso entro 48 mesi dalla data di versamento del saldo delle imposte).

Fino al 13 maggio 2011 ai fini della detrazione si rendeva necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza dal comma 388 della legge 296 del 2006, che subordinava l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

Dal 14 maggio 2011 il DL 70 ha abrogato tale adempimento. Sul tema è intervenuta la circolare n. 19 del 2012, che ha sancito che tale causa di decadenza, in applicazione del principio del favor rei, non trova applicazione da sempre, non potendo dunque impedire la detrazione nemmeno in anni antecedenti alla modifica normativa

Cumulabilità con altre agevolazioni

La risoluzione n. 152 del 2007 ha affrontato il caso specifico in cui determinati lavori oltre a dar diritto alla detrazione del 36% in commento, hanno anche tutte le caratteristiche richieste dalla norma per potersi avvalere della detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Nello specifico, l'agenzia delle entrate evidenzia:

- a fronte della stessa spesa, non è possibile avvalersi di più detrazioni, ma il contribuente può scegliere la detrazione a lui più conveniente, ferma restando la necessità di rispettare gli adempimenti richiesti dalle rispettive normative. Ad ogni buon conto si rammenta che è possibile avvalersi delle diverse detrazioni sullo stesso immobile ma in riferimento a costi diversi;
- è comunque indispensabile il pagamento mediante bonifico bancario.

Tosap

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell'intervento edilizio e, pertanto, riconducibile tra i costi indicati nel punto 9) della circolare 121/E del 1998.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l'amministrazione finanziaria ritiene che il versamento della TOSAP mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo non precluda l'applicabilità del beneficio.

Spese condominiali

La detrazione deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale, come definite dall'art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile

Assenza di condominio. Condominio minimo

Circolare n. 3 del 2016

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione è stata subordinata, fin dall'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame), alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.

Con circolare 21 maggio 2014, n. 11/E (paragrafo 4.3), è stato ricordato che in presenza di un "condominio minimo", edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all'articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condòmini), risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condòmini).

Con risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 sono stati indicati gli adempimenti da adottare nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, effettuati nel 2014 senza aver richiesto il codice fiscale del condominio. La risoluzione ha ribadito la necessità di chiedere il codice fiscale del condominio ma è stato nel contempo evidenziato che il condominio, sui pagamenti effettuati per avvalersi della agevolazioni fiscali in esame, non deve effettuare le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973. Su tali pagamenti, infatti, si applica la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010, effettuata da banche e Poste italiane Spa all'atto dell'accredito del pagamento.

Ulteriori valutazioni collegate alla esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, portano a riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi. In particolare, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Devono ritenersi superate, pertanto, le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E del 2014 e con la risoluzione n.74/E del 2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi.

Lastrico solare. Detrazione

Risposta ad interpello n. 219 del 2019. In un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse (quindi anche solo due), la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio.

Per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni alle unità immobiliari l'art. 1123 del codice civile prevede che *"Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione*

dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione".

In particolare, per quanto concerne la determinazione della spesa ammissibile alla detrazione per i lavori riguardanti il lastrico solare l'art. 1126 del codice civile stabilisce che *"Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno."*

Tale criterio di ripartizione si ritiene essere superato nel caso in esame in cui, in conformità al citato art. 1123 del codice civile, l'altro condomino dell'unità bifamiliare, con dichiarazione scritta, ha permesso l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle relative spese da parte dell'istante, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali.

Al che l'agenzia ritiene che il contribuente, nel presupposto che siano rispettate le condizioni richieste dalla normativa che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con riguardo alla parte comune condominiale, avrà diritto a fruire della detrazione in esame per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base alla quota condominiale, comunque entro il limite massimo attualmente previsto di euro 96.000.

Per completezza si fa presente che, come chiarito con la circolare n. 7 del 2018 (pag. 221), per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condomini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell'obbligo di operare la prescritta ritenuta all'atto dell'accredito del pagamento.

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condòmino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale.

Naturalmente, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio e, se si avvale dell'assistenza fiscale, ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all'agevolazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Contributi per interventi da parte di un professionista. Immobile uso promiscuo

Risposta n. 468 del 2019. La detrazione spetta solo nella misura del 50% ed in riferimento "figurativo" alle spese sostenute per l'immobile "promiscuo", con esclusione dell'immobile destinato all'attività, ferma restando l'esclusione dalla detrazione della quota riferita al contributo ricevuto

Spese per acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati

Caratteristiche principali

Acquisto immobili

La stessa tipologia di beneficio fiscale prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata estesa anche all'ipotesi di acquisto o assegnazione di una unità immobiliare facente parte di un fabbricato interamente oggetto di interventi di restauro o risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie.

La detrazione spetta a condizione che:

- l'unità immobiliare sia ceduta dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;
- siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria);
- gli interventi realizzati riguardino l'intero fabbricato.

	<p>La vendita o l'assegnazione dell'immobile deve essere effettuata, a partire dal 1° gennaio 2015, entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori (art. 1, comma 48, della legge n. 190 del 2014). Il termine di diciotto mesi vale anche nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2015, non era già scaduto il termine di sei mesi precedentemente previsto. In passato, infatti, la cessione doveva avvenire entro sei mesi dalla data del termine dei lavori, se questi erano stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011.</p> <p>(circolare 7 del 2018)</p>
Calcolo della detrazione	<p>La detrazione si calcola in ragione di una aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000 (dal 26 giugno il limite è di 96.000 euro). Si seguono le stesse regole viste per i lavori "classici", nel senso che l'aliquota di detrazione è del 36% (dal 26 giugno 2012 è innalzata al 50%). Sul piano pratico, un contribuente che ha acquisito un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato il 15 maggio 2014, deve effettuare le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) considerare il prezzo di acquisto (ad esempio, pari a 360.000 euro); 2) calcolare il 25 per cento del prezzo (25% di 360.000 = 90.000 euro); 3) confrontare il 25% (euro 90.000) con il limite massimo per il 2008 (euro 96.000); 4) applicare la percentuale di detrazione al minore tra i due importi (nell'esempio, ad euro 90.000).
Ripartizione della detrazione	<p>Si applicano le stesse regole previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pur se nella previsione relativa ai lavori eseguiti su interi fabbricati, nulla è precisato, il legislatore ha ritenuto, opportunamente, che data la tipologia di lavori stessi (restauro, risanamento e ristrutturazione), già previsti in riferimento ai lavori eseguiti su singole unità immobiliari o su condomini, si debbano applicare le medesime regole di ripartizione</p>
Adempimenti	<p>Nel decreto n. 41 del 1998, come modificato dal decreto n. 153 del 2002, è stato introdotto l'articolo 1 bis, laddove è espressamente previsto che non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso decreto n. 41, per cui non è necessario alcun adempimento, tra i quali rilevanti sono le comunicazioni preventive ed il pagamento mediante bonifico</p> <p>Ciò supera anche quanto illustrato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 del 2002.</p> <p>In tale sede, infatti, era stato affermato che l'acquirente dell'unità immobiliare rientrando nella previsione dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, al fine di usufruire della detrazione prevista, avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione di inizio lavori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale si usufruisce della detrazione ed avrebbe dovuto ottemperare ai pagamenti mediante bonifico bancario</p>
Stipula rogito	<p>Circolare 7 del 2017</p> <p>Inoltre, è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.</p>
Cause di decadenza	<p>Le eventuali cause di decadenza dai benefici fiscali per gli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente restaurati o ristrutturati si desumono da un'attenta lettura sia del dell'art. 1 bis che del successivo articolo 4 del decreto n. 41.</p> <p>Non è motivo di perdita dell'agevolazione la violazione degli obblighi di cui all'art. 1, del decreto n. 41 del 1998 (comunicazioni preventive, conservazione della documentazione, utilizzo del bonifico), in quanto, per esplicita disposizione normativa, detto articolo non trova applicazione.</p> <p>Poiché restano motivo di decadenza sia l'esecuzione di interventi diversi da quelli previsti dalla legge (restauro e risanamento conservativo, ovvero ristrutturazione edilizia, sull'intero fabbricato) o non ultimati entro i riferimenti normativi, sia l'accertamento in capo all'impresa o cooperativa edilizia esecutrice</p>

Acquisto con un unico atto di due immobili ristrutturati

dei lavori di violazioni delle norme in materia di tutela della salute, di sicurezza sul luogo di lavoro e di obbligazioni contributive, si ritiene che la perdita del beneficio possa essere comminata al contribuente nel caso in cui fosse privo di idonea certificazione, rilasciata dalla cooperativa o impresa edilizia che ha eseguito i lavori, attestante il rispetto di tali disposizioni.

Acquisto in comproprietà di immobile ristrutturato. Limite di spesa riferito a ciascun comproprietario

Non è possibile fruire del beneficio in relazione all'acquisto in via autonoma di unità immobiliari situate in edifici oggetto degli interventi di recupero edilizio che abbiano una classificazione catastale diversa da "casa di abitazione". La agevolazione si applica a queste ultime unità immobiliari solo nelle ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente alla unità abitativa e siano qualificate in atto quali pertinenze dell'abitazione. In tal caso la detrazione del 36% (o di 50%), deve essere calcolata sul 25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita, riferito ad entrambe le unità immobiliari (l'abitazione e la pertinenza), nel limite massimo di spesa di euro 48.000 (oppure 96.000). Si ritiene che, nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo abitativo, il limite massimo di spesa vada riferito ad ogni singolo immobile (con l'effetto pratico di poter beneficiare di una soglia massima di 96.000 euro o addirittura di 192.000 euro).

Acquisto di nuda proprietà ed usufrutto di immobile ristrutturato

In analogia con quanto consentito in relazione alla detrazione del 36% spettante per le spese di ristrutturazione di cui all'art. 1, della legge n. 449 del 1997 (vedi circolare n. 57 del 1998, paragrafo 2), si deve ritenere che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione sia riferito alla spesa sostenuta da ciascun contribuente, per ogni unità immobiliare. In merito si evidenzia che poiché dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa diventa oggettivo, ovviamente per analogia anche nel caso in esame avremo un riferimento alla singola unità immobiliare

Costi da computare nel prezzo di acquisto

Hanno diritto ad usufruire della detrazione prevista per l'acquisto di immobili ristrutturati oltre al proprietario anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reali di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione) La detrazione deve essere ripartita in ragione del costo di acquisto sostenuto, entro il limite di spesa riferito a ciascun contribuente. Quindi, nella fattispecie prospettata, deve farsi riferimento al costo riferibile all'acquisto della nuda proprietà e all'acquisto dell'usufrutto.

Acquisto dell'immobile con agevolazione

Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di un onere addebitato all'acquirente dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell'immobile, onere che contribuisce a determinare la spesa complessiva

Spettanza della detrazione

La risoluzione n. 457 del 2008 ha ammesso il "passaggio" della detrazione all'acquirente anche in riferimento all'ipotesi in cui il beneficio è collegato all'acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. La detrazione spetta al proprietario al 31 dicembre, salvo diverso accordo

Divieto di cumulo con detrazione per acquisto immobili destinati alla locazione - circolare 7 del 2017

Circolare n. 20 del 2011. In caso di acquisto di una unità abitativa ristrutturata da impresa costruttrice, la detrazione è riconosciuta sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile (comprensivo dell'IVA) e non è richiesto né l'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (ris. n. 457 del 2008). La detrazione, essendo riconosciuta su un importo forfetario commisurato al prezzo di acquisto, spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà. Diversamente nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l'unità abitativa, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall'impresa stessa e da questa documentati, ed è subordinata al pagamento mediante bonifico bancario o postale. In questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all'onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.

La detrazione in esame non è cumulabile con la deduzione del 20 per cento del prezzo di acquisto degli immobili destinati alla locazione, di cui all'art. 21 del DL n. 133 del 2014, per espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 Settembre 2015.

Condizioni di detrazione – circolare 7 del 2017

Sul costo di acquisto dell'immobile è possibile, pertanto, fruire alternativamente o della deduzione del 20 per cento o della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR.

Per l'acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati non è richiesto che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario. Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere, invece, in possesso della seguente documentazione: - atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati; - nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non riportano la data di ultimazione dei lavori e/o che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

Acquisto da società che non esegue i lavori

Risposta ad interpello n. 279 del 2019. Nel caso specifico emerge che i lavori sono stati materialmente eseguiti da imprese terze, sulla base di appositi contratti di appalto sottoscritti da ALFA, che ne ha sostenuto i relativi costi. Tuttavia, pur non avendo eseguito direttamente gli interventi edilizi che danno diritto all'agevolazione in esame, ALFA, quale parte venditrice, svolge l'attività di "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" (codice ATECO 68.10) ed ha, come oggetto sociale, la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il risanamento ed recupero anche conservativo, la compravendita, la perdita, la gestione, l'amministrazione, l'affitto e a locazione anche finanziaria di immobili di qualsivoglia natura e specie, urbani, rurali, commerciali, industriali ed artigiani, pubblici e privati.

La stessa ALFA, inoltre, è titolare del permesso di costruire n. del, rilasciato dal Comune di in data..... Il riferimento all'impresa costruttrice o ristrutturatrice, contenuto nel comma 3 dell'articolo 16-bis, se inteso in senso letterale, porterebbe ad escludere dall'ambito di applicazione della norma le cessioni effettuate da imprese diverse da quelle che materialmente hanno costruito e/o ristrutturato il fabbricato di cui è parte l'immobile oggetto di acquisto.

Tenuto conto, tuttavia, della ratio normativa – volta ad agevolare il recupero del patrimonio edilizio e di favorire la ripresa del mercato immobiliare – l'agenzia ritiene che l'espressione "*impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare*" debba essere intesa nell'accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici.

Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, non sia di per sé ostativa alla fruizione della detrazione in parola la sola circostanza che i lavori di ristrutturazione sono stati materialmente eseguiti da un'impresa terza (appaltatrice) rispetto a quella che ha poi venduto l'appartamento ristrutturato (ALFA).

Tuttavia, considerato che, nella fattispecie in esame, la compravendita dell'appartamento è intervenuta prima della fine dei lavori di ristrutturazione dell'intero fabbricato in cui lo stesso è allocato, per fruire della detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, il contribuente dovrà necessariamente attendere la comunicazione di fine lavori, così come precisato nella circolare n. 7/E del 2018.

Acquisto da fondo comune di investimento

Risposta 141 del 2020. Ai fini dell'applicabilità del beneficio fiscale occorre, in primo luogo, verificare se il fondo comune d'investimento possa essere equiparato alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

L'amministrazione finanziaria ripercorre sia gli assunti normativi che le principali conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, evidenziando che in base all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di legittimità, il fondo immobiliare, configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell'attività di valorizzazione del predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l'attività di costruzione di beni immobili.

Pertanto l'Agenzia ritiene che la SGR, in qualità di gestore di un fondo immobiliare, non possa essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ai fini delle detrazioni in commento, in quanto,

sebbene abbia come oggetto dell'attività esercitata, la gestione e l'acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l'utilizzo di strutture produttive di terzi, non può per legge esercitare direttamente l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

È poi fatto presente che alla fattispecie oggetto dell'istanza di interpello non si rendono applicabili i chiarimenti forniti con la circolare n. 27/E del 2006 e con la circolare 22/E del 2013, in quanto riferiti alla identificazione delle "imprese" costruttrici ai soli fini dell'applicazione della disciplina IVA del prevista dall'art. 10, primo comma, nn. 8), 8-bis) e 8-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In tali documenti, in sostanza, è stata operata una equiparazione, nell'ambito di soggetti appartenenti alla medesima categoria di "imprese"; in particolare, alle "imprese" che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente sono state equiparate altre "imprese" che, pur potendo astrattamente realizzare i lavori, di fatto li effettuano tramite imprese appaltatrici. In conclusione, non è ritenuta spettante la detrazione.

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA AD ELEVATA PERICOLOSITA'

Tipologia di interventi

Trattasi degli interventi elencati nella lett. i) del comma 1 dell'articolo 16 bis del Tuir, ossia gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere:

- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Soggetti interessati

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: - proprietari o nudi proprietari - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) - locatari o comodatari - soci di cooperative divise e indivise - imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce - soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge; il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili); il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile.

Guida Agenzia al sisma bonus

Ricostruzione e spostamento area sedime

Nella ricostruzione di un edificio con medesima volumetria di quello preesistente del quale è possibile accertarne la precedente consistenza, ma in una differente area di sedime, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che trattasi di interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente (cfr. art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380 del 2001), purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex art. 3, comma 2, lett. d), del DPR n. 380 del 2001, come peraltro ammesso ai fini della fruizione della detrazione di cui all'art. 16-bis, del TUIR.

Come precisato nella circolare n. 7/E del 2018, pag. 238, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia, poiché la nozione di sagoma è intimamente

legata all'area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l'intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-018866 del 14 gennaio 2014).

Qualora l'intervento sull'edificio C fosse classificato come ristrutturazione edilizia, l'istante avrebbe la possibilità di accedere all'agevolazione "sisma bonus" con il limite di spesa riferito al solo edificio oggetto di autorizzazione, pari cioè ad euro 96.000. Sarà cura dei professionisti abilitati fornire l'attestazione della classe di rischio sismico dell'edificio esistente e di quella presumibilmente raggiungibile dopo gli interventi di adeguamento sismico in sede di progettazione, nonché quella successiva in sede di verifica al termine dei lavori. Ciò per determinare la percentuale della detrazione spettante e da fruire in 5 quote di pari importo dall'anno in cui sono sostenute le spese per gli interventi e nei quattro successivi.

Risposta 62 del 2019 e anche risposta 131 del 2018

Limite di spesa e beneficio per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017

Il limite di spesa è di 96.000,00 euro ed il beneficio è stabilito nella misura del:

- 50 per cento;
- 70 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 80 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo. Tale modalità di ripartizione è obbligatoria.

(risoluzione 147 del 2017)

Determinazione riferimento normativo per la detrazione e i limiti

Posto che le valutazioni relative all'inizio del procedimento conclusosi con l'autorizzazione a svolgere gli interventi sull'immobile richiedono competenze tecniche estranee alla scrivente, si ritiene che, ai fini della detrazione in argomento, il contribuente interpellante possa richiedere all'Ufficio tecnico del comune di attestare la effettiva data di inizio del procedimento. Qualora risultasse che il procedimento autorizzatorio fosse iniziato prima del 1° gennaio 2017, la detrazione può essere fruita ai sensi dell'art. 16-bis, del 17 TUIR (nella misura del 50 per cento, entro il limite di spesa di euro 96.000 da ripartire necessariamente in dieci quote). Dove dovessero, invece, ricorrere le condizioni per fruire del beneficio "sisma bonus", ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013, il contribuente fruisce della detrazione nella misura 50 per cento, spettante fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare, da ripartire necessariamente in cinque quote annuali. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di avvalersi della detrazione ai sensi del detto art. 16bis, comma 1, lett. i), del TUIR, fruendo della detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro da ripartire in dieci rate di pari importo.

Risposta n. 62 del 2019

Limite di spesa in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi anti-sismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica

Si precisa che il limite di spesa di euro 96.000, per quanto riguarda i lavori di recupero edilizio e per gli interventi antisismici, è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (**Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017**). Ciò in linea con le precedenti interpretazioni di prassi. Ne consegue che se nello stesso anno e sullo stesso immobile il contribuente ha in animo di effettuare sia un intervento di recupero edilizio (si pensi, ad esempio, alla prevenzione degli atti illeciti), oltre agli interventi anti sismici, deve porre attenzione al limite complessivo di 96 mila euro. Se detto limite non è capiente, il contribuente ha convenienza a ripartire i lavori in due anni (infatti in anni diversi, in presenza di lavori diversi e non in continuazione, il limite di 96 mila euro riferito all'immobile è sempre capiente). Tale limite, invece, non opera per i lavori di risparmio energetico.

Interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali

Nella citata risoluzione è altresì precisato che la spesa prioritaria assorbe anche le spese di categoria inferiore ad essa collegate (ad esempio, è agevolata la manutenzione ordinaria necessaria per il completamento degli interventi antisismici).

Anche in questo caso il limite di spesa è di 96.000,00 euro ed il beneficio è stabilito nella misura del:

- 75 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo. L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall'assemblea. **(circolare 7 del 2018)**

Limiti di spesa e riferimento immobile

Secondo quanto specificato con circolare n. 7/E del 2018, pag. 230, esso va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l'edificio, prima dell'intervento di ristrutturazione (cfr. circolare n. 121 dell'11 maggio 1998, paragrafo 3), ciò anche nel caso in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (es. fienile).

Infatti, in ossequio al criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui sono sostenute le spese per il recupero del patrimonio edilizio e i dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche, quadro RP, sezione III-B e modello 730, quadro E, sezione III-B) sono quelli riscontrabili in ambito catastale, in relazione all'anno di sostenimento delle spese. Come indicato, fra l'altro nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2018, per l'anno d'imposta 2017, detti elementi vanno inseriti per il primo periodo d'imposta in cui si beneficia della detrazione e non anche per i periodi in cui sono fruite le residue rate.

Si fa presente, inoltre, che il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa ed alle pertinenze, anche se accatastate separatamente (cfr. risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007, risposta 3; risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008), non avendo la pertinenza un autonomo limite di spesa (cfr. circolare n. 7/E del 2018, pag. 231). **Risposta 62 del 2019**

Condizioni per fruizione del beneficio

La medesima lett. i) specifica che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.

Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*.

Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita *"ad abitazione o ad attività produttive"*, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.

Per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Demolizione e ricostruzione

Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici, qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione, e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa (art. 16 del decreto legge n. 63/2013).

Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018).

Interventi combinati per riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente:

- alla riduzione del rischio sismico
- alla riqualificazione energetica.

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

- all'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. **In questo caso è necessario procedere alla compilazione dei righe E61 e E62.**

ATTENZIONE

Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (pari al 70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

Sisma bonus e risparmio energetico

Risposta n. 139 del 2020. La risposta ripercorre le regole di fondo da tener presente nell'agevolazione, tra cui è importante ricordare che il limite di spesa è ancorato alle unità immobiliari esistenti prima dell'esecuzione dei lavori e che le parti comuni, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiedono, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel resto sono confermate le precisazioni di prassi del passato, tra cui le regole della cessione del credito di cui alle circolari 11 e 17 del 2018.

Sisma ed eco bonus su immobile collabente (F2)

Risposta n. 138 del 2020. Conferma delle precisazioni della circolare n. 13 del 2019. Ai fini della detrazione sarà necessario, in particolare, che l'immobile oggetto degli interventi sia dotato, negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento e che risulti classificato "unità collabente" e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che l'intervento sia di recupero del patrimonio edilizio. Al verificarsi delle dette condizioni, e nel rispetto di ogni altro adempimento previsto ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 14, comma 2-quater del citato decreto legge n. 63 del 2013 e del successivo articolo 16, comma 1-quinquies, la detrazione di cui al comma 2-quater. 1 del medesimo articolo 14, va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto degli interventi.

Antisismico e risparmio energetico

Risposta ad interpello n. 293 del 2019. Nel caso in esame è ancora in corso il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative per procedere ai lavori di ristrutturazione di un edificio composto da tre unità immobiliari e che gli interventi comporteranno il cambio di destinazione d'uso in due unità abitative ed un'autorimessa pertinenziale. Conformemente a quanto evidenziato con risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018 relativamente all'adozione delle misure antisismiche, anche per gli interventi combinati di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, è necessario che l'intervento sia di recupero del patrimonio edilizio e non si configuri quale nuova costruzione.

Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, che, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, asserisce che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (cfr. articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. articolo 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380 del 2001). Inoltre, come sopra precisato, nello stesso provvedimento amministrativo che assente i lavori deve risultare chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo.

Relativamente, poi, alla perplessità espressa circa la possibilità di fruire della detrazione pur in assenza di un effettivo condominio, si osserva che con circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 è stato chiarito che, sia ai fini delle detrazioni per lavori volti alla riduzione del rischio sismico che ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari.

Nel caso in esame, la condizione soggettiva di unico proprietario, ancorché l'acquisto sia stato effettuato in comproprietà indivisa fra i due coniugi, risulta soddisfatto.

Posto inoltre, che, le parti comuni dell'edificio devono essere considerate in senso oggettivo con riferimento a più unità immobiliari (cfr. circolare 11 maggio 1998 n. 121, paragrafo 2.6), spetta al contribuente verificare nella situazione concreta la sussistenza di parti comuni alle unità immobiliari, distintamente accatastate, costituenti l'edificio sul quale vertono i lavori di ristrutturazione.

Qualora anche il detto elemento oggettivo sia presente nel caso concreto e personale in esame, è possibile accedere alle relative detrazioni d'imposta previste per le parti comuni, se presenti nell'edificio, in base alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.

Al verificarsi delle dette condizioni, con riferimento all'applicazione del limite di spesa assoggettabile a detrazione, si osserva che, come precisato con circolare n. 7/E del 2018, pag. 230, esso va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l'edificio prima dell'intervento di ristrutturazione (cfr. circolare dell'11 maggio 1998, paragrafo 3), ciò anche nel caso in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (es. fienile). Pertanto, nel caso in esame, la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto di ristrutturazione.

Detta detrazione, fruibile in dieci quote annuali di pari importo, risulta essere cedibile ai sensi delle disposizioni dettate dai commi 2-ter e 2-sexies dello stesso articolo 14 secondo le modalità previste nei citati Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (28 agosto 2017, prot. 165110 e 18 aprile 2019, prot. 100372).

Asseverazione tardiva

L'Agenzia delle Entrate nella **risposta 64/2019** ha precisato che la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l'asseverazione non consente l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, come stabilito dal comma 5 dell'art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.

Altre condizioni

Nel resto, si rendono applicabili le ordinarie regole della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
(circolare n. 29 del 2013)

Documentazione

Comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; in essa deve risultare la data di inizio dei lavori - abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori; in assenza di abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute - bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento) - fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi - altri documenti

relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, delle ritenute d'acconto operate sui compensi, dell'imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) - autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile - dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione - per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio - copia dell'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato - copia dell'attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista - atto di cessione dell'immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente.

Guida Sisma Bonus Agenzia

Cumulo agevolazioni e contributi solo su spese eccedenti

Risposta n. 61 del 2019. Nell'interpello in esame è stato precisato che il comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha introdotto le detrazioni maggiorate ha sancito – come accennato - la non cumulabilità tra le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici e “le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”.

Al riguardo, l'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha definito i “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-bis (...) e s.m.i. (sisma bonus)”, stante la necessità di “adottare disposizioni atte a disciplinare le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici fiscali di cui al citato articolo 16, comma 1-bis, del d.l. n. 63/2013 e s.m.i.”. In base all'articolo 2 della citata Ordinanza, “in applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 (ovvero i soggetti aventi i requisiti per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata dei territori danneggiati dagli eventi sismici del 2016) possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017”. L'Ordinanza ha espressamente riconosciuto la fruibilità delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16 comma 1-bis e ss. del d.l. n. 63 del 2013 a fronte di spese sostenute relative ad interventi volti alla riduzione del rischio sismico eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Il riconoscimento del beneficio fiscale è connesso a finalità di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti che la nuova normativa intende perseguire mediante l'incentivazione all'esecuzione di interventi “certificati”, progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui al D.M. 28.02.2017 e s.m., volti alla riduzione del rischio sismico. Seguendo tale logica, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; la suddetta finalità non viene meno, a fortiori, laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la riparazione dell'edificio danneggiato dal sisma del 06 giugno 2009. Fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa agevolativa sul ‘sisma bonus’ richiamata nell'interpello (sulla valutazione dei quali si prescinde, attesa la generica descrizione degli interventi che si intendono realizzare), l'amministrazione ritiene che il contribuente potrà fruire delle detrazioni recate dall'articolo 16 comma 1-bis e ss. del d.l. n. 63 del 2013 per le spese sostenute – nei limiti di 96.000 euro per unità immobiliare - per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili facenti parte dell'edificio.

Case antisismiche

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell'80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1", mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al: - 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore - 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006.

La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. **Guida Sisma Bonus Agenzia**

Acquisto case antisismiche. Documenti

Atto di acquisto dell'immobile - documentazione da cui risulti - la tipologia di intervento effettuato - la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile - la data di conclusione dei lavori - l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. **Guida Sisma Bonus Agenzia**

Cessione credito riferito ad acquisto case antisismiche

La cessione del credito è ammessa, con le stesse modalità della cessione riferita agli interventi condominiali (**guida sisma bonus agenzia**)

Acquisto case antisismiche

Risposta ad interpello n. 409 del 2019

La disposizione normativa prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente". Rientra, quindi, nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell'edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione; di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente. La detrazione disciplinata dal comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 rientra nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il c.d. "sisma bonus". La citata disposizione è stata modificata dall'articolo 8 del decreto legge n. 34 del 2019 che ne ha esteso l'ambito applicativo - in origine limitato ai fabbricati ubicati in zona 1 - anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3. In particolare, con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1-quater dell' articolo 16 ammessi al cd. sisma bonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), nella circolare n. 13/E del 2019 è stato ribadito (confermando la circolare n. 7/E del 2018) che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. In altri termini, l'agevolazione in questione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate a partire dal 1° gennaio 2017, restando escluse quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

Pertanto, nella fattispecie rappresentata, tenuto conto che la data di avvio delle procedure autorizzatorie è antecedente al 1° gennaio 2017 e che l'istante non ha prodotto alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva, rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico, data di inizio del procedimento, si ritiene che gli acquirenti degli immobili ceduti non possano beneficiare della detrazione

Acquisto unità immobiliari antisismiche

Risposta 5 del 2020. Il quesito proposto è articolato ed ha richiesto diverse puntualizzazioni. In primo luogo è ribadito che tra gli interventi antisismici agevolati rientra anche la demolizione e ricostruzione, con aumento della volumetria, se consentito dagli strumenti urbanistici. Quanto agli acconti, l'agenzia ritiene possibile beneficiare della detrazione, a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Al riguardo si ricorda altresì che è necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. Pertanto, la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Ciò considerato, se a ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. L'agenzia inoltre precisa che non è necessario che siano vendute tutte le unità immobiliari risultanti dai lavori. Stante l'analogia con l'acquisto di immobili ristrutturati, non è necessario che l'acquisto sia perfezionato mediante bonifico. Per la cessione del credito, infine, si confermano le precisazioni delle circolari 11 e 17 del 2018.

Sisma Bonus. Data permesso a costruire

Risposta ad interpello n. 431 del 2019. Con circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato ribadito (confermando la circolare n. 7/E del 2018) che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. Tenuto conto, inoltre, che, ai fini della detrazione, è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal citato D.M. n. 58 del 2017, nella medesima circolare è stato, altresì, precisato che, in base ad una interpretazione letterale delle norme, ai sensi dell'articolo 3, del citato decreto, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Nella fattispecie in esame, l'originario Permesso di Costruire è stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l'istanza per il PdC in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017. Il 27 luglio 2017, invece, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'*Istante*, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, si ritiene che l'*Istante* non possa beneficiare della detrazione.

Sisma bonus. Non residente

Risposta ad interpello n. 467 del 2019. La risposta, per quanto riguarda la data del permesso a costruire, conferma quanto già esplicitato nella precedente risposta n. 431 del 2019. Relativamente, invece, al soggetto non residente, è evidenziato che la detrazione potrebbe essere fruita anche da quest'ultimo, ovviamente a condizione che tutti gli ulteriori requisiti siano rispettati.

Immobili ristrutturati, acquisto in permuta, sisma bonus e cessione credito

Risposta ad interpello n. 354 del 2019. Ai sensi dell'articolo 1552 del Codice civile, la "permuta" è "il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro". Al riguardo, come chiarito dalla risoluzione 9 novembre 2007 n. 320/E - sia pure con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili - la disciplina della "permuta coincide sostanzialmente con quella della vendita" e pur presentando una similitudine di fondo con la vendita, la permuta se ne differenzia perché, mentre con la vendita si scambiano cose o diritti con denaro, nella permuta si scambiano cose e diritti con altre cose e diritti. Tuttavia, la differente causa giuridico - economica posta a fondamento dei predetti contratti non esclude che in entrambi i negozi si realizzi una cessione a fronte di un corrispettivo. A tal fine, è comunque necessario indicare in atto il conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.

La sostanziale analogia tra i due istituti, ai fini fiscali, è stata sostenuta anche nella circolare 19 giugno 2012 n. 25/E, con riferimento alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, al comma 8 del citato articolo 16-bis ai sensi del quale, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di ammessi alla detrazione, *“la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare”*.

Pertanto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento, ai fini dell'applicazione del beneficio i comproprietari possono fruire, anche nell'ipotesi prospettata di permuta, della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 75 o dell'85 per cento (a seconda che dagli interventi realizzati dall'impresa sull'immobile derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) del prezzo delle unità immobiliari (che verranno ad esistenza) risultante dal contratto di permuta.

Con riferimento alla possibilità per l'*Istante* di acquisire dalla madre incapiente, comproprietaria delle unità immobiliari ottenute per effetto del contratto di permuta, il credito d'imposta corrispondente alla detrazione a lei spettante, l'agenzia fa presente che l'art. 16, comma 1-septies in commento prevede la facoltà per i soggetti beneficiari di *“optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari”*.

In ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nella circolare 18 maggio 2018 n. 11/E e nella circolare 23 luglio 2018, n. 17/E è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni, che per *“soggetti privati”* cessionari devono intendersi i soggetti *“diversi dai fornitori”*, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

I predetti chiarimenti si rendono applicabili anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi del comma 1-septies del predetto art.16 del decreto legge n. 63 del 2013, agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Nel caso di specie, si ritiene, pertanto, che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, non possa ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto la spesa ed il cessionario. Per i motivi su esposti, l'*Istante* non potrà acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante alla madre che, a sua volta, non potrà acquisire, come prospettato nell'istanza di interpello, il credito corrispondente alla detrazione spettante alla figlia.

I predetti crediti potranno, invece, essere ceduti alle imprese che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito medesimo.

Contributi per interventi sisma bonus da parte di un professionista

Risposta n. 468 del 2019. Per gli interventi di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in mancanza di una diversa disposizione contenuta nella disciplina che regola il contributo in questione, ove il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull'immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per gli immobili residenziali che per gli immobili in cui si svolge l'attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito. Se invece trattasi degli interventi di cui all'articolo 16-bis del Tuir, la detrazione spetta solo nella misura del 50% ed in riferimento *“figurativo”* alle spese sostenute per l'immobile *“promiscuo”*, con esclusione dell'immobile destinato all'attività, ferma restando l'esclusione dalla detrazione della quota riferita al contributo ricevuto

Interventi condominiali e cessione del credito

Circolare 7 del 2018. I beneficiari della detrazione del 75 o dell'85 per cento, possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti).

Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta.

Per effetto della cessione, il condòmino non può fruire della detrazione relativa agli interventi antisismici effettuati dal condominio.

Le modalità di cessione della detrazione sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017.

Il condòmino può cedere l'intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. La cessione deve riguardare l'intera detrazione in quanto il condòmino non può cedere rate residue di detrazione.

Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'amministratore del condominio consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'avvenuta cessione del credito.

Cessione del credito

Per la cessione del credito si applicano i chiarimenti forniti in materia di risparmio energetico con le circolari 11 e 17 del 2018, ovviamente limitatamente ai lavori condominiali per quanto concerne il sisma bonus.

Soggetti interessati alla cessione

La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. **Circ. 11 del 2018**

Soggetti interessati alla cessione

Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell'85%, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad "altri soggetti privati" (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. **Guida Agenzia Sisma Bonus e circ. 17 del 2018**

Soggetti cui è possibile cedere il credito

Per quanto concerne i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, il Provvedimento menziona: - i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili - gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti). **Circ. 11 del 2018**

Altri soggetti cui cedere il credito

Con riferimento alla individuazione degli altri soggetti privati, la Ragioneria Generale, nel proprio parere, ha avuto modo di precisare che la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni. Ciò va tenuto in debita considerazione al fine di individuare la ratio che sottende l'introduzione delle misure in oggetto, che certamente non potrebbe essere quella di determinare il protrarsi dei predetti effetti negativi di finanza pubblica. Pertanto, in adesione al parere fornito dalla Ragioneria Generale:

- a) la cessione del credito prevista dai commi 2-ter e 2-sexies deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
- b) per altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.

Circ. 11 del 2018

Cessione a consorziati

il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.

Circ. 17 del 2018

Cessione a sub-appaltatore

Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito possa essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Circ. 17 del 2018

Cessione a soci lavoratori del subappaltatore

Risposta ad interpello n. 109 del 2019. Alla luce dei chiarimenti forniti con circolare n. 11/E del 2018 che hanno ammesso la cedibilità del credito a favore di "soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società o enti)" e, comunque, di "soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione", si ritiene che detto collegamento possa sussistere anche per i soci lavoratori di un'impresa edile subappaltatrice dei lavori.

190

Cessione a società che esegue i lavori. Contribuente socio e amministratore delegato

Risposta n. 137 del 2020. L'interpello ripercorre tutti i chiarimenti di prassi e conferma la possibilità di cessione del credito (ovviamente a condizione che tutto sia in regola rispetto alle altre prescrizioni normative), che può avvenire anche nei confronti dell'esecutore dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il contribuente sia l'amministratore delegato della società

Cessione ad altri soggetti collegati

Nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, è comunque possibile la cessione.

Circ. 17 del 2018

Configurabilità del collegamento

Risposta n. 303 del 2019. Si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, possa essere ravvisato anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria.

Per effetto di tale collegamento, il socio della società di persone che ha diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica potrà, quindi, cedere ad un altro socio della medesima società il credito corrispondente alla predetta detrazione.

Ad analoga conclusione, si perviene anche nell'ipotesi il cui la detrazione spettante alla società semplice venga ceduta pro-quota ad un soggetto che detiene solo la nuda proprietà della quota societaria medesima trattandosi comunque, di un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Si fa presente, infine, che come chiarito con la risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E, la normativa in esame non detta regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata e, pertanto, ai fini in esame, non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito

Non configurabilità del collegamento

Risposta n. 247 del 2019. Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima non può ravvisarsi nel solo fatto che l'istante, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame sia socio e amministratore della società cui l'istante intende cedere il relativo credito. Il collegamento deve, infatti, essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto, rispetto al quale, la società XXXX risulta del tutto estranea.

Non configurabilità del collegamento

Risposta n. 264 del 2019. L'esistenza di un contratto di locazione tra l'istante cedente e la società cessionaria non integra di per sé la nozione di "collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione", così come chiarita nelle circolari, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima. Infatti, per quanto rappresentato nell'istanza la s.r.l. potenziale cessionaria non avrebbe con l'istante né alcun rapporto di natura "partecipativa" (gruppo, rete o consorzio) né un ruolo "attivo" nell'ambito dei lavori oggetto della detrazione (subappaltatore, fornitore di materiali ecc.).

Cessione alla propria azienda. Divieto

Risposta n. 249 del 2019. Laddove venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso – nella qualità di titolare della ditta individuale subappaltatrice – verrebbe meno il requisito della "terzietà" richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l'effetto di permettere al beneficiario, di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà, che non è prevista dalla normativa di riferimento.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si ritiene, quindi, che l'istante, in qualità di persona fisica titolare del credito, non possa cedere il credito maturato a seguito dell'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici, alla ditta individuale, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui egli stesso è titolare.

Il credito cedibile

Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. La cessione deve riguardare l'intera detrazione in quanto il condomino non può cedere rate residue di detrazione. **Guida Agenzia Sisma Bonus**

Come avviene la cessione

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni: - comunica annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto e l'importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace - consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia. **Guida Agenzia Sisma Bonus**

Cessione dei condomini minimi

I condòmini appartenenti ai cosiddetti "condomini minimi" che, non avendo l'obbligo di nominare l'amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori **Guida Agenzia Sisma Bonus**

Cessione tra condomini

Risposta 481 del 2019. In caso di cessione del credito ai condomini, lo stesso deve essere eseguito in riferimento all'intero ammontare, non essendo possibile la cessione di importi frazionati

Cessione tra condomini, soggetto non residente

Risposta n. 25 del 2020. La cessione del credito, ferme restando le relative regole da rispettare, può essere effettuata anche dal proprietario dell'unità immobiliare in Italia oggetto dei lavori, che risulti non residente e iscritto all'Aire

Disponibilità credito ceduto

L'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito che gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso "Cassetto fiscale". Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario sono rese visibili anche nel "Cassetto fiscale" del cedente.

Chi riceve il credito può cederlo, in tutto o in parte, solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.

Il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. **Guida Agenzia Sisma Bonus**

Utilizzo credito

Risposta 126 del 2020. E' possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente. Resta fermo che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.

Utilizzo credito ceduto

Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in 5 quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il successivo cessionario lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

Se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulta superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. **Guida Agenzia Sisma Bonus**

Formalizzazione cessione

Ai fini in esame, non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; la normativa in esame non detta, infatti, regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. È condizione di efficacia della cessione la comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate da parte dell'amministratore del condominio o del condomino incaricato. Risoluzione 84 del 2018

Sistemazione verde

Spese agevolate

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali

Spese connesse

Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

Tipologie spese	<p>L'agevolazione prevede, per l'anno d'imposta 2018, la possibilità di portare in detrazione dall'imposta lorda Irpef un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e giardini pensili, nonché le relative spese di progettazione e manutenzione.</p> <p>Rientrano nel "bonus verde" anche l'acquisto e il collocamento di piante in vasi mobili, solo se inseriti in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale. Ne restano, invece, escluse le spese di conservazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un intervento innovativo o modificativo. Risposta n. 62 del 2019</p>
Tipologie spese	<p>Circolare 13 del 31/5/19. Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. E', pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.</p> <p>La detrazione non spetta per le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati; • i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. <p>La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.</p> <p>Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione</p>
Limiti	<p>Spetta la detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In caso di uso promiscuo la detrazione spetta al 50% (circolare 13 del 31/5/19)</p>
Limiti spese condominiali	<p>La detrazione spetta per le spese fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
Riferimento immobili	<p>Il limite di spesa è da riferire alle unità che risultano accatastate (risposta 62 del 2019)</p>
Pagamenti	<p>La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p>
Spese in autonomia	<p>La detrazione non spetta per le spese in autonomia (Circolare 8 del 2019)</p>
Trasferimento detrazione	<p>Circolare 13 del 31/5/19 In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.</p>

1 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Ritenuta del 10%. Circolare n. 40 del 2010 e risoluz. N. 3 del 2011

La circolare n. 40 del 2010 è intervenuta relativamente al nuovo obbligo posto alle banche e alle Poste Italiane a decorrere dal 1° luglio 2010 dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010, secondo cui detti istituti devono operare una ritenuta del 10 per cento (**attualmente stabilita nella misura del 4%**) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Il Provvedimento 30.6.2010 dell'Agenzia delle Entrate, che ha individuato le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, ha stabilito che sono interessati dalla previsione in oggetto solo i bonifici relativi:

- alle spese per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36 per cento, agevolazione peraltro prevista a regime a decorrere dal 2012;
- alle spese per gli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

Ovviamente, il soggetto/committente dei lavori che beneficia delle detrazioni del 36% e del 55%, non è interessato dalla nuova disposizione e dunque non deve assolutamente mutare le proprie "abitudini" per fruire della relativa agevolazione.

Cambia invece totalmente lo scenario per le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico, i quali a fronte della loro fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta d'acconto del 4% operata dall'istituto di credito, ritenuta che verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle imposte dovute, facoltà che, come precisato dalla circolare n. 40 del 2010, è attribuita anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di determinazione delle imposte, come quello dei cd "minimi", nel qual caso lo scomputo è effettuato direttamente dall'imposta sostitutiva dovuta.

Le banche e le Poste che ricevono i bonifici, dunque, assumono un ruolo centrale nella fase esecutiva del nuovo adempimento. Esse, in termini pratici, devono:

- versare la ritenuta, con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del bonifico;
- rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell'anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Sul punto, la circolare n. 40 del 2010 è intervenuta per fare maggiore chiarezza soprattutto su due aspetti problematici che sul piano operativo avrebbero potuto recare difficoltà agli istituti che ricevevano i bonifici. In primo luogo è valutato l'impatto dell'IVA eventualmente fatturata da coloro che hanno eseguito i lavori. In effetti, la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA, ma allo stesso tempo l'istituto di credito non è in grado di conoscere, se non con estreme difficoltà, l'IVA addebitata in fattura. Si pensi alle ipotesi di impiego di "beni significativi" o di interventi afferenti le unità abitative nel qual caso l'IVA è addebitata nella misura del 10%. A scanso di equivoci, l'agenzia delle entrate ha ritenuto di dover considerare "a forfait" un ammontare di IVA da scorporare sempre pari al 20%. In termini pratici, un pagamento di 1.000 euro relativo ad una fattura di 909 euro di imponibile e di 91 euro di IVA (al 10%), sarà comunque considerato dall'istituto di credito come se "contenente" una IVA del 20% e dunque la ritenuta del 4% sarà calcolata in riferimento ad un imponibile di 833 euro. È appena il caso di sottolineare che tale procedura sarà eseguita anche nei confronti dei contribuenti "minimi", proprio in quanto l'istituto di credito non è a conoscenza dell'esistenza eventuale di regimi speciali.

In secondo luogo, è presa in considerazione l'ipotesi in cui il corrispettivo relativo agli interventi agevolati potrebbe essere già assoggettato ad una ritenuta d'acconto, come nel caso dei condomini che ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73 sono obbligati, in veste di sostituti d'imposta, ad operare la ritenuta d'acconto nella misura del 4 per cento. In tale evenienza, l'amministrazione finanziaria precisa che al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, va operata la sola ritenuta del 4% di cui all'"nuovo" art. 25, DL n. 78/2010. Di fatto, dunque, il condominio/committente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo fatturato, mentre la ditta esecutrice subirà esclusivamente la ritenuta del 4% ad opera dell'istituto di credito.

Nella parte conclusiva, infine, il documento di prassi contiene brevi ma significative puntualizzazioni:

- nel caso di pagamenti in valuta estera, la ritenuta deve essere applicata sugli importi convertiti in euro;
- la ritenuta deve essere operata anche in caso di pagamento a favore di soggetti non residenti, che eventualmente potranno recuperare tale importo o a scomputo delle imposte dovute in Italia oppure mediante apposita istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73, da produrre entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta (salvo che l'agenzia non precisi che tale periodo debba decorrere dal rilascio della certificazione da parte dell'istituto di credito).

Sul tema, infine, è intervenuta anche la risoluzione n. 3 del 2011, contenente l'importante precisazione che detta

ritenuta del 4% è effettuata solo nel caso di pagamenti mediante bonifici. Ad esempio, per gli oneri di urbanizzazione dovuti ai Comuni, non è richiesto il pagamento mediante bonifico e di conseguenza non è dovuta la ritenuta in commento. Ad ogni buon conto, l'agenzia afferma che se anche si dovesse procedere al pagamento di detti oneri mediante bonifici, comunque la ritenuta non deve essere operata da parte degli istituti di credito e dalle Poste spa.

2 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Piano casa. Risoluz. N. 4 del 2011

La risoluzione n. 4 del 2011 effettua il punto della situazione in rapporto al c.d. Piano Casa di cui all'art. 11 del decreto legge 112 del 2008, rispondendo ad uno specifico quesito posto da una direzione regionale e riferito alle ipotesi in cui i lavori di recupero del patrimonio edilizio o quelli destinati al risparmio energetico, entrambi agevolati con le detrazioni rispettivamente del 36 e del 55 per cento, facciano riferimento tra l'altro ad ampliamenti degli immobili interessati. Al riguardo deve anzitutto rammentarsi che nelle predette detrazioni non sono mai agevolati gli interventi di nuova costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali all'interno del beneficio per il recupero edilizio) e sono ammessi solo quelli che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente, con l'unica eccezione rappresentata dai servizi igienici, così come sono ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle ristrutturazioni edilizie. Ad essere fondamentale per l'agevolazione fiscale è il disposto dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia), secondo cui tra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, mentre negli interventi di "nuova costruzione", esclusi dai benefici fiscali, sono assorbiti quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.

L'ampliamento, pertanto, è una tipologia di intervento assolutamente esclusa dai benefici fiscali. Da ciò deriva la scelta adottata dall'agenzia delle entrate nella risoluzione n. 4 del 2011, con cui si ribadisce quanto sostenuto anche nella circolare n. 39 del 2010, ossia che nelle ipotesi di interventi che comportino l'evento "ampliamento":

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione";
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente (ed in merito è utile rammentare che nella risoluzione n. 215 del 2009 è stato precisato che il requisito "dell'esistenza" è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità "collabente", categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito).

RIGO E57 DEL MODELLO 730

RIGHI DA RP57 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E57 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP57 del modello Redditi PF)

SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Spese per l'arredo dei mobili ristrutturati

Ambito soggettivo, periodo di riferimento e condizione prioritaria

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Quali lavori servono

Secondo la circolare n. 29 del 2013, l'agevolazione è collegata alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale su singole unità immobiliari residenziali;

- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere). Dunque non è ammessa la detrazione per i mobili dell'appartamento di proprietà.

L'agenzia delle entrate, nel corso degli incontri con la stampa specializzata, ha precisato che la fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380/2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Acquisto unità immobiliare facente parte di fabbricato ristrutturato

La **circolare 27 del 2016** ribadisce quanto già chiarito con la citata circolare n. 29/E del 2013 che include, tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione, anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Acquisto caldaia e successivo acquisto di mobili

Con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria "tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirci componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria".

Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di "manutenzione straordinaria", consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell'ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis. (circolare n. 3 del 2016)

Lavori di risparmio energetico

Nella circolare n. 11 del 2014 è stato precisato che nell'ipotesi di interventi finalizzati al risparmio energetico, gli stessi, per dare diritto alla detrazione riferita all'acquisto degli arredi ed elettrodomestici, devono essere tali da poter essere qualificati quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria su edilizia residenziale. Ad ogni buon conto, se per gli interventi di risparmio energetico in questione si fruisce della detrazione del 65%, non è possibile fruire della detrazione in commento, ancorata invece alla fruizione della detrazione del 50% prevista per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del Tuir.

Acquisto box pertinenziale

Nella circolare n. 11 del 2014 è stato precisato che l'acquisto del box pertinenziale non consente di fruire del nuovo beneficio per gli arredi e gli elettrodomestici.

Avvio dei lavori di recupero edilizio

La norma non contiene un riferimento esplicito alla data di esecuzione dei lavori di recupero edilizio. Secondo la circolare n. 29 del 2013, deve trattarsi di lavori eseguiti sugli immobili dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore dell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 83 del 2012. Infatti, si ritiene che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che

l'acquisto sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Successivamente, la **circolare n. 12 del 2016** ha confermato che per le detrazioni fino a tutto il 2016 è necessario avere un intervento di recupero del patrimonio edilizio realizzato a decorrere dal 26 giugno 2012. Per la proroga intervenuta nel 2017 si segnala, invece, che il legislatore abbina la detrazione in commento a lavori di recupero eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2016. Ne deriva che chi ha avviato i lavori di recupero negli anni antecedenti (ad esempio nel 2015), non può fruire dell'agevolazione per eventuali acquisti di mobili avvenuti nel corso del 2017. Viceversa, in caso di lavori avviati a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli acquisti di mobili del 2017 sono agevolati. Per le spese sostenute nel 2018 è necessario che gli interventi di recupero siano avvenuti nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per le spese del 2019 i lavori devono essere avvenuti nel periodo tra il primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019.

Acquisto mobili ed elettrodomestici in rapporto ai lavori: ulteriori chiarimenti

Circolare n. 7 del 2016.

Gli interventi di recupero costituiscono il presupposto dell'ulteriore detrazione per i mobili ed elettrodomestici in quanto sono riconducibili a lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da presumere che l'acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Si ricorda che, come chiarito nella circolare n. 11/E del 2014, par. 5.7, in base al tenore letterale della norma, l'ammontare complessivo della spesa per i mobili ammessa alla detrazione, pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale di vigenza dell'agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l'unità immobiliare.

Tempistica dei lavori e delle successive spese

Sempre nella circolare n. 29 del 2013, è precisato che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Data inizio lavori di recupero edilizio

La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Data inizio lavori - circolare 7 del 2017

La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata: - dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; - dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria; - ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02/11/2011, prot. 2011/149646).

Limite di spesa

Il limite massimo di spesa è pari a 10 mila euro. In merito:

- non rilevano eventuali comproprietà dell'immobile. Infatti, così come ai fini del recupero del patrimonio edilizio il limite massimo di spesa è riferito all'unità immobiliare nel suo insieme, anche nel caso degli arredi il limite di spesa è complessivo in relazione all'immobile: pertanto, due coniugi devono comunque fermarsi a 10 mila euro di spesa (ad esempio, 5 mila ciascuno);
- essendo le spese riferite all'immobile ristrutturato, ben può verificarsi l'ipotesi di un soggetto che effettua interventi di recupero su quattro distinti immobili residenziali di cui è proprietario, avendo altrettante possibilità di spesa per mobili ed elettrodomestici ed un importo totale di limite di spesa pari a 40 mila euro (10 mila per ogni immobile).

Limite spesa 2017 e 2018

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

(circolare 7 del 2018)

Soluzione confermata anche nella risposta n. 62 del 2019

Quali mobili

Per le spese del 2017 si tiene conto anche della detrazione eventualmente fruita nel 2016. Per le spese del 2018 si tiene conto della detrazione 2017

La detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

La circolare n. 29 del 2013 precisa che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso. In altri termini, l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. Ad esempio, in caso di manutenzione straordinaria con rifacimento del bagno, sarà possibile acquistare nuovi divani per il salotto.

Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono unnessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Per quanto riguarda l'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Pagamento

Il beneficio fiscale è ancorato a quello per il recupero del patrimonio edilizio. A tal riguardo si ricorda che dal 2011 non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito dall'indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall'obbligo della conservazione della documentazione individuata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Rimane fermo, invece, l'obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio mediante l'apposito bonifico bancario o postale.

Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2013).

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del

quale il bonifico è effettuato. Deve precisarsi, comunque, che nella circolare n. 7 del 2016 l'agenzia delle entrate ha aperto a qualsiasi tipologia di bonifico. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, la circolare n. 29 del 2013 ha affermato che è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Se si ricorre ad eventuali pagamenti rateali, il beneficio dovrebbe essere comunque ammesso a condizione che si adoperi sempre il bonifico (risoluzione n. 283 del 2008).

Pagamento con carte di credito o di debito

Circolare n. 7 del 2016.

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Tipologia bonifico

I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. In particolare, i bonifici devono essere tali da consentire l'applicazione della ritenuta del 4% da parte degli istituti di credito nei confronti del destinatario del pagamento (circolare n. 11 del 2014). La circolare n. 7 del 2016 ha comunque aperto a qualsiasi tipologia di bonifico

Tipologia di bonifico. Ulteriori chiarimenti

Circolare n. 7 del 2016.

In sede di commento alla nuova detrazione prevista per le giovani coppie che possono acquisire i mobili riferiti all'arredo delle nuove abitazioni, l'agenzia delle entrate ha precisato che se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). A tal proposito l'agenzia ha precisato che, per motivi di semplificazione, tale modalità di pagamento possa essere utilizzata anche per le spese che danno diritto al c.d. "bonus mobili e grandi elettrodomestici". Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all'utilizzo del citato bonifico soggetto a ritenuta.

Scontrini e acquisti all'estero

La circolare n. 11 del 2014 ha precisato che:

- Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini in esame;
- lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente si ritiene possa comunque consentire la fruizione della detrazione se contenga l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora);
- al rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma la detrazione spetta anche per acquisti effettuati all'estero

Detrazione e limite di spesa

La norma prevede per gli acquisti dei mobili ed elettrodomestici una detrazione Irpef pari al 50% della spesa, fino ad un massimo di 10 mila euro. La detrazione, inoltre, è fruibile in dieci rate costanti annuali di pari importo (al massimo 500 euro annui).

Il limite di spesa è da intendere complessivamente sia in relazione ai diversi beni acquistabili (pertanto è il totale costo dei mobili, elettrodomestici, televisori e pc non poter eccedere 10 mila euro), sia ai soggetti che sostengono le spese (in pratica, due coniugi avranno come limite 5 mila euro ciascuno).

	<p>Il limite è ancorato al singolo immobile e non in capo al contribuente, il quale se è possessore di diversi immobili (ad esempio 4) potrà sostenere diverse spese (ossia 10 mila euro per ciascuno dei 4 immobili, con totale di 40 mila euro). Al pari di ogni altra detrazione, l'effettiva fruizione dipende dalla capienza dell'imposta lorda del contribuente, dovendosi dunque considerare tutti gli altri benefici spettanti, in quanto come è noto non possono emergere crediti d'imposta o importi rimborsabili.</p>
<p>Limite di spesa</p>	<p>Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento stabilite dalla circolare n. 29 del 2013</p>
<p>Acquisto mobili, chiarimenti del passato che possono ritenersi validi</p>	<p>Con la circolare n. 21 del 2010, in materia di acquisto di mobili collegati alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sull'immobile, l'agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se dovesse cedere l'immobile oggetto della ristrutturazione; • nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestazione della fattura e l'ordinante il bonifico, la detrazione per l'acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell'obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione; • nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, la detrazione non può essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (interpretazione "formale" del dato letterale della norma ma francamente molto rigida).
<p>Detrazione per i mobili e successione</p>	<p>Circolare 17 del 2015</p> <p>Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. Si ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.</p>
<p>Spettanza detrazione - circolare 7 del 2017</p>	<p>La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all'intervento edilizio, o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.</p>
<p>Individuazione elettrodomestici - circolare 7 del 2017</p>	<p>Ai fini dell'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l'elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. A seguito della relativa abrogazione da parte del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all'Allegato II di tale decreto legislativo</p>
<p>Documenti da trasmettere</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine è stato fissato al 1° aprile 2019.</p> <p>Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA. Anche la Guida dell'Agenzia delle Entrate reca un'elencazione dei documenti e degli elettrodomestici rispetto ai quali procedere alla comunicazione</p>

RIGO E58 DEL MODELLO 730

RIGHI DA RP58 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E58 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP58 del modello Redditi PF)

SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI DELLE GIOVANI COPPIE

Spese per l'arredo dei mobili delle giovani coppie	
Norma di riferimento	Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa
Beneficio	Detrazione del 50% delle spese sostenute nel corso del 2016 (unico anno di vigenza della disposizione), fino ad un massimo di 16 mila euro
Ripartizione	Detrazione da fruire in dieci rate costanti
Ambito soggettivo	<p>Circolare 7 del 2016</p> <p>La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti normativi, che si considerano soddisfatti se sono presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili. In particolare è necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade; essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l'unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età nel 2016.
Tempistica acquisto immobile	<p>Circolare 7 del 2016</p> <p>L'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015. La fruizione dell'agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell'ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione</p>

Destinazione abitazione principale

degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.

Circolare 7 del 2016

Per quanto concerne i termini entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (termine di presentazione del modello REDDITI PF 2017).

Mobili agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici. L'acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti oggettivi. Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.

Considerata l'analogia con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici", di cui al citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, per l'individuazione dei mobili agevolabili si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 (commento rigo E57) nella quale è stato chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell'agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

(circolare 7 del 2016)

Acquisto dei mobili - condizioni

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferente-mente: - da parte di entrambi i componenti la giovane coppia; - da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età. L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

(circolare 7 del 2016)

Divieto di cumulo

Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici". Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa. Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 - non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l'arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all'arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell'importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

(circolare 7 del 2016, confermata dalla circolare 7 del 2017 e dalla 7 del 2018)

Pagamento con carte di credito o di debito

Circolare n. 7 del 2016

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Tipologia di bonifico. Ulteriori chiarimenti	Circolare n. 7 del 2016 L'agenzia delle entrate ha precisato che se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
Documentazione di spesa	Circolare n. 7 del 2016 Le spese sostenute devono essere "documentate" conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).
Contratto di appalto	Circolare 7 del 2017 Non è preclusa l'applicazione dell'agevolazione anche nel caso in cui l'immobile sia acquisito tramite contratto di appalto, sempreché l'immobile sia ultimato entro il 2015 o il 2016.
Requisiti - circolare 7 del 2017	I requisiti fin qui rappresentati, si considerano soddisfatti se sono presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione e, quindi, anche in data anteriore o successiva all'acquisto dei mobili
Acquisti all'estero	La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto, anche effettuato all'estero. Circolare 7 del 2017

RIGO E59 DEL MODELLO 730

RIGHI DA RP59 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E59 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP59 del modello Redditi PF)

DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO ABITAZIONI CLASSE ENERGETICA A, B

Detrazione 50% IVA su acquisto abitazioni di classe energetica A o B

Il riferimento normativo	Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi
Imprese venditrici	Circolare n. 20 del 2016 Il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili, come nel testo dell'art. 10, comma 1, n. 8bis del DPR n. 633 del 1972, concernente il regime IVA delle cessioni di immobili. Tenuto conto, tuttavia, della finalità della disposizione in esame, l'espressione può essere intesa nel senso ampio di "impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento", considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile

	<p>ma anche le imprese di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>
<p>Regime opzionale IVA</p>	<p>La cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può essere assoggettata all’IVA anche dopo i cinque anni dalla fine dei lavori, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione. In presenza di quest’ ultima condizione, la detrazione IRPEF può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori, posto che, al riguardo, la norma non indica alcun termine finale. (circolare n. 12 del 2016)</p>
<p>Acquisto effettuato in comproprietà</p>	<p>Se l’acquisto è effettuato in comproprietà da più soggetti, la detrazione dell’IVA deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà. Un comproprietario può, quindi, beneficiare della detrazione dell’IVA a lui fatturata riferita solo alla spesa sostenuta per l’acquisto della sua quota di proprietà. Non può, invece, fruire della detrazione dell’IVA sostenuta in relazione alle quote di proprietà degli altri acquirenti. (circolare 7 del 2018)</p>
<p>Nudo proprietario e usufruttuario</p>	<p>La detrazione dell’IVA può essere riconosciuta in capo sia al nudo proprietario che all’usufruttuario dell’immobile, nei limiti dell’imposta da ciascuno pagata per l’acquisto del relativo diritto, a condizione che tali somme siano distintamente indicate nella fattura rilasciata dall’impresa costruttrice. (circolare 7 del 2018)</p>
<p>Immobile locato</p>	<p>L’acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione consente comunque di fruire della detrazione (circolare n. 12 del 2016)</p>
<p>Immobili agevolabili - pertinenza</p>	<p>Relativamente alla tipologia di immobili agevolabili, la detrazione presuppone l’acquisto, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2017, di una unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Infatti, la norma non limita il beneficio all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso. Rispetto alle pertinenze, quali, ad esempio, posto auto, cantina etc, la norma non esplicita nulla circa l’estensione del beneficio fiscale anche a tali unità immobiliari. Al riguardo, in conformità all’orientamento ormai consolidato dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene possa applicarsi il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale. (circolare n. 20 del 2016)</p>
<p>Cumulo agevolazione</p>	<p>Si deve ritenere possibile che il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR. Tale ultima detrazione si applica, anche per il 2017, con l’aliquota del 50 per cento e deve essere calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti. Restando, tuttavia, fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 3 del TUIR, non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex art. 1, comma 56, della legge di stabilità per il 2016 così come modificato dal Decreto-legge n. 244/2016 articolo 9. Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto: 1) alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della legge di stabilità, del 50 per cento dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad euro 4.000 (8.000* 50%); 2) alla detrazione, spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, del 50 per cento</p>

calcolato sul 25 per cento del costo dell'immobile rimasto a suo carico. Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all'immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento.
(circolare n. 20 del 2016)

Pagamento acconti

Con riguardo all'IVA versata per l'acconto corrisposto nel 2015, nella **circolare n. 20 del 2016** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione IRPEF prevede che l'acquirente possa considerare in detrazione il "50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto" di unità immobiliari effettuato o da effettuare "entro il 31 dicembre 2016". Ne consegue che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo di imposta 2016. Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016.

E' possibile, invece, fruire della detrazione per l'IVA corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017, in quanto nel 2016 l'agevolazione era vigente e l'art. 9, comma 9- octies, del DL n.244 del 2016 ha prorogato l'agevolazione anche agli acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017 (**circolare 7 del 2017**). Resta fermo che in caso di acconti pagati nel 2016, in assenza di un preliminare registrato, e di un rogito stipulato nel 2017 con corresponsione del saldo, il contribuente può detrarre solo l'IVA corrisposta sul saldo pagato nel 2017 e non anche quella relativa agli acconti pagati nel 2016.

(circolare 7 del 2018)

Appalto - circolare 7 del 2017

La detrazione non spetta nel caso in cui l'immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita

RIGHI DA E61 A E62 DEL MODELLO 730

RIGHI DA RP61 A RP64 DEL MODELLO

REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato ai predetti righi del modello 730 deve intendersi anche ai corrispondenti righi del modello Redditi PF)

GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

Aspetti generali in sintesi

Tipologie di spese agevolate

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, elencati in dettaglio nelle istruzioni alla dichiarazione

Requisiti tecnici specifici (Circolare 7 del 2018)

Da quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici a seconda della tipologia di intervento, deve rammentarsi che lo stesso:

- deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 per cento della superficie disperdente;
- deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U)

siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;

- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l'installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento;
- nel caso dell'eventuale installazione delle schermature solari, l'intervento deve avere le caratteristiche indicate al paragrafo "Schermature solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5)";
- per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle tabelle 3 e 4 del DI 26 giugno 2015, l'involucro edilizio dell'intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva.

L'ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni e la non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

Analogamente a quanto precisato con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Il concetto di "parti comuni", tuttavia, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso, ad esempio, di un edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque, ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni".

206

Novità 2019

Per gli anni 2018 e 2019, l'agevolazione fiscale è prevista anche:

- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
- per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione

Soggetti interessati

Trattasi di:

- le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5, del Tuir non titolari di reddito d'impresa. Vi rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati, le società semplici e gli enti non commerciali;
- i titolari di reddito d'impresa. Trattasi, quindi, di imprese individuali, società di persone commerciali (s.n.c., s.a.s.) e società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.) ed enti commerciali

Soggetti Ires e limiti tipologia immobili

Risposta ad interpello n. 313 del 2019. Come chiarito con diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 7/E del 2018, sono ammessi a fruire della detrazione in esame tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, la società venditrice dell'immobile che ha eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni del complesso immobiliare è una SGR costituita sotto forma di S.p.A.. La stessa, essendo soggetta all'imposta sul reddito delle società e non all'imposta sul reddito delle persone fisiche non rientra, quindi, tra i soggetti ammessi a fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR.

A parere della scrivente, dunque, laddove gli interventi effettuati siano riconducibili nell'ambito applicativo della previsione recata dal citato articolo 16-bis del TUIR, il contribuente istante non potrà beneficiare della detrazione prevista dalla medesima disposizione in quanto il diritto alla detrazione non spetta alla società cedente che, quindi, non può trasferirlo all'istante. Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotte dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e attualmente disciplinate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, si rammenta che le stesse spettano anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono

le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali (cfr. decreto del 19 febbraio 2007, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico).

Anche per tali agevolazioni è previsto che, in assenza di diversa indicazione nell'atto di trasferimento dell'immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all'acquirente.

Con specifico riferimento ai titolari di reddito d'impresa, le risoluzioni n. 303/E del 2008 e n. 340/E del 2008 hanno chiarito, tuttavia, che le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica competono con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e non anche ai beni merce (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa).

Ciò, in quanto la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l'attribuzione di un beneficio che un'interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio come nel caso di specie. Il contribuente istante precisa, infatti, di aver acquistato l'unità residenziale da una SGR che ha dismesso l'intero immobile oggetto dei lavori.

A prescindere, dunque, dalle modalità utilizzate dalla SGR per il pagamento dei lavori effettuati, si ritiene che a detta società, costituita sotto forma di S.p.A., non possa essere riconosciuta la spettanza delle detrazioni in esame in quanto il complesso immobiliare, nel quale rientra l'unità acquistata dal contribuente istante, non può considerarsi per la stessa un bene strumentale; dette detrazioni, dunque, non possono essere trasferite all'acquirente

Ammontare del beneficio

La detrazione d'imposta è pari a:

- 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013
- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di
 - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
 - acquisto e posa in opera di schermature solari
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02);
- 65 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 riguardanti l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.;
- 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
 - per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%)
 - gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Maggiori detrazioni per condomini

- 70%, se gli interventi interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
- 75 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell'85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Calcolo della detrazione

La detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti:

- a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344): il valore massimo della detrazione è di 100.000 euro;
- b) interventi sull'involucro di edifici esistenti (art. 1, comma 345): il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- c) interventi di installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346): il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- d) interventi di sostituzione, integrazione o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347): il valore massimo della detrazione è di 30.000 euro.

Ai predetti interventi nel tempo sono stati aggiunti anche i seguenti: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Detti interventi sono ricondotti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 347, della legg n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000. Poiché l'innalzamento della percentuale di detrazione non ha modificato i limiti massimi di detrazione riconoscibile, discende che sono indirettamente ridotti i soli limiti massimi di spesa. Ovviamente, per le spese di importo non rilevante la detrazione è maggiore. Ad esempio, a fronte di spese per 10 mila euro, il contribuente incrementa la detrazione di 1.000,00 euro. Ma il limite di 30 mila euro per gli impianti di climatizzazione invernale è raggiunto ad un ammontare di spesa minore. In base a quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, la detrazione spetta a condizione che la predette pompe di calore garantiscano un coefficiente di prestazione COP>2,6 misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011). La detrazione non spetta in caso di sostituzione con scaldacqua che non abbiano le caratteristiche sopra riportate; non è, pertanto, ammessa all'agevolazione la sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas. Tale ultimo intervento, inoltre, non è agevolabile neanche ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR in quanto l'installazione di uno scaldacqua a gas non rientra né tra gli interventi di manutenzione straordinaria (lett. b)) né tra quelli finalizzati al risparmio energetico (lett.h)). Ai sensi dell'art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005, infatti, "non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

Circolare 7 del 2018

Ripartizione del beneficio

La ripartizione è stata mutata nel tempo ed è riassumibile come segue:

- spese sostenute nel 2007 ripartibile obbligatoriamente in 3 anni;
- spese del 2008 fruibile a scelta da 3 a 10 quote costanti;
- spese del 2009 e del 2010, da fruire in 5 rate costanti.
- spese del 2011, da fruire in 10 anni

Per coloro che hanno ricevuto l'immobile in donazione o successione, è possibile modificare la rateazione prescelta dal de cuius o dal donante

La detrazione

Criterio di cassa

Circolare n. 20 del 2011. Punto 3.3: detrazione secondo un rigido criterio di cassa, a prescindere dalla data di inizio o conclusione dei lavori. Pertanto, se i lavori sono iniziati nell'anno X e pagati in parte in tale anno, mentre il saldo avviene nell'anno X+1, nella dichiarazione riferita all'anno X+1 è possibile detrarre solo quanto pagato in detto anno.

Nuova percentuale di detrazione - principio di riferimento

Attesi le continue modifiche della percentuale di detrazione, è interessante richiamare quanto precisato dalla circolare n. 29 del 2013 secondo cui l'utilizzo dell'espressione "spese sostenute", senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell'imputazione delle stesse occorre fare riferimento, per le **persone fisiche**, compresi gli **esercenti arti e professioni**, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013 con pagamenti a maggio 2013, luglio e settembre 2013 e ancora lavori nel 2014 comporta l'applicazione dell'aliquota del 55% per il pagamento di maggio 2013 e dell'aliquota del 65% per i restanti pagamenti.

Medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese per gli interventi su edifici condominiali indicati.

Cumulo delle agevolazioni per diversi interventi

Essendo previste diverse tipologie di opere, è possibile che la realizzazione di un intervento consenta di usufruire tanto della detrazione di cui al comma 344, quanto della detrazione collegata agli altri interventi agevolati (commi 345-347). In tali casi si deve tenere presente che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale dell'intero edificio. Non sarà possibile, cioè, considerando l'esempio appena proposto, avvalersi anche delle detrazioni di cui ai commi 345 e 347.

Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La risoluzione n. 152 del 2007 ha affrontato il caso specifico in cui determinati lavori oltre a dar diritto alla detrazione del 36% in commento, hanno anche tutte le caratteristiche richieste dalla norma per potersi avvalere della detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Nello specifico, l'agenzia delle entrate evidenzia:

- a fronte della stessa spesa, non è possibile avvalersi di più detrazioni, ma il contribuente può scegliere la detrazione a lui più conveniente, ferma restando la necessità di rispettare gli adempimenti richiesti dalle rispettive normative. Ad ogni buon conto si rammenta che è possibile avvalersi delle diverse detrazioni sullo stesso immobile ma in riferimento a costi diversi;
- è comunque indispensabile il pagamento mediante bonifico bancario.

Attuazione di più interventi

Il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sono state sostituite le finestre comprensive degli infissi, intervento per il quale l'ammontare massimo di detrazione è di 60.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 120 mila euro.

Interventi diversi

La risoluzione n. 283 del 2008 è davvero esaustiva in merito e ribadisce il seguente principio:

- in riferimento alla stessa spesa, non può fruirsi di diversi benefici;
- se le spese sono annoverate in diverse tipologie di lavori in funzione dell'asserazione del tecnico, è possibile avere contemporaneamente più detrazioni (ma sempre ovviamente in relazione a pagamenti diversi)

Tariffa incentivante

La Risoluzione n. 207 del 2008, è intervenuta in ordine al cumulo con gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'incentivo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità **non è cumulabile con la detrazione del 55/65%**.

Il Decreto 6.8.2009, ribadisce tale assunto. Infatti, si integra l'art. 10, Decreto 19.2.2007, con il comma 2-bis), in base al quale: "ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia ... in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Contributi

L'agenzia delle entrate, nella risoluzione 3 del 2010, affronta il caso specifico di lavori del 55% che possono fruire anche di contributi regionali. In particolare, si richiama la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, dove è stato chiarito che l'eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l'applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. *n bis*), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 nel caso di sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, si deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Contributi

Nella circolare n. 21 del 2010 è poi puntualizzato che il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.

Contributi per interventi da parte di un professionista su immobile ad uso promiscuo

Risposta n. 468 del 2019.

La detrazione spetta per intero, essendo prevista sia per gli immobili residenziali che per gli immobili in cui si svolge l'attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.

Limite di detrazione

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100mila euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Lavori in prosecuzione

Se i lavori di prosecuzione ancora non sono terminati entro il termine di presentazione della dichiarazione, la detrazione comunque potrà essere fruita per le spese pagate a condizione che il contribuente attesti con propria autocertificazione che i lavori ancora non sono terminati. È evidente l'implicazione di tale scelta: il soggetto interessato potrà presentare il 730 o Redditi e fruire della detrazione, ma si impegna implicitamente a rispettare il corretto adempimento di quanto richiesto dalla norma. Pertanto la detrazione spetta a prescindere (temporaneamente) dal completamento degli adempimenti procedurali richiesti dalla normativa (in tale direzione si sono espresse anche le risoluzioni n. 283, 295 e 335 del 2008). Se un domani ciò non dovesse accadere (ad esempio, non raggiungimento dei parametri di risparmio energetico o produzione incompleta/errata/assente della documentazione all'Enea), sarà necessario procedere al recupero della detrazione fruita, che si traduce in una imputazione a tassazione separata (come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Condomino autorizzato a sostenere le spese condominiali per intero

Risposta ad interpello 213 del 2019. Il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dall'art. 1123 del codice civile prevede che *“le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”*. Con circolare n. 57/E del 1998, il Ministero delle finanze ha specificato che, in caso di spese intervenute sulle parti comuni condominiali, la detrazione per la riqualificazione del patrimonio edilizio deve essere calcolata in base alle quote millesimali di proprietà.

Tale criterio si ritiene possa essere superato a condizione che, in conformità al citato art. 1123 del cod. civ, l'unanimità dei condomini ha acconsentito all'esecuzione dei lavori con sostenimento delle relative spese da parte dell'istante, derogando al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali.

Ciò premesso, si ritiene, con riferimento ai limiti massimi di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che il contribuente istante, con riguardo all'intervento sulla parte comune condominiale (il tetto), abbia diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di detrazione di euro 60.000 previsto dal comma 345 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

In altri termini, per i lavori condominiali, il condomino istante può sfruttare interamente il limite di detrazione previsto dalla norma citata per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio.

Peraltro, il condomino può cedere la detrazione sulla spesa sostenuta, a condizione che l'amministratore del condominio esegua gli adempimenti disposti dal citato provvedimento al punto 4 (adempimenti per la cessione del credito). Rimane fermo, infatti, che gli adempimenti riguardanti gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali e previsti dalle richiamate disposizioni in materia di detrazioni per il risparmio energetico devono essere posti in essere da parte del condominio stesso.

Cessione della detrazione**Cessione della detrazione - evoluzione**

Inizialmente la cessione della detrazione è stata prevista, per le spese sostenute nell'anno 2016, solo con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici ed al ricorrere di particolari condizioni. Infatti, per le annualità antecedenti al 2017, il legislatore ha consentito ai contribuenti di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR di cedere la detrazione sotto forma di un corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. La disposizione riguarda i soli contribuenti che ricadono nella cd. no tax area, vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. Si tratta, in particolare: dei soggetti titolari solo di redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali, ai sensi del citato art. 11, comma 2, del TUIR l'imposta non è dovuta; dei contribuenti indicati nell'art. 13 del TUIR, per i quali le specifiche detrazioni dall'imposta lorda ivi previste, commisurate al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, abbattano l'imposta lorda, vale a dire: a) dei titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lett. a)); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b)); le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti

per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c)); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis)); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d)); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lett. h-bis)); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l)); b) titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), (rispettivamente, i compensi per attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale, gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, i redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa minore di cui all'art. 66, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l).

La disposizione in esame si applicava alle sole spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici e consente al condòmino incapiente di cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. I fornitori non sono, tuttavia, obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione. Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo ha le medesime caratteristiche della "teorica" detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 241 del 1997, in dieci rate annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.

La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

(circolare n. 20 del 2016)

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di risparmio energetico eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la legge n. 232 del 2016:

- ha esteso la possibilità, per i soggetti c.d. "no tax area", di cedere la detrazione sotto forma di credito d'imposta a soggetti terzi, anche diversi dai fornitori, ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione riguarda anche le maggiori detrazioni del 70 e 75 per cento;
- ha previsto, anche per i contribuenti diversi dai soggetti incapienti, la possibilità di cedere la detrazione spettante ai fornitori e altri soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche. La cessione riguarda, tuttavia, solo la detrazione spettante per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75 per cento.

Le modalità di cessione della detrazione sono state stabilite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017. Il condòmino può cedere l'intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. La cessione deve riguardare l'intera detrazione in quanto il condòmino non può cedere rate residue di detrazione.

Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'amministratore del condominio consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'avvenuta cessione del credito.

Circolare 7 del 2018

Soggetti interessati alla cessione

La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Circolare n. 11 del 2018

Soggetti interessati. Non residente in Italia. Risposta 25 del 2020

Il contribuente ha diritto a fruire della detrazione prevista per gli interventi in esame, di conseguenza, può cedere il credito corrispondente alla detrazione, per la quota a lui imputabile, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni dell'edificio, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati. Tale credito, non può essere ceduto, invece, a banche e agli intermediari finanziari poiché l'istante non è un contribuente che ricade nella c.d. no tax area

Soggetti cui cedere la detrazione

Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, il Provvedimento attuativo menziona:

- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili
- gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti) nonché, infine,
- banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Circolare n. 11 del 2018

Cosa si intende "per altri soggetti privati"

La **circolare n. 11 del 2018** evidenzia che con riferimento alla individuazione degli altri soggetti privati, la Ragioneria Generale, nel proprio parere, ha avuto modo di precisare che la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni.

Ciò va tenuto in debita considerazione al fine di individuare la ratio che sottende l'introduzione delle misure in oggetto, che certamente non potrebbe essere quella di determinare il prodursi dei predetti effetti negativi di finanza pubblica.

Pertanto, in adesione al parere fornito dalla Ragioneria Generale, il documento di prassi precisa che:

- a) la cessione del credito prevista dai commi 2-ter e 2-sexies deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
- b) per altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dal cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Istituti di credito

La **circolare n. 11 del 2018** ritiene che la norma faccia riferimento non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull'indebitamento netto e sul debito pubblico per l'importo del credito ceduto. Trattasi, ad esempio, dei confidi, delle società fiduciarie, etc

Cessione a consorzio o rete di imprese

La **circolare n. 17 del 2018** ha stabilito che nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di imprese.

Subappaltatore	<p>La cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.</p> <p>Circolare 17 del 2018</p>
Soggetti collegati	<p>Nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, è comunque possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di questi ultimi.</p> <p>Circolare n. 17 del 2018</p>
Somministrazione lavoro	<p>Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve ravvisarsi anche con la società che fornisce il personale nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito. Risposta 61 del 2018</p> <p>Ad analoga soluzione, deve giungersi, a parere della scrivente, anche nell'ipotesi in cui la società che svolge l'attività di somministrazione di lavoro partecipi ad un'associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. L'associazione temporanea di imprese concretizza, infatti, uno strumento di cooperazione temporanea ed occasionale tra imprese per la realizzazione congiunta di un'opera o un affare.</p>
Cessione a soci lavoratori del subappaltatore	<p>Risposta ad interpello n. 109 del 2019. Alla luce dei chiarimenti forniti con circolare n. 11/E del 2018 che hanno ammesso la cedibilità del credito a favore di <i>"soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società o enti)"</i> e, comunque, di <i>"soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione"</i>, si ritiene che detto collegamento possa sussistere anche per i soci lavoratori di un'impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.</p> <p>Pertanto, si ritiene che le medesime conclusioni siano applicabili anche alla cessione della detrazione (<i>sisma +ecobonus</i>) di cui al richiamato comma 2-<i>quater</i>.1 dell'articolo 14, trattandosi di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, avendone analoghi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.</p> <p>In conclusione, anche con riferimento a tali interventi, è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto dai commi 2-<i>ter</i> e 2-<i>sexies</i> del medesimo articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013.</p>
Cessione a società che esegue i lavori. Contribuente socio e amministratore delegato	<p>Risposta n. 137 del 2020. L'interpello ripercorre tutti i chiarimenti di prassi e conferma la possibilità di cessione del credito (ovviamente a condizione che tutto sia in regola rispetto alle altre prescrizioni normative), che può avvenire anche nei confronti dell'esecutore dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il contribuente sia l'amministratore delegato della società</p>
Forma della cessione	<p>Ai fini in esame, non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; la normativa in esame non detta, infatti, regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. Risoluzione 84/2018</p>
Cessione del credito - non obbligo di registrazione	<p>Nella risoluzione 84/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'atto di cessione del credito non è soggetto all'obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui "per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso, se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. (...) 5 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica" (cfr. Circolare del 10 giugno 1986 n. 37, parte n. 4).</p>
Credito cedibile	<p>Per i soggetti incapienti, il credito d'imposta cedibile corrisponde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici

2. alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso
3. alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Guida Agenzia al risparmio energetico

Credito cedibile per altri soggetti

Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere, fino al 2017, solo il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 2 e 3 (detrazione del 70 e del 75%) e, dal 2018, anche quello relativo alla detrazione del 65%.

Guida Agenzia risparmio energetico

Configurabilità del collegamento

Risposta n. 303 del 2019. Si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, possa essere ravvisato anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria.

Per effetto di tale collegamento, il socio della società di persone che ha diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica potrà, quindi, cedere ad un altro socio della medesima società il credito corrispondente alla predetta detrazione.

Ad analoga conclusione, si perviene anche nell'ipotesi in cui la detrazione spettante alla società semplice venga ceduta pro-quota ad un soggetto che detiene solo la nuda proprietà della quota societaria medesima trattandosi comunque, di un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Si fa presente, infine, che come chiarito con la risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E, la normativa in esame non detta regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata e, pertanto, ai fini in esame, non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito.

Non configurabilità del collegamento

Risposta n. 247 del 2019. Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima non può ravvisarsi nel solo fatto che l'istante, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame sia socio e amministratore della società cui l'istante intende cedere il relativo credito. Il collegamento deve, infatti, essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto, rispetto al quale, la società XXXX risulta del tutto estranea.

Non configurabilità del collegamento

Risposta n. 264 del 2019. L'esistenza di un contratto di locazione tra l'istante cedente e la società cessionaria non integra di per sé la nozione di "collegamento" con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, così come chiarita nelle circolari, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima. Infatti, per quanto rappresentato nell'istanza la s.r.l. potenziale cessionaria non avrebbe con l'istante né alcun rapporto di natura "partecipativa" (gruppo, rete o consorzio) né un ruolo "attivo" nell'ambito dei lavori oggetto della detrazione (subappaltatore, fornitore di materiali ecc.).

Cessione alla propria azienda. Divieto

Risposta n. 249 del 2019. Laddove venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso - nella qualità di titolare della ditta individuale subappaltatrice - verrebbe meno il requisito della "terzietà" richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l'effetto di permettere al beneficiario, di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà, che non è prevista dalla normativa di riferimento.

Cessione del credito dal 2018

Circolare 13 del 31/5/19. L'art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni in materia di cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui al citato art. 14, prevedendo che la suddetta cessione riguardi la detrazione spettante per tutti gli interventi richiamati nel medesimo art. 14, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'art. 1, comma 3, lett. a), n. 7), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto nel citato articolo 14 il comma 2-quater.1, il quale stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste, rispettivamente, dal comma 2-quater del medesimo articolo 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, e dal citato comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Anche con riferimento a tali interventi è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-sexies del medesimo art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Le modalità di cessione della detrazione sono state stabilite con la *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019*.

Credito per condomini

Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. **Guida Agenzia risparmio energetico**

Disponibilità credito per condomini

Il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. **Guida Agenzia risparmio energetico**

Cessione nel condominio. Procedura

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre ai propri dati. L'amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

- comunica annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto e l'importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace
- consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia.

I condòmini appartenenti ai cosiddetti "condomini minimi" che, non avendo l'obbligo di nominare l'amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

Guida Agenzia al risparmio energetico

Disponibilità del credito

L'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito che gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso "Cassetto fiscale".

Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel "Cassetto fiscale" del cedente.

Guida Agenzia al risparmio energetico

Utilizzo del credito ricevuto

Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in 10 quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulta superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

	<p>Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Guida Agenzia al risparmio energetico</p>
<p>Controlli agenzia sulla cessione</p>	<p>Se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, l'Amministrazione recupera il credito corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.</p> <p>Se, invece, viene accertata l'indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti. Guida Agenzia al risparmio energetico</p>
<p>Regole di cessione dal 2018</p>	<p>Dal 1° gennaio 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (Irpaf o Ires) anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. Guida Agenzia al risparmio energetico</p>
<p>Cessione a comproprietari. Risposta ad interpello 481 del 2019</p>	<p>In ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nella circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 al punto 3.2 "il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, [...] per la quota a lui imputabile". Il successivo punto 3.3 del medesimo provvedimento stabilisce che "il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile". L'utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l'intera detrazione) porta a ritenere che, all'atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario).</p> <p>Nella fattispecie rappresentata, pertanto, solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Il condomino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (cfr. circ. n. 11 del 2018 cit.)</p>
<p>Modalità di cessione: Provvedimento direttore agenzia del 18 aprile 2019. Risposta ad interpello 126 del 2020</p>	<p>Il provvedimento del 28 agosto 2017 ha disciplinato le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.</p> <p>Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, invece, ha disciplinato (tra l'altro) le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui al comma 2quater .1 del medesimo articolo 14. Tale ultimo provvedimento ha anche effettuato il coordinamento tra le proprie disposizioni e quelle contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, con il quale sono state disciplinate le modalità di</p>

cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

In particolare, proprio il punto 8 del provvedimento del 18 aprile 2019 stabilisce che le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110 si applicano anche alle modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2quater .1 del medesimo articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013.

Ciò posto, si rammenta che, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110 è stato previsto che: - "Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile" (cfr. paragrafo 3.2); - "Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile" (cfr. paragrafo 3.3); - il credito d'imposta diviene "disponibile" per il cessionario non prima del 10 marzo dell'anno successivo a quello in cui il condominio ha eseguito la spesa e "sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta". Il credito d'imposta "ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo" (cfr. paragrafo 3.4). Con specifico riferimento all'utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario, il paragrafo 5 del citato Provvedimento dispone che: "Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni", specificando che "non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388". È poi previsto che: "Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue". Il successivo punto 5.3 stabilisce, inoltre, che la quota di credito che non è utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso, ma "può essere utilizzata negli anni successivi", senza, peraltro, indicare alcun limite temporale; il cessionario, pertanto, fermo restando l'obbligo di ripartire in quote il credito acquistato (che non sia oggetto di successiva cessione) potrà fruire negli anni successivi delle quote di credito non utilizzate, fino al completo esaurimento delle stesse.

Da quanto sopra deriva che è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente. Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.

Edifici oggetto degli interventi

Edifici

Le spese per gli interventi di riqualificazione energetica devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici esistenti, o unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti. La circolare n. 36 del 2007 precisa che l'agevolazione in esame interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, compresi, quindi, quelli strumentali. Gli edifici, tuttavia, sono solo quelli esistenti, laddove la prova della esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta. Sono esclusi dalla detrazione del 55%, quindi, gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Edifici fatiscenti

L'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 215 del 2009 ha precisato, per quanto riguarda il requisito "dell'esistenza", che lo stesso è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità "collabente", categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Infatti, l'agenzia ritiene che la condizione di inagibilità del fabbricato conseguente agli eventi sismici, da cui deriva la classificazione catastale di unità collabente (F2), non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Edifici beni merce

La risoluzione n. 303 del 2008 (concetto ribadito nella risoluzione n. 340 del 2008 in riferimento a immobili locati laddove l'attività di impresa sia proprio quella di locare gli immobili) ha stabilito che a parere dell'amministrazione finanziaria la detrazione in commento non trovi applicazione, all'interno del reddito d'impresa, nei confronti dei c.d. immobili merce. Tale puntualizzazione è fondamentale in quanto impedisce l'acquisizione del beneficio, sul piano oggettivo, in riferimento all'immobile con conseguente impossibilità di trasmissione dello stesso anche in caso di compravendita dell'immobile. In sostanza, seppur i lavori siano eseguiti e in virtù di questi il prezzo dell'immobile sia incrementato, un eventuale acquirente persona fisica non potrà detrarre il 55%, non essendosi configurato ab-origine il beneficio in esame.

Edifici IACP

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati, possono fruire della detrazione relativamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. La circolare n. 20 del 2016 ha precisato che, in considerazione del rilevante ruolo sociale svolto dagli enti in questione, la disposizione introduce un'importante apertura nell'impianto normativo della detrazione in esame, consentendone l'applicazione anche per gli interventi riguardanti taluni immobili "patrimoniali" concessi in locazione, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti autonomi in questione, comunque essi siano denominati, i quali hanno come compito la gestione di tale patrimonio.

Immobili in costruzione – circolare 7 del 2017

Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell'immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Edifici interessati da interventi di ristrutturazione

Risposta ad interpello 210 del 2019. Risparmio energetico con intervento di ristrutturazione e riduzione volumetria. L'agenzia evidenzia che secondo il C.S.L.P. *"interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (...) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le (...) finalità"*.

Tali conclusioni muovono da un'analisi dell'evoluzione della normativa edilizia, culminata con le modifiche apportate all'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto Sblocca Italia), sempre nell'ottica di *"semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese"*. Sulla base dei chiarimenti resi dal predetto autorevole Organo Collegiale, l'amministrazione ritiene che nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all'immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia.

L'agenzia comunque precisa, infine, che tale soluzione vale nel caso in cui l'intervento in questione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004; in tale ultimo caso, infatti, ai sensi dell'articolo 3 della lettera d) del Testo Unico dell'edilizia, l'agevolazione fiscale in argomento non potrebbe essere riconosciuta, in quanto l'intervento sull'edificio non potrebbe definirsi di "ristrutturazione edilizia" non essendo rispettato il requisito della *"medesima sagoma dell'edificio preesistente"* richiesto dalla norma.

Soggetti ammessi al beneficio

Requisito del possesso

I soggetti passivi Irpef ed Ires che intendono fruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

Lavori condominiali

Per i lavori condominiali il legislatore prevede un termine di ultimazione più ampio, in considerazione delle difficoltà burocratiche sottostanti. In merito, la circolare n. 29 del 2013 ha precisato che sono interessati gli interventi:

- relativi a **parti comuni degli edifici condominiali**;
- che interessano **tutte le unità immobiliari** di cui si compone il singolo condominio.

Per quanto concerne la nozione di "*parti comuni degli edifici condominiali*", si fa presente che le disposizioni del codice civile disciplinanti il condominio degli edifici sono state modificate ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18 giugno 2013.

L'art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell'edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Il successivo art. 1117-bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende l'applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Condomini minimi

Con la circolare n. 3 del 2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ulteriori valutazioni collegate alla esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, portano a riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi. In particolare, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condomini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi di dati catastali

Elencazione soggetti e familiari

catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Devono ritenersi superate, pertanto, le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E del 2014 e con la risoluzione n.74/E del 2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi.

Possono usufruire, quindi, dell'agevolazione proprietari, usufruttuari, comodatari, inquilini, condomini (per le parti comuni).

Tra i soggetti ammessi a godere del beneficio, analogamente a quanto previsto relativamente alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare Agenzia Entrate n. 121/E dell'11 maggio 1998 e successive) la circolare n. 36 del 2007 fa rientrare anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori

Condizioni familiari/immobili. Esplicarsi della convivenza

L'agevolazione trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli, cioè, nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

La circolare n. 34 del 2008 ha altresì precisato che la convivenza deve essere duratura ed esistere già al momento di inizio lavori. Nel caso in cui vi sia discrepanza tra il soggetto che ha inviato la documentazione all'Enea e colui che ha effettuato i pagamenti (i cui dati sono indicati in fattura) si applicano le stesse conclusioni cui si è giunti, soprattutto con la circolare n. 15 del 2005, per il 36% (tra l'altro, nel caso precedente è sufficiente annotare in fattura la misura della spesa sostenuta dal soggetto che ha inviato la documentazione).

Conviventi more uxorio

Per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76 - recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" il quadro normativo di riferimento risultamutato rendendo opportuno riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi.

La richiamata legge n. 76 del 2016, in particolare, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che - fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) - "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso." (comma 20)

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenne unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989).

La citata legge n. 76 del 2016 estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016 - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione in commento, pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.

Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16bis, può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

Eventi che riguardano l'immobile

Così, ad esempio, come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia. (**risoluzione 64 del 2016**) Tale soluzione è stata confermata nella **circolare n. 8 del 2017**, che ha precisato, però, che la stessa trova applicazione esclusivamente per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Trasferimento dell'immobile post 16 settembre 2011

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. La traslazione del beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso, mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato. È facile comprendere la motivazione di tale assunto soprattutto nel trasferimento oneroso: l'acquirente deve corrispondere un importo maggiore in funzione dell'incremento di valore originato dai lavori di risparmio energetico e pertanto "acquisisce" anche il diritto alla continuazione della detrazione.

Atteso che la normativa in materia di 36% è stata modificata circa la cessione dell'immobile, con la precisa previsione che le parti possono stabilire la conservazione della detrazione anche in capo al venditore, si ritiene che tale possibilità sia operante anche nella detrazione in esame. Pertanto:

- per le compravendite eseguite prima del 17 settembre 2011, sicuramente la detrazione spetta all'acquirente;
- per gli atti effettuati dal 17 settembre in poi, le parti possono liberamente stabilire chi conserva la detrazione.

Trasferimento immobile

Circolare 13 del 31/5/19. La variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento della detrazione. Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14**).

Ciò non accade nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa (**Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4**).

Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell'immobile che, pertanto, potrà fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

Permute e donazioni

Circolare n. 25 del 2012.

La detrazione in argomento è introdotta a regime dal 2012 (pur se ancora oggi ha una detrazione maggiore, tra il 55% ed il 65%). La conservazione della detrazione in capo al venditore dell'immobile deve essere indicata in atto (art. 16-bis, comma 8, Tuir), oppure passa all'acquirente. Tali regole si applicano anche ai passaggi "gratuiti"

Trasferimento immobile - circolare 7 del 2017

In assenza di diversa indicazione nell'atto di trasferimento dell'immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all'acquirente. Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell'immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta. Se nel rogito non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato. In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Inoltre, qualora sia ceduta solo di una quota dell'immobile, l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore, tranne nel caso in cui per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile.

Vendita immobiliare Circolare 7 del 2018

In caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, analogamente a quanto chiarito per le detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In assenza di diversa indicazione nell'atto di trasferimento dell'immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all'acquirente. Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell'immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta. Se nel rogito non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruitive non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruitive dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile. Inoltre, qualora sia ceduta solo una quota dell'immobile, l'utilizzo delle quote residue rimane in capo al venditore tranne nel caso in cui, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile (Risoluzione 24.03.2009 n. 77).

Cessione pro quota dell'immobile

Circolare n. 25 del 2012

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche nel caso di passaggi di quota di proprietà, ma a condizione che in capo all'acquirente si consolidi il diritto di proprietà pieno, altrimenti la detrazione permane in capo al cedente la quota

Eredità

In caso di eredità, invece, la detrazione spetta a chi degli eredi può disporre dell'immobile a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale. A tale riguardo si precisa che:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione; nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene (circ. 24 del 2004 e art. 1810 del c.c.).

Eredi e contratto di comodato

Circolare n. 20 del 2011. Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell'articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l'obbligo di restituirlo. L'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporre in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius

Detrazione ad erede

Circolare 13 del 31/5/19. In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno, si trasferisce all'erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all'anno del decesso anche nell'ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa. La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

Erede, usufrutto e nuda proprietà

Circolare 13 del 31/5/19. La detrazione non si trasferisce agli eredi dell'usufruttuario atteso che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell'ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979 del c.c.).

Tuttavia, nell'ipotesi in cui erede dell'usufruttuario sia il nudo proprietario dell'immobile che consolida l'intera proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Consolidamento proprietà

Risposta 142 del 2020. Trasferimento della detrazione. Nella domanda è richiesto se sono agevolate ipotesi in cui una madre proceda a vendere o donare ai figli la sua quota di nuda proprietà, venendosi così a consolidare in capo ai figli l'intera proprietà dei due immobili con conseguente possibilità di fruire, nella misura del 33,33 per cento ciascuno, del diritto alla detrazione delle quote residue delle spese. Come soluzione alternativa, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 25021 del 7 ottobre 2019, è ritenuto possibile procedere anche con l'ipotesi di divisione notarile della sola nuda proprietà tra tutti gli eredi del de cuius facendo in modo, in seguito, che lo stesso diritto reale venga attribuito solo ed esclusivamente ai figli. Entrambe le soluzioni hanno a parere dell'amministrazione finanziaria riscontro positivo.

Immobile acquisito per successione

Risposta ad interpello n. 282 del 2019. L'amministrazione ribadisce che per fruire del beneficio fiscale sia necessario che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile agevolato per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento. Ne consegue che in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell'intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell'anno, come nel caso di specie, l'erede non può usufruire della quota di detrazione per l'annualità di riferimento.

Interventi agevolabili

I primi interventi agevolabili

L'agevolazione in argomento riguarda gli interventi relativi:

- alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge n. 296 del 2007). Questi interventi devono riguardare solo ed esclusivamente interi edifici;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica (mantenimento del calore) riportati nella tabella 3 allegata alla stessa legge 296 del 2006 (art. 1, comma 345, legge n. 196 del 2006);
- all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, legge n. 196 del 2006);
- alla sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, legge n. 196 del 2006), ovvero alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, o ancora alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Configurazione degli interventi - circolare 7 del 2017

È ammessa l'autonoma configurabilità dell'intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con elementi riscontrabili in via di fatto oltre che con l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, ad esempio SCIA, eventuale collaudo, dichiarazione di fine lavori (interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909).

Prestazioni professionali

Rientrano nell'ambito delle spese che possono fruire della detrazione anche quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio, nonché quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Condizioni di esistenza dell'impianto	<p>L'A.F. sottolinea che gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile. Condizione questa richiesta per tutte le tipologie di intervento ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari. Sul punto deve rammentarsi la risoluzione 215 del 2009. Per quanto concerne la preesistenza nell'edificio di un impianto termico, si deve far riferimento alla normativa tecnica recata dal l. D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - contenente le "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia", - il quale al punto 14 dell'Allegato A fornisce la definizione di "impianto termico" precisando che si tratta di "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW."</p>
Pannelli solari	<p>Per quanto concerne i pannelli solari, sebbene la norma primaria non lo specifichi chiaramente, ai fini della fruizione della relativa detrazione, è necessario che gli interventi di installazione dei pannelli solari siano effettuati su edifici esistenti. In tal senso, infatti, si esprime l'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto attuativo che espressamente richiama gli edifici esistenti.</p>
Pannelli fotovoltaici	<p>Non è ammessa la detrazione del 55% o del 65%. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22 del 2013, ha chiarito che per gli acquisti effettuati a decorrere dal 2012, in alternativa agli incentivi statali, è possibile fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Analoga conclusione è stata raggiunta per l'acquisto/installazione di un accumulatore di energia (risposta 5 del 2018), nonché per l'impianto fototermico (risposta 135 del 2018). Per approfondimenti, si rinvia alle illustrazioni riguardanti gli interventi di recupero edilizio, rigo E41</p>
Impianti di climatizzazione	<p>E' agevolata solo la sostituzione; il che implica che nell'edificio o nell'unità immobiliare esista già un impianto; non è agevolata l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici o unità immobiliari che ne erano sprovviste;</p>
Impianti di climatizzazione. Interventi comuni	<p>L'art. 9, comma 3, del decreto attuativo, precisa che rientra nell'ambito di tali interventi anche la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore; • la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. <p>Per contro, è escluso dall'agevolazione il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato, per l'edificio o il complesso di edifici, ad impianti individuali autonomi.</p>
Impianti di climatizzazione. Sostituzione impianto di riscaldamento	<p>La circ. n. 21 del 2010 affronta poi il caso particolare di installazione di un impianto centralizzato in sostituzione del preesistente laddove è appurato che solo in tre appartamenti si riscontra la dotazione di impianti di riscaldamento che soddisfano la condizione cui è subordinata l'applicazione del beneficio fiscale. A parere dell'agenzia delle Entrate la detrazione del 55 per cento non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, essendo riferito anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.</p>
Pompe di calore e impianti a bassa entalpia	<p>Sono agevolati anche gli interventi, realizzati dal 2008, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione</p>

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Pompe di calore

Sul punto è importante la risoluzione n. 458 del 2008 che ha evidenziato che per tale tipologia di interventi la sostituzione dell'impianto di climatizzazione deve essere integrale, non essendo ammessi interventi parziali. In tale ultimo caso, la detrazione può essere eventualmente fruita se si rientra nell'ipotesi di riqualificazione energetica dell'intero edificio

Generatori ad aria

In base al decreto 6 agosto 2009, sono ammessi, oltre ai generatori di calore a condensazione ad acqua, anche quelli ad aria. Conseguentemente, considerate le caratteristiche tecniche degli impianti ad aria, l'installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (prevista dall'art. 9, comma 1, lett. b, Decreto 19.2.2007) è richiesta soltanto *"ove tecnicamente possibile"*.

Portone d'ingresso

La risoluzione n. 475 del 2008 si esprime in riferimento all'installazione di un portoncino di ingresso. Dalla normativa vigente si evince che le spese relative agli interventi sulle strutture verticali ammesse a fruire della detrazione possono consistere o in lavori che interessano le strutture opache o in interventi riguardanti le finestre, consistenti, a loro volta, nella sostituzione di finestre comprensive di infissi o nella sostituzione delle sole strutture vetrate. Non viene fatto alcun riferimento alla fornitura e posa in opera di "portoni d'ingresso" per cui si deve ritenere che tale intervento non sia stato ritenuto di per sé significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico, finalità alla quale è preordinata l'agevolazione in esame. Ne consegue che sulle relative spese potrà essere applicata la detrazione d'imposta del 55 per cento soltanto se il portone, inteso come lavoro eseguito sulle strutture opache consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per dette strutture opache o se, presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra. Si ricorda, peraltro, che il risparmio energetico conseguito deve essere comprovato dalla specifica documentazione prescritta dal decreto interministeriale.

Portoni d'ingresso

Alla luce del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, che ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica, l'Agenzia delle Entrate supera la posizione espressa nella risoluzione n. 475 del 2008 e ritiene i portoni di ingresso, anche se non specificamente richiamati dalla norma, inclusi nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, sempreché si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati. (circ. 21 del 2010)

Demolizione e ricostruzione

Nella circolare n. 39 del 2010 l'Agenzia delle Entrate offre un importante chiarimento nel caso in cui sono effettuati lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti. Sul punto, l'amministrazione richiama le diverse tipologie di lavori agevolati e i rispettivi requisiti normativi, effettuando dei necessari distinguo ed individuando le situazioni che comunque possono dar diritto al beneficio fiscale. In primo luogo, deve rammentarsi che per esplicita previsione normativa la detrazione spetta solo se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti. La circolare n. 36 del 2007, in merito, aveva precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nell'ipotesi di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Peraltro, nella risoluzione n. 215 del 2009 è stato precisato che il requisito "dell'esistenza" è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità "collabente", categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Dal che deriva che gli interventi sull'edificio e il relativo evento "ampliamento" devono essere tenuti in debita considerazione, in quanto possono rappresentare cause di decadenza dal beneficio e precisamente:

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione";
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

L'apertura al beneficio fiscale, però, deve ulteriormente essere rapportata alla tipologia di intervento eseguito. Infatti, per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio la stessa non può comunque essere riconosciuta, essendo indispensabile individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.

Nelle altre ipotesi, invece, ossia le casistiche che riguardano gli interventi sull'involucro degli edifici (pareti, pavimentazioni, infissi ecc.) o singoli impianti (pannelli solari e diverse tipologie di caldaie), la detrazione è sempre ammessa e nella particolare evenienza che con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, utilizzando il medesimo criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali, come illustrato nella circolare n. 21 del 2010 al punto 3.4 in riferimento alla realizzazione di un impianto centralizzato in un fabbricato riscaldato solo in parte. In pratica, devono essere considerate le quote millesimali esistenti prima dell'inizio dei lavori (ad esempio, 1.500) e riportare le stesse alle quote millesimali risultanti al termine degli interventi (2.000). In questo caso, le quote millesimali "utili" ai fini della detrazione rappresentano il 75% ed è pertanto in tale misura che le spese sostenute devono essere considerate ai fini del beneficio.

Impianti termodinamici

Per quanto concerne l'installazione di impianti termodinamici, l'agenzia delle entrate nella risoluzione 12 del 2011 rinvia semplicemente ai chiarimenti dell'ENEA e giunge alle seguenti conclusioni:

- nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la sola produzione di acqua calda, lo stesso può essere assimilato ad un pannello solare (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università). In merito alla certificazione di qualità di tale sistema termodinamico, richiesta per l'ammissibilità alle detrazioni fiscali, in linea di principio è applicabile la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975);
- nel caso in cui il sistema termodinamico a concentrazione sia utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e termica, tale sistema potrebbe essere incluso per i soli usi termici. Per quanto riguarda la certificazione di prestazione energetica e di qualità, va valutata l'applicabilità a tale sistema, per la parte relativa agli usi termici, della normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975), non essendo ancora disponibile la normativa per la qualificazione di sistemi termodinamici a concentrazione utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica;
- sia nel primo che nel secondo caso, qualora la normativa europea non fosse applicabile (EN 12975), nelle more dell'emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità potrà essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso ENEA.

In tal modo, a parere dell'amministrazione finanziaria il sistema termodinamico può essere ricondotto tra gli interventi per il risparmio energetico limitatamente alla produzione di energia termica. In particolare, la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.

Pavimenti contro terra

Risoluzione n. 71 del 2012

il "pavimento contro terra" è riconducibile alle ipotesi di "pavimenti verso l'esterno". È pertanto possibile fruire della detrazione in argomento per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla normativa

Schermature solari

Dal 2015 sono agevolate le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Schermature solari - circolare 7 del 2017

Sono agevolabili le spese sostenute **dal 1° gennaio 2015** per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari cui all'allegato M al DLGS n. 311 del 2006 Da quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici delle schermature solari ammesse al beneficio: - è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M al DLGS n. 311 del 2006; - le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista; - le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Per gli interventi riguardanti le schermature solari la detrazione spetta per le spese sostenute per:

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti

- la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature; - le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera. Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie.

Circolare n. 20 del 2016

Tali dispositivi devono, in particolare: - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. Nel consentire la detrazione anche per le spese in questione, il legislatore non collega la nuova fattispecie ad una specifica categoria di intervento già oggetto dell'agevolazione.

La relazione tecnica precisa che la nuova ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica; secondo l'Agenzia delle Entrate la portata innovativa della norma è ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di "domotica" in questione l'importo massimo di detrazione fruibile, la stessa può essere calcolata nella misura del 65 per cento delle spese sostenute.

Controllo multimediale dell'impianto di riscaldamento - circolare 7 del 2017

La detrazione spetta per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare: - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di "building automation" degli impianti termici degli edifici. Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

La detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65 per cento dell'intero importo della spesa sostenuta. L'installazione dei dispositivi multimediali, se è effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica (Circolare 18.05.16 n. 20/E).

Per fruire della detrazione in commento è necessario: compilare ed inviare a ENEA: - l'Allegato E: sia in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l'installazione di pannelli solari che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007); - l' Allegato F: in caso di installazione connessa con l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007).

Contabilizzazione del calore

Circolare 18 del 2016

L'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione

dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora, l'uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari. Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

Termoregolazione - circolare 7 del 2017

Tra gli interventi agevolabili rientra anche l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari, effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale dei suddetti impianti (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 3.1). Se non è sostituita la caldaia gli interventi rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR

Generatori del calore - circolare 7 del 2017

Sono agevolabili le spese sostenute a decorrere dal 2015 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del DL n. 63 del 2013). La circolare 7 del 2017 riporta quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici dell'intervento: - l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti. - dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel DLGS n. 192 del 2005 e s.m.i., il generatore di calore deve appartenere a una delle categorie elencate nella circolare 7 del 2017. L'impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti: - un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85 per cento (in base al punto 1 dell'All. 2 del DLGS 28/2011); - il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 290, comma 4, del DLGS 152 del 2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29.3.2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLGS 28/2011); - il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa; - conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29.3.2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del DLGS 28/2012). Per gli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione spetta per le spese sostenute per: - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; - le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle:

Riqualificazione e antisismico

- relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie; - sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Circolare 13 del 31/5/19. Dal 1° gennaio 2018, per gli interventi sulle parti comuni di edifici ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

- l'80 per cento, delle spese sostenute se gli interventi determinano congiuntamente il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- l'85 per cento delle spese sostenute se gli interventi determinano il passaggio a due (o più classi) classi di rischio sismico inferiore.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

La fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al codice 8 da indicare nei rigli E61 – E62 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei rigli da E41 a E43.

I beneficiari della detrazione possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta.

Per effetto della cessione, il condominio non può fruire della detrazione relativa agli interventi antisismici effettuati dal condominio.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2019 è stato stabilito che le modalità di cessione della detrazione sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.

Sisma ed eco bonus

Risposta n. 139 del 2020. La risposta ripercorre le regole di fondo da tener presente nell'agevolazione, tra cui è importante ricordare che il limite di spesa è ancorato alle unità immobiliari esistenti prima dell'esecuzione dei lavori e che le parti comuni, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiedono, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel resto sono confermate le precisazioni di prassi del passato, tra cui le regole della cessione del credito di cui alle circolari 11 e 17 del 2018.

Sisma ed eco bonus su immobile collabente (F2)

Risposta n. 138 del 2020. Conferma delle precisazioni della circolare n. 13 del 2019. Ai fini della detrazione sarà necessario, in particolare, che l'immobile oggetto degli interventi sia dotato, negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento e che risulti classificato "unità collabente" e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che l'intervento sia di recupero del patrimonio edilizio. Al verificarsi delle dette condizioni, e nel rispetto di ogni altro adempimento previsto ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 14, comma 2-^o quater del citato decreto legge n. 63 del 2013 e del successivo articolo 16, comma 1-^o quinquies, la detrazione di cui al comma 2-^o quater, 1 del medesimo articolo 14, va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto degli interventi.

Adempimenti da effettuare

Condizioni per la detrazione

Per beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria.

Cosa serve

In linea di massima è necessario:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato, il cui contenuto è stabilito, per ciascuna tipologia di intervento, dagli articoli 6-9 del decreto attuativo;
- acquisire (salvo esplicite deroghe normative, segnalate dai produttori degli elementi impiegati, come nel caso di infissi, pannelli solari, etc) l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, dove l'attestato di "certificazione energetica" è prodotto, successivamente all'esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente l' 8 ottobre 2005), mentre, in assenza delle predette procedure, è predisposto l'attestato di "qualificazione energetica", asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione);
- effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

Prestazione energetica - circolare 7 del 2017

Dal 6 giugno 2013 è entrato in vigore il DL n. 63 del 2013, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, che ha soppresso l'attestato di certificazione energetica (ACE) introducendo contestualmente, in sua sostituzione, l'attestato di prestazione energetica (APE). L'APE deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente. I dati dell'attestato di prestazione energetica sono riportati nell'Allegato A inviato telematicamente all'ENEA.

L'attestato di prestazione energetica non è richiesto: - dall'1.01.2008 (comma 24, lett. c), art. 1 della L n. 244 del 2007) per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda inoltre per tali interventi non è più richiesto l'allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l'allegato F a firma del richiedente; l'esonero dalla redazione dell'attestato di qualificazione/certificazione energetica non è suscettibile di una applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3); - dal 15.08.2009, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 1, art. 31 L. n. 99 del 2009); - per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari; - per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; - per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali.

Asseverazione

L'asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 192/2005, articolo 8, comma 2.

Qualora sullo stesso edificio siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un'unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Dalla nuova formulazione della norma deriva che **l'asseverazione del tecnico abilitato** richiesta per la detrazione del 55% **non è più necessaria anche quando l'asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica** prevista dall'art. 28 della **Legge n. 10/91**, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori.

Deroghe all'asseverazione

Trattasi delle seguenti ipotesi:

- nel caso di **sostituzione di finestre comprensive di infissi**, in luogo dell'asseverazione è sufficiente la **certificazione del produttore** che attesti il rispetto dei requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto;
- per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia di **potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica non superiore a 100 kW**, in luogo dell'asseverazione è sufficiente la **certificazione del produttore** della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero del produttore della

pompa di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attestino il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Si precisa, altresì, che il DM 6 agosto 2009 prevede **un'ulteriore semplificazione della documentazione** richiesta per attestare la conformità delle finestre/impianti di climatizzazione installati. È infatti previsto che per gli interventi in esame: *"... l'asseverazione ... può essere **sostituita da una certificazione dei produttori** di detti elementi, che attestino il rispetto dei ... requisiti"*.

In altre parole, **non è più necessario** che la certificazione del produttore delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale sia corredata dalla **certificazione dei singoli componenti** degli stessi.

Il Decreto in esame poi dispone che, per i **pannelli solari realizzati in autocostruzione**, ai fini dell'asseverazione degli interventi di installazione degli stessi, è considerato sufficiente il possesso di un *"attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario"*. **Non è quindi più richiesta**, in aggiunta a detto attestato, la *"certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato"*.

L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi: sostituzione di finestre e infissi; caldaia a condensazione con potenza minore di 100 KW; per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, per l'installazione di schermature solari e dei sistemi di dispositivi multimediali.

Il soggetto fruitore dell'agevolazione deve inoltre aver trasmesso, telematicamente o mediante raccomandata nei casi previsti dalla legge, la seguente documentazione all'Enea:

- copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati indicati nell'allegato E al decreto attuativo

Scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F) Deve essere compilata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o nell'allegato F del Decreto attuativo. La scheda deve contenere: - i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; - i dati identificativi dell'edificio; - la tipologia dell'intervento eseguito; - il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; - il costo dell'intervento al netto delle spese professionali; - l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione; - il costo delle spese professionali.

Circolare 13 del 31/5/19. Per gli interventi terminati nell'anno 2018 deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza.

Nella scheda vanno riportati:

- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
- i dati identificativi dell'edificio;
- la tipologia dell'intervento eseguito;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione "dati da APE" della scheda descrittiva.

La documentazione (sia telematica che cartacea) doveva essere inviata entro il termine di 60 giorni dalla fine dei lavori. Per quanto riguarda l'individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni di tempo necessari per l'invio della documentazione all'ENEA, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 244/E del 2007 ha individuato il dies a quo nel giorno del c.d. "collaudo" dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti. Ha precisato, inoltre, che il termine dei 60 giorni è da considerarsi come ordinario e che, conseguentemente, è possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.

Asseverazione, chiarimenti - circolare 7 del 2017

Invio documentazione all'Enea

Scheda informativa - circolare 7 del 2017

Nuova scheda descrittiva dal 2018

Adempimenti nel 2007

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Termini dal 2008

Cambia il termine per l'invio della documentazione all'Enea. Infatti, è previsto che l'invio debba avvenire entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, inteso sempre come giorno del c.d. "collaudo" dei lavori. Il termine, inoltre, assume il connotato della perentorietà non essendo previsti, come per il 2007, termini ultimi. Dunque è indispensabile rispettare tale tempistica se non si vuol perdere il diritto alla detrazione. L'invio deve essere fatto esclusivamente per via telematica, usando il sito **www.acs.enea.it**.

Omesso invio dati Enea entro il termine normativo

L'agenzia delle Entrate, in parziale modifica alle risposte FAQ, pubblicate sul sito Enea, ha ribadito che in tal caso, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, disciplinante la c.d. remissione in bonis, il contribuente, ove soddisfatti le condizioni normative, non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, l'Enea, nella risposta FAQ (la n. 70), stabiliva che bisognava provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si era concluso il lavoro. In realtà sembrava condivisibile la possibilità di applicare la remissione in bonis, ma perplessità sorgevano in riferimento al termine per la stessa: infatti, la norma richiede che per fruire della predetta remissione l'adempimento sia effettuato entro la scadenza del termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro la prima scadenza successiva al termine entro cui originariamente l'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato (e non dunque al 30 settembre dell'anno successivo a quello di conclusione del lavoro). La circolare n. 13 del 2013 ha sottolineato tale aspetto, evidenziando che la remissione in bonis deve essere effettuata entro la prima scadenza dichiarativa utile. Ad esempio, se la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 agosto di un anno, la remissione deve avvenire al massimo entro il mese successivo, ossia al 30 settembre, termine ordinario delle dichiarazioni.

Data fine lavori

L'agenzia è intervenuta anche in tema di corretta individuazione della "data di fine lavori", da cui decorre il termine per inviare la documentazione all'Enea. In precedenza, con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, era stato precisato che tale data coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Con la circolare n. 21 del 2010 l'amministrazione aggiunge che nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. **(circ. 21 del 2010)**

Comunicazione all'Enea - rettifiche

L'agenzia delle Entrate, nella circolare 21 del 2010, sottolinea la possibilità, per il contribuente, di correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio. In particolare, la correzione può avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento e deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce. Ovviamente, in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute e pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata, fatta salva l'ipotesi in cui il contribuente abbia deciso di far ricorso alla dichiarazione integrativa pro fisco. Ad ogni buon conto, secondo l'amministrazione finanziaria non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, infatti, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Peraltro, per superare le difficoltà operative sorte a seguito dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica da parte dell'Enea, con la risoluzione n. 44 del 2010 l'agenzia ha precisato che i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:

- presentando ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'ENEA opportunamente modificati;
- provvedendo all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea, pena la perdita del beneficio (ed in tale evenienza, peraltro, nessun addebito può essere mosso al soggetto che presta assistenza fiscale che ha consentito inizialmente la detrazione).

Rettifiche comunicazione all'Enea

Circolare n. 20 del 2011.

Punto 3.1: poiché per il 2007 e il 2008 non sono possibili le implementazioni informatiche con procedure telematiche per l'invio delle schede informative all'Enea, la detrazione è ammessa a condizione che il contribuente in sede di controllo dimostri di aver rispettato la normativa anche per le spese non risultanti dalla scheda inviata.

Punto 3.2: per l'anno 2009 e per gli anni successivi la sola procedura di correzione ammessa è quella di produrre telematicamente una nuova scheda all'Enea entro il termine della dichiarazione riferita all'anno in cui si fruisce della detrazione

Dati identificativi immobile

La **risposta 163 del 2018** ha analizzato la modalità di indicazione dei dati identificativi del fabbricato. In particolare, nelle istruzioni alla compilazione dell'allegato F si fa riferimento, per quanto riguarda la compilazione dei dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento, all'ubicazione dell'immobile (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) oppure ai dati catastali.

In altri termini, l'identificazione dell'immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno diritto alla detrazione in trattazione può avvenire, alternativamente, attraverso l'indicazione dell'ubicazione dell'immobile, ovvero indicandone i relativi dati catastali.

Tanto premesso, la risposta ritiene che l'errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all'ENEA - a fronte della corretta indicazione, nella stessa comunicazione, dell'ubicazione dell'immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori - non costituisca, di per sé, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione prevista dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge Finanziaria 2007.

Resta fermo che, in caso di controllo formale delle dichiarazioni - ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 - l'istante, nella sua qualità di erede, deve dimostrare, ai fini del riconoscimento della detrazione in esame, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull'immobile indicato, attraverso l'esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto (cfr. circolare n. 21/E del 2010, domanda 3.7).

Tempistica delle comunicazioni

La comunicazione all'Enea deve avvenire comunque nei 90 giorni successivi alla chiusura dei lavori, a prescindere dall'eventualità che siano cessati i termini per la fruizione del beneficio. Ai fini del beneficio, infatti, è necessario che la spesa sia sostenuta nel periodo di vigenza dell'agevolazione. Sempre nella circolare n. 13 del 2013 è poi chiarito che per i lavori conclusi in un periodo d'imposta, con spese sostenute anche nel successivo, la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Ad esempio, se l'ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2014, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2015, in linea con quanto precisato nella circolare n. 21/E del 2010.

Comunicazioni annullate

La circolare n. 13 del 2013 precisa che nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l'invio della scheda informativa all'ENEA, le richieste

Comunicazioni non inviate	<p>di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l'invio della scheda all'ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l'eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile in caso di remissione in bonis</p> <p>Circolare n. 13 del 2013. Nell'ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA. L'invio della scheda all'ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni previste per la remissione in bonis</p>
Controlli dell'ENEA	<p>L'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali. Le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli sono state definite dal decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11.09.2018). Anzitutto, è previsto che l'Enea elabori, entro il 30 giugno di ciascun anno, un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi agevolati conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il beneficiario della detrazione o l'amministratore di condominio, per i lavori effettuati su parti comuni condominiali, viene informato dell'avvio del procedimento di controllo con lettera raccomandata a/r oppure, se disponibile, attraverso posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo che è stato indicato nella documentazione trasmessa all'Enea. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il beneficiario della detrazione, o l'amministratore, deve trasmettere per posta elettronica certificata (all'indirizzo "enea@cert.enea.it", in formato pdf) documenti e dichiarazioni, non trasmessi precedentemente, necessari a verificare i presupposti e i requisiti per avere la detrazione. Dopo la verifica documentale, e comunque entro 90 giorni, l'Enea comunicherà al beneficiario soggetto a verifica l'esito del controllo. Oltre all'attività di controllo documentale, sono previsti, ogni anno, anche dei sopralluoghi per verificare gli interventi effettuati. L'avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni, sempre con lettera raccomandata a/r oppure, se disponibile, mediante posta elettronica certificata, in cui è indicato luogo, data, ora e nominativo dell'incaricato del controllo. Il controllo si svolge alla presenza del beneficiario della detrazione o dell'amministratore per conto del condominio. Se pertinente, possono essere presenti anche i tecnici firmatari della relazione di fine lavori. In sede di sopralluogo, i tecnici Enea possono richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici e ogni altra informazione utile. Inoltre, possono effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine, i tecnici Enea redigono un "processo verbale" con la descrizione delle operazioni effettuate e della documentazione esaminata. Nel verbale vengono riportate anche le dichiarazioni eventualmente rese dal beneficiario della detrazione, dall'amministratore del condominio e dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori. Sugli accertamenti eseguiti l'Enea informerà l'Agenzia delle Entrate mediante una relazione motivata.</p>
Comunicazione all'agenzia	<p>L'obbligo in questione è stato abrogato, come puntualmente segnalato nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi</p>
Comunicazione all'agenzia, errori e ravvedimenti	<p>Anche se l'adempiimento è stato ormai abrogato, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata osservanza del termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale, ritenendosi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie (circ. 21 del 2010)</p>
Obblighi del contribuente	<p>Infine, è obbligatorio conservare ed esibire a seguito di richiesta dell'Ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'asseverazione del tecnico abilitato; • la ricevuta dell'invio della documentazione trasmessa all'ENEA; • le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;

Costo della manodopera

- la copia del bonifico bancario/postale;
- la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario).

Non più causa di decadenza, anche per il passato. Dunque possibile recuperare le detrazioni non fruite negli anni precedenti mediante apposita istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/73 (si veda la risoluzione 459 del 2008, che consente la presentazione di dette istanze di rimborso entro 48 mesi dalla data di versamento del saldo delle imposte).

Fino al 13 maggio 2011 ai fini della detrazione del 55%, si rendeva necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie, dal comma 388 della legge 296 del 2006, che subordinava l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. **Dal 14 maggio 2011 il DL 70 ha abrogato tale adempimento. Sul tema è intervenuta la circolare n. 19 del 2012, che ha sancito che tale causa di decadenza, in applicazione del principio del favor rei, non trova applicazione da sempre, non potendo dunque impedire la detrazione nemmeno in anni antecedenti alla modifica normativa**

Pagamenti

Utilizzo bonifico

Necessario il bonifico. Si applicano tutti i chiarimenti espressi in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, cui si rinvia per approfondimenti. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

Pagamenti diversi

Nella circolare n. 43 del 2016 l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato nuove valutazioni sul tema. In particolare si è ritenuto che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Circa le modalità di pagamento, nella circolare 43 del 2016 l'agenzia ripercorre i vari chiarimenti forniti nel tempo, fino a giungere alla risoluzione 55 del 2012, in cui ha evidenziato la necessità che il bonifico sia tale da consentire la ritenuta ad opera degli istituti di credito, altrimenti essendo necessaria la ripetizione del pagamento.

Nella circolare 43 del 2016 però l'amministrazione finanziaria afferma che la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale può ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare si può ritenere che neicasi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall'atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dall'art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Non coincidenza del nominativo del bonifico

In merito alle modalità di ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i nominativi riportati sulla scheda informativa e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni già fornite in relazione tali aspetti per quanto concerne la detrazione del 36 per cento. Può tornare utile, ad esempio quanto chiarito con circolare n. 15 del 2005, la quale, riprendendo precedenti pronunce, ha precisato che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Con riferimento alla detrazione del 55 per cento, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura. Non si ritiene che un simile errore possa avere impatto sulla detrazione, anche in considerazione della risoluzione n. 55 del 2012, che il realtà affronta il caso diverso dell'incompletezza dei dati del bonifico tali da non consentire l'applicazione della ritenuta del 4% (si veda oltre)

Non coincidenza tra intestatario delle fatture e pagatore del bonifico

Circolare n. 20 del 2011. La risoluzione n. 353/E del 7 agosto 2008, ha evidenziato che, in caso di più soggetti che intendono fruire della detrazione, l'eventuale indicazione sul bonifico del solo codice fiscale di colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara non pregiudica il diritto degli altri aventi diritto purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato agli oneri agevolabili, il codice fiscale, riportato sul bonifico, del soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa. Si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell'apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'invio. Anche in tal caso non si ritengono di impedimento le conclusioni della risoluzione n. 55 del 2012

Impossibilità all'applicazione della ritenuta del 4%

Risoluzione n. 55 del 2012

In considerazione del mutato impianto normativo e del nuovo obbligo di operare una ritenuta del 4% da parte degli intermediari finanziari nei confronti delle imprese che ricevono i pagamenti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e/o del risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha precisato di non ritenere ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento. Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3 (utilizzo del

bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

La risoluzione n. 55 del 2012 comunque offre anche la soluzione a tale inconveniente. **Infatti, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria** mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell'anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.

Errore nel bonifico

Nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione (circolare n. 11 del 2014)

Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario della detrazione

Circolare 17 del 2015.

Si ritiene che nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

Pagamento rateale

È utile richiamare la risoluzione n. 283 del 2008, secondo cui il pagamento rateale delle spese non è di impedimento al riconoscimento dell'agevolazione, a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa. Ovviamente, se i pagamenti rateali dovessero riguardare anni diversi, in ogni singola dichiarazione potrà fruirsi della detrazione solo in riferimento ai pagamenti sostenuti nell'anno.

Acquisti in leasing

L'eventuale acquisto in leasing dei beni necessari per gli interventi di risparmio energetico è stato disciplinato sempre dalla circolare n. 21 del 2010. Secondo l'amministrazione finanziaria la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio sono applicabili le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non sussiste l'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all'ENEA) richiesti per la fruizione della detrazione devono invece essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione.

NOTE

1 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Ritenuta del 10%. Circolare n. 40 del 2010 e risoluz. N. 3 del 2011

La circolare n. 40 del 2010 è intervenuta relativamente al nuovo obbligo posto alle banche e alle Poste Italiane a decorrere dal 1° luglio 2010 dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010, secondo cui detti istituti devono operare una ritenuta (la cui misura varia nel tempo, essendo passata dal 10% originario al 4% e poi all'8%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti

dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Il Provvedimento 30.6.2010 dell'Agenzia delle Entrate, che ha individuato le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, ha stabilito che sono interessati dalla previsione in oggetto solo i bonifici relativi:

- alle spese per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36;
- alle spese per gli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

Ovviamente, il soggetto/committente dei lavori che beneficia delle detrazioni del 36% e del 55%, non è interessato dalla nuova disposizione e dunque non deve assolutamente mutare le proprie "abitudini" per fruire della relativa agevolazione.

Cambia invece totalmente lo scenario per le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico, i quali a fronte della loro fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta d'acconto del 4% operata dall'istituto di credito, ritenuta che verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle imposte dovute, facoltà che, come precisato dalla circolare n. 40 del 2010, è attribuita anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di determinazione delle imposte, come quello dei cd "minimi", nel qual caso lo scomputo è effettuato direttamente dall'imposta sostitutiva dovuta.

Le banche e le Poste che ricevono i bonifici, dunque, assumono un ruolo centrale nella fase esecutiva del nuovo adempimento. Esse, in termini pratici, devono:

- versare la ritenuta, con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del bonifico;
- rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell'anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Sul punto, la circolare n. 40 del 2010 è intervenuta per fare maggiore chiarezza soprattutto su due aspetti problematici che sul piano operativo avrebbero potuto recare difficoltà agli istituti che ricevevano i bonifici. In primo luogo è valutato l'impatto dell'IVA eventualmente fatturata da coloro che hanno eseguito i lavori. In effetti, la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA, ma allo stesso tempo l'istituto di credito non è in grado di conoscere, se non con estreme difficoltà, l'IVA addebitata in fattura. Si pensi alle ipotesi di impiego di "beni significativi" o di interventi afferenti le unità abitative nel qual caso l'IVA è addebitata nella misura del 10%. A scanso di equivoci, l'agenzia delle entrate ha ritenuto di dover considerare "a forfait" un ammontare di IVA da scorporare sempre pari al 20%. In termini pratici, un pagamento di 1.000 euro relativo ad una fattura di 909 euro di imponibile e di 91 euro di IVA (al 10%), sarà comunque considerato dall'istituto di credito come se "contenente" una IVA del 20% e dunque la ritenuta sarà calcolata in riferimento ad un imponibile di 833 euro. È appena il caso di sottolineare che tale procedura sarà eseguita anche nei confronti dei contribuenti "minimi", proprio in quanto l'istituto di credito non è a conoscenza dell'esistenza eventuale di regimi speciali.

In secondo luogo, è presa in considerazione l'ipotesi in cui il corrispettivo relativo agli interventi agevolati potrebbe essere già assoggettato ad una ritenuta d'acconto, come nel caso dei condomini che ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73 sono obbligati, in veste di sostituti d'imposta, ad operare la ritenuta d'acconto nella misura del 4 per cento. In tale evenienza, l'amministrazione finanziaria precisa che al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, va operata la sola ritenuta di cui al "nuovo" art. 25, DL n. 78/2010. Di fatto, dunque, il condominio/committente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo fatturato, mentre la ditta esecutrice subirà esclusivamente la ritenuta del 4% ad opera dell'istituto di credito.

Nella parte conclusiva, infine, il documento di prassi contiene brevi ma significative puntualizzazioni:

- nel caso di pagamenti in valuta estera, la ritenuta deve essere applicata sugli importi convertiti in euro;
- la ritenuta deve essere operata anche in caso di pagamento a favore di soggetti non residenti, che eventualmente potranno recuperare tale importo o a scomputo delle imposte dovute in Italia oppure mediante apposita istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73, da produrre entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta (salvo che l'agenzia non precisi che tale periodo debba decorrere dal rilascio della certificazione da parte dell'istituto di credito).

Sul tema, infine, è intervenuta anche la risoluzione n. 3 del 2011, contenente l'importante precisazione che detta ritenuta del 4% è effettuata solo nel caso di pagamenti mediante bonifici. Ad esempio, per gli oneri di urbanizzazione dovuti ai Comuni, non è richiesto il pagamento mediante bonifico e di conseguenza non è dovuta la ritenuta in commento. Ad ogni buon conto, l'agenzia afferma che se anche si dovesse procedere al pagamento di detti oneri mediante bonifici, comunque la ritenuta non deve essere operata da parte degli istituti di credito e dalle Poste spa.

2 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Piano casa. Risoluz. N. 4 del 2011

La risoluzione n. 4 del 2011 effettua il punto della situazione in rapporto al c.d. Piano Casa di cui all'art. 11 del decreto legge 112 del 2008, rispondendo ad uno specifico quesito posto da una direzione regionale e riferito alle ipotesi in cui i lavori di recupero del patrimonio edilizio o quelli destinati al risparmio energetico, entrambi agevolati con le detrazioni rispettivamente del 36 e del 55 per cento, facciano riferimento tra l'altro ad ampliamenti degli immobili interessati. Al riguardo deve anzitutto rammentarsi che nelle predette detrazioni non sono mai agevolati gli interventi

di nuova costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali all'interno del beneficio per il recupero edilizio) e sono ammessi solo quelli che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente, con l'unica eccezione rappresentata dai servizi igienici, così come sono ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle ristrutturazioni edilizie. Ad essere fondamentale per l'agevolazione fiscale è il disposto dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia), secondo cui tra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, mentre negli interventi di "nuova costruzione", esclusi dai benefici fiscali, sono assorbiti quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.

L'ampliamento, pertanto, è una tipologia di intervento assolutamente esclusa dai benefici fiscali. Da ciò deriva la scelta adottata dall'agenzia delle entrate nella risoluzione n. 4 del 2011, con cui si ribadisce quanto sostenuto anche nella circolare n. 39 del 2010, ossia che nelle ipotesi di interventi che comportino l'evento "ampliamento":

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione";
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente (ed in merito è utile rammentare che nella risoluzione n. 215 del 2009 è stato precisato che il requisito "dell'esistenza" è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità "collabente", categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito).

Si segnala sul tema che da ultimo la circolare 7 del 2017 ha precisato che il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell'edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all'ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di una apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto la propria responsabilità, che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

RIGHI DA E71 A E72 DEL MODELLO 730

RIGHI DA RP71 A RP72 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato ai predetti righi del modello 730 deve intendersi anche ai corrispondenti righi del modello Redditi PF)

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Agevolazione e condizioni

A tutti coloro che stipulano o rinnovano ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 un contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale è attribuita una detrazione dall'imposta lorda complessivamente pari a:

- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

In base alla risoluzione n. 200 del 2008, atteso che tutti i contratti di locazione non possono che essere:

- rinnovati ai sensi della legge n. 431/98 (pur se il rinnovo tacito riguarda contratti precedenti riferiti a norme ormai abrogate dalla citata legge n. 431/98);
- effettuati ai sensi della stessa legge n. 431/98, pur se richiamando erroneamente altri estremi di legge;

tale detrazione è da riconoscere in presenza di una locazione

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con canone convenzionale

Soggetti beneficiari della detrazione

Contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale **a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato in base alla legge n. 431/1998** («contratti convenzionali»). In mancanza di tali accordi a livello locale la detrazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino le condizioni fissate dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998

Misura del beneficio

La detrazione d'imposta, attribuita al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 495,80, se il reddito complessivo non supera i 15493,71 euro
- euro 247,90, se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, e non superiore a euro 30.987,41;

Se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione

Limiti

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione). La detrazione in commento è percentuata: infatti per poter usufruirne occorre indicare:

- in colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- in colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione stessa nel caso in cui il contratto di locazione è intestato a più soggetti.

Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare «50». Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si deve indicare «100» perché la detrazione spetta per intero.

Appare utile rammentare, per tale tipologia di beneficio fiscale, che l'amministrazione finanziaria, in considerazione della circostanza che le disposizioni concernenti le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione a canone convenzionale non si applicano mai agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha più volte precisato (circolare n. 95 del 12 maggio 2000 e circolare n. 48 del 7 giugno 2002), che **la detrazione non compete mai** per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, stipulati con gli **Istituti case popolari** e, più in generale, ogni volta che il contratto sia stato stipulato tra enti pubblici e contraenti privati.

Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, sostituendo il precedente decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In particolare, l'articolo 1, comma 8, del citato decreto stabilisce che «Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali». La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato «non assistiti», l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, espliciti effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Per i contratti a canone concordato «non assistiti», pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni.

MODELLI 730 E REDDITI 2020

L'attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. art. 7 del DM). (Risoluzione 20.04.2018 n. 31).

Circolare 7 del 2018

Detrazione d'imposta per canoni di locazioni spettanti a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Soggetti beneficiari

Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione.

Beneficio

La detrazione d'imposta, che spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza del soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80, se il reddito complessivo è superiore ai euro 15.493,71 ma non superiore a euro 30.987,41.

Limiti

Resta ferma la necessità di procedere al calcolo della percentuale media di spettanza nel caso in cui nel corso dell'anno si siano verificate variazioni che abbiano comportato una diversa percentuale di spettanza della detrazione.

La detrazione in commento è percentualizzata: infatti per poterne usufruire occorre indicare:

- nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatori del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Ad esempio, nel caso di contratto cointestato a due coniugi di cui uno solo lavoratore dipendente, la percentuale di spettanza della detrazione in capo a quest'ultimo è pari al 100 per cento.

Nell'ipotesi in cui il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, il diritto alla detrazione viene meno a decorrere dal periodo di imposta successivo.

Contitolarità del contratto

Come chiarito nella circolare n. 24 del 2004, al punto 6, l'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del Tuir e' fruibile solo dai lavoratori dipendenti che abbiano trasferito, o intendano trasferire, la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. Nella norma e' precisato che la detrazione spetta a prescindere dal tipo di contratto concluso. Pertanto, come peraltro specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, in caso di intestazione del contratto di locazione a piu' soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarita' tra tre soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest'ultimo, nella misura del 100 per cento.

Detrazione d'imposta per canoni di locazioni pagati da giovani tra 20 e 30 anni

Soggetti beneficiari

Giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati

MODELLI 730 E REDDITI 2020

Agevolazione

In particolare, tale detrazione è pari a quella prevista dalla lettera a) del comma 1-bis dello stesso articolo 16 del Tuir (992 euro) relativamente a coloro che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. I giovani interessati dalla disposizione devono verificare solo il rispetto del requisito reddituale previsto dalla lettera a) del comma 1-bis dell'art. 16 del Tuir, ossia il non superamento di un reddito complessivo pari a 15.493,71 euro, non dovendo invece tener presente le ulteriori condizioni previste dal comma 1-bis quali il trasferimento in altra regione e ad almeno 100 Km dalla residenza precedente

Cosa ricordare

Aspetti principali:

- la norma effettua un generico riferimento ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, senza "classificare" le condizioni dello stesso giovane. Pertanto, la detrazione è a vantaggio di chiunque (studente, lavoratore dipendente, imprenditore o professionista) abbia le condizioni richieste dalla legge;
- per quanto concerne il requisito dell'età, è necessario che lo stesso sia rispettato durante il 2008 (circolare n. 34 del 2008);
- l'agevolazione spetta per tre anni e per canoni di locazione stipulati a decorrere dal 2007;
- sul piano letterale la norma sembra attribuire la detrazione esclusivamente ai giovani che stipulano il contratto di locazione della nuova abitazione principale. Peraltro, nel caso degli studenti fuori sede, normalmente incapienti, si rende applicabile il disposto del nuovo comma 1-sexies che attribuisce l'erogazione di un importo esattamente pari all'ammontare di detrazione non fruita. In sostanza, se lo studente è intestatario del contratto di locazione e paga il canone (con i soldi dei genitori), rientra tra i beneficiari della norma ma avrebbe una totale incapacienza e, dunque, diritto al rimborso. Sempre in riferimento agli studenti, infine, si rammenta che la detrazione in oggetto non può cumularsi con quella di cui alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del Tuir, non solo perchè a fronte del medesimo onere (pagamento del canone di locazione) si avrebbe una duplicazione di benefici fiscali, ma soprattutto perchè nel caso della citata lettera i-sexies una delle condizioni richieste è che lo studente non trasferisca la propria residenza;
- in caso di più intestari del contratto di locazione, la detrazione deve essere ripartita pro-quota.

Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

Beneficiari

Contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.

Beneficio spettante

Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro. Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta

Cumulo delle agevolazioni

Divieto delle detrazioni

La norma prevede la non cumulabilità delle detrazioni ivi previste, la necessità di rapportare le stesse al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale (ossia dimora abituale del soggetto titolare del contratto di locazione o dei suoi familiari) e la possibilità di fruire della detrazione più favorevole. Pertanto un contribuente che nello stesso anno ha i requisiti richiesti per fruire delle diverse detrazioni (ad esempio, soggetto titolare di un contratto convenzionale oppure trasferito in altra regione per motivi di lavoro), dovrà effettuare delle ovvie scelte di convenienza. In particolare, dal raffronto delle detrazioni è evidente che nel caso di inquilini titolari di contratti di locazione a canone agevolato saranno sempre più convenienti quelle

previste dal comma 1, essendo più elevate a parità di limiti reddituali. Se invece il titolare del contratto di locazione è un lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza per motivi di lavoro, per i primi tre anni saranno più convenienti le detrazioni del comma 1-bis salvo poi dover ripiegare sulle detrazioni del comma 01. I giovani, infine, avranno sempre convenienza a fruire, nei primi tre anni, della detrazione loro dedicata dal comma 1-ter. Il divieto di cumulo, però, non deve far dimenticare che nello stesso periodo di tempo possono coesistere più detrazioni. Ciò si verifica, infatti, quando nel corso dell'anno cambiano le condizioni del contribuente, che può ritrovarsi a rispettare i requisiti richiesti dai diversi commi. In merito, è utile richiamare la risoluzione n. 44 del 2002 dell'agenzia delle entrate, che ha affrontato il problema dell'eventuale coesistenza dei requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 1 bis, come nel caso di un contribuente lavoratore dipendente, titolare di un contratto di locazione a canone convenzionale, che trasferisce per motivi di lavoro la propria residenza nel comune di lavoro situato in altra regione e ad almeno 100 chilometri dalla precedente residenza, fittando un nuovo immobile adibito ad abitazione principale. Infatti, in tale evenienza è possibile fruire di entrambe le detrazioni, rapportate ai rispettivi periodi dell'anno in cui si sono verificate le condizioni richieste dalla norma, mediante una attenta compilazione del modello di dichiarazione. Ad esempio, se il predetto trasferimento è avvenuto il 1° giugno e il contribuente ha un reddito non superiore a 15.493,71 euro, egli avrà diritto alla detrazione prevista per il canone di locazione convenzionale (495,80 euro) rapportata a 151 giorni e a quella per il trasferimento di lavoro dipendente (991,60 euro) rapportata a 214 giorni.

Reddito e cumulo

Altro aspetto da monitorare è la proiezione del reddito che sarà percepito. Infatti, la norma espressamente sancisce che la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto. Pertanto, nel caso di due coniugi, se uno di essi prevede di superare i limiti reddituali stabiliti dalle diverse disposizioni, è opportuno che non sia intestatario del contratto di locazione, in modo che a detrarre al 100% sia il coniuge che rispetta i predetti limiti. Su questo aspetto è poi utile rammentare che se nel corso dell'anno si verificano variazioni che comportano una diversa percentuale di attribuzione della detrazione, sarà necessario procedere al calcolo della percentuale media di spettanza della detrazione. Ad esempio, in presenza della seguente situazione:

- contratto cointestato a due persone (A e B) per 165 giorni (percentuale 50%);
- contratto intestato, per la restante parte dell'anno (200 giorni) ad uno solo dei due soggetti (A) (percentuale 100%).

La percentuale media di detrazione spettante al soggetto (A) è pari a:

$$\frac{(50 \times 165) + (200 \times 100)}{365} = 77,40\%$$

Incapienza

Per le detrazioni in argomento l'articolo 16 del Tuir espressamente disciplina il **caso di incapienza**. Come è noto, le detrazioni possono essere fruite nei limiti dell'imposta lorda risultante in dichiarazione e gli ammontari eccedenti tale valore solitamente sono persi, non essendo possibili richiederli a rimborso o utilizzarli in compensazione. Ebbene, il comma 1-sexies prevede che nel caso di incapienza, l'importo di detrazione non fruito viene attribuito all'avente diritto secondo le modalità stabilite dal decreto dell'11 febbraio 2008. È importante sapere, comunque, che la non capienza può essere verificata esclusivamente in riferimento alle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir (ossia le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni per lavoro dipendente e altro), mentre sono escluse dal calcolo le detrazioni per i diversi oneri quali ad esempio le spese mediche, i mutui, le assicurazioni e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, il riscontro dell'eventuale "incapienza" dovrà seguire una sorta "di doppio binario", dovendo selezionare le detrazioni e dovendo, di fatto, utilizzare le detrazioni di cui all'articolo 16 del Tuir prima delle detrazioni previste dall'art. 15 del medesimo testo unico o

Cumulo delle agevolazioni connesse alle locazioni con la deduzione per l'abitazione principale

disciplinate da altre disposizioni normative. Sul punto, l'agenzia delle entrate nella circolare n. 34 del 2008 ha precisato che l'incapienza presuppone la presenza di un reddito su cui calcolare l'imposta lorda. In pratica, un soggetto avente diritto alla detrazione di 991,60 euro perché giovane di 25 anni che lascia la propria famiglia, con una imposta lorda di 1300 euro e detrazioni di lavoro dipendente, ad esempio, pari a 800 euro, pur avendo spese mediche e altre detrazioni per un importo di 700 euro, dovrà verificare l'incapienza in relazione al residuo di 500 euro di imposta lorda prima delle altre detrazioni. Dunque, la sua incapienza sarà pari a 491,60 euro (991,60 - 500).

L'amministrazione finanziaria nella circolare n. 11 del 2014 ha precisato che il contribuente può fruire contemporaneamente della deduzione prima casa e delle detrazioni per la locazione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Le due misure (deduzione e detrazione) infatti sono compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate.

RIGO RP80 DEL MODELLO REDDITI PF

DETRAZIONI PER GLI INVESTIMENTI IN START UP

Detrazioni per investimenti in start up innovative

Ambito soggettivo

Persone fisiche che investono in start up innovative.

Condizioni

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più *start up innovative* direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d'imposta del 30%.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Novità normative e limiti dell'agevolazione

L'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l'art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up innovative, l'incremento della misura del beneficio al 30 per cento e l'aumento dell'importo dell'investimento massimo detraibile a euro 1.000.000.

Ne deriva che ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d'imposta del 30 per cento. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.000.000 euro. Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33).

Start up innovative

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore

tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012). Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

RIGO E81 DEL MODELLO 730

RIGO RP82 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo 81 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP81 del modello Redditi PF)

SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI DA GUIDA

246

Cani guida**Soggetti non vedenti**

La detrazione forfettaria di 516,46 euro spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta (vedasi: C.M. n. 238/E, punto 1.3, del 22.12.2000)

RIGO E82 DEL MODELLO 730

RIGO RP73 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E82 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP73 del modello Redditi PF)

DETRAZIONE PER IL FITTO DI TERRENI AI GIOVANI AGRICOLTORI

Fitto dei terreni ai giovani agricoltori**Soggetti destinatari**

Agevolati sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che hanno meno di 35 anni. L'assenza di uno solo dei requisiti comporta l'impossibilità di fruire dell'agevolazione. Ad esempio, se Tizio è coltivatore diretto ma non è iscritto alla previdenza agricola, anche avendo meno di 35 anni non ha il diritto al beneficio. Ancora, se Tizio, oltre ad essere coltivatore diretto, è anche iscritto alla previdenza agricola ma ha più di 35 anni, comunque non ha diritto alla detrazione.

Caratteristiche soggettive

Sul fronte soggettivo si definiscono:

- “coltivatori diretti” coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole;
- imprenditori agricoli professionali (IAP) coloro che, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichino alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale; per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i suddetti requisiti sono ridotti al 25%. La qualifica di IAP può essere riconosciuta anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie.

Tipologia del beneficio e calcolo

Il beneficio è nella forma della detrazione delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli pari al 19 per cento e in relazione ad una spesa fino a un massimo di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto, con un tetto di 1200 euro annui. Il tetto massimo di detrazione di 80 euro per ettaro di terreno si traduce, considerando l’imponibile il cui 19% conduce a tale valore, in un tetto massimo di fitto, per ettaro, pari a 421 euro. Il canone annuo massimo è pari a 6318,00 euro. Non vi sono differenze in funzione del terreno coltivato. Il tetto massimo di detrazione fruibile è poi stabilito a 1.200 euro. Significa che, posto il limite di 80 euro per ettaro, al massimo l’agevolazione si estende su 15 ettari di terreno in caso di detrazione piena su ogni ettaro. Ovviamente, se i terreni ad ettaro hanno un fitto minore gli ettari fittati potranno essere in numero superiore.

Fruizione del beneficio

La collocazione nell’articolo 16 del Tuir, notoriamente rivolto in toto alle locazioni di unità immobiliari residenziali destinate ad abitazioni principali, potrebbe destare qualche perplessità. In realtà la scelta è, per quanto articolata, voluta, atteso che in linea di principio i giovani agricoltori sono tassati esclusivamente in forza delle rendite catastali, con dunque presumibilmente IRPEF molto contenuta e tale da non consentire molteplici detrazioni. Poiché le detrazioni, nella generalità dei casi, non consentono riporti nelle dichiarazioni successive per la parte non utilizzata a riduzione dell’imposta lorda, ecco che mediante l’articolo 16 del Tuir, che prevede che in caso di “incapienza dall’imposta lorda” (al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all’articolo 13), avviene il recupero del beneficio quale importo da riportare nella dichiarazione successiva o comunque da utilizzare in compensazione, si riesce ad attribuire il beneficio in questione, che di fatto somiglia ad un credito d’imposta.

Caratteristiche dei terreni

I terreni presi in affitto devono essere differenti da quelli di proprietà dei genitori. Non sembra essere prevista una decorrenza specifica per i contratti di fitto e pertanto potrebbe trattarsi anche di contratti già in essere, così come non sono previsti limiti soggettivi in capo a colui che pone i terreni in fitto, con la conseguenza che potrebbe trattarsi anche di un soggetto giuridico o un Ente Pubblico.

Adempimenti

La norma non prevede adempimenti specifici, anche se è necessaria la forma scritta del contratto di fitto e si consiglia la relativa registrazione, per dare certezza all’evento che consente la fruizione del beneficio fiscale.

RIGO E83 DEL MODELLO 730

RIGO RP83 DEL MODELLO REDDITI PF

(ogni riferimento effettuato al rigo E83 del modello 730 deve intendersi anche al rigo RP83 del modello Redditi PF)

ALTRE DETRAZIONI

Detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o dalle province autonome art. 1, comma 10, legge 10/3/2000, n. 62 - Dpcm 14/2/2001, n. 106, art. 5, comma 4

Agevolazione

Possono avvalersi della detrazione fiscale i soggetti che, in possesso dei requisiti di legge, sono assegnatari di borse di studio in virtù del dpcm n. 106/2001, il cui art. 1 dispone quanto segue:

- «comma 1 - Possono accedere al beneficio dell'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie,..., i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua, determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'art. 2 e, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'art. 3, non sia superiore a 30 milioni di lire».
- «comma 2 - Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a 50 milioni di lire».
- «comma 3 - L'assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore della famiglia in condizioni di maggiore svantaggio economico».
- «comma 4 - Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne».

Condizioni

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al dpcm 14/2/2001, n. 106, possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al ministero delle finanze e al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.

In definitiva, deve essere indicato l'importo della borsa di studio dai soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale.

La borsa di studio in oggetto, in particolare, può dare diritto alla detrazione fiscale se percepita in presenza di una situazione economica annua non superiore a 15.493,71 euro, limite elevato a 25.882,84 euro in considerazione di particolari condizioni socioeconomiche dei richiedenti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nel 2000/01 lo stato ha adottato un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione.

Nel quadro di questi principi, le regioni e le province autonome provvedono all'assegnazione delle borse di studio sulla base delle seguenti modalità:

- a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per l'assegnazione prioritaria delle borse di studio a favore delle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico;
- b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici;
- c) determinazione dell'importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di scuola frequentata;
- d) individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme trasmesse agli enti erogatori dei benefici. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al dpcm n. 106/2001 è stabilito in lire 100.000. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva attestante la situazione economica del nucleo familiare, nonché di autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, è consegnata all'ente individuato dalle suddette regioni.

Con la richiesta di cui sopra, i soggetti in possesso dei requisiti dichiarano altresì se intendono avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 1, comma 10, della legge 10/3/2000, n. 62.

Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova

Agevolazione

La detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta dovuta. Le donazioni sono finalizzate all'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo

RIGO RP34 DEL MODELLO REDDITI PF

INVESTIMENTO IN START UP

Investimento in start up

Ambito soggettivo



Soci delle società trasparenti di cui all'articolo 116 del Tuir

Condizioni

Le società che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo. Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con il decreto ministeriale 7 maggio 2019

Ripporto eccedenze

Il citato decreto ha stabilito che se la deduzione è superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in deduzione nei periodi successivi, ma non oltre il terzo



LA SOLUZIONE PER COMMERCIALISTI CREATA DA COMMERCIALISTI

*INTEGRATO GB è il software per commercialisti,
consulenti e tributaristi. Comprende:*



- ✓ Contabilità
- ✓ Bilancio Europeo
- ✓ Controllo di Gestione
- ✓ Antiriciclaggio
- ✓ Fatturazione
- ✓ Dichiarazioni Fiscali
- ✓ Paghe
- ✓ Privacy

Tutto incluso da 96 €/mese

con assistenza, aggiornamenti, formazione e molto altro...

SCARICA IL SOFTWARE » www.softwareintegrato.it

info@gbsoftware.it - 06 97626328



DA COMMERCIALISTI PER COMMERCIALISTI SOLUZIONI PROPRIETARIE E MADE IN ITALY



Siamo nati
nei primi anni 2000
dall'esperienza di uno
studio attivo dal 1977



Le soluzioni che offriamo
sono **proprietarie**, non
demandiamo servizi a
nessun soggetto terzo



Grazie alla conoscenza
del settore abbiamo
sviluppato **software
semplici e intuitivi**



Lavoriamo con passione
in Italia e non facciamo
parte di gruppi o
multinazionali

SCOPRI DI PIÙ » www.softwaregb.it

info@gbsoftware.it - 06 97626328